



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

UFFICIO DI PRESIDENZA

Deliberazione n. 1 del 8 gennaio 2015

OGGETTO: *Approvazione relazione sulla prestazione e sui risultati del Consiglio regionale del Lazio – esercizio finanziario 2013.*

Schema di deliberazione n. 1 del 8 gennaio 2015

Verbale n. 1

Componenti:

			Pres.	Ass.	
Presidente	Daniele	LEODORI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Vice Presidente	Massimiliano	VALERIANI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Vice Presidente	Francesco	STORACE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Maria Teresa	PETRANGOLINI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Gianluca	QUADRANA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Giuseppe	SIMEONE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA'
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA'
CONTABILE

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

RILEVA NON RILEVA

Assiste il Segretario generale Dott. Antonio Calicchia

L'Ufficio di presidenza

VISTA la legge statutaria dell'11 novembre 2004, n. 1, "Nuovo Statuto della Regione Lazio" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 concernente "Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale" e successive modifiche, di seguito denominata Regolamento;

VISTA la legge regionale 16 marzo 2011, n. 1 "Norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale)" e successive modifiche;

VISTA la nota prot. n. 18800 del 23 dicembre 2014, con la quale il Presidente dell'Organismo indipendente di valutazione trasmette al Presidente del Consiglio regionale, la relazione sulla prestazione e sui risultati del Consiglio stesso per l'esercizio finanziario 2013, esaminata e validata nel corso della seduta n. 12 del 22 dicembre 2014;

RITENUTO di dover approvare la relazione relativa alla prestazione e ai risultati del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2013;

all'unanimità dei presenti

Delibera

1. di approvare la relazione sulla prestazione e sui risultati del Consiglio regionale del Lazio per l'esercizio finanziario 2013 di cui all'allegato A.
2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Consiglio regionale;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Segretario generale e all'Organismo indipendente di valutazione.

Il Segretario
Antonio Calicchia

Il Presidente
Daniele Leodori

Allegato A

alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 8 gennaio 2015, n. 1

RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE E SUI RISULTATI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

(articolo 10 l.r. 16 marzo 2011, n. 1)

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della prestazione e dei risultati, gli organi di indirizzo politico-amministrativo sono chiamati ad adottare un documento, denominato "*relazione sulla prestazione e sui risultati*".

Detto documento, conformemente al disposto normativo, deve evidenziare, a consuntivo, e con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse nonché gli eventuali scostamenti.

Preliminarmente deve essere ricordato che tale arco temporale è stato caratterizzato, oltre che da un'imprevista e repentina interruzione della legislatura, con le connesse rilevanti difficoltà in tema di pianificazione e programmazione politico-amministrativa, anche da una profonda trasformazione organizzativa che ha coinvolto il vertice amministrativo dell'Ente. Dette difficoltà hanno comportato significative ripercussioni nel processo di individuazione ed assegnazione degli obiettivi strategici che hanno portato questa amministrazione, nelle more dell'adozione del nuovo piano della prestazione e dei risultati, ad individuare gli specifici obiettivi sulla base di quanto disposto con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 13 marzo 2012, n. 23 "Piano della prestazione e dei risultati 2012-2015 (Art. 10, Legge regionale 16 marzo 2011, n. 1)".

A rendere maggiormente difficoltosa l'adozione di detto piano della prestazione e dei risultati e l'individuazione dei conseguenti obiettivi, ha concorso sicuramente, in maniera rilevante, la mancata approvazione della legge di bilancio

Parte integrante della deliberazione U.d.P.

Il Segretario del 08.01.2015
Il Presidente

per l'esercizio finanziario 2013, il mutato quadro normativo in materia di spending review, con particolare riguardo ai tagli ai costi della politica, nonché i nuovi e numerosi vincoli assunzionali che hanno richiesto una particolare attenzione ed un impegno prioritario da parte dell'amministrazione rispetto ad ogni altro intervento.

Infine particolare rilievo, sempre nell'ambito della programmazione amministrativa, ha avuto l'assenza al vertice di questa amministrazione del Segretario generale titolare protrattasi per oltre un anno. Pertanto, per le suesposte motivazioni, alla formale assegnazione, non è stato oggettivamente possibile procedere prima del 30 ottobre 2013.

Nonostante la situazione di incertezza su esposta, durante l'esercizio finanziario in discorso, per adeguarsi agli adempimenti previsti dalla normativa nazionale relativi al personale e per rendere più funzionale e adeguata la struttura amministrativa alle competenze del Consiglio regionale, si è provveduto, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 19 giugno 2013, n. 36, alla riorganizzazione delle strutture amministrative di vertice. Tale riorganizzazione, operata in un'ottica di risparmio della spesa e di ottimizzazione dei processi, ha coinvolto l'intero apparato amministrativo. In questo contesto di ottimizzazione delle strutture, compiuta attraverso una migliore, più razionale, efficace ed efficiente distribuzione tra le stesse delle diverse competenze, è stata prevista la riduzione dei servizi da quattro a tre, attribuendo al primo servizio, denominato "Giuridico, Istituzionale", le competenze relative alle materie giuridico-istituzionali, al secondo, denominato "Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto agli organismi autonomi", le competenze relative al coordinamento delle attività di supporto alle strutture amministrative di supporto agli organi di controllo e garanzia di cui all'articolo 36 della l.r. 6/2002, ed al terzo, denominato "Tecnico strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro", quelle di carattere tecnico-strumentali.

Inoltre, per gli adempimenti di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" nonché per quelli relativi alla trasparenza, si è proceduto all'istituzione della struttura di prima fascia denominata "Prevenzione della corruzione" volta al controllo dell'attuazione degli interventi relativi alla prevenzione e al

Parte integrante deliberazione U.d.P.
n. 1 del 08.01.2015
Il Segretario Il Presidente

contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione in applicazione delle vigenti disposizioni normative in materia.

L'articolo 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) e successive modifiche, ha previsto anche per le Regioni la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 precisando, altresì, che tali disposizioni costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica il cui mancato rispetto costituisce illecito disciplinare che determina responsabilità erariale. L'amministrazione, pertanto, alla luce di tale quadro normativo e dei nuovi vincoli assunzionali ha posto in essere numerosi interventi, di carattere organizzativo-gestionale, volti ad ottenere una significativa riduzione delle unità di personale assunto con contratto a tempo determinato.

Sempre in un'ottica di contenimento della spesa pubblica e, conformemente a quanto deciso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, che ha previsto che *"l'ammontare complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari deve equivalere al costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6 (compresi gli oneri a carico dell'ente, senza posizione organizzativa) per ciascun consigliere regionale; il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato da soggetti pubblici o privati - allorché funzionalmente collocato a disposizione dei gruppi consiliari, deve considerarsi rientrante nei limiti del budget individuato per il gruppo consiliare"*, sono state introdotte significative modifiche al Regolamento di organizzazione. Sono stati contestualmente previsti e utilizzati strumenti per il monitoraggio e la verifica del rispetto dei limiti di spesa.

Nel corso di detto esercizio finanziario appare di indubbio rilievo, altresì, l'approvazione di vari regolamenti, alcuni dei quali diretta applicazione della normativa statale e regionale in tema di revisione della spesa e di tagli ai costi della politica, che hanno disciplinato diversi e molteplici aspetti dell'agire amministrativo del Consiglio regionale. In tale ambito vanno segnalati: il *Regolamento per la gestione dell'apertura di credito a favore di funzionario delegato di cui all'articolo 43, comma 1, della legge regionale 25 novembre 2001 (Norme in materia di programmazione, bilancio e*

Parte integrante dell' deliberazione U.d.P.
n. 1 del 08.01.2015
Il Segretario Il Presidente

contabilità della Regione.) e successive modifiche (approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 19 giugno 2013, n. 42); il *Regolamento delle missioni dei Consiglieri regionali* (approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 23 luglio 2013, n. 49); le *Disposizioni per la formazione e tenuta dell'elenco regionale dei candidati alla nomina a revisore dei conti della Regione. Modalità per la predisposizione dell'avviso pubblico e l'estrazione a sorte tra gli iscritti* (approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 30 luglio 2013, n. 52); il *Regolamento per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 12 della legge 07 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. , in applicazione della legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e ss.mm.* (approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 17 settembre 2013, n. 60) ed il *Regolamento per lo svolgimento dei tirocini formativi di tipo curriculare presso le sedi del Consiglio regionale del Lazio* (approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 5 novembre 2013, n. 79).

In attuazione di quanto disposto dalla normativa in tema di trasparenza amministrativa è stata istituita l'apposita sezione: "Amministrazione trasparente" nel sito del Consiglio regionale. Nella suddetta sezione, nel rispetto delle analitiche indicazioni previste dalla legge, sono stati pubblicati i documenti, le informazioni e i dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Consiglio con il contributo delle diverse strutture del Consiglio.

Va da ultimo sottolineato che l'amministrazione sta lavorando per un nuovo sistema di gestione del ciclo delle performances che dovrà essere strutturato in maniera tale da incidere maggiormente nella differenziazione della prestazione e dei risultati tra il personale dipendente.

Seguono le relazioni articolate dei direttori dei servizi e dei dirigenti delle strutture di supporto degli organismi autonomi.

Parte integrante deliberazione U.d.P.
n. 1 del 03.01.2015
Il Segretario Il Presidente

STRUTTURA AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO AL CAL

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA nel 2013

Nel corso del 2013, la struttura di supporto al Consiglio delle autonomie locali, oltre ad aver svolto quotidianamente l'ordinaria attività amministrativa (corrispondenza, contatti telefonici con uffici della Regione e con i componenti del CAL, etc.), ha effettuato, in particolare, gli adempimenti di seguito indicati:

- adozione di 23 determinazioni dirigenziali;
- organizzazione di cinque sedute dell'Assemblea del CAL ed adempimenti successivi (verbalizzazione, invio resoconto stenografico, etc.);
- organizzazione di nove sedute dell'Ufficio di Presidenza del CAL ed adempimenti successivi;
- organizzazione di tre sedute del "Tavolo di concertazione" tra la Giunta ed il CAL (10 maggio, 16 maggio e 16 luglio 2013), le prime due relative all'attuazione del patto di stabilità regionalizzato per il 2013 e l'altra il riordino dell'associazionismo comunale e la soppressione delle comunità montane;
- svolgimento attività istruttoria in merito alle richieste di parere pervenute relative alle proposte di legge:
 - n. 2, concernente la soppressione delle comunità montane ed interventi a favore dell'associazionismo intercomunale;
 - n. 6 e 11, concernenti modifiche dello Statuto della Regione Lazio;
 - n. 8, concernente la legge finanziaria 2013;
 - n. 9, (spending review regionale);
 - n. 10, concernente il bilancio pluriennale 2013- 2015;
 - n. 42, concernente "Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";
 - n. 69, concernente "Riordino dell'associazionismo comunale e soppressione delle Comunità montane";
 - nn. 75 e 76 concernenti misure per il settore edilizio, interventi per l'edilizia residenziale sociale e la pianificazione paesistica;
 - n. 88 concernente "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio".
- svolgimento attività istruttoria in merito alla richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, avanzata dal comune di Rignano Flaminio, in ordine alla corretta interpretazione della normativa in materia di enfiteusi;
- svolgimento attività istruttoria in merito richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei conti avanzata dal Comune di Anguillara Sabazia in materia di locazioni passive, legge 228/2012 comma 138-Iquater;
- svolgimento attività istruttoria in merito alla richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti avanzata dal Comune di Sant'Oreste in merito alla corretta interpretazione ed applicabilità dell'art. 80 del Testo Unico

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 1 del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente

- degli Enti Locali, concernente “oneri a carico dell’Ente per i permessi retribuiti ai dipendenti che esercitano funzioni pubbliche”,
- svolgimento attività istruttoria in merito alla richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti avanzata dal Comune di Morlupo (Rm), in materia di locazioni passive;
 - svolgimento attività istruttoria in merito alla richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, avanzata dal Comune di Castelnuovo di Porto, in materia di rimborso delle spese legali sostenute da dipendenti degli EE.LL. coinvolti in giudizi penali;
 - svolgimento attività istruttoria in merito alla richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, avanzata dal Comune di Gaeta, in materia di consorzi di servizi;
 - predisposizione degli atti propedeutici alla surrogazione di cinque Consiglieri del CAL decaduti e redazione dello schema di decreto del Presidente della Regione;
 - predisposizione schema di deliberazione dell’Assemblea del CAL relativa al “Parere obbligatorio, ex art. 11, comma 2, l.r. 1/2007 e s.m., in ordine alla proposta di legge 8, 9 e 10 del 2013, concernenti rispettivamente la legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013, l’adeguamento al decreto legge 174/2010 ed il bilancio regionale 2013, adottata nella seduta del CAL del 22.4.2013 (deliberazione CAL n. 1/2013);
 - predisposizione schema di deliberazione dell’Assemblea del CAL relativa al “Parere obbligatorio, ex art. 11, comma 2 l.r.1/2007 e s.m., in ordine alla proposta di legge n. 6/2013, concernente “Modifiche alla legge statutaria 11 novembre 2004, n.1 – Nuovo Statuto della Regione Lazio”, adottata nella seduta del CAL del 22.4.2013 (deliberazione CAL n. 2/2013);
 - predisposizione schema di deliberazione dell’Assemblea del CAL relativa alla “Ricostituzione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio delle autonomie locali (CAL), ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2007, n.1 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali). – Elezione dei suoi componenti, adottata nella seduta del CAL del 16 maggio 2013 (deliberazione CAL n. 3/2013);
 - predisposizione di un ordine del giorno avente per oggetto l’inserimento di un emendamento alla proposta di legge n. 9/2013, per la modifica della legge istitutiva del CAL (n. 1/2007), al fine di consentire alle amministrazioni provinciali, attualmente in regime di commissariamento, la rappresentanza in seno al CAL medesimo;
 - predisposizione di un ordine del giorno avente per oggetto “Richiesta di convocazione delle elezioni per il rinnovo dei componenti elettivi del CAL”, adottato nella seduta del CAL del 22 aprile 2013;
 - predisposizione di quattro schemi di deliberazione dell’Ufficio di presidenza del CAL;
 - inserimento nel sito web del CAL delle modifiche intervenute sul Testo unico degli Enti locali;
 - inserimento nel sito web del CAL di 114 news di interesse delle autonomie territoriali.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. <u>1</u>	del <u>08.01.2015</u>
Il Segretario	Il Presidente

La struttura ha inoltre svolto attività istruttoria ed ha partecipato ad una serie di riunioni tecniche presso l'Assessorato competente in materia di bilancio, demanio e patrimonio per affrontare le problematiche derivanti l'applicazione, da parte della Giunta regionale, di poteri sostitutivi nei confronti di diversi Comuni in ordine ai cosiddetti beni ex ASL che sarebbero dovuti rientrare in possesso della Regione, ai sensi della normativa vigente.

La struttura ha poi svolto attività istruttoria ed ha partecipato ad una serie di riunioni tecniche presso l'Assessorato competente in materia di lavoro e sul territorio per affrontare le problematiche relative ai lavoratori socialmente utili (LSU).

La struttura ha infine svolto attività istruttoria in relazione all'avvenuta attivazione di poteri sostitutivi, da parte della Giunta regionale, nei confronti di diversi Comuni in materia di servizio idrico integrato.

Per quanto riguarda le attività di studio e ricerca, la scrivente struttura ha realizzato:

- uno studio sulla tutela del ruolo e delle attribuzioni degli enti locali dinanzi alla Corte costituzionale (pubblicato sul sito);
- uno studio relativo al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni ed al ruolo della Corte dei conti alla luce delle modifiche introdotte dagli artt. 1 e 1 bis del d.l. 174/2012 (convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n.213);
- uno studio sul "Ruolo e funzioni delle Province nell'evoluzione normativa ed alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale in materia", di cui all'Allegato 1 alla presente relazione;
- una "Ricerca sull'evoluzione normativa, a livello nazionale e nell'ordinamento regionale del Lazio, concernente le comunità montane, ed esame delle soluzioni normative recentemente adottate dalle Regioni", di cui all'Allegato 2 alla presente relazione.

Inoltre è stato avviato, su richiesta del Presidente del CAL, un monitoraggio sull'esercizio di funzioni in forma associata da parte dei comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti. A tal fine è stato realizzato un questionario che è stato inviato ai Sindaci dei 255 comuni del Lazio interessati. I dati sono stati quindi elaborati, costituendo oggetto dell'analisi di cui al documento Allegato 3 alla presente relazione.

La struttura è stata poi particolarmente impegnata in ricerche documentali e bibliografiche funzionali alla stesura di una relazione in occasione di un contenzioso attivato dal presidente dell'Anci Lazio, avverso la ricostituzione dell'Ufficio di presidenza del CAL. La relazione in questione è stata trasmessa ai legali che hanno difeso il CAL dapprima presso il Tar e successivamente presso il Consiglio di Stato. L'esito di entrambi i giudizi è stato favorevole nei confronti del CAL, poiché i due ricorsi dell'ANCI Lazio sono stati rigettati, con condanna al pagamento delle spese processuali.

La struttura ha poi curato l'organizzazione del convegno "Nuova governante per le comunità locali del Lazio" svoltosi il 3 ottobre presso la Sala Mechelli del Consiglio regionale, che ha visto una nutrita partecipazione di amministratori locali. Nell'occasione sono intervenuti nel dibattito, tra gli altri, l'Assessore regionale alle autonomie locali, il Presidente della Provincia di Latina, il Presidente della Commissione speciale Roma Capitale, il Presidente della Prima Commissione consiliare del Consiglio regionale, rappresentanti dell'Anci Lazio, il Presidente dell'UPI Lazio, il Prof. Mangiameli, ordinario di Diritto costituzionale, e i rappresentanti del CAL del Lazio.

Gli atti protocollati nel periodo di riferimento sono stati complessivamente 541, di cui 262 in entrata e 279 uscita.

Dal mese di settembre, la struttura ha poi fornito supporto all'Ufficio per le elezioni del CAL, costituito con decreto del Presidente del Consiglio regionale, in occasione delle elezioni dei rappresentanti dei comuni nel CAL fissate per il 16 e 17 dicembre, nonché per le elezioni dei rappresentanti delle comunità montane e di arcipelago, fissate per il 9 gennaio 2014.

Il sottoscritto, in qualità di presidente del suddetto Ufficio per le elezioni, ha curato ogni aspetto relativo a tale incombenza, di particolare complessità, che è andata ad aggiungersi a quella di supporto all'attività del CAL. Nell'Allegato 4, il file che riporta tutti gli atti prodotti dall'Ufficio per le elezioni in tale periodo, pubblicati sul sito del CAL.

Gli atti protocollati per l'attività dell'Ufficio per le elezioni sono stati ben 669.

Dal 1° gennaio 2014, il sottoscritto non ricopre più l'incarico di dirigente della struttura amministrativa di supporto al CAL, poiché è stato nominato Responsabile della Struttura di prima fascia "Prevenzione della corruzione".

Roma, 16 gennaio 2014

Dott. Luigi Lupo

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. <u>1</u>	del <u>08.01.2015</u>
Il Segretario	Il Presidente

ALL. 1

Ruolo e funzioni delle Province nell'evoluzione normativa ed alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale in materia.

La *Legge per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia* del 20 Marzo 1865 n. 2248, all'allegato A, tracciava la ripartizione dei livelli di governo degli enti locali nel Regno italiano.

Al vertice dell'amministrazione provinciale era posto il prefetto, il quale poteva contare sulla collaborazione di un consiglio di prefettura, composto da non più di tre consiglieri.

Tale prefetto, che era nominato con la più ampia discrezionalità dal Re, a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri, aveva compiti propri dell'Esecutivo e svolgeva attività di vigilanza sulla pubblica amministrazione. Ad esso erano gerarchicamente sottoposti i sottoprefetti, che operavano in ogni circondario.

La provincia nasce, a differenza dei comuni, non come ente a fini generali bensì come ente con specifici e limitati compiti nell'ambito di un'amministrazione che restava sostanzialmente statale e, come si è detto, governata dal prefetto nell'ambito del decentramento amministrativo statale, e non come espressione di autogoverno¹.

Diversamente dal comune, al quale era riconosciuta dall'ordinamento una sia pur modesta potestà tributaria che offriva ad esso la possibilità di effettuare direttamente interventi per il soddisfacimento di interessi della popolazione amministrata, la provincia resta per lo più confinata nell'alveo di un finanziamento totalmente dipendente dallo Stato.

Anche la determinazione territoriale della provincia scaturisce da scelte funzionali alla amministrazione centrale statale. Ciò, in quanto il modello di riferimento della governance era quello proprio dell'amministrazione francese, che vedeva le province come articolazione dell'apparato statale, anche se non si giunse mai ad attribuire alla figura del prefetto quel ruolo di "monarca locale" come si verificò oltralpe. Nel regno d'Italia, tra l'altro, accanto al prefetto era previsto un consiglio provinciale, eletto su base territoriale.

Successivamente, con il Testo Unico 10 febbraio 1889, n. 5921, venivano riconosciute alle province limitate funzioni nelle materie dell'istruzione secondaria e tecnica, della manutenzione delle strade e dei porti e del mantenimento dei disabili psichici poveri.

In ogni caso le province, che erano 59 all'inizio per divenire 76 dopo la prima guerra mondiale, rappresentavano il livello politico più elevato degli enti locali prima che la Costituzione decretasse la nascita delle regioni.

Durante il fascismo, con la legge 237 del 1926, si pervenne alla soppressione dei tre organi fondamentali del comune - Consiglio, Giunta e Sindaco - così disattendendo ogni principio di rappresentanza, in quanto il potere veniva assunto dalla figura del podestà, nominato con decreto del Re, supportato da un organo a carattere consultivo composto per un terzo da cittadini designati dal prefetto e per due terzi da soggetti scelti da enti economici, corporazioni e associazioni locali.

¹ Così Ferdinando Pinto in *Diritto degli enti locali*, Giappichelli 2012, pag. 312 e ss.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. 1	del 08.04.2015
Il Segretario	Il Presidente

Per ciò che concerne le province, l'avvenuta istituzione in quegli anni di enti provinciali di natura statale quali l' ONMI (Opera nazionale maternità e infanzia), l'AASS (Azienda autonoma delle strade statali), i Consigli provinciali dell'economia, determinò la compressione di funzioni attribuite alla provincia.

Comunque nel 1927 si pose mano alla modifica dei territori di diverse province, il cui numero passò da 76 a 92. Le nuove province erano: Aosta, Bolzano, Brindisi, Castrogiovanni (Enna), Frosinone, Gorizia, Matera, Nuoro, Pescara, Pistoia, Ragusa, Rieti, Savona, Terni, Varese, Vercelli e Viterbo.

La legge n. 2962 del 1928, poi, accomunò le province nella riforma che in precedenza aveva interessato i comuni con l'istituzione della figura del podestà. Così, al vertice della provincia veniva posto un preside, di nomina regia, affiancato da un organo collegiale, denominato rettorato, la cui composizione era affidata alla volontà del governo.

Si pervenne quindi all'emanazione del nuovo Testo Unico della legge comunale e provinciale (regio decreto n.383 del 1934), che riprendeva, organizzandola, la normativa che era andata fino allora via via a sovrapporsi.

La provincia veniva definita quale "corpo morale", con un'amministrazione propria; peraltro, per lo svolgimento di determinate funzioni, l'art. 169 prevedeva la possibilità di costituire consorzi interprovinciali.

Per quanto concerne gli organi della provincia, il Testo Unico si rifaceva all'impianto della legge n. 2962 del 1928, secondo cui a capo dell'ente erano posti un preside - che ricopriva tale incarico a titolo gratuito -, un rettorato e un vice-preside, scelto fra i rettori.

Il rettorato, composto da un numero variabile di componenti in proporzione agli abitanti della provincia, svolgeva i compiti propri delle assemblee elettive.

Il preside, dal canto suo, ricopriva non solo un ruolo di rappresentanza ma aveva la facoltà di adottare i provvedimenti attribuiti alla competenza del rettorato qualora ricorressero presupposti di urgenza.

In ogni caso forte e penetrante risultava l'ingerenza dello Stato sugli atti e sull'attività degli enti locali: tale controllo veniva esercitato sia dal prefetto sia dalla giunta provinciale amministrativa.

Il controllo giuridico dava luogo al rilascio di un visto di esecutività che il prefetto doveva apporre a tutti provvedimenti degli enti locali, ad esclusione di quelli meramente esecutivi di atti precedentemente vagliati.

A tale controllo operato dal prefetto si aggiungevano quelli della giunta provinciale amministrativa, nonché, in alcuni casi, il controllo operato dal Governo stesso, il quale aveva il potere, anche "sua sponte", di annullare il provvedimento per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge. Dopo la caduta del fascismo e la fine della seconda guerra mondiale, il ruolo degli enti locali divenne oggetto di accesa discussione sia nel Paese che durante i lavori dell'Assemblea costituente².

La scelta effettuata dal Costituente fu quella, come sappiamo, di affermare il principio del riconoscimento e della promozione delle autonomie locali e del

² Si veda, tra le altre, la ricostruzione fornita da S. Mangiameli, La Provincia: dall'Assemblea Costituente alla riforma del Titolo V, su Astrid on line.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. <u>1</u>	del <u>08.01.2015</u>
Il Segretario	Il Presidente

decentramento amministrativo; per quanto riguarda specificatamente le funzioni da attribuire alle province, si intese rimandare alla legge ordinaria la loro individuazione.³

Secondo F. Fabrizzi, *“la decisione dei Costituenti di mantenere in vita - e proteggere costituzionalmente - l'ente provincia fu dettata da motivazioni di ordine molto generale, dalla opportunità di mantenere comunque un ruolo per questo livello territoriale, da considerazioni storiche e soprattutto da preoccupazioni sociali. Il discorso non era mai entrato nel vivo delle funzioni e dei compiti che avrebbero dovuto caratterizzare l'ente; furono piuttosto le proteste che evidentemente venivano dalle periferie a guidare la scelta: la provincia era sentita come viva e vitale.”*⁴

A distanza di quasi sessant'anni dal varo della normativa precedente, finalmente il legislatore statale, con la legge 142 del 1990, dettò la nuova disciplina dell'ordinamento degli enti locali.

Ad essi veniva riconosciuta la possibilità di darsi uno statuto che esprimesse le norme fondamentali dell'organizzazione nonché la possibilità di avvalersi di forme di autonomia finanziaria e di potestà impositiva, pervenendo così al parziale superamento della logica della totale dipendenza finanziaria dai trasferimenti dello Stato.

Ciò detto, la legge 142 si limitò *“ad un semplice aggiustamento della posizione e delle funzioni della provincia”*⁵: infatti, mentre la legge in questione indicava puntualmente le funzioni e i compiti della provincia⁶, diversamente si poneva nei

³ L'art. 128 Cost., oggi abrogato, così recitava: *“Le province e i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.”*

⁴ F. Fabrizzi, *La Provincia. Analisi dell'ente locale più discusso*, Napoli, 2012, pag. 62.

⁵ Così F. Pinto, *Diritto degli Enti locali*, Giappichelli 2012, pag. 315.

⁶ Si riporta il testo storico dell'art. 14 della l. 142/1990:

“1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità; b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche; c) valorizzazione dei beni culturali; d) viabilità e trasporti; e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali; f) caccia e pesca nelle acque interne; g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;

h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale; l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dalla presente legge per la gestione dei servizi pubblici.” Ai sensi dell'art. 15 della stessa legge, abrogata dal d.lgs. 267/2000, alle province erano poi riconosciute funzioni di programmazione. Si riporta il testo del suddetto art. 15:

1. La provincia: a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione; b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale; c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. <u>l</u>	del <u>08.01.2015</u>
Il Segretario	Il Presidente

confronti dell'ente comune, il quale svolge "tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale"⁷.

Il momento migliore per le province probabilmente coincide con l'entrata in vigore della legge n. 81 del 1993, con la quale venne ad essere estesa a queste la normativa dell'elezione diretta del vertice istituzionale, già disposta per i comuni.

I presidenti delle province vengono così a ricevere una legittimazione diretta da parte dei cittadini e conseguentemente vedono rafforzata la loro posizione, cosa che li porterà a chiedere nuove e più incisive competenze per gli enti che rappresentano.

Alcuni anni dopo, con la legge 265 del 1999, sono attribuite alle province "le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardano vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale". Di fatto, il riconoscimento di enti di area vasta con finalità generali.

In base a quanto previsto dall'art. 31 della legge 265, il Governo venne quindi delegato a riordinare tutte le disposizioni allora vigenti in materia di ordinamento degli enti locali, operazione che venne effettuata con il decreto legislativo 267 del 2000 (Testo Unico degli Enti locali), il quale stabilisce l'impossibilità di successive modifiche o deroghe, in assenza di un'esplicita affermazione in tal senso disposta dal legislatore.

L'art. 3 del decreto definisce la provincia "ente locale intermedio tra comune e regione, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e coordina lo sviluppo."

Lo stesso Testo Unico, in sintesi, attribuisce alla Provincia una serie di funzioni che possiamo così di seguito riassumere:

- di programmazione e pianificazione, da un lato di programmazione diretta, dall'altro di concorso a quella regionale, anche recependo le istanze dei comuni rientranti nel proprio territorio (art. 20);
- di coordinamento di attività di rilevante interesse provinciale nei settori economico e sociali nonché delle proposte dei comuni concernenti la programmazione e pianificazione della Regione;

2. La provincia, inoltre, predisporre ed adotta il piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica: a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti; b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione; c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque; d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.

4. La legge regionale detta le procedure di approvazione nonché norme che assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.

5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.

6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi pluriennali."

⁷ Art. 9.

- di verifica della compatibilità degli atti di pianificazione territoriale dei comuni con le previsioni del piano territoriale di coordinamento;
- di gestione amministrativa concernenti l'intero ambito provinciale ovvero di vaste zone intercomunali nei seguenti settori:
 - a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
 - b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
 - c) valorizzazione dei beni culturali;
 - d) viabilità e trasporti;
 - e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;
 - f) caccia e pesca nelle acque interne;
 - g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
 - h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
 - i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
 - l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

Ai sensi dell'art. 118 Cost., le Province esercitano poi le funzioni amministrative conferite loro con legge dello Stato e della regione, in base alle rispettive competenze, secondo il principio di sussidiarietà.

Su tale impianto normativo è intervenuto l'articolo 23 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. (SALVA-ITALIA) - poi convertito, con modifiche nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, incidendo pesantemente sugli organi, sulle funzioni e conseguentemente sul ruolo stesso delle Province.

Per quanto concerne l'organizzazione dell'ente, la normativa richiamata prevedeva in primo luogo la soppressione della giunta provinciale, poi il declassamento del consiglio provinciale, che da organo rappresentativo del corpo elettorale sarebbe venuto ad assumere la connotazione di organo di secondo grado, composto da non più di dieci membri eletti, - con modalità che avrebbero dovuto essere stabilite dalla legge dello Stato⁸ - dagli organi elettivi dei comuni rientranti nell'ambito territoriale della provincia. Per il Presidente della Provincia, poi, veniva prevista l'elezione ad opera del Consiglio provinciale nell'ambito dei suoi componenti, anche in questo caso con modalità stabilite dalla menzionata legge statale.

Per ciò che invece riguarda le funzioni, alla Provincia sarebbero spettate *“esclusivamente le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”*. Lo Stato e le Regioni, quindi, avrebbero dovuto trasferire ai Comuni, entro il 31 dicembre 2012, le funzioni che fino a quel momento erano state conferite alla Province, *“salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle Regioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.”* Qualora le Regioni non avessero proceduto a tale trasferimento di funzioni entro il 31

⁸ L'entrata in vigore di tale legge dello Stato era fissata entro il 31.12.2013.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. <u>1</u>	del <u>08.01.2015</u>
Il Segretario	Il Presidente

dicembre 2012, era prefigurato l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Governo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Lo Stato e le Regioni, quindi, in base alle rispettive competenze, avrebbero dovuto provvedere al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite.

Il comma 20 dell'articolo 23 stabiliva infine il commissariamento, con le modalità di cui all'articolo 141 del testo unico n. 267/2000, per gli organi provinciali che avrebbero dovuto essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012, mentre per quelli il cui rinnovo fosse previsto oltre tale data veniva consentito il mantenimento in carica fino alla scadenza naturale. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, si sarebbe dovuto procedere all'elezione dei nuovi organi provinciali secondo le nuove regole.

Le disposizioni dell'art. 23 del "Salva Italia" furono oggetto di diffuse critiche e di diversi ricorsi promossi presso la Corte costituzionale, che hanno dato poi luogo alla sentenza 220/2013, sulla quale ci si soffermerà più avanti.

La stessa Regione Lazio promosse ricorso, anche a seguito della deliberazione del Consiglio delle Autonomie locali del Lazio (CAL) 24.1.2012, n. 1, con la quale si proponeva al Presidente della Regione *"di promuovere ricorso alla Corte costituzionale avverso l'art. 23, commi 14-21, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"*.

Nell'incipit del documento allegato alla citata deliberazione del CAL del Lazio si affermava che *"Le disposizioni dei commi 14-21 sulle Province hanno un impatto profondo sulla forma di Stato prevista dalla Costituzione e non possono essere inserite surrettiziamente in un decreto legge che ha l'obiettivo di salvaguardare le finanze pubbliche. Come emerge chiaramente dalla relazione tecnica non ci sono né i presupposti di necessità e di urgenza, né si determinano immediati risparmi di spesa."*

Veniva quindi contestata la possibilità di intervenire in materia con lo strumento del decreto legge, poiché gli effetti da esso prodotti avrebbero di fatto svuotato di significato le norme costituzionali contenute negli art. 5, 114, 117 (comma 2, lettera p), e comma 6), 118 e 119. In particolare, il comma 14 del d.l.201 avrebbe violato l'art. 117, c. 2, lett. p) nonché l'art. 118, c. 2. Il comma 15 sarebbe stato *"solo apparentemente ammissibile, in quanto rientra nelle competenze del legislatore statale previste dall'art. 117, comma 2, lett. p), ma menoma la capacità d'azione e di esecuzione delle province ed è incongruente con quanto previsto dal testo unico degli enti locali, che può essere derogato solo con espresse modifiche delle sue disposizioni (art. 1, comma 4, d.lgs. 267/2000)"*. I commi 16 e 17 avrebbero violato la Costituzione, poiché configurando la Provincia come un ente di secondo grado configgerebbero con *"il carattere originario di ente territoriale rivestito dalla Provincia nel nostro ordinamento"*. Il comma 18 avrebbe violato l'art. 118, in quanto esclude che i principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione possano essere applicati verso le Province, nonché l'art. 120, poiché l'intervento sostitutivo dello Stato nei confronti della Regione non rientra nelle fattispecie ivi previste. Il comma 19 avrebbe violato gli articoli appena citati per illegittimità costituzionale derivata, ed inoltre avrebbe intaccato l'autonomia organizzativa delle Province. Il comma 20, avendo previsto il commissariamento delle Province che sarebbero dovute andare al voto nel 2012, avrebbe inciso anche sui diritti dei cittadini ad eleggere democraticamente gli organi di governo delle Province. Nel

provvedimento del CAL del Lazio, infine, si faceva rilevare come dalla relazione tecnica allegata al decreto legge non sarebbe emerso alcun risparmio nel 2012 per le finanze pubbliche, e che non “veniva fatto alcun cenno ai costi aggiuntivi che “sicuramente sarebbero emersi dal trasferimento delle funzioni provinciali ad altri enti.

La Regione Lazio, a sua volta, sosteneva che le disposizioni di cui all’art. 23, commi 14-20, della legge 214/2011 di conversione con modifiche del decreto legge 201/2011 “*incidono profondamente sulla stessa forma di Stato prevista dalla Costituzione, in quanto sostanzialmente svuotano le Province delle loro funzioni ed incidono sulla composizione e sul procedimento elettivo dei relativi organi in modo così invasivo da modificare notevolmente l’assetto costituzionale delle autonomie locali.*”⁹

A questo punto il Governo, prefigurando una possibile declaratoria di incostituzionalità della legge 214/2001, corse ai ripari, ritornando sempre nell’ambito di un decreto legge (d.l. 95/2012 “*spending review*”, conv. dalla legge 135/2012) ad occuparsi delle Province a statuto ordinario, stavolta con l’obiettivo della riduzione del loro numero e della rideterminazione delle loro funzioni, in modo da contribuire al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica¹⁰.

In base all’art. 17 del decreto legge, tutte le Province delle Regioni a statuto ordinario, con alcune eccezioni¹¹, sarebbero state soggette a riordino sulla base dei seguenti requisiti minimi: dimensione territoriale di almeno 2.500 kmq. Ed almeno 350 mila abitanti. Tali requisiti furono determinati con deliberazione del Consiglio dei Ministri pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2012.

Entro 70 giorni da tale data, ciascun Consiglio delle Autonomie locali avrebbe dovuto deliberare un piano di riordino delle province ubicate nella regione e successivamente trasmetterlo all’Ente Regione di riferimento. Quest’ultima avrebbe dovuto quindi trasmettere la proposta del CAL al Governo ovvero deliberare un proprio piano qualora il CAL non avesse effettuato alcuna proposta. In ogni caso era poi demandata al Governo l’adozione del provvedimento di riordino-riduzione.

Per quanto concerne le funzioni, l’art. 17 della spending review operava un passo indietro, ovvero un passo in avanti a seconda delle opinioni di ciascuno, abiurando l’impostazione che esso stesso aveva realizzato con il precedente decreto legge 201/2011. Così, fatte salve le funzioni di indirizzo e di coordinamento di cui all’articolo 23, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214...nonché le funzioni eventualmente conferite ai sensi dell’art. 118, comma 1, Cost. e in attesa del riordino, “*in via transitoria*” venivano attribuite alle province quali enti con

⁹ Così nella deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 2012, n. 44, con la quale si autorizzava la presidente della Regione a promuovere l’impugnazione avanti la Corte costituzionale della legge 214/2011, limitatamente agli artt. 23, commi 14-20, e 31 (quest’ultimo relativo alle attività degli esercizi commerciali).

¹⁰ Da segnalare, che l’ “attacco” alle Province si stava manifestando non solo con interventi sul loro assetto istituzionale, ma anche attraverso la riduzione dei finanziamenti. L’art. 14 del decreto legge n. 78/2010 aveva disposto che i trasferimenti erariali alle Province, comprensivi della compartecipazione IRPEF, venissero ridotti di 300 milioni di euro per il 2011 e di 500 milioni di euro per il 2012.

¹¹ Tranne le Province nel cui territorio si trovasse il capoluogo di Regione, e quelle confinanti solo con Province di Regioni diverse da quelle di appartenenza ovvero destinate a trasformarsi in città metropolitane.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. <u>1</u>	del <u>08.04.2015</u>
Il Segretario	Il Presidente

funzioni di area vasta, le seguenti funzioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale nonché costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

b-bis) programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado.

Per quanto riguardava gli organi di governo, l'art. 17 della spending review lasciava invece inalterato il quadro sancito con il d.l. 201/2011.

Ebbene, alla prevista scadenza, risultavano essere stati predisposti, a livello regionale, i seguenti piani di riordino:

- Abruzzo: riduzione da quattro a due province (L'Aquila-Teramo e Pescara-Chieti);
- Campania: richiesta del Cal di mantenere quattro province - compresa Benevento che non risulta rispettare i requisiti richiesti - oltre alla Città metropolitana di Napoli;
- Basilicata: chiesto il mantenimento delle due province esistenti;
- Emilia Romagna: proposta di riduzione delle province da nove a quattro (Piacenza-Parma; Reggio Emilia-Modena; Ferrara; Ravenna-Ferrara-Cesena-Rimini) oltre alla Città metropolitana di Bologna;
- Liguria: riduzione delle province da quattro a due (Savona-Imperia, La Spezia) oltre alla Città metropolitana di Genova;
- Lombardia: proposta di riduzione da dodici a otto Province (Pavia; Lodi-Cremona; Mantova; Brescia; Bergamo; Sondrio; Como - Lecco - Varese; Monza Brianza) oltre alla Città metropolitana di Milano. Peraltro, la proposta relativa alle Province di Mantova, Sondrio e Monza Brianza non risultavano rispettare i requisiti richiesti;
- Marche: proposta di riduzione da cinque a quattro Province (Ancona; Pesaro-Urbino; Macerata; Ascoli Piceno-Fermo); la proposta, relativamente alla Provincia di Macerata, non rispettava il requisito dei 350 mila abitanti.
- Piemonte: riduzione delle province da otto a tre (Cuneo; Asti-Alessandria; Novara-Biella-Vercelli-Verbania-Cusio-Ossola) oltre alla Città metropolitana di Torino;
- Toscana: il Cal aveva formulato due diverse ipotesi di riordino: la prima prevede la riduzione da dieci a cinque Province (Massa-Lucca; Prato-Pistoia; Siena-Grosseto; Arezzo; Pisa-Livorno) oltre alla Città metropolitana di Firenze; la seconda, la riduzione a quattro (Pisa-Livorno-Lucca-Massa; Prato e Pistoia; Siena e Grosseto; Arezzo nonché la Città metropolitana di Firenze);
- Umbria: proposta del Cal di mantenere due Province;
- Veneto: richiesta del Cal di mantenere le sei attuali province, oltre alla Città metropolitana di Venezia.

I Consigli delle Autonomie locali della Calabria e del Lazio, avendo contestato la procedura e il merito del disegno governativo, richiesero ai Presidenti delle rispettive Regioni di impugnare l'art. 17 davanti alla Corte costituzionale.

Il Cal del Lazio, in particolare, richiamando un precedente proprio ordine del giorno attraverso cui aveva assunto un'analogia posizione, ed in considerazione del fatto che la Giunta regionale aveva soltanto pochi giorni prima deliberato di ricorrere innanzi al Giudice delle Leggi ¹², deliberò il 2 ottobre 2012 di *"condividere la decisione della Giunta regionale del Lazio di ricorrere dinanzi alla Corte costituzionale avverso le disposizioni contenute nell'articolo 17 del decreto legge 95/2012, convertito ..."*. Le motivazioni addotte risiedevano nel fatto che l'art. 17 dello spending review si inserivano in un contesto prodotto dall'art. 23 del "Salva Italia" che *"...vede del tutto snaturato il ruolo della Provincia, in quanto declassato da ente esponenziale della cittadinanza provinciale a mero ente di secondo grado, ausiliario e di coordinamento delle funzioni dei Comuni ..."*. Il CAL del Lazio aggiungeva che il percorso prefigurato dal legislatore statale per pervenire al riordino delle province fosse *"in palese e sostanziale contrasto con quello chiaramente delineato dall'art. 133, primo comma Cost."* ed inoltre che *"la tempistica imposta dal legislatore statale per realizzare il proprio progetto non abbia consentito in alcun modo forme di consultazione generale da parte delle istituzioni locali nei confronti dei propri cittadini ..."*. Veniva poi ricordata la recente sentenza della stessa Corte costituzionale (n. 151/2012) nella parte in cui questa aveva affermato che neppure in situazioni eccezionali potesse essere invocato il principio *salus rei publicae suprema lex esto*, *"al fine di sospendere le garanzie costituzionali di autonomia degli enti territoriali stabilite dalla Costituzione. Lo Stato, pertanto, deve affrontare l'emergenza finanziaria predisponendo rimedi che siano consentiti dall'ordinamento costituzionale."*.

Da sottolineare, poi, che in sede di Conferenza unificata, la Conferenza delle Regioni espresse il 25.7.2012 un parere negativo sul disegno di legge di conversione del decreto legge 95/2012.

Un ulteriore parere negativo da parte della Conferenza delle Regioni venne poi rilasciato anche nei confronti dell'altro decreto legge 188 del 5.11.2012 – recante *"Disposizioni urgenti in materia di province e città metropolitane"* - successivamente decaduto per mancata conversione.

In quest'ultimo documento del 22 novembre 2012, la Conferenza preliminarmente rilevava le criticità determinate dal continuo utilizzo della decretazione di urgenza che *"induce le Regioni a non condividere le modalità di intervento del Governo nelle forme e nei contenuti"*. Reputava poi che *"il susseguirsi di provvedimenti (art.23, comma 14 ed art. 18 del d.l. 201/2011, art. 17, commi 6 e 10 del d.l. 95/2012 e d.l. 188/2012) incidenti sulla medesima materia in maniera non organica genera una complessiva confusione all'interno del quadro normativo di riferimento: sarebbe perciò opportuno che il disegno di legge di conversione del decreto chiarisca che il comma 18 dell'art. 23 risulta abrogato, venendo quindi meno la scadenza temporale ivi prevista e l'ipotesi di conseguente esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo."*.

¹² Tale decisione accelerata della Giunta si spiega con il fatto che di lì a pochi giorni si sarebbe dimessa per le note vicende, e che le sarebbe stata poi quindi preclusa la possibilità di adottare un atto eccedente l'ordinaria amministrazione, come quello di impugnare una legge dello Stato.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. <u>1</u>	del <u>08.04.2015</u>
Il Segretario	Il Presidente

Nello stesso documento, la Conferenza proponeva comunque degli emendamenti al d.l. 188/2011, tra i quali si ritiene di segnalare quello volto a eliminare l'obbligo per le Regioni di allocare esclusivamente in capo ai Comuni o ad esse stesse le funzioni già conferite alle Province, in quanto il suddetto obbligo appariva in contrasto con il principio costituzionale di sussidiarietà nonché limitante la potestà legislativa regionale¹³.

Nel frattempo, l'iter legislativo per pervenire alla riduzione del numero delle Province secondo le modalità prefigurate dall'art. 17 del decreto spending review sembrava ormai in dirittura di arrivo¹⁴.

Con il decreto legge 188/2012 venivano infatti elencate le nuove Province e dettate norme per disciplinare la successione dei nuovi enti a quelli precedenti.

Senonché, a causa della preannunciata fine anticipata della legislatura il decreto legge in questione non venne convertito in legge e pertanto decadde.

Con la legge di stabilità 2013 si pervenne quindi al "congelamento" della situazione prospettata dalla normativa al momento vigente.

In particolare, veniva fatto slittare al 31 dicembre 2013 il termine per la fissazione della nuova disciplina elettorale di cui al comma 16 dell'art. 23 del d.l. 201/2011, nonché il termine per addivenire al riordino-riduzione delle Province. Conseguentemente, era poi sospesa l'applicazione dei commi 18 e 19, relativi al trasferimento delle funzioni e del personale ai Comuni da parte dello Stato e della Regione.

Si perviene così ai due più recenti episodi che hanno contrassegnato questo complesso e faticoso percorso che interessa il futuro dell'Ente Provincia.

Ci si riferisce in primo luogo alla sentenza con la quale la Corte costituzionale si è pronunciata in merito ai ricorsi delle Regioni avverso i decreti legge 201/2011 e 95/2012, nonché all'iniziativa legislativa di rango costituzionale assunta dal Governo.

Come accennato in precedenza, diverse Regioni avevano impugnato sia l'art. 23 del d.l. 201/2011, sia gli articoli 17 e 18 del d.l. 95/2012.

Con la sentenza n. 220 del 19 luglio 2013, la Corte ha ritenuto che lo strumento del decreto legge non possa essere utilizzato per intervenire sulla materia della legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, di cui all'art. 117, c. 2, lett. p) della Costituzione, assunte dal Giudice delle leggi quale "*componenti essenziali dell'intelaiatura dell'ordinamento degli enti locali, per loro natura disciplinate da leggi destinate a durare nel tempo e rispondenti ad esigenze sociali ed istituzionali di lungo periodo, secondo le linee di svolgimento dei principi costituzionali nel processo attuativo delineato dal legislatore statale ed integrato da quelli regionali*".

La Corte ha quindi affermato che attraverso la decretazione d'urgenza sia possibile intervenire solo su singole funzioni degli enti locali o su singoli aspetti della struttura e composizione degli organi di governo, ma non anche per disciplinare ex novo l'intera normativa concernente gli enti medesimi.

In concreto, ed in sintesi, la Corte in primo luogo contesta la metodologia di cui si è servito il Governo appellandosi alla straordinarietà, necessità ed urgenza, ed in secondo

¹³ Altri emendamenti proposti dalla Conferenza si soffermavano sulla sorte e sul trattamento economico dei dipendenti delle Province interessati dal processo di riordino.

¹⁴ Si veda in proposito il contributo fornito da G. Boggero e D. Servetti su Diritti regionali.org/2013/01/07.

luogo sembra non essere convinto nemmeno dei risparmi di spesa conseguenti a tale operazione, poiché non sarebbero “concretamente valutabili né quantificabili”.

La Corte, inoltre, ha affrontato nella sentenza anche l’aspetto della legittimità della modifica delle circoscrizioni provinciali mediante decreto legge, alla luce dell’art. 133, c. 1, della Costituzione - secondo cui l’iniziativa dei Comuni interessati deve precedere l’iniziativa legislativa - affermando che vi è “una incompatibilità logica e giuridica ... tra il decreto leggee la necessaria iniziativa dei Comuni, che certamente non può identificarsi con le suddette situazioni di fatto, se non altro perché l’iniziativa non può che essere frutto di una maturazione e di una concertazione tra enti non suscettibile di assumere la veste della straordinarietà, ma piuttosto quella dell’esercizio ordinario di una facoltà prevista dalla Costituzione, in relazione a bisogni e interessi già manifestatisi nelle popolazioni locali”.

Solo pochi giorni prima che venisse depositata la suddetta sentenza, il Governo aveva deliberato, nel Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2013, un disegno di legge costituzionale (A.C. 1543) che è stato presentato alla Camera dei Deputati il 20 agosto 2013.

Tale testo prevede la soppressione delle Province, che in tal modo non sarebbero più un ente costituzionalmente necessario. La norma transitoria ivi contenuta stabilisce che “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le province sono soppresse e, sulla base dei criteri e requisiti generali definiti con legge dello Stato, sono individuate dallo Stato e dalle Regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, le forme e le modalità di esercizio delle relative funzioni.”.

Parallelamente poi a tale iniziativa, il Governo ha poi presentato il 20 agosto 2013 un disegno di legge (A.C. 1540) recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”.

All’art. 1, c. 3, le Province vengono definite enti territoriali di secondo livello che, “fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad esse relative”, sono sottoposte alla disciplina dettata nel Capo III (artt. 11-15).

I suoi organi sarebbero:

- a) il presidente;
- b) il consiglio provinciale;
- c) l’assemblea dei sindaci.

Il presidente avrebbe funzioni di rappresentanza, presiederebbe il consiglio e l’assemblea, sovrintenderebbe al funzionamento dei servizi ed eserciterebbe le eventuali altre funzioni previste dallo statuto. L’elezione del presidente dovrebbe scaturire da un’elezione, con voto ponderato, da parte dei sindaci e dei commissari appartenenti all’ambito provinciale.

Il consiglio sarebbe l’organo di indirizzo, con funzioni propositive (dello statuto e dei bilanci) verso l’assemblea, e funzioni deliberative riguardo i regolamenti interni, piani, programmi ed atti previsti dallo statuto. L’organo sarebbe costituito dai sindaci dei comuni con più di 15 mila abitanti della provincia nonché dai presidenti delle unioni di comuni con più di 10 mila abitanti. In alternativa, lo statuto potrebbe prevedere che il consiglio provinciale venga eletto dall’assemblea dei sindaci.

All’assemblea dei sindaci competerebbe l’adozione dello statuto, l’approvazione dei bilanci nonché ogni altro compito previsto dallo statuto.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. <u>2</u>	del <u>08.01.2015</u>
Il Segretario	Il Presidente

Tutti gli incarichi sopra menzionati (presidente della provincia, consigliere provinciale e componente dell'assemblea dei sindaci dovrebbero essere svolti a titolo gratuito.

Per quanto riguarda le funzioni, alle Province residuerebbero la pianificazione territoriale di coordinamento; la tutela e valorizzazione dell'ambiente; la pianificazione dei servizi di trasporto; le autorizzazioni ed il controllo del trasporto privato; la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione stradale; la programmazione provinciale della rete scolastica. Le altre funzioni fin qui esercitate dalle Province sarebbero trasferite ai Comuni ed alle Unioni di Comuni.

Dott. Luigi Lupo

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. <u>1</u>	del <u>08.01.2015</u>
Il Segretario	Il Presidente

ALLEGATO 2

Ricerca sull'evoluzione normativa, a livello nazionale e nell'ordinamento regionale del Lazio, concernente le comunità montane, ed esame delle soluzioni normative recentemente adottate dalle Regioni

Le Comunità montane sono state istituite da ciascuna Regione a seguito dell'entrata in vigore della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 "Nuove norme per lo sviluppo della montagna". Tale legge aveva infatti demandato alle Regioni il compito di individuare le comunità montane nei rispettivi territori e i comuni che ne dovessero far parte nonché il compito di stabilire i criteri per la ripartizione, tra loro, dei fondi disponibili.

La legge n. 142/1990 "Ordinamento delle autonomie locali",¹ dedicò alle comunità montane il capo IX, composto dagli articoli 28 e 29.

Nell'art. 28, le Comunità montane erano definite "enti locali costituiti con leggi regionali tra comuni montani e parzialmente montani della stessa provincia, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonché la fusione di tutti o parte dei comuni associati". Veniva poi riconosciuta loro l'autonomia statutaria nel rispetto della legislazione statale e regionale.

Per ciò che riguarda le funzioni, l'art. 29 rinviava a quelle conferite dalla legge e agli interventi speciali per la montagna "stabiliti dalla Comunità economica europea o dalle leggi statali e regionali". Inoltre, era riconosciuto in capo alle comunità montane l'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni ovvero di quelle delegate dalla Regione ai comuni, nonché l'esercizio di ogni altra funzione ad esse delegata dai comuni, dalla provincia e dalla Regione.

Sempre l'art. 29 attribuiva alle comunità montane importanti funzioni programmatiche (piani pluriennali di opere ed interventi) e concernenti l'attuazione degli obiettivi di sviluppo socio-economico posti dallo Stato e dalla Regione.

Alla Regione, infine, veniva attribuito il compito di finanziare i programmi annuali operativi delle comunità montane.

Nel 1994 entrò in vigore una nuova normativa nazionale, ad opera della legge 97 "Nuove disposizioni per le zone montane", con l'obiettivo espresso di salvaguardare e valorizzare le zone montane, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione, anche mediante "interventi speciali", intendendosi per tali le attività coordinate dirette allo sviluppo globale della montagna. Dette attività attengono ad aspetti di promozione delle risorse ambientali, nonché a profili economici e sociali.

Con la legge 97/1994 venne istituito il "Fondo nazionale per la montagna", alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici; risorse, quindi, ulteriori rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato, e ripartite fra le Regioni e le Province autonome, le quali dovevano poi provvedere ad istituire propri fondi regionali per la montagna. I criteri di ripartizione del Fondo tra le Regioni e le

¹ Successivamente abrogata dal d.lgs. 267/2000.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 1 del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente

Province autonome sono stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Per quanto concerne la Regione Lazio, nel 1999 venne approvata la legge n. 9, "Legge sulla montagna", la quale demandava la costituzione delle comunità montane ad una successiva deliberazione del Consiglio regionale che si ispirasse a specifici criteri relativi sia all'elemento territoriale (totalmente o parzialmente montano) sia alla presenza, in termini percentuali, della popolazione residente. Restava ferma l'esclusione dei comuni capoluogo di provincia e di quelli con più di 40 mila abitanti. La procedura prevedeva poi il suo perfezionamento a seguito di un decreto del Presidente della Giunta regionale, che avrebbe inserito in tali comunità i comuni ricompresi nelle zone omogenee individuate nella deliberazione del Consiglio regionale. In ogni caso, i comuni esclusi non avrebbero perso i benefici e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

La legge regionale ha attribuito alle comunità montane, tra le altre, funzioni relative a:

- la gestione degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa europea, nazionale e regionale;
- le funzioni proprie dei comuni, o ad essi delegate, esercitate in forma associata;
- il concorso alla formazione del piano territoriale di coordinamento provinciale e metropolitano; provinciale e metropolitano;
- la promozione di progetti ed iniziative di salvaguardia ambientale e tutela della fauna e della flora da sottoporre agli enti di gestione delle aree naturali protette;
- il rilascio di pareri in materia faunistico-venatoria.

L'art. 10 della l.r. 9/1999 ha inoltre istituito la "Conferenza della montagna", quale strumento di cooperazione e di concertazione, ai fini della individuazione o ridelimitazione delle zone omogenee funzionali alla costituzione delle comunità montane, nonché della promozione e del coordinamento delle loro iniziative. Detta conferenza risulta composta da: il Presidente della Regione ovvero l'assessore regionale agli enti locali; i Presidenti delle Province del Lazio; il presidente della commissione consiliare regionale competente in materia di enti locali; i presidenti delle comunità montane o loro delegati; i rappresentanti dell'UNCCEM.

La l.r. 9/1999 ha poi subito diverse modifiche, in particolare ad opera della l.r. 1/2000 (*Adeguamento della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9, concernente: "legge sulla montagna" alle modifiche apportate alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e disposizioni transitorie*).

A livello nazionale, intanto, veniva varato il Testo Unico degli Enti locali, decreto legislativo 267/2000, il quale, all'articolo 27, ha definito le comunità montane "unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali". Sia l'organo assembleare che quello esecutivo sono composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni che ne fanno parte, eletti dai consigli dei comuni partecipanti, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

Alla legge regionale compete disciplinare, in particolare, le modalità di approvazione dello statuto, i piani zionali e programmi annuali, i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli europei. Inoltre, è riconosciuta al legislatore la possibilità di non far rientrare nella comunità montana i comuni parzialmente montani, nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con più di 40 mila abitanti, nonché la possibilità di includere i comuni confinanti, fino a 20 mila, *“che siano parte integrante del sistema geografico e socioeconomico della comunità”*.

L'art. 29 del d.lgs. 267/2000 ha poi prevista la possibilità di istituire, da parte dei comuni interessati, la comunità isolana o dell'arcipelago, cui si applicano le stesse norme relative alle comunità montane.

Il decreto legislativo in questione detta poi norme sugli effetti derivanti dall'istituzione di un nuovo comune in conseguenza della fusione di quelli facenti parte della comunità montana. Inoltre viene data alle Regioni la possibilità di prevedere differenziazioni tra le comunità montane per fasce altimetriche e viene prevista per gli organi delle comunità la normativa stabilita per le unioni di comuni nello stesso testo unico sugli enti locali.

La normativa statale è andata però con il tempo nella direzione del riconsiderare, limitandolo, il ruolo delle comunità montane, in ragione dell'esigenza di ridurre i costi della P.A.

La legge finanziaria per il 2008, (legge 244/2007), all'art. 2, commi da 17 a 22 ha previsto diverse misure fortemente restrittive per le comunità montane, innanzitutto imponendo alle regioni di legiferare entro il 30 settembre 2008, sentiti i consigli delle autonomie locali, per procedere al riordino della disciplina delle comunità montane, in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il loro funzionamento per un importo pari almeno ad un terzo della quota del fondo ordinario assegnata complessivamente per il 2007 per l'insieme delle comunità montane presenti nella regione.

Tali leggi regionali dovevano rispettare una serie di principi fondamentali espressi nel comma 18, e che di seguito vengono riassunti:

- a) riduzione del numero complessivo delle comunità montane, sulla base di indicatori geografici, demografici e socio-economici;
- b) riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi delle comunità montane;
- c) riduzione delle indennità spettanti ai componenti degli organi delle comunità montane.

Qualora la regione non avesse dato seguito alle prescrizioni, ai sensi del comma 20, sarebbero scaturite le seguenti conseguenze:

- a) cessazione di appartenenza alle comunità montane dei comuni capoluogo di provincia, di quelli costieri e di quelli con più di 20 mila abitanti;
- b) soppressione delle comunità montane che non rispettassero specifici indicatori relativi all'altitudine dei comuni che ne facessero parte;
- c) soppressione, di norma, delle comunità montane che fossero risultate costituite da meno di cinque comuni;

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. <u>1</u>	del <u>08.01.2015</u>
Il Segretario	Il Presidente

d) nelle rimanenti comunità montane, riduzione del numero sia dei componenti l'assemblea sia dei componenti l'esecutivo.

Per quanto concerne specificamente la Regione Lazio, non avendo questa legiferato entro il menzionato termine del 30 settembre 2008, il Governò avviò le procedure sanzionatorie di cui sopra, le quali, secondo valutazioni formulate dall'Ente Italiano Montagna, se andate in porto, avrebbero comportato la riduzione da 22 a 9 delle comunità montane esistenti nel Lazio.

Senonchè, la Regione Lazio legiferò alcuni mesi dopo il termine stabilito (legge regionale 2 dicembre 2008, n. 20²), fissando il numero massimo in 14 e stabilendo che le nuove comunità montane dovessero essere composte da almeno cinque comuni e da territorio montano per oltre il 50% della superficie totale con popolazione residente nelle zone montane in misura superiore al 50%.

La legge della Regione Lazio 20/2008 fu impugnata dal Governo, poiché ritenuta in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., il quale annovera, come è noto il "coordinamento della finanza pubblica" tra le materie oggetto di potestà legislativa concorrente.

La Regione Toscana e la Regione Veneto, dal canto loro, promossero questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 17, 18 e 21, della legge 244/2007, per violazione, nel complesso, degli artt. 117, 118, 119 e 127 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione. La Toscana, in particolare, censurava l'art. 2, comma 17, ritenuto lesivo della potestà legislativa regionale di carattere residuale, di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione. Sempre ad avviso della ricorrente, le disposizioni statali non potevano neanche assurgere a principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, in quanto aventi caratteristiche di norme di dettaglio e autoapplicative.

C'è subito da rilevare come negli anni precedenti la Corte costituzionale avesse affermato in più sentenze (244 e 456/2005, 397/2006) che la disciplina delle comunità montane rientra negli ambiti di potestà "esclusiva" regionale.

Chiamata a pronunciarsi con sentenza n. 237 del 2009 sul ricorso avverso la finanziaria 2008, la Corte peraltro non arrivò ad escludere la possibilità da parte del legislatore statale di intervenire in tali ambiti mediante norme di coordinamento della finanza pubblica. Ma tale possibilità è circoscritta alla fissazione di norme di principio, come nella materia di legislazione concorrente del coordinamento della finanza pubblica, che possono "incidere su una o più materie di competenza regionale, anche di tipo residuale, e determinare una, sia pure parziale, compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative e amministrative delle Regioni (ex multis, sentenze n. 159 del 2008; n. 181 del 2006 e n. 417 del 2005)".

Sempre secondo la Corte, "In tal caso, il vaglio di costituzionalità dovrà verificare il rispetto del rapporto tra normativa di principio e normativa di dettaglio, che deve essere inteso nel senso che l'una è volta a prescrivere criteri ed obiettivi, mentre all'altra

² Risulta peraltro ancora vigente, in molti suoi articoli, la l.r. 9/1999 "Legge sulla Montagna" e ss.mm. Prima di tale legge regionale, la disciplina delle comunità montane era dettata dalla legge regionale 2 maggio 1973, n. 16 "Sviluppo dell'economia montana" e dalla legge regionale 24 giugno 1983, n. 47 "Disciplina degli interventi delle comunità montane", entrambe abrogate, appunto, dalla l.r. 9/1999.

spetta l'individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi”.

Il Giudice delle leggi ha quindi affermato che *“il legislatore statale possa stabilire solo un limite complessivo che lasci agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa (sentenze n. 417 del 2005 e n. 36 del 2004). Qualora la legge statale, invece, vincolasse Regioni e Province autonome all'adozione di misure analitiche e di dettaglio, essa verrebbe a comprimere illegittimamente la loro autonomia finanziaria, esorbitando dal compito di formulare i soli principi fondamentali della materia”.*

Nella stessa sentenza poi veniva ricordato che la giurisprudenza costituzionale avesse già in precedenza precisato (sentenza n. 229 del 2001) che le comunità montane *“contribuiscono a comporre il sistema delle autonomie sub-regionali, pur senza assurgere a enti costituzionalmente o statutariamente necessari”* e che esse non sono enti necessari sulla base di norme costituzionali, sicché rientra nella potestà legislativa delle Regioni disporne anche, eventualmente, la soppressione”.

Con la sentenza in questione è stata quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale del comma 20, che prevedeva, nel caso di mancata approvazione delle leggi regionali di riordino, la cessazione dell'appartenenza alle comunità montane di determinati comuni e la soppressione automatica delle Comunità montane; del comma 21, che attribuiva ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la capacità di abrogare le leggi regionali ritenute inidonee a produrre riduzioni di spesa, ed infine del comma 22, che poneva in capo alle regioni la funzione di disciplinare gli effetti conseguenti alla soppressione delle comunità montane, in particolare in relazione alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

Tornando alla Regione Lazio, il Governo a questo punto decise di rinunciare al ricorso contro la l.r. 20/2008.

In ogni caso, il Legislatore statale proseguì nella direzione di una progressiva soppressione dei trasferimenti finanziari a favore delle Comunità montane, dapprima con il decreto 112/2008 (convertito, con modifiche, dalla legge 113/2008) che li ridusse di 30 milioni di euro per il triennio 2009-2011, e successivamente con la legge finanziaria 2010 (legge 191/2009), che ha sancito la fine di tali trasferimenti, disponendo che le risorse fino a quel momento loro assegnate venissero assegnate, ma solo nella misura del 30 per cento, direttamente ai comuni (con almeno il 75% del territorio al di sopra dei 600 metri) appartenenti alle comunità' montane, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata.

Alcune Regioni hanno approvato alla data di stesura del presente documento leggi soppresive delle Comunità montane.

Per quanto concerne la Puglia, la legge regionale n. 5 del 2010 ha previsto che le funzioni conferite dalle leggi dello Stato e della Regione alle Comunità montane siano esercitate da unioni di comuni. Nei caso di mancata costituzione di unioni da parte dei comuni facenti parte della Comunità montana soppressa ovvero nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello ottimale di esercizio delle funzioni da trasferire, queste vengono

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. <u>l</u>	del <u>08.01.2015</u>
Il Segretario	Il Presidente

esercitate dalla provincia territorialmente competente. E' prevista la nomina di un commissario per ciascuna comunità montana soppressa..

Il Molise, attraverso la l.r. 6/2011, ha previsto la soppressione delle comunità montane entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa, e la contestuale nomina di commissari liquidatori; quindi l'attivazione di un procedimento di concertazione con i comuni interessati, ai fini dell'individuazione di ambiti territoriali ottimali per l'esercizio in forma associata da parte degli stessi delle funzioni fondamentali, per pervenire così alla costituzione di unioni di comuni. Nei casi in cui negli ambiti ottimali siano maggioritari nel numero i comuni montani, per tali intendendosi quelli in cui almeno il 75 per cento del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri, si avrà la costituzione di unione di comuni montani.

La Regione Liguria ha soppresso le Comunità montane con la legge regionale 23/2010, a partire dal 1° maggio 2011, prevedendo la permanenza in carica degli organi delle Comunità montane fino al 30 aprile 2011 per l'ordinaria amministrazione. Successivamente, con la legge regionale 12 aprile 2011, n. 7, ha provveduto alla riallocazione delle funzioni già esercitate dalle Comunità montane sopresse, che sono state poste in capo a diversi enti: in particolare, alla Regione per le funzioni in materia di agricoltura e antincendio boschivo; ai comuni per quelle in materia di vincolo idrogeologico, ed alle province per quelle relative alla bonifica montana. Per le funzioni già svolte dalle Comunità montane sopresse per conto dei Comuni si prevede che, "Fino all'emanazione della legge regionale di attuazione del comma 28 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122", tali funzioni possano "essere svolte dai Comuni stessi in forma associata mediante le opportune modalità di cooperazione, anche assorbendo, preferibilmente, le unità di personale disponibili già adibite a funzioni analoghe sul territorio".

La Basilicata ha previsto la soppressione delle Comunità montane dalla data di adozione del decreto del Presidente della Giunta regionale di estinzione dell'ente, entro e non oltre il 31 dicembre 2011. Tale decreto detta per ciascuna Comunità montana soppressa le disposizioni relative alla successione in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi quelli patrimoniali, economici e finanziari, con particolari garanzie per il personale in servizio.

La Regione Piemonte, con la l.r. 11/2012, ha previsto all'art. 12 che l'assemblea dei sindaci di ciascuna comunità montana, entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima potesse chiedere alla Regione che l'ambito territoriale della comunità montana fosse individuato come ambito ottimale di gestione associata per la costituzione di una o più unioni montane di comuni, con deliberazione assunta a maggioranza. Qualora entro il termine perentorio di sessanta giorni non si fosse perfezionata tale costituzione, il Presidente della Giunta regionale avrebbe disposto la nomina di un commissario per ciascuna comunità montana e dichiarata la decadenza dei suoi organi.

Si riporta, infine, un prospetto delle leggi delle Regioni a statuto ordinaria in materia di comunità montane.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. <u>1</u>	del <u>08.01.2015</u>
Il Segretario	Il Presidente

REGIONE ABRUZZO

L.R. 30-10-2009 n. 24

Misure straordinarie per gli Enti Locali.

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 6 novembre 2009, n. 57.

L.R. 27-6-2008 n. 10

Riordino delle Comunità Montane abruzzesi e modifiche a leggi regionali.

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 11 luglio 2008, n. 39.

L.R. 8-11-2006 n. 32

Disposizioni a favore degli enti locali per promuovere lo sviluppo del sistema delle autonomie nella Regione Abruzzo.

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 22 novembre 2006, n. 66.

L.R. 29-6-2005 n. 26

Disposizioni per il funzionamento e la continuità amministrativa delle comunità montane costituite ai sensi della L.R. 5 agosto 2003, n. 11.

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 29 giugno 2005, n. 8 straord.

L.R. 5-8-2003 n. 11

Norme in materia di Comunità montane.

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 27 agosto 2003, n. 24.

L.R. 18-5-2000 n. 95

Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane.

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 28 giugno 2000, n. 18

REGIONE BASILICATA

L.R. 16-4-2013 n. 7

Disposizioni nei vari settori di intervento della Regione Basilicata.

Pubblicata nel B.U. Basilicata 20 aprile 2013, n. 13.

L.R. 29-9-2009 n. 29

L.R. 27 giugno 2008, n. 11 - Modifiche ed integrazioni.

Pubblicata nel B.U. Basilicata 2 ottobre 2009, n. 45.

L.R. 27-6-2008 n. 11

Norme di riordino territoriale degli enti locali e delle funzioni intermedie anche in applicazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008).

Pubblicata nel B.U. Basilicata 28 giugno 2008, n. 26.

L.R. 9-8-2006 n. 23

Adeguamento Statuto della Comunità Montana "Alto Bradano".

Pubblicata nel B.U. Basilicata 12 agosto 2006, n. 48.

L.R. 9-8-2006 n. 24

Adeguamento Statuto della Comunità Montana "Camastra Alto Sauro".

Pubblicata nel B.U. Basilicata 12 agosto 2006, n. 48.

L.R. 7-12-2005 n. 31

Integrazione all'art. 3 dello Statuto della Comunità Montana Lagonegrese approvato con L.R. 26 agosto 1995, n. 55.

Pubblicata nel B.U. Basilicata 10 dicembre 2005, n. 79.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 1 del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente

L.R. 1-3-2005 n. 20

Statuto della Comunità Montana "Medio Agri".

Pubblicata nel B.U. Basilicata 7 marzo 2005, n. 18.

L.R. 17-8-2004 n. 16

Statuto della comunità montana «Alto Basento».

Pubblicata nel B.U. Basilicata 19 agosto 2004, n. 63.

L.R. 17-8-2004 n. 15

Statuto della comunità montana Alto Sinni.

Pubblicata nel B.U. Basilicata 19 agosto 2004, n. 63.

L.R. 2-9-1996 n. 44

Statuto della Comunità montana "Camastra Alto Sauro".

Pubblicata nel B.U. Basilicata 2 settembre 1996, n. 44.

REGIONE CALABRIA

L.R. 23-4-2009 n. 17

Integrazione alla legge regionale 10 luglio 2008, n. 20.

Pubblicata nel B.U. Calabria 30 aprile 2009, n. 8, suppl. straord. 9 maggio 2009, n. 5.

L.R. 10-7-2008 n. 20

Riordino istituzionale delle Comunità Montane ai sensi dell'art. 2 commi 17 e 18 della legge 244/2007. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 4.

Pubblicata nel B.U. Calabria 16 luglio 2008, n. 14, suppl. straord. 18 luglio 2008, n. 1.

L.R. 19-10-2004 n. 25

Statuto della Regione Calabria.

Pubblicata nel B.U. Calabria 23 ottobre 2004, Suppl. Straord. n. 6 Al B.U. 16 ottobre 2004, n. 19.

L.R. 12-8-2002 n. 34

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

Pubblicata nel B.U. Calabria 19 agosto 2002, n. 15, supplemento straordinario n. 1.

L.R. 19-3-1999 n. 4

Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della montagna.

Pubblicata nel B.U. Calabria 24 marzo 1999, n. 28.

REGIONE CAMPANIA

L.R. 30-9-2008 n. 12

Nuovo ordinamento e disciplina delle Comunità montane.

Pubblicata nel B.U. Campania 2 ottobre 2008, n. spec.

L.R. 4-11-1998 n. 17

Provvedimenti per la salvaguardia del territorio per lo sviluppo socio-economico delle zone montane.

Pubblicata nel B.U. Campania 23 novembre 1998, n. 64.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

L.R. 30-6-2008 n. 10

Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni.

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 30 giugno 2008, n. 108.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. <u>1</u>	del <u>08.01.2015</u>
Il Segretario	Il Presidente

L.R. 24-3-2004 n. 6

Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università.
Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 25 marzo 2004, n. 41.

L.R. 26-4-2001 n. 11

Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali.
Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 27 aprile 2001, n. 55.

REGIONE LAZIO

L.R. 2-12-2008 n. 20

Disposizioni per il contenimento della spesa pubblica relativa agli organi delle comunità montane e per il riordino delle comunità montane di cui alla legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive modifiche.

Pubblicata nel B.U. Lazio 6 dicembre 2008, n. 45.

L.R. 12-1-2001 n. 4

Interpretazione autentica e modifiche della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (legge sulla montagna) e successive modifiche. Abrogazione dell'articolo 33 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 (adeguamento della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9, concernente: «legge sulla montagna», alle modifiche apportate alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e disposizioni transitorie) e dell'articolo 2 della legge regionale 13 aprile 2000, n. 21, concernente modifiche alla legge regionale n. 9/1999 come successivamente modificate.

Pubblicata nel B.U. Lazio 20 gennaio 2001, n. 2.

L.R. 3-1-2000 n. 1

Adeguamento della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9, concernente: «Legge sulla montagna» alle modifiche apportate alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e disposizioni transitorie.

Pubblicata nel B.U. Lazio 13 gennaio 2000, n. 1, suppl. ord. n. 4.

L.R. 22-12-1999 n. 38

Norme sul governo del territorio.

Pubblicata nel B.U. Lazio 30 dicembre 1999, n. 36, suppl. ord. n. 7.

L.R. 6-8-1999 n. 14

Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo.

Pubblicata nel B.U. Lazio 30 agosto 1999, n. 24, suppl. ord. n. 2.

L.R. 22-6-1999 n. 9

Legge sulla montagna.

Pubblicata nel B.U. Lazio 10 luglio 1999, n. 19, suppl. ord. n. 1.

REGIONE LOMBARDIA

L.R. 27-6-2008 n. 19

Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali.

Pubblicata nel B.U. Lombardia 30 giugno 2008, n. 27, S. O. n. 1.

L.R. 15-10-2007 n. 25

Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani.

Pubblicata nel B.U. Lombardia 15 ottobre 2007, n. 42, S.O. 18 ottobre 2007, n. 1.

L.R. 11-3-2005 n. 12

Legge per il governo del territorio.

Pubblicata nel B.U. Lombardia 16 marzo 2005, I S.O. al B.U. 14 marzo 2005, n. 11

REGIONE MARCHE

L.R. 21-12-2012 n. 44

Individuazione del limite demografico minimo delle Unioni dei Comuni e modifica alla legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 "Norme in materia di Comunità Montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali.

Pubblicata nel B.U. Marche 27 dicembre 2012, n. 124, supplemento n. 7.

L.R. 4-8-2009 n. 20

Modifiche alla legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 "Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali".

Pubblicata nel B.U. Marche 13 agosto 2009, n. 77.

L.R. 1-7-2008 n. 18

Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali.

Pubblicata nel B.U. Marche 10 luglio 2008, n. 63.

L.R. 4-2-2003 n. 2

Programma di riordino territoriale ed incentivi alla gestione associata intercomunale di funzioni e servizi.

Pubblicata nel B.U. Marche 13 febbraio 2003, n. 13.

REGIONE MOLISE

L.R. 19-10-2012 n. 22

Disposizioni urgenti per la liquidazione ed estinzione delle Comunità montane.

Pubblicata nel B.U. Molise 26 ottobre 2012, n. 25, edizione straordinaria.

L.R. 24-3-2011 n. 6

Comunità Montane.

Pubblicata nel B.U. Molise 1° aprile 2011, n. 9

L.R. 12-8-2009 n. 23

Misure straordinarie per le Comunità montane.

Pubblicata nel B.U. Molise 14 agosto 2009, n. 18.

L.R. 10-2-2009 n. 5

Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12, ad oggetto: "Riordino e ridefinizione delle comunità montane", come modificato dalla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19.

Pubblicata nel B.U. Molise 16 febbraio 2009, n. 3.

L.R. 27-6-2008 n. 19

Riordino delle Comunità montane secondo i principi e le finalità di cui all'articolo 2, commi 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Pubblicata nel B.U. Molise 28 giugno 2008, n. 14, ediz. straord.

L.R. 7-7-2006 n. 14

Sostituzione dell'articolo 27 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12, recante: "Riordino e ridefinizione delle Comunità montane".

Pubblicata nel B.U. Molise 15 luglio 2006, n. 20.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. <u>1</u>	del <u>08.01.2015</u>
Il Segretario	Il Presidente

L.R. 10-10-2005 n. 32

Interpretazione autentica del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12: "Riordino e ridefinizione delle comunità montane".

Pubblicata nel B.U. Molise 15 ottobre 2005, n. 29

L.R. 16-4-2003 n. 15

Interventi per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano.

Pubblicata nel B.U. Molise 30 aprile 2003, n. 9.

L.R. 8-7-2002 n. 12

Riordino e ridefinizione delle comunità montane.

Pubblicata nel B.U. Molise 10 luglio 2002, n. 15 edizione straordinaria.

REGIONE PIEMONTE

L.R. 28-9-2012 n. 11

Disposizioni organiche in materia di enti locali.

Pubblicata nel B.U. Piemonte 27 settembre 2012, n. 39, S.O. 28 settembre 2012, n. 2.

L.R. 1-7-2008 n. 19

Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna).

Pubblicata nel B.U. Piemonte 3 luglio 2008, n. 27.

L.R. 2-7-1999 n. 16

Testo unico delle leggi sulla montagna.

Pubblicata nel B.U. Piemonte 7 luglio 1999, n. 27, suppl. n. 2.

REGIONE PUGLIA

L.R. 10-12-2012 n. 36

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), da ultimo modificata dalla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5.

Pubblicata nel B.U. Puglia 11 dicembre 2012, n. 179.

L.R. 19-12-2008 n. 36

Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali.

Pubblicata nel B.U. Puglia 23 dicembre 2008, n. 200.

L.R. 4-11-2004 n. 20

Nuove norme in materia di riordino delle Comunità montane.

Pubblicata nel B.U. Puglia 5 novembre 2004, n. 133.

REGIONE TOSCANA

L.R. 26-6-2008 n. 37

Riordino delle Comunità montane.

Pubblicata nel B.U. Toscana 27 giugno 2008, n. 21, parte prima.

L.R. 18-2-2005 n. 32

Territori montani e classificazione ai fini regionali. Modificazioni e integrazioni alla legge

regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di Comunità montane).

Publicata nel B.U. Toscana 28 febbraio 2005, n. 17, parte prima.

L.R. 29-11-2004 n. 68

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di Comunità montane).

Publicata nel B.U. Toscana 3 dicembre 2004, n. 48, parte prima.

L.R. 28-12-2000 n. 82

Norme in materia di Comunità montane.

Publicata nel B.U. Toscana 5 gennaio 2001, n. 1, parte prima.

REGIONE UMBRIA

L.R. 23-12-2011 n. 18

Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative.

Publicata nel B.U. Umbria 29 dicembre 2011, n. 61, S.O. n. 1

L.R. 12-6-2008 n. 10

Misure di razionalizzazione in materia di Comunità montane in attuazione dei principi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008) e ulteriori modificazioni alla L.R. 24 settembre 2003, n. 18, alla L.R. 23 luglio 2007, n. 24 e alla L.R. 26 marzo 2008, n. 5.

Publicata nel B.U. Umbria 18 giugno 2008, n. 29.

L.R. 23-7-2007 n. 2

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse - Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale) e della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142).

Publicata nel B.U. Umbria 1° agosto 2007, n. 34, suppl. ord. n. 1.

L.R. 9-7-2007 n. 23

Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione.

Publicata nel B.U. Umbria 18 luglio 2007, n. 32, suppl. ord. n. 1.

L.R. 24-9-2003 n. 18

Norme in materia di forme associative dei comuni e di incentivazione delle stesse - Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale.

Publicata nel B.U. Umbria 8 ottobre 2003, n. 42, suppl. ord. n. 1.

REGIONE VENETO

L.R. 28-9-2012 n. 40

Norme in materia di unioni montane.

Publicata nel B.U. Veneto 5 ottobre 2012, n. 82.

L.R. 27-4-2012 n. 18

Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali.

Publicata nel B.U. Veneto 4 maggio 2012, n. 35.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.
n. 1 del 08.02.2015
Il Segretario Il Presidente

L.R. 3-7-1992 n. 19

Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane.

Pubblicata nel B.U. Veneto 7 luglio 1992, n. 72.

L.R. 27-2-1990 n. 15

Modifiche ed integrazioni della L.R. 27 marzo 1973, n. 11, relativa a: «Funzionamento delle Comunità montane» e della L.R. 6 agosto 1987, n. 42, relativa a: «Modificazioni della L.R. 15 novembre 1974, n. 53, norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e disciplina della raccolta dei funghi».

Pubblicata nel B.U. 2 marzo 1990, n. 14.

L.R. 17 aprile 1975, n. 35

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 27 marzo 1973, n. 11, concernente il funzionamento delle Comunità montane.

Pubblicata nel B.U. 21 aprile 1975, n. 16.

Abrogata dall'art. 24, primo comma, L.R. 3 luglio 1992, n. 19.

L.R. 27-3-1973 n. 10

Ripartizione in zone omogenee del territorio montano della Regione per la costituzione delle Comunità montane.

Pubblicata nel B.U. Veneto 31 marzo 1973, n. 12.

L.R. 27-3-1973 n. 11

Funzionamento delle Comunità montane.

Pubblicata nel B.U. Veneto 31 marzo 1973, n. 12

Già modificata e integrata dall'art. unico, *L.R. 2 maggio 1980, n. 32*, è stata abrogata dall'art. 24, primo comma, *L.R. 3 luglio 1992, n. 19*.

Dot. Luigi Lupo

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 1 del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente

ALLEGATO 3

MONITORAGGIO SULL'ESERCIZIO DI FUNZIONI IN FORMA ASSOCIATA

NOTA DI SINTESI

L'obiettivo della ricerca è il monitoraggio del grado di associazionismo dei comuni con meno di 5 mila abitanti per quanto concerne l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 14 comma 28 del decreto legge 78/2010, conv. dalla legge 122/2010 e successive modifiche.

Tale normativa ha previsto che già a partire dall'anno in corso i comuni fino a 5 mila abitanti, o fino a 3 mila in caso di comuni che facciano o abbiano fatto parte di comunità montane, debbano esercitare in forma associata almeno tre funzioni fondamentali, mentre dal 2014 dovranno assicurare l'esercizio in forma associata di tutte le restanti funzioni.

Destinatari della ricerca sono stati i 253 comuni del Lazio che rientrano nelle tipologie di cui sopra. Sono state escluse dalla ricerca le isole di Ponza e Ventotene, in quanto non soggette alla citata normativa.

Per la rilevazione dei dati è stato trasmesso via e mail un questionario ai Sindaci.

Analisi dei dati

La ricerca ha visto la partecipazione attiva di 64 comuni, dei quali il 41% della Provincia di Rieti, il 23% di quella di Frosinone, il 16% della Provincia di Viterbo, il 14% di quella di Roma e il 6% della Provincia di Latina.




Grafico 1 – comuni partecipanti alla ricerca analizzati per provincia

Aggiornato al 21 ottobre 2013

Parte integrante della deliberazione U. d. P.
n. 1 del 08.01.2015
Il Segretario Il Presidente

Nell'ambito degli specifici territori provinciali, i comuni della provincia di Rieti e di Latina hanno partecipato alla ricerca nelle percentuali del 38% e del 31% dei comuni interpellati. Seguono Viterbo con il 23% di comuni partecipanti e Frosinone con il 22. Da segnalare la scarsa partecipazione dei comuni della provincia di Roma, che hanno risposto solo nel 15% dei casi.





Grafico 2 – dettaglio comuni partecipanti alla ricerca, percentuale riscontri per singola provincia

Sul totale dei 64 comuni analizzati, ben 48 appartengono o sono appartenuti a comunità montane, di cui 8 in provincia di Roma, 22 in quella di Rieti, 3 in provincia di Viterbo, 12 di Frosinone e 4 di Latina.

Dalla ricerca si evidenzia poi il più diffuso ricorso allo strumento della convenzione rispetto a quello delle unioni di comuni.

Nel dettaglio, le unioni di comuni sono maggiormente diffuse nei territori (in particolare nella provincia di Rieti), con forte presenza di comunità montane e, quindi, con elevata "tradizione associativa".



	ROMA		RIETI									
	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%
Unioni di Comuni	3	27%	15	43%	1	13%	8	50%	0	0%	27	36%
Convenzioni	8	73%	20	57%	7	88%	8	50%	4	100%	47	64%
Totale	11	100%	35	100%	8	100%	16	100%	4	100%	74	

Di queste, 13 tra Convenzioni e Unioni sono ancora in corso di predisposizione. Delle stesse, 5 riguardano l'attivazione della centrale unica di committenza.

Le funzioni esercitate in forma associata

Aggiornato al 21 ottobre 2013

Parte integrante della deliberazione U. d. P.
 n. 1 del 08.01.2015
 Il Segretario _____ Il Presidente _____




Grafico 4 – esercizio funzioni fondamentali in forma associata

L'analisi delle funzioni fondamentali esercitate in forma associata delinea un quadro piuttosto netto delle priorità che i comuni perseguono nell'esercizio associato: nel 74% dei casi, vengono gestite in modo associato le attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; in più della metà dei casi analizzati vengono gestite attraverso convenzioni o unioni le funzioni relative al catasto (57%), alla progettazione, alla gestione del sistema locale dei servizi sociali e all'erogazione delle relative prestazioni ai cittadini (56%) e alla polizia municipale e polizia amministrativa locale (48%).

Il 38% dei comuni ha scelto la gestione associata anche per quanto riguarda l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani e la riscossione dei relativi tributi.

Per quanto concerne la gestione associata dell'organizzazione generale dell'amministrazione, della gestione finanziaria e contabile e del controllo (20%), spesso questa si traduce nella condivisione del ruolo di segretario comunale tra più comuni. Stesso peso assumono le funzioni relative all'edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle province), all'organizzazione e alla gestione dei servizi scolastici (21%).

Solo il 15% dei comuni condivide l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale in ambito comunale e molto spesso si tratta di servizi di trasporto pubblico comunale.

Aggiornato al 21 ottobre 2013

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. <u>1</u>	del <u>08.01.2015</u>
Il Segretario	Il Presidente

La funzione che maggiormente resta a carico del solo comune è quella della pianificazione urbanistica ed edilizia ad ambito comunale, ivi compresa la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale.

funzioni associate		
a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo	12	20%
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale in ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale	9	15%
c) catasto	35	57%
d) pianificazione urbanistica ed edilizia ad ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale	3	5%
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	45	74%
f) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani e riscossione dei relativi tributi	23	38%
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini	34	56%
h) edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle province), organizzazione e gestione dei servizi scolastici	13	21%
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale	29	48%

Solo i seguenti comuni Sant'Andrea del Garigliano (FR), Sant'Apollinare (FR) e Vallemaio (FR) hanno previsto la gestione associata di tutte le funzioni. Tuttavia, pur essendo stata approvata la relativa deliberazione consiliare, la Convenzione non risulta ancora essere stata stipulata.

Alla luce dei risultati analizzati, il grado di associazionismo comunale nel Lazio risulta ancora lontano dagli standard richiesti dal legislatore nazionale.

Aggiornato al 21 ottobre 2013

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. <u>1</u>	del <u>08.01.2015</u>
Il Segretario	Il Presidente

Elezioni CAL

ALLEGATO 4

Assemblea dei Presidenti delle Comunità montane e di arcipelago ai fini dell'elezione dei loro rappresentanti del CAL. Comunicato del 2 gennaio 2014 dell'Ufficio per le elezioni

Verbale relativo all'individuazione dei candidati collocati nei posti utili delle graduatorie delle tre fasce demografiche

Verbale operazioni scrutinio voti: classe demografica popolazione superiore a 15.000 residenti

Scheda analitica risultati lista n. 1 "Il Lazio dei territori"

Scheda analitica risultati lista n. 2 "Il popolo della libertà"

Scheda analitica risultati lista n. 3 "Territorio e partecipazione popolare"

Verbale operazioni scrutinio voti: classe demografica popolazione tra 15.000 e 5.000 residenti

Scheda analitica risultati lista n. 1 "Il Lazio dei territori"

Scheda analitica risultati lista n. 2 "Territorio e partecipazione popolare"

Scheda analitica risultati lista n. 3 "Il popolo negli enti locali"

Verbale operazioni scrutinio voti: classe demografica popolazione inferiore a 5.000 residenti

Scheda analitica risultati lista n. 1 "Il popolo negli enti locali"

Scheda analitica risultati lista n. 2 "Territorio e partecipazione popolare"

Scheda analitica risultati lista n. 3 "Il Lazio dei territori"

Decreto del Presidente del Consiglio regionale 17 dicembre 2013 n. 25/X. Sostituzione componente dell'Ufficio per le elezioni dei componenti del Consiglio delle Autonomie Locali.

Elezioni del 16/17 dicembre 2013 dei rappresentanti dei comuni non capoluogo di provincia nel CAL. Comunicato del 18 dicembre 2013 dell'Ufficio per le elezioni

Elezioni CAL del 16/12, avviso urgente per i Comuni

Manifesto elettorale candidati comuni non capoluogo di provincia con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Manifesto elettorale candidati comuni non capoluogo di provincia con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti

Manifesto elettorale candidati comuni non capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

Fac-simile scheda elettorale Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Fac-simile scheda elettorale Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti

Fac-simile scheda elettorale Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

Parte integrante deliberazione U.d.P.

n. 1 del 08.02.2015

Istruzioni, per i Comuni, relative allo svolgimento delle operazioni elettorali per il rinnovo dei componenti del Consiglio delle Autonomie Locali

Deliberazione dell'Ufficio per le elezioni dei componenti del Consiglio delle Autonomie Locali n. 3 del 26 novembre 2013 concernente "Elezioni dei rappresentanti dei comuni non capoluogo di provincia in seno al CAL. Classe demografica concernente i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, lista "Il Popolo negli Enti Locali", candidata Pelagotti Barbara, correzione materiale".

Decreto del Presidente del Consiglio Regionale 18 novembre 2013, n. 24 concernente "Convocazione dell'Assemblea dei Presidenti delle Comunità montane e di arcipelago, ai fini dell'elezione dei loro rappresentanti nel Consiglio delle Autonomie locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali) e successive modifiche".

Elezioni del 16 dicembre 2013 dei rappresentanti dei comuni non capoluogo di provincia nel CAL. Comunicato del 14 novembre 2013 dell'Ufficio per le elezioni

Deliberazione dell'Ufficio per le elezioni dei componenti del Consiglio delle Autonomie Locali n. 2 del 13 novembre 2013 concernente "Ammissione delle liste dei candidati a rappresentante dei comuni non capoluogo di provincia nel Consiglio delle Autonomie Locali"

Verifica ammissibilità delle liste elettorali per l'elezione dei rappresentanti dei comuni non capoluogo di provincia nel CAL. Comunicato dell'8 novembre 2013 dell'Ufficio per le elezioni

Deliberazione dell'Ufficio per le elezioni dei componenti del Consiglio delle Autonomie Locali n. 1 del 6 novembre 2013 concernente "Verifica ammissibilità delle liste dei candidati a rappresentante dei comuni non capoluogo di provincia nel consiglio delle Autonomie Locali"

Verifica ammissibilità delle liste elettorali per l'elezione dei rappresentanti dei comuni non capoluogo di provincia nel CAL. Comunicato del 31 ottobre 2013 dell'Ufficio per le elezioni

Adempimenti relativi alla presentazione delle liste elettorali

Modello per la presentazione di lista elettorale – comuni non capoluogo di provincia con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Modello per la presentazione di lista elettorale – comuni non capoluogo di provincia con popolazione compresa tra 5.000 a 15.000 abitanti

Modello per la presentazione di lista elettorale – comuni non capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

Modello di dichiarazione per l'accettazione di candidatura - comuni non capoluogo di provincia con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Modello di dichiarazione per l'accettazione di candidatura - comuni non capoluogo di provincia con popolazione compresa tra 5.000 a 15.000 abitanti

Modello di dichiarazione per l'accettazione di candidatura - comuni non capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 20/X del 25 settembre 2013 concernente "Costituzione dell'Ufficio per le elezioni dei componenti del Consiglio delle Autonomie Locali".

Parte integrante deliberazione U.d.P.

n. 1 del 08.04.2015

Il Segretario

Il Presidente

Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 19/X del 24 settembre 2013 concernente "Convocazione delle elezioni dei rappresentanti dei Comuni non capoluogo di provincia nel Consiglio delle Autonomie Locali, ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali) e successive modifiche".

Deliberazione del Consiglio regionale n. 19 del 20 giugno 2012 concernente "Disciplina delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle Autonomie Locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 e dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 e successive modifiche".

Legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1, "Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali"

Parte integrante deliberazione U.d.P.

n. 1 del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente

Servizio
Giuridico Istituzionale

Parte integrante della deliberazione U. d. P.
n. 1 del 08.01.2015
Il Segretario Il Presidente

OBIETTIVI 2013

Oltre all'attività istituzionale ordinaria, il sottoscritto ha curato la realizzazione degli obiettivi assegnatigli con determinazione del Segretario generale n.734 del 30/10/2013, di seguito elencati:

- 1) studio per l'individuazione dei criteri di organizzazione dell'archivio corrente dei documenti d'interesse dell'Aula e delle commissioni consiliari; individuazione della documentazione e relativa mappatura; ricostruzione dell'archivio unico (obiettivo realizzato tramite i dirigenti dell'Area lavori Assemblea e dell'Area Coordinamento Commissioni);
- 2) elaborazione di uno studio di fattibilità finalizzato all'introduzione di importanti e sostanziali innovazioni e semplificazioni in ordine al processo di diffusione e consultazione degli atti all'interno della sezione "iter degli atti" del sito web del Consiglio regionale. Progettazione sviluppo dei nuovi database e revisione di quelli esistenti in relazione alle modifiche da apportare alla sezione "Iter degli atti" (obiettivo realizzato tramite i dirigenti dell'Area lavori Assemblea e dell'Area Coordinamento Commissioni);
- 3) analisi e studio della giurisprudenza della Corte costituzionale di interesse regionale, al fine della predisposizione, con cadenza semestrale, di una raccolta ragionata delle pronunce;
- 4) realizzazione di una banca dati giuridica finalizzata alla raccolta e catalogazione della documentazione prodotta dal Servizio (pareri), dei dossier elaborati dalla Camera, dal Senato e dalle altre Regioni nonché all'archiviazione e lettura delle sentenze e delle relazioni della Corte costituzionale;
- 5) elaborazione di note di sintesi delle proposte di legge, al fine del loro inserimento all'interno della banca dati dedicata all'iter degli atti, presente nel nuovo portale del Consiglio regionale.

Obiettivo n. 1 Esso nasce dall'esigenza di individuare i criteri per l'organizzazione di un archivio corrente dei documenti delle commissioni e dell'Aula, al fine di ricostituire un archivio unico. A tale riguardo, le aree "Lavori Assemblea" e "Coordinamento lavori Commissioni", con l'ausilio della sezione "Gestione archivi" di questo Servizio e della competente sezione della Funzione direzionale di staff a responsabilità dirigenziale "Affari generali" del Servizio tecnico strumentale, sicurezza sui luoghi di lavoro, hanno avviato le attività inerenti all'organizzazione dell'archivio corrente, alla gestione documentale e al versamento della documentazione nell'archivio di deposito, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, dalle nuove modalità e procedure di archiviazione dei documenti individuate dal "Manuale di gestione dei flussi documentali e del protocollo informatico", adottato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del 4 settembre 2012, n. 71, come dettagliatamente specificato nelle relazioni allegate alla presente -Allegati A e B- .

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 1 del 08.04.2015

Il Segretario

Il Presidente

Obiettivo n. 2. Esso nasce dall'esigenza di elaborare uno studio di fattibilità finalizzato all'introduzione di rilevanti innovazioni e semplificazioni in ordine al processo di diffusione e consultazione degli atti all'interno della sezione "Iter degli atti" presente nel sito del Consiglio regionale.

Le principali attività poste in essere a tal fine dalle Aree "Lavori Assemblea" e "Coordinamento lavori Commissioni" possono così riassumersi:

a) revisione e modifiche alla struttura dei database esistenti, che consentono di implementare i dati ed i testi disponibili in ciascuna scheda di ogni atto, secondo i vari passaggi e procedure compiuti. Al riguardo, sono state introdotte le seguenti sezioni:

- "Esame Abbinato" delle proposte di legge e di deliberazione consiliare;
- "Altri esiti" (decaduto e ritirato);
- "Esito esame Aula" (approvato, respinto, non passaggio all'esame e assorbito).

Inoltre, sono stati abilitati i collegamenti ipertestuali al testo relativo ai pareri resi da ciascuna commissione e organo consultivo e alle risposte agli atti di sindacato ispettivo rese dalla Giunta regionale;

b) progettazione e sviluppo dei seguenti database:

- Nomine e designazioni;
- Interrogazioni a risposta orale;
- Ordini del giorno di istruzione alla Giunta regionale e ordini di non passaggio all'esame;

c) revisione della sezione "Iter degli atti", in relazione alle modifiche di cui alle lettere a) e b), come dettagliatamente specificata nelle schede allegate alla presente -**Allegato C**-.

Le innovazioni effettuate sono volte a fornire all'utente la migliore rappresentazione dell'attività delle commissioni e dell'Aula, attraverso modalità di ricerca maggiormente ampie e complete, che consentono di facilitare il più possibile l'individuazione di ciascun l'atto:

- per data,
- per soggetto proponente;
- per stato dell'iter (in corso/concluso);
- per esito (approvato/respinto/assorbito/decaduto/ritirato/non passaggio all'esame).

Obiettivo n. 3. Nasce dall'esigenza, fortemente sentita, di comprendere le complesse linee evolutive del Titolo V della Costituzione – come modificato dalla legge. Cost. 3/2001- tracciate dalle più significative pronunce della Consulta.

Il nuovo articolo 117 della Costituzione ha introdotto, com'è noto, un innovativo criterio di ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, rovesciando l'impostazione del testo originario, il quale si limitava ad elencare le materie nelle quali le Regioni ordinarie potevano esercitare la propria potestà legislativa (peraltro di tipo concorrente), lasciando allo Stato ogni altra competenza.

Di contro, il novellato articolo 117 individua, da un lato, alcuni ambiti di competenza su cui lo Stato esercita una potestà legislativa esclusiva e quelli su cui Stato e Regione hanno una competenza legislativa ripartita e,

Parte integrante della deliberazione U. d. P. 2

n. 9 del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente

dall'altro, demanda alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni altra materia non espressamente riconducibile ai primi due elenchi.

Tale disciplina costituzionale ha presentato e continua a presentare a tutt'oggi, nonostante siano trascorsi ormai più di dieci anni, problemi applicativi di notevole complessità dovuti alla difficoltà di individuare, anche a causa della scarsa qualità delle nuove norme, l'esatto confine delle "materie" e alla mancanza di apposite disposizioni transitorie volte a rendere più agile il passaggio dal vecchio al nuovo regime.

Lo Stato ha spesso continuato a legiferare debordando negli spazi regionali, mentre le Regioni si sono avviate molto timidamente sulla strada dell'esercizio delle nuove competenze e solo in epoca più recente hanno cominciato a varare iniziative normative realmente innovative che però, in non pochi casi, hanno oltrepassato il limite delle proprie competenze.

A ciò ha corrisposto un fitto contenzioso davanti alla Corte costituzionale attivato sia dalle Regioni contro leggi dello Stato - non sempre attento ai limiti dettati dalla nuova configurazione della potestà legislativa - sia dallo Stato contro leggi regionali con frequenti e talvolta puntigliose impugnazioni.

La Corte costituzionale è stata così chiamata a svolgere una straordinaria opera di ricostruzione e di interpretazione dei nuovi principi costituzionali, precisando spazi e limiti delle diverse competenze legislative. Per tale ragione, la comprensione della reale portata degli elenchi delle materie dell'art. 117 della Costituzione (di fondamentale importanza per il Servizio da me diretto) non può prescindere dall'analisi e dallo studio della giurisprudenza costituzionale.

È evidente, quindi, come lo scopo delle raccolte semestrali delle sentenze risulti essere duplice: da un lato, fornire al personale l'occasione per studiare e approfondire sistematicamente le pronunce della Corte, così da migliorare il livello di assistenza tecnico-giuridica fornito nel corso dell'iter delle proposte di legge; dall'altra, realizzare uno strumento di lavoro utile alle attività degli organi consiliari e dei vari uffici regionali coinvolti nel processo di produzione normativa.

Dal punto di vista operativo, la realizzazione delle raccolte è avvenuta, come per gli anni passati, tramite la costituzione di un gruppo di lavoro informale interno al Servizio che ha svolto le sue attività sotto la supervisione del sottoscritto, il quale, anche attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro, ha prestato particolare attenzione a garantire una clima organizzativo favorevole alla produttività e che fosse stimolante per il personale.

In particolare, quest'ultimo è stato incaricato di selezionare il materiale giurisprudenziale e di elaborare una scheda illustrativa contenente le principali informazioni relative alla singola pronuncia (come l'indicazione del tipo di giudizio, della materia trattata, delle norme impugnate, del parametro di riferimento e dell'esito del giudizio), nonché una breve e puntuale sintesi dei contenuti della stessa.

La prima pubblicazione (relativa al primo semestre 2013), già inviata con nota n. 12926 del 20/11/2013, contiene 63 sentenze arricchite da altrettante schede illustrative e delle rispettive sintesi, mentre la seconda pubblicazione -**Allegato D**- (relativa al secondo semestre), consta di 56 sentenze corredate, anche in questo caso, da schede e sintesi.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.
n. 1 del 08.04.2015
Il Segretario Il Presidente

Obiettivo n. 4. Nasce dall'esigenza di realizzare una banca dati giuridica di immediata e rapida consultazione finalizzata alla raccolta e catalogazione, per macro materie, sia dei documenti più rilevanti prodotti dal Servizio che degli strumenti indispensabili per il corretto svolgimento dell'attività istituzionale del Servizio stesso. Tale banca dati si avvale di un apposito motore di ricerca creato anche per condividere, in modo interattivo, tutti i documenti prodotti dal Servizio e di quelli da questo utilizzati per lo svolgimento delle proprie attività.

A tal fine sono stati inseriti su server interno al Servizio i seguenti documenti:

- Dossier
- Pareri del Servizio
- Relazioni della Corte Costituzionale
- Sentenze della Corte Costituzionale

DOSSIER

Sono stati inseriti i dossier elaborati dalle Regioni, dalla Camera dei Deputati, dal Senato e da altri organismi pubblici. Sono stati presi in considerazione i dossieri relativi alle seguenti aree tematiche, di interesse regionale e nazionale:

- Agricoltura, Caccia e Pesca
- Ambiente, Territorio e Protezione Civile
- Assistenza, Previdenza e Assicurazioni
- Attività Produttive
- Autonomie funzionali
- Autonomie Locali
- Cultura, Spettacolo, Sport
- Demanio e Patrimonio
- Diritti, Libertà Fondamentali, Livelli Essenziali delle Prestazioni
- Diritto Commerciale e delle Società
- Energia
- Federalismo Fiscale
- Finanza, Fisco, Contabilità
- Informazione e Comunicazioni
- Istruzione
- Lavori Pubblici, Infrastrutture, Mobilità
- Occupazione, Lavoro, Formazione Professionale
- Ordinamento Civile
- Ordine Pubblico e Sicurezza
- Organi delle Regioni

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. <u>1</u>	del <u>08.01.2015</u>
Il Segretario	Il Presidente

- Organi dello Stato
- Unione Europea
- Politiche Sociali
- Principi Generali e Costituzionali
- Pubblica Amministrazione, Pubblico Impiego
- Rapporti Internazionali e con l'Unione Europea
- Servizi Pubblici
- Tutela dei Consumatori
- Tutela della Concorrenza
- Tutela della Salute

PARERI

Sono stati inseriti i seguenti pareri:

- ✓ parere in ordine all'applicazione dell'articolo 18 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese)
- ✓ parere in merito alla procedura di convalida degli eletti
- ✓ parere su procedura di distribuzione della stampa quotidiana e periodica
- ✓ parere in ordine alla configurabilità delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2 della legge 1981, n. 154
- ✓ parere in ordine ad un articolo per la costituzione di un fondo di microcredito alle microimpresa
- ✓ parere sull'inconferibilità e incompatibilità con la carica di commissario di ente pubblico dipendente della Regione, con allegata la richiesta di un parere in merito inviato all'Autorità Nazionale Anticorruzione
- ✓ parere incompatibilità tra carica di Presidente della Regione Lazio Zingaretti, e la carica di Presidente Fondazione Tor Vergata
- ✓ osservazioni sulla l.r. 5/2013 "Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP)"
- ✓ appunto in merito all'attuazione delle iniziative di "Health" nella Regione Lazio
- ✓ verifica copertura finanziaria sull'istituzione di un registro tumori sulla popolazione della Regione Lazio
- ✓ parere sul rinnovo consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio "A. C. Jemolo" e dell'Istituto regionale per le ville tuscolane (IRVIT)
- ✓ parere in merito alla conformità alle disposizioni statutarie della p.l. 90: richiesta ulteriore approfondimento
- ✓ parere sull'approvazione dei bilanci in caso di mancata nomina del Collegio dei revisori dei conti ex art. 27 della legge regionale 2013, n. 4

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. <u>1</u>	del <u>08.01.2015</u>
Il Segretario	Il Presidente

RELAZIONI ANNUALI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Sono state inserite le relazioni annuali della Corte costituzionale relative al periodo 2004 - 2012 in modo da consentire all'utente interno di effettuare ricerche per materia, sottomateria, parola, parte della relazione annuale della Corte Costituzionale, numero di sentenza e massima; per quanto riguarda il 2013, si è in attesa della pubblicazione della relativa relazione della Corte.

Sono state prese in considerazione le relazioni relative alle materie e, all'interno di queste, alle sottomaterie, di seguito elencate:

▪ RAPPORTI ETICO-SOCIALI

1. Diritto alla salute - 2011 2009 2008 2005 2004
2. Tutela della famiglia - 2011 2010 2009 2008 2007 2005
3. Amministrazione di sostegno - 2007
4. Tutela della maternità - 2011 2010
5. Istruzione - 2011 2007

▪ RAPPORTI ECONOMICI

1. Tutela del lavoro - 2011 2008 2007 2006 2005
2. Previdenza - 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
3. Assistenza sociale - 2008
4. Autonomia privata e iniziativa economica - 2011 2010 2009 2008 2006 2005 2004
5. Proprietà - 2011 2010 2008 2007

▪ RAPPORTI POLITICI

1. Diritto di elettorato - 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

▪ DOVERI DI SOLIDARIETA'

1. Prestazioni patrimoniali - 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

▪ ORDINAMENTO DELLO STATO

1. Parlamento - 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2. Funzione normativa - 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
3. Pubblica amministrazione e pubblico impiego - 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

▪ AUTONOMIE TERRITORIALI

1. Organizzazione delle Regioni - 2011 2010 2008 2007 2006 2006 2004
2. Ripartizione delle competenze normative - 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
 - 2.1. Materie di competenza esclusiva statale - 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
 - 2.2. Materie di competenza concorrente - 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
 - 2.3. Materie di competenza residuale delle regioni - 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
3. Principio cooperativo - 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
4. Autonomia finanziaria - 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

5. Potere sostitutivo - 2012 2011 2010 2009 2008 2006 2005 2004
6. Variazioni territoriali - 2011 2010 2007 2004
7. Libera circolazione tra Regioni - 2009 2008 2006
8. Regioni a statuto speciale e Province autonome - 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
9. Ricorsi decisi sulla base del titolo V nel testo anteriore alla riforma del 2001 - 2006 2005

In riferimento alle sottomaterie sopraelencate sono state inserite dal 2004 al 2012 le sintesi delle relazioni della Corte, le sentenze e le massime attinenti all'argomento considerato.

Obiettivo n. 5. Nasce dall'esigenza di facilitare la conoscenza, la divulgazione e la comprensione del contenuto delle proposte di legge (specie di quelle più tecniche) presentate dai soggetti titolari di iniziativa legislativa. Inoltre, la predisposizione delle sintesi delle proposte costituisce per il Servizio un valido strumento anche per facilitare la successiva preparazione di documenti o rapporti relativi alla legislazione regionale (ad esempio, la compilazione del questionario della Camera dei deputati relativo al rapporto nazionale sulla legislazione, l'elaborazione del rapporto sulla legislazione della Regione Lazio).

La redazione della nota di sintesi è stata curata dal funzionario competente incaricato di volta in volta di seguire la proposta di legge nel corso del suo iter in commissione ed in Aula sotto la supervisione del sottoscritto, assicurando sempre un'equilibrata individuazione dei carichi di lavoro.

Inoltre, le sintesi sono state inserite in un'apposita cartella condivisa a cui, su espressa richiesta, hanno avuto accesso gli uffici del gabinetto del Presidente del Consiglio, contribuendo con ciò ad una maggior integrazione tra le diverse strutture dell'amministrazione ed al miglioramento della comunicazione interna.

Avv. Costantino Vespasiano

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. <u>1</u>	del <u>08.01.2015</u>
Il Segretario	Il Presidente



Servizio Aula, Commissioni
Area Lavori Assemblea

AU. A

OBIETTIVI ASSEGNATI ALL'AREA LAVORI ASSEMBLEA PER L'ANNO 2013

RELAZIONE

Si rende conto delle iniziative adottate e delle azioni poste in essere nel corso dell'anno 2013 per il raggiungimento degli obiettivi assegnati con la "Scheda di negoziazione degli obiettivi e delle capacità" in data 4 novembre 2013:

- 1) Studio per l'individuazione dei criteri di organizzazione dell'archivio corrente dei documenti di interesse dell'Aula, individuazione della documentazione e relativa mappatura;
- 2) Elaborazione di uno studio di fattibilità finalizzato all'ottimizzazione del sistema informatico (Progetto "Paperless") di archiviazione e diffusione degli atti delle Commissioni consiliari e degli altri atti d'interesse dell'Aula e delle Commissioni, ai componenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale nonché alle strutture amministrative di supporto ai lavori dell'Assemblea diretto all'implementazione, gestione, monitoraggio e diffusione degli stessi;
- 3) Elaborazione di uno studio di fattibilità finalizzato all'introduzione di importanti e sostanziali innovazioni e semplificazioni in ordine al processo di diffusione e consultazione degli atti all'interno della sezione "Iter degli atti" del sito web del Consiglio regionale. Progettazione e sviluppo di nuovi database e revisione di quelli esistenti in relazione alle modifiche da apportare alla sezione "Iter degli atti".

Al riguardo, preliminarmente, si ritiene utile riassumere brevemente notizie di carattere generale sulla Struttura destinataria degli obiettivi e sui fattori che nel corso dell'anno hanno inciso significativamente sulle attività affidate:

- *in merito alla Struttura* - i compiti attribuiti all'Area Lavori Assemblea consistono in attività amministrative concernenti gli atti di interesse dell'Assemblea consiliare; le attribuzioni

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. <u>1</u>	del <u>08.01.2015</u>
Il Segretario	Il Presidente



CONSIGLIO
REGIONALE
DELLA PUGLIA

Servizio Aula, Commissioni
Area Lavori Assemblea

includono i compiti della Posizione di alta professionalità “Supporto alle attività dell’Assemblea consiliare”.

L’Area è articolata in due Uffici, entrambi privi di dirigente: Ufficio Nomine e Ufficio Attività strumentali.

La dotazione organica al 31 dicembre 2013 consiste in n. 11 unità di personale: n. 04 Posizioni Organizzative di 1° fascia, n. 03 Posizioni Organizzative di 2° fascia, n. 02 Posizioni Organizzative di 3° fascia e n. 02 unità di Categoria C.

- *In merito ai fattori che hanno inciso significativamente sulle attività* – tra questi deve innanzitutto essere incluso l’avvio della X legislatura regionale e quindi l’insediamento del Consiglio avvenuto il 25 marzo 2013.

Circa l’assetto della struttura, nel corso dell’anno sono intervenute diverse modificazioni la cui incidenza sugli obiettivi assegnati non è stata di scarsa rilevanza.

In primo luogo, con la deliberazione 19.06.2013, n. 36 l’Ufficio di Presidenza ha stabilito un nuovo assetto delle strutture amministrative del Consiglio regionale; l’Area Lavori Assemblea è stata inserita nel nuovo Servizio “Giuridico, Istituzionale” nel quale sono confluiti i precedenti “Servizio Aula, Commissioni” e “Servizio Legislativo”. E’ tuttora in corso la definizione dell’articolazione delle aree e degli uffici costituenti in nuovo Servizio e le relative attribuzioni.

E’ anche utile dire che nell’aprile 2013, con la determinazione del Segretario generale n. 200, precedente alla riorganizzazione sopra detta, è stata rimodulata l’attribuzione dei compiti affidati al Servizio Aula, Commissioni; sostanzialmente, i compiti inerenti la gestione amministrativa del procedimento istruttorio degli schemi di decreto e di deliberazione sono stati

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. <u>1</u>	del <u>08.04.2015</u>
Il Segretario	Il Presidente



CONSIGLIO
REGIONALE
DELLA PUGLIA

Servizio Aula, Commissioni
Area Lavori Assemblea

trasferiti dall'Area Lavori Assemblea all'Area Coordinamento lavori Commissioni. Con la stessa determinazione, le attività strumentali sono state poste in capo al Servizio Aula, Commissioni, in considerazione della loro "trasversalità" rispetto alle Aree in cui era articolato il Servizio stesso.

Obiettivo 1) Studio per l'individuazione dei criteri di organizzazione dell'archivio corrente dei documenti di interesse dell'Aula, individuazione della documentazione e relativa mappatura.

Nel corso dell'anno 2012 le strutture amministrative deputate al sistema archivistico consiliare furono oggetto di ridefinizione e ciò, unitamente a ragioni di maggiore riservatezza e protezione dei documenti, comportò anche la ristrutturazione dei locali destinati agli archivi di deposito e storico e all'allestimento di un nuovo archivio corrente degli atti consiliari.

La ricostituzione dell'archivio unico dei documenti di interesse dell'Aula avvenne secondo le modalità e le procedure di archiviazione stabilite nel "Manuale di gestione dei flussi documentali e del protocollo informatico" approvato dall'Ufficio di presidenza con la deliberazione 4 settembre 2012, n. 71.

Nel febbraio 2013, in dipendenza dell'avvio della X legislatura regionale, si è proceduto al versamento nell'archivio di deposito dei documenti inerenti la legislatura terminata e all'impianto dell'archivio degli atti consiliari della nuova legislatura.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 1 del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente



UNIVERSITÀ
PALERMO

Servizio Aula, Commissioni
Area Lavori Assemblea

Ferne le procedure di archiviazione stabilite con la richiamata deliberazione n. 71/2012, sono stati adottati i criteri di organizzazione dell'archivio consueti, positivamente sperimentati negli anni.

Infine, è stata posta particolare attenzione alle problematiche inerenti i documenti informatici la cui conservazione, sebbene disciplinata da apposita normativa, presenta notevoli difficoltà di concreta attuazione e di gestione. A questo proposito si ritiene che la informatizzazione e la dematerializzazione dei documenti e le questioni connesse (produzione, autenticità, gestione, conservazione, ...) debbano essere affrontate quanto prima in modo organico, aderente ai principi della buona amministrazione e effettivamente confacente con le esigenze dell'Ente.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 1 del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente



CONSIGLIO
REGIONALE
DELL'AQUILA

Servizio Aula, Commissioni
Area Lavori Assemblea

Obiettivi 2) e 3) Elaborazione di uno studio di fattibilità finalizzato all'ottimizzazione del sistema informatico (Progetto "Paperless") di archiviazione e diffusione degli atti delle Commissioni consiliari e degli altri atti d'interesse dell'Aula e delle Commissioni, ai componenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale nonché alle strutture amministrative di supporto ai lavori dell'Assemblea diretto all'implementazione, gestione, monitoraggio e diffusione degli stessi.

Elaborazione di uno studio di fattibilità finalizzato all'introduzione di importanti e sostanziali innovazioni e semplificazioni in ordine al processo di diffusione e consultazione degli atti all'interno della sezione "Iter degli atti" del sito web del Consiglio regionale. Progettazione e sviluppo di nuovi database e revisione di quelli esistenti in relazione alle modifiche da apportare alla sezione "Iter degli atti".

La diffusione telematica della documentazione consiliare avviene con due diversi sistemi informatici: il portale web del Consiglio regionale e il sistema di gestione documentale Gesdoc. Il primo è destinato ai cittadini e pertanto fruibile per mezzo di una connessione internet, il secondo è destinato esclusivamente ai soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività consiliari (consiglieri, assessori, strutture di supporto) ed è fruibile, tramite apposito accreditamento, per mezzo della connessione intranet del Consiglio regionale.

I due sistemi, concernenti sostanzialmente gli stessi dati, differiscono nella finalità per la quale sono stati posti in essere: il primo ha lo scopo di informare i cittadini sulle iniziative e sulle attività consiliari; il secondo è uno strumento di lavoro a disposizione dei soggetti direttamente coinvolti nelle attività del Consiglio e delle strutture, amministrative e non, di supporto. I sistemi differiscono pertanto nella progettazione, nelle logiche di funzionamento, nella completezza dei dati disponibili e nelle modalità di fruizione.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. <u>1</u>	del <u>08.01.2015</u>
Il Segretario	Il Presidente



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Servizio Aula, Commissioni
Area Lavori Assemblea

Obiettivo 2) Elaborazione di uno studio di fattibilità finalizzato all'ottimizzazione del sistema informatico (Progetto "Paperless") di archiviazione e diffusione degli atti delle Commissioni consiliari e degli altri atti d'interesse dell'Aula e delle Commissioni, ai componenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale nonché alle strutture amministrative di supporto ai lavori dell'Assemblea diretto all'implementazione, gestione, monitoraggio e diffusione degli stessi;

Nei primi mesi dell'anno 2010 venne ideato, elaborato e proposto il progetto "Paperless", innovativo delle modalità di diffusione della documentazione di interesse dell'Aula consiliare, finalizzato al miglioramento dei servizi resi all'Aula. In breve, venne proposto di dematerializzare la documentazione e di introdurre sistemi informatici di diffusione.

La nuova modalità avrebbe comportato il duplice vantaggio della rapida disponibilità degli atti e dell'accrescimento della loro fruibilità e anche immediati vantaggi economici, dovuti all'eliminazione delle attività di fotocopiatura e distribuzione degli atti.

Nel mese di marzo 2012, in occasione dell'approvazione del "Piano della prestazione e dei risultati per il triennio 2012/2015" e della fissazione degli indirizzi e delle direttive alla dirigenza per l'anno 2012, nell'ambito delle "Attività di razionalizzazione delle risorse economiche e professionali del Consiglio regionale", l'Ufficio di Presidenza individuò nel ricorso agli strumenti e alle procedure informatiche l'obiettivo strategico e operativo da perseguire. Gli strumenti e le procedure informatiche vennero ritenuti mezzi economici e di agevole impiego, utili sia al miglioramento della capacità amministrativa degli organi istituzionali sia all'accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia delle strutture amministrative di supporto.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 1 del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente

6 di 8



CONSIGLIO
REGIONALE
DELL'AQUILA

Servizio Aula, Commissioni
Area Lavori Assemblea

In linea con quanto deciso dall'Ufficio di presidenza prese avvio ed ebbe rapida attuazione il progetto "Paperless" che assunse la nuova denominazione di "Gesdoc":

- nel mese maggio 2012 venne reso disponibile il programma informatico e le apparecchiature;
- nel mese settembre, conclusa l'implementazione dei dati nel sistema e approntato il necessario per la concreta utilizzazione del data base (manuale d'uso, individuazione e accreditamento degli utenti, in data 27.08.2012 la predisposizione della proposta di nota circolare del Segretario generale,), ebbe inizio la fase sperimentale di impiego.

In effetti, la sperimentazione del sistema di gestione documentale (Gesdoc) è stata possibile solo dopo l'insediamento dell'attuale Consiglio regionale (25 marzo 2013) poiché l'anticipata scadenza della IX legislatura consiliare (28.09.2012) non rese possibile testare concretamente l'impiego delle nuove modalità procedurali e acquisire elementi di valutazione anche in ordine al gradimento da parte degli utenti.

Inoltre, l'avvicendamento delle legislature ha reso necessario un urgente adeguamento del software. L'adeguamento è consistito nella creazione di una sezione della banca dati dedicata alle legislature precedenti, nella quale sono attualmente conservati solamente i documenti della IX legislatura, e la predisposizione del sistema a ricevere la documentazione della corrente X legislatura.

La sperimentazione è terminata il 31 agosto 2013; questa è risultata positiva poiché le criticità emerse concernono funzioni marginali.

Stante l'esito positivo della sperimentazione, sono state avviate iniziative tese ad estendere l'impiego del sistema di gestione documentale anche agli atti delle Commissioni consiliari, impiego peraltro già previsto in fase di analisi e progettazione del programma. Sono state inoltre poste in

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. <u>1</u>	del <u>08.01.2015</u>
Il Segretario	Il Presidente



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Servizio Aula, Commissioni
Area Lavori Assemblea

essere sia le iniziative relative al superamento le criticità sopra accennate, sia altre iniziative evolutive del sistema; le une e le altre sono analiticamente riportate nei fogli allegati.

Al riguardo, eseguita con il significativo contributo del personale della funzione Informatica del Consiglio regionale una dettagliata analisi delle criticità e dei miglioramenti da apportare, con nota prot. n. 10061 del 16.09.2013 è stato chiesto l'intervento del Servizio Tecnico strumentale per l'aggiornamento (anche evolutivo) del software. Alla richiesta sono seguite due riunioni nel corso delle quali sono state esposte le esigenze ed è stata eseguita l'analisi degli interventi necessari. Al 31 dicembre 2013 si è in attesa della concreta realizzazione delle modificazioni e dei miglioramenti richiesti al Servizio competente in materia.

Obiettivo 3) Elaborazione di uno studio di fattibilità finalizzato all'introduzione di importanti e sostanziali innovazioni e semplificazioni in ordine al processo di diffusione e consultazione degli atti all'interno della sezione "Iter degli atti" del sito web del Consiglio regionale. Progettazione e sviluppo di nuovi database e revisione di quelli esistenti in relazione alle modifiche da apportare alla sezione "Iter degli atti".

La sezione "Iter degli atti" del sito web del Consiglio regionale è destinata a fornire informazioni ai cittadini sulle iniziative e sulle attività consiliari; i documenti e ogni altra notizia presenti nelle banche dati devono pertanto essere posti in maniera esaustiva ma non tecnicistica e le modalità di fruizione devono essere semplici e accessibili.

In questa logica, l'Area ha raccolto le richieste, le osservazioni e i suggerimenti che sono pervenuti dagli utenti e, soprattutto, dai consiglieri regionali, con le ha analizzate e coordinate con gli interventi evolutivi propri dei sistemi di gestione documentale. Da quanto sopra, tenuto conto delle criticità insite del sito web del Consiglio regionale, datato e non più aggiornato agli odierni

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 1 del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente



CONSIGLIO
REGIONALE
DELL'AZURA

Servizio Aula, Commissioni
Area Lavori Assemblea

analoghi sistemi informatici, è scaturita una consistente e significativa mole di interventi migliorativi.

Accertata presso la società a cui è affidata la gestione tecnica del sito istituzionale (Soc. Lait) la disponibilità ad eseguire gli interventi e verificatane anche la fattibilità tecnica, si è proceduto alle modifiche dettagliatamente elencate nel documento allegato avvalendosi, limitatamente alla parte tecnica di competenza dell'Arca, del personale appositamente incaricato dal Direttore del Servizio Aula, Commissioni con la disposizione 22 aprile 2013, n. 1.

Al 31 dicembre 2013 si è in attesa della attivazione da parte della Società Lait delle modifiche di che trattasi.

Si rimane a disposizione per eventuali maggiori chiarimenti, ritenendo con quanto fin qui riferito di aver esaurientemente relazionato sulle iniziative e sulle attività poste in essere e reso conto degli esiti da queste scaturiti.

li, 30 dicembre 2013

Il Dirigente dell'Area Lavori Assemblea
G. Biagiopi

All. vari

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. <u>1</u> del	<u>08.01.2015</u>
Il Segretario	Il Presidente

AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA GESDOC (settembre 2013)

*Allegato alla
Relazione del
30.12.2013*

- 1) Numerazione progressiva di ogni pagina in caso di scansione di un blocco di più emendamenti;
- 2) Modifica delle seguenti dizioni:

Dizioni attuali	Nuove dizioni
Proposte di legge – atto – PDL-0000/TESTO-APPROVATO	Proposte di legge – atto – PDL-0000/TESTO-ESITO ESAME
Proposte di deliberazione consiliare – atto – PDC-0000/TESTO-APPROVATO	Proposte di deliberazione consiliare – atto – PDC-0000/TESTO-ESITO ESAME
Mozioni – atto – MOZIONE-0000/TESTO-APPROVATO	Mozioni – atto – MOZIONE-0000/TESTO-ESITO ESAME
Risoluzioni – atto – RISOLUZIONE-0000/TESTO-APPROVATO	Risoluzioni – atto – RISOLUZIONE-0000/TESTO-ESITO ESAME
Ordini del giorno – atto – ODG-0000/TESTO-APPROVATO	Ordini del giorno – atto – ODG-0000/TESTO-ESITO ESAME

- 3) Creazione di n. 3 nuove voci: Ordini del giorno ex art. 69, Ordini del giorno ex art. 65, Interrogazioni orali

Atti tipici	Atti tipici presenti su GesDoc	Atti tipici da creare su GesDoc
Proposte di legge	Proposte di legge	
Proposte di deliberazione	Proposte di deliberazione	
Mozioni	Mozioni	
Risoluzioni	Risoluzioni	
Ordini del giorno	Ordini del giorno	
Ordini del giorno ex art. 69		Ordini del giorno ex art. 69
Ordini del giorno ex art. 65		Ordini del giorno ex art. 65
Interrogazioni immediate	Interrogazioni immediate	
Interrogazioni orali		Interrogazioni orali
Interrogazioni scritte	Interrogazioni scritte	
Interpellanze	Interpellanze	

Parte integrante della deliberazione U.d.P.

n. 2 del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente

10 B

RELAZIONE sugli obiettivi negoziati - Avv. Fabrizio Lungarini

Con riferimento agli obiettivi negoziati per il 2013 lo scrivente Dirigente evidenzia, con lo scritto presente, l'attività svolta in relazione ai criteri di misurazione di tempo, qualità e quantità prestabiliti.

Obiettivi assegnati:

Studio per l'individuazione dei criteri di organizzazione dell'archivio corrente dei documenti di interesse delle commissioni consiliari, individuazione della documentazione e relativa mappatura, ricostruzione dell'archivio unico.

Revisione degli archivi esistenti (Schemi di decreto del Presidente della Regione e di delibera di Giunta regionale) in relazione alle modifiche da apportare alla sezione "Iter degli atti" finalizzate all'introduzione di sostanziali innovazioni e semplificazione in ordine al processo di diffusione e consultazione degli atti all'interno.

Preliminarmente appare necessario evidenziare che l'attività del 2013 è stata "condizionata" dai mutamenti politico - istituzionali connessi con le elezioni regionali del febbraio u.s. e con la "riorganizzazione delle strutture amministrative del Consiglio regionale" operata mediante la deliberazione n. 36 adottata nella seduta dell'Ufficio di Presidenza del 19 giugno 2013.

Entrambi gli eventi hanno determinato - inizialmente - un rallentamento dell'attività complessiva, in assenza degli indirizzi politico - programmatici e - *in fieri* - modifiche sostanziali alle competenze ed alle finalità delle attività svolte imponendo una rimodulazione in senso operativo degli obiettivi prefissi e negoziati attraverso un adattamento degli stessi ad una congiuntura politico - istituzionale e di assetto profondamente mutata.

Per maggiore sistematicità nell'esposizione, con riferimento al primo obiettivo, che coincide con l'attività svolta dalla prima Sezione, si significa quanto segue:

Con la determinazione n. 605 del 27.09.2012 è stata istituita la Sezione "Gestione Archivi" nel preesistente Servizio Aula Commissioni con il compito di curare e gestire l'organizzazione dell'archivio corrente dell'Aula e delle Commissioni. Tale struttura è stata istituita prima della definitiva approvazione del "Manuale di Gestione della documentazione" e del "protocollo informatico" da parte del Consiglio regionale.

Furono esplicitate, a cura dell'allora Direttore del Servizio, le modalità di versamento degli atti e documenti in modo da renderlo uniforme per tutte le strutture del Servizio stesso.

In questa prima fase il lavoro di verifica e l'istituzione dell'archivio corrente è stato realizzato unicamente per le Commissioni. Si è dapprima individuato un luogo idoneo per la conservazione degli atti delle commissioni con specifico riguardo alle esigenze di archiviazione degli atti della 6^a Commissione consiliare permanente "*Ambiente, Lavori*

[Digitare il nome della società]

Parte integrante dell' deliberazione U.d.P.

n. 1 del 08.01.2015

Il Segretario Il Presidente

pubblici, mobilità, politiche della casa ed urbanistica" atteso il volume complessivo della documentazione da archiviare, poi, operando in sinergia e collaborazione fra la sezione individuata e i singoli responsabili dei procedimenti (Segretari di comunicazione) anche attraverso idonee turnazioni, gli atti sono stati organicamente classificati, raccolti in faldoni ed etichettati. Tale etichettatura sul dorso è stata completata dove occorreva, con le seguenti indicazioni: "LEGISLATURA / COMMISSIONE / DATA SEDUTA / N. VERBALE". Si è provveduto, poi, all'elaborazione degli elenchi per il successivo versamento all'Archivio generale di deposito del Consiglio.

Ogni segretario delle Commissioni ha avuto, a tal fine, quale compito prioritario l'individuazione della documentazione giacente. Gli atti archiviati a parte, extra fascicolo di seduta, sono stati mantenuti nella stessa condizione (in faldoni), con l'indicazione nel dorso della loro pertinenza (LEGISLATURA/ COMMISSIONE), e delle loro qualità (PROPOSTE DI LEGGE = P.L./ Schemi di deliberazione = S.D./Pareri/Nomine, etc..

Nella ricollocazione a scaffale si è seguito il principio di considerare ogni scaffale come armadio a se stante, iniziando dall'alto con la I Legislatura , a seguire, collocando all'inizio i faldoni in ordine cronologico di seduta e collocando gli altri atti allegati, extra seduta, al termine di ogni legislatura. Il materiale di ogni legislatura, attraverso le operazioni di etichettatura, è quindi ora facilmente rintracciabile. Ove i faldoni, per il loro stato di conservazione, non fossero più utilizzabili, si è provveduto alla loro sostituzione con nuovo materiale, ma questo intervento è stato considerato solo in casi eccezionali. Nella norma si è preferito continuare ad usare i faldoni così come sono stati rinvenuti anche per avere testimonianza non solo della tipologia del materiale usato, ma anche come traccia di confronto nel riordinamento del materiale. Tale criterio ha permesso, in molti casi, di riaccostare i faldoni rinvenuti, spesso senza etichettatura o con dati incompleti, e di costituire serie ininterrotte di faldoni fra loro pienamente consecutivi.

E' stata completata la mappatura degli scaffali e del materiale archivistico ivi collocato precedentemente avviata. Tale mappatura intuitivamente fondamentale è altresì funzionale agli eventuali interventi di manutenzione degli ambienti e per ulteriori integrazioni delle dotazioni strumentali.

Con riferimento alla Storia dell'Ente questa è stata la prima occasione in cui si è implementato compiutamente questo procedimento.

Con l'approvazione del summenzionato "Manuale" e in conseguenza, a seguito della differente ontologica identificazione degli archivi correnti (non più solo luoghi di conservazione e consultazione, ma anche fase decisiva ed ineludibile del flusso documentale), sono stati modificate le finalità dell'attività svolta ed i relativi compiti assegnati ai componenti della Sezione emarginata.

Con determina n° 92 del 26.02.2013 è stata istituita, infatti, la nuova Sezione "Verifica e monitoraggio dei flussi documentali e della gestione degli archivi correnti del servizio Aula, Commissioni" con il compito principale di assistere i responsabili dei procedimenti amministrativi affinché siano applicate le previsioni del Manuale di Gestione in parola.

Nell'ossequio pedissequo a quest'ultimo si è provveduto ad individuare e predisporre i Nuovi Repertori Generali, sulla base delle esigenze della classificazione degli atti delle Commissioni e quelle della Sezione competente sulle procedure relative agli Schemi.

Nello specifico sono stati definiti 4 repertori Generali per le Commissioni e 2 Repertori Generali per gli Schemi di deliberazione di Giunta e degli Schemi di decreto del Presidente della Regione.

Si è pervenuti alla predisposizione dei relativi Registri dei Repertori e all'elaborazione degli *specimen* dei fascicoli e dei sottofascicoli da utilizzare disponendone e curandone la stampa e la distribuzione agli uffici interessati.

Successivamente rispetto a questa fase di costruzione e prima realizzazione dell'attività, la stessa è stata progressivamente implementata attraverso la verifica e il monitoraggio dell'attuazione del Manuale di Gestione con particolare riferimento al "Titolario di classificazione e tempi di conservazione della documentazione del Consiglio regionale del Lazio (Allegato 4 del Manuale) affinché tutta l'attività di classificazione degli atti, formazione dei fascicoli e sottofascicoli sia realizzata e strutturata secondo le disposizioni vigenti, segnalando eventuali problematicità ed elaborando proposte di modifica.

Eguale attività di verifica e monitoraggio è stata attuata per la sperimentazione ed implementazione della piattaforma digitale GESDOC con riferimento alla identificazione di carenze di indicazioni in relazione alle fasi procedurali connesse all'operato delle Commissioni consiliari in relazione ad atti specifici.

Quanto sopra ha riguardato anche gli atti provenienti dalla sezione Gestione amministrativa delle fasi del procedimento istruttorio degli Schemi di Decreto del Presidente della Regione, degli Schemi di Deliberazione della Giunta regionale comportando - in relazione a quest'ultima - la revisione dei procedimenti avviati e conclusi in connessione alle modifiche da apportare alla sezione "iter degli atti".

In modo più circostanziato e con riferimento ai procedimenti testé menzionati si ribadisce che l'anno 2013 - come sopra evidenziato - è stato caratterizzato da mutamenti sotto il profilo politico istituzionale conseguenti le elezioni regionali del 24/25 febbraio 2013.

L'attività della sezione in parola ha subito, pertanto, una riduzione in termini quantitativi per lo meno fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione avvenuta il 12 marzo 2013 ed alla nomina, da parte di quest'ultimo, della nuova Giunta regionale, avvenuta il 20.03.2013.

Non sono mancati tuttavia, anche nei primi tre mesi dell'anno, atti di pertinenza provenienti dalla IX legislatura.

In ulteriore approssimazione ed ai fini di una più puntuale ricostruzione dell'attività svolta, si possono emarginare i seguenti dati:

IX Legislatura regionale (dal 1 gennaio 2013 al 11 marzo 2013):

- ✓ Schemi di Deliberazione della Giunta Regionale: 3
- ✓ Schemi di Decreto del Presidente della Regione: 0
- ✓ Copie in visione di delibere della Giunta regionale: 0

Procedure



- 4 Schemi di deliberazione
- 4 Schemi di decreto
- Copie di deliberazione

X Legislatura regionale (dal 12 marzo 2013 al 31 dicembre 2013):

- ✓ Schemi di Deliberazione della Giunta Regionale: 30
- ✓ Schemi di Decreto del Presidente della Regione: 2
- ✓ Copie in visione di delibere della Giunta regionale: 37

Procedure



- 1 Schemi di Deliberazione
- 1 Schemi di Decreto
- Copie di deliberazione

Relativamente agli indicatori di tempo, qualità e quantità funzionali alla misurazione del raggiungimento dell'obiettivo negoziato si significa quanto segue:

[Digitare il nome della società]

Parte integrante deliberazione U.d.P.

n. 1 del 03.01.2015

Il Segretario

Il Presidente

Con riferimento al tempo:

Si specifica che le dinamiche possono essere suddivise a seconda che le procedure avviate includano la predisposizione e la trasmissione dell'istruttoria al Presidente o che tale passaggio venga omissso (come è avvenuto facendo seguito ad una precisa indicazione da parte della Direzione del Servizio).

I tempi di conclusione del procedimento sono diversi nella prima ipotesi rispetto alla seconda.

Nella prima ipotesi, infatti, i tempi sono connessi alla sottoscrizione dell'istruttoria per assenso o diniego da parte del Presidente del Consiglio o suo delegato su cui, né chi scrive, né la sezione in oggetto possono concretamente incidere essendo connessi alla disponibilità della Presidenza del Consiglio.

Nella seconda ipotesi si è riusciti a contenere tutto il procedimento - dall'accettazione degli atti presso la posta interna, fino alla trasmissione degli stessi alle competenti commissioni ed all'inserimento delle coordinate ai fini della pubblicazione - **in 2 (due) giorni lavorativi**, con casi specifici di contrazione addirittura ad un solo giorno anche nelle ipotesi in cui dal Segretario Generale della Giunta o del Consiglio intervengono, per esigenze connesse ad adempimenti normativi, istanze di contrazione.

All'uopo si chiarisce che la pubblicazione sul sito istituzionale non è un'attribuzione di chi scrive e che l'aggiornamento del relativo database avviene con cadenza settimanale.


Con riferimento all'indicatore quantitativo:

Stante la premessa sopra esposta relativa alla fase di cambiamento politico - istituzionale conseguenza delle elezioni regionali del febbraio 2013, **le procedure sono state tutte concluse**: sia quelle che hanno avuto quale epilogo l'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti, sia quelle per le quali l'espressione di tale parere non vi è stata.

Con riguardo ai pareri espressi/non espressi si chiarisce quanto segue:

Procedure trasmesse per il parere di competenza: 35

Pareri espressi ex art. 88 Regolamento: 12



Con riferimento all'indicatore qualitativo:

Le procedure sono state tutte avviate e concluse senza inciampi procedurali, nel rispetto pedissequo della normativa vigente, con l'analisi approfondita ed il rispetto anche della normativa legata ai singoli procedimenti, che ha determinato - in taluni casi - l'adattamento della procedura e della prassi consolidata a specificità normative.

Fra tutte le procedure avviate si è avuta una sola rettifica, che ha prodotto un rallentamento dell'iter di assegnazione di 1 solo giorno rispetto allo standard. Tale rettifica è stata prodotta da un mero errore materiale commesso a monte sulla deliberazione di Giunta pervenuta.

Avv. Fabrizio Lungarini



Numero PL: 1

Data di presentazione: 8 aprile 2013

Titolo: "Modifiche agli articoli 19, 42 e 45 della legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della regione Lazio)"

Sintesi: la proposta di legge introduce modifiche a tre articoli dello Statuto. All'articolo 19, relativo all'elezione, composizione e scioglimento del Consiglio, sono apportate due modifiche: al comma 1 si prevede la riduzione del numero dei consiglieri dagli attuali settanta a cinquanta; al comma 2 si sostituisce l'ultimo periodo con una disposizione più puntuale in materia di parità di accesso tra uomini e donne alla carica di consigliere regionale; all'articolo 42, relativo alla nomina e revoca dei componenti della Giunta, si modifica il comma 1 con la previsione di un limite numerico per i componenti che il Presidente può scegliere al di fuori del Consiglio; all'articolo 45, relativo alla composizione e durata in carica della Giunta regionale, si prevede al comma 1 la riduzione del numero dei componenti e una diversa misura della rappresentanza dei due sessi.

Numero PL: 2

Data di presentazione: 8 aprile 2013

Titolo: "Soppressione delle Comunità montane ed interventi regionali a favore dell'associazionismo sovra comunale"

Sintesi: la proposta di legge prevede la soppressione delle comunità montane del Lazio a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge stessa e individua nell'unione dei comuni la forma associativa più adeguata per l'esercizio congiunto di una pluralità di funzioni e compiti amministrativi da parte di due o più comuni. A tal fine disciplina gli organi dell'Unione dei comuni - Assemblea, Presidente e Giunta - e le relative funzioni. Detta norme sul contenuto dello statuto, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, statale e regionale. Prevede il Fondo regionale per la montagna, indicando le relative risorse. Disciplina il procedimento di trasformazione, su base volontaria, in unione di comuni da parte dei comuni facenti parte delle sopresse comunità montane, nonché la liquidazione delle comunità montane che non siano trasformate in unioni di comuni. Prevede infine appositi incentivi per le unioni di comuni in possesso di determinati requisiti stabiliti nella stessa legge.

Numero PL: 3

Data di presentazione: 8 aprile 2013

Titolo: Iniziative a tutela della sicurezza domestica.

Sintesi: La proposta di legge, al fine di limitare i rischi di incidenti domestici prevede, in particolare, che la Regione realizzi campagne informative relative alla sicurezza domestica rivolte alle famiglie, organizzi percorsi formativi per tutti coloro che lavorano in ambito domestico, eroghi contributi per l'esecuzione di interventi diretti a garantire la sicurezza e l'adeguamento delle abitazioni agli standard di rischio domestico accettabile (RDA), concluda convenzioni con gli istituti assicurativi per favorire la stipula di polizze assicurative sugli immobili che rispettano gli standard di rischio domestico accettabile.

La Regione, su richiesta del proprietario dell'immobile o del locatario, effettua sopralluoghi per verificare la sussistenza delle condizioni di sicurezza dell'immobile e rilascia un attestato di rischio domestico (ARD) in cui vengono individuati gli interventi necessari per il rispetto degli standard di rischio domestico accettabile (RDA). Al fine di ripristinare situazioni di sicurezza domestica la Regione concede contributi dando priorità agli interventi diretti a tutelare anziani, disabili e minori. La proposta prevede, altresì, l'istituzione di una struttura amministrativa presso la Giunta per la realizzazione dei suddetti interventi.

La Giunta organizza corsi di formazione diretti al personale impiegato nella realizzazione degli interventi previsti dalla proposta di legge.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. <i>1</i>	del <i>08.01.2015</i>
Il Segretario	Il Presidente

Numero PL: 4

Data di presentazione: 8 aprile 2013

Titolo: Riforma e riqualificazione dei consultori.

Sintesi: La proposta di legge disciplina in modo organico tutta la materia dei consultori, innovando profondamente la l.r. 15/1976 che viene pertanto abrogata. E' riconosciuto un ruolo primario ai consultori nell'erogazione dei servizi alla coppia ed alla famiglia nelle diverse fasi della vita. I consultori sono gestiti dalle ASL, dai comuni o da altri enti pubblici, dall'associazionismo familiare, da associazioni di volontariato, da fondazioni e da onlus. La proposta prevede che i consultori svolgano le proprie funzioni in diversi settori quali quello educativo, giuridico, psicologico, sanitario e socio assistenziale. La p.l. pone particolare attenzione alla tutela della maternità, prevedendo all'articolo 13 una procedura molto dettagliata finalizzata alla prevenzione dell'interruzione volontaria della gravidanza.

Sono specificatamente individuate le varie figure professionali che devono operare all'interno del consultorio, e per garantire la presenza di tali professionisti è prevista la possibilità di stipulare convenzioni con enti pubblici, onlus, organismi di cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati.

Sono disciplinate le diverse forme di gestione dei consultori sia pubblici che privati.

E' prevista l'istituzione di diversi fondi regionali diretti in particolare all'assistenza alle famiglie, all'assistenza alla maternità e alla ricerca sulle varie problematiche familiari.

E' istituito un comitato di bioetica indipendente con la funzione di valutare la conformità dei servizi erogati dai consultori pubblici alle linee guida etiche nazionali ed internazionali.

E' disciplinata la possibilità per le persone fisiche e giuridiche che prestano attività di volontariato a favore dei consultori di detrarre il valore della prestazione gratuita prestata nella misura del trenta per cento di tale valore.

Numero PL: 5

Data di presentazione: 8 aprile 2013

Titolo: Interventi per garantire la libertà di scelta educativa della famiglia. Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1992, n. 29, "Norme per l'attuazione del diritto allo studio"

Sintesi: La proposta di legge modifica la legge regionale 30 marzo 1992, n. 29, recante norme per l'attuazione del diritto allo studio, al fine di garantire la libera scelta educativa e formativa della famiglia. A tal fine la proposta prevede la concessione di buoni scuola in favore delle famiglie degli alunni residenti nel territorio regionale, diretti alla copertura totale o parziale delle spese sostenute per l'iscrizione e la frequenza delle istituzioni scolastiche paritarie presenti sul territorio regionale. L'importo del buono scuola erogabile non può essere inferiore a euro 300 e non superiore ad euro 1.300, elevabile fino a euro 2.000 per alunni portatori di handicap. Lo stanziamento previsto per l'anno 2013 è pari a 1.000.000 di euro.

Numero PL: 6

Data di presentazione: 10 aprile 2013

Titolo: "Modifiche alla legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della regione Lazio)"

Sintesi: la proposta di legge introduce modifiche a due articoli dello Statuto e aggiunge una disposizione finale. In particolare, all'articolo 19, relativo all'elezione, composizione e scioglimento del Consiglio, è prevista al comma 1 la riduzione del numero dei consiglieri da settanta a cinquanta; all'articolo 45, relativo alla composizione e durata in carica della Giunta regionale, si prevede al comma 1 la riduzione del numero dei componenti, nella misura non superiore a un quinto dei consiglieri assegnati. L'articolo 3 aggiunge una disposizione finale nello Statuto, che garantisce la

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 1 del 08.04.2013

Il Segretario

Il Presidente

flessibilità del numero dei consiglieri in rapporto alla popolazione regionale, in conformità a quanto previsto dalla normativa statale.

Numero PL: 7

Data di presentazione: 8 aprile 2013

Titolo: “Modifiche della l. r. 13 gennaio 2005, n. 2 recante “Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale”

Sintesi: la proposta di legge introduce modifiche all’articolo 3 della legge elettorale, adeguando il numero dei consiglieri a quello previsto dall’articolo all’articolo 14 del decreto legge 13 agosto, n. 138, ed alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174.

Numero PL: 11

Data di presentazione: 17 aprile 2013

Titolo: “Modifiche alla legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della regione Lazio)”

Sintesi: la proposta di legge introduce modifiche a diversi articoli dello Statuto. All’articolo 19, relativo all’elezione, composizione e scioglimento del Consiglio, sono apportate due modifiche: al comma 1 si prevede la riduzione del numero dei consiglieri dagli attuali settanta a cinquanta e si aggiunge un comma con cui si dispone lo svolgimento delle elezioni regionali entro novanta giorni dalla data dello scioglimento del Consiglio. Le modifiche all’articolo 22, relativo all’Ufficio di presidenza, introducono una clausola residuale in ordine alle competenze dello stesso e abrogano il comma 2; la modifica all’articolo 27 riguarda la formazione del numero legale per la validità delle deliberazioni; all’articolo 28 si introduce una disposizione relativa al trattamento economico dei consiglieri; le modifiche all’articolo 31 prevedono disposizioni più puntuali sulla composizione ed il funzionamento dei gruppi consiliari; all’articolo 32, relativo all’istituzione e composizione delle commissioni permanenti, si introduce l’espressa previsione della gratuità della partecipazione alle sedute; la modifica all’articolo 38 prevede che, per particolari ragioni d’urgenza il Presidente della Giunta possa presentare emendamenti su proposte di legge di iniziativa della Giunta, con priorità nella votazione e, in caso di approvazione, conseguente decadenza di ogni altro emendamento relativo all’articolo. All’articolo 43 si introduce la disciplina della questione di fiducia; l’articolo 45, relativo alla composizione e durata in carica della Giunta regionale, viene modificato con riguardo al numero dei componenti, al trattamento economico e all’ambito di attività della Giunta dimissionaria; si introducono tre articoli aggiuntivi in materia di trasparenza, di controlli interni e istituzione e disciplina del Collegio dei revisori dei conti. Infine la modifica all’articolo 58 prevede la durata di quattro mesi per l’esercizio provvisorio del bilancio.

Numero PL: 12

Data di presentazione: 17 aprile 2013

Titolo: Norme in materia di gestione delle aree naturali protette regionali

Sintesi: La proposta disciplina la gestione delle aree naturali protette regionali, prevedendo l’abrogazione delle relative disposizioni contenute nella legge regionale vigente in materia, la l.r. n. 29 del 1997. In particolare, la proposta prevede che l’ente di gestione sia il comune o l’unione dei comuni a seconda che il territorio dell’area naturale protetta ricada interamente in quello del comune o dell’unione dei comuni. Organi dell’ente di gestione sono: la Comunità dei sindaci, il Presidente, che rappresenta l’ente, il direttore ed il revisore dei conti, nominato dal Consiglio regionale tra quelli iscritti al relativo registro. La Comunità dei sindaci, composta dai sindaci dei comuni interessati, oltre ad eleggere il Presidente, approva, tra l’altro, il bilancio, il rendiconto e il piano dell’area protetta nonché lo Statuto dopo che la relativa proposta, elaborata dalla stessa Comunità, è adottata dai rispettivi consigli comunali. La proposta, infine, prevede un organo consultivo che esprime pareri in merito alla redazione del piano dell’area naturale protetta e negli

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 1 del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente

altri casi previsti dallo Statuto; fanno parte dell'organo consultivo, a titolo gratuito salvo rimborso spese, i rappresentanti delle associazioni degli agricoltori, ambientaliste e venatorie, operanti sul territorio dell'area naturale protetta.

Numero PL: 13

Data di presentazione: 17 aprile 2013

Titolo: "Sostegno al reddito dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati. Disposizioni in favore dei lavoratori parasubordinati. Politiche attive per il lavoro"

Sintesi: L'iniziativa legislativa detta nuove disposizioni per promuovere e sostenere politiche passive e attive per il lavoro e abroga le leggi regionali che attualmente prevedono interventi regionali a favore dei lavoratori parasubordinati e l'istituzione del reddito minimo garantito.

Riguardo alle politiche passive è previsto un sostegno economico al reddito non superiore a sette mila euro annui a favore dei disoccupati, degli inoccupati, dei lavoratori precariamente occupati e dei lavoratori privi di retribuzione, così come definiti dalla proposta e in possesso dei requisiti in essa previsti; incentivi economici diretti allo svolgimento dell'attività lavorativa, a facilitare la formazione e l'aggiornamento professionale, nonché ulteriori forme di intervento sono invece previste per i lavoratori parasubordinati. Sono inoltre disposte a favore dei suddetti soggetti, compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio, ulteriori agevolazioni volte a garantire e favorire attività e servizi. Non è consentita la cumulabilità dei contributi con analoghe incentivazioni. Per l'attuazione dei suddetti interventi la proposta prevede l'istituzione di un apposito fondo e l'adozione, da parte della Giunta regionale, di un programma operativo annuale.

Riguardo alle politiche attive per il lavoro sono previsti interventi al fine di favorire l'integrazione tra le politiche del lavoro e le politiche formative. La Regione e le Province, in base alle rispettive competenze, concedono contributi per lo svolgimento di tirocini formativi presso datori di lavoro pubblici e privati, borse di studio ai laureati in possesso dello stato di disoccupazione per la realizzazione di progetti di ricerca o di esperienze lavorative presso imprese o associazioni che abbiano la sede operativa nel territorio regionale, nonché incentivi alle imprese che assumono con contratto subordinato a tempo indeterminato e finanziamenti finalizzati alla costituzione di nuove imprese con sede operativa nel territorio regionale. Progetti sperimentali sono promossi dalla Regione al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Numero PL: 14

Data di presentazione: 17 aprile 2013

Titolo: Norme in materia di agricoltura sociale

Sintesi: La proposta di legge prevede una serie di misure per promuovere l'agricoltura sociale al fine di favorire lo sviluppo e la qualità dei servizi sociali, socio-sanitari, formativi, educativi e di inserimento lavorativo. Tali misure riguardano: la previsione nelle gare relative alle mense gestite da enti pubblici regionali o da enti locali di criteri di priorità per i prodotti agroalimentari provenienti dall'agricoltura sociale; l'inserimento e la valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nei mercati agricoli di vendita diretta; la previsione di criteri di priorità per favorire le attività dell'agricoltura sociale nei procedimenti di alienazione, concessione, locazione e comodato di beni demaniali o patrimoniali a destinazione agricola e forestale; la concessione in via prioritaria ai soggetti che svolgono l'agricoltura sociale dei beni a destinazione agricola o forestale confiscati alla criminalità organizzata. Inoltre, la proposta promuove l'istituzione del forum provinciale delle fattorie sociali ed istituisce, presso ciascuna provincia, l'elenco delle fattorie sociali e delle reti locali di economia solidale nonché, presso l'assessorato regionale competente in materia di politiche agricole, il coordinamento regionale dell'agricoltura sociale. Con successivo regolamento sono individuati i requisiti e le procedure per l'iscrizione nell'elenco delle fattorie sociali e delle reti locali di economia solidale nonché le modalità di funzionamento del coordinamento regionale. Il regolamento individua, altresì, le spese ammesse al finanziamento del

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 1 del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente

fondo regionale per lo sviluppo dell'agricoltura sociale, istituito dalla presente proposta di legge, nonché i relativi criteri e modalità di concessione.

Numero PL: 15

Data di presentazione: 17 aprile 2013

Titolo: "Norme in materia di sostegno all'accesso e all'esercizio delle professioni intellettuali"

Sintesi: la proposta di legge prevede l'istituzione della Commissione regionale delle professioni, quale sede di raccordo tra la Regione e le professioni, e di un fondo di rotazione per il sostegno all'accesso e all'esercizio delle professioni intellettuali. In particolare disciplina le competenze della commissione, attribuendo alla stessa compiti consultivi e di proposta sugli atti di programmazione e sulle proposte di legge regionale connesse alla tutela delle attività professionali, sulla semplificazione delle procedure amministrative che riguardino le professioni e sui processi di innovazione delle attività professionali. È disciplinata altresì la composizione della commissione, l'organizzazione e il funzionamento. La proposta prevede inoltre che le associazioni e fondazioni rappresentative di professionisti prestatori d'opera intellettuale che non esercitano professioni per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi possano chiedere il riconoscimento della personalità giuridica. L'istituzione del fondo di rotazione, prevista all'articolo 7 della proposta, è finalizzata alla concessione di agevolazioni finanziarie a favore di giovani professionisti, mediante sostegno economico al reddito e prestiti d'onore.

Numero PL: 16

Data di presentazione: 18 aprile 2013

Titolo: Individuazione della figura e relativo profilo professionale del Tecnico qualificato nelle arti di clownerie negli ospedali e nei servizi socio sanitari "Clown di Corsia" e ordinamento didattico dei relativi corsi di formazione

Sintesi: La proposta di legge prevede negli ospedali, nei servizi socio sanitari e in tutti i contesti sociali in cui sono presenti soggetti fragili, la figura del "clown di corsia", quale tecnico qualificato nelle arti di clownerie, specificandone i requisiti e le attività, che devono essere svolte in collaborazione con lo staff sanitario con particolare attenzione alle condizioni psicologiche e di disagio dei malati. La formazione professionale di tale figura è affidata alla Regione che provvede all'organizzazione di corsi di formazione, che devono prevedere un tirocinio presso le strutture sopra citate, un esame finale ed il rilascio del relativo attestato, che consente l'iscrizione all'albo regionale dei clown di corsia istituito dalla proposta di legge. Per coloro che già svolgono attività di clownterapia è previsto l'accertamento della qualifica di clown di corsia da parte di una apposita commissione istituita presso la Regione. Con l'istituzione di un apposito fondo regionale si provvede alla copertura degli oneri necessari per l'applicazione della proposta. Quest'ultima contiene un allegato A relativo alle aree disciplinari necessarie alla formazione, un allegato B relativo alle competenze del clown di corsia e, infine, un allegato C in cui è prevista per coloro che già operano nel settore e posseggono determinati requisiti la possibilità di conseguire il profilo professionale individuato dalla proposta.

Numero PL: 17

Data di presentazione: 18 aprile 2013

Titolo: "Istituzione di presidi sanitari scolastici e norme per la prevenzione ed il controllo delle malattie allergiche e dell'asma bronchiale".

Sintesi: La proposta di legge prevede, all'art. 1, che la Regione predisponga, nell'ambito del Piano sanitario regionale, progetti obiettivi e azioni programmate, dirette a fronteggiare le malattie allergiche e l'asma, con l'istituzione di presidi sanitari scolastici di primo soccorso e la somministrazione dei farmaci durante l'orario scolastico oltre a varie altre iniziative. All'art. 2 è previsto che, ai fini della prevenzione e della diagnosi precoce delle malattie allergiche e dell'asma,

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 1 del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente

le ASL e le aziende ospedaliere indicano gli interventi più idonei mentre all'art. 3 è previsto che le Asl e le aziende Ospedaliere provvedano a fornire gratuitamente una serie di esami e di medicinali; all'art. 4 è disposto che la Regione provveda alla cura ed alla riabilitazione dei pazienti affetti da malattie allergiche attraverso programmi integrati, tra medici di famiglia e pediatri. All'art. 5 è prevista l'istituzione, presso l'Assessorato alla sanità, di una Commissione tecnico-scientifica composta da esperti nelle varie branche mediche. La Commissione avrà il compito di predisporre linee di indirizzo e di intervento per potenziare e uniformare l'attività di prevenzione e controllo delle malattie allergiche e asmatiche, fornire elementi per la formulazione di linee guida nell'ambito sanitario. L'art. 6 della p.l. prevede che la Regione predisponga piani di educazione sanitaria e di aggiornamento del personale sanitario, del personale docente e non docente della scuola e degli addetti alla mensa sul tema delle malattie allergiche e dell'asma. L'art. 7 prevede la norma finanziaria.

Numero PL: 18

Data di presentazione: 18 aprile 2013

Titolo: "Norme per la valorizzazione delle professioni sanitarie e sociali"

Sintesi: La pl intende dare attuazione alle leggi statali nn. 42/1999, 251/2000 e 43/2006 sulle professioni sanitarie. L'art. 2 prevede che la Regione Lazio promuova, nell'esercizio delle proprie funzioni, la valorizzazione del ruolo delle professioni sanitarie e sociali, al fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla salute ed al processo di aziendalizzazione del Servizio sanitario regionale. A tal fine le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, l'ARES 118, l'Istituto Zoo Profilattico sperimentale e l'Arpa, nell'atto aziendale, sono tenuti ad istituire una serie di servizi, qualificandoli come unità organizzative dirigenziali come il servizio per l'assistenza infermieristica e ostetrica e delle connesse funzioni di supporto, il servizio professionale di diagnostica strumentale e tecnico assistenziale, il servizio professionale di riabilitazione e il servizio professionale sociale. Il tutto fermo restando quanto disposto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

I successivi articoli prevedono l'articolazione organizzativa dei servizi (art. 3), le funzioni dei servizi (art. 4), la direzione dei servizi (art. 5), l'integrazione nell'organizzazione dipartimentale (art. 6) mentre è prevista l'istituzione di una Consulta regionale delle professioni mediche, sanitarie e sociali (art. 7), ne vengono stabiliti gli organi (art. 8), fissate le funzioni (art. 9), viene prevista l'approvazione di un regolamento (art. 10) e si stabiliscono le articolazione delle funzioni e della struttura della Consulta regionale (art. 11). Prevista anche l'innovazione dell'organizzazione del lavoro nelle aziende sanitarie (art. 12).

Numero PL: 19

Data di presentazione: 18 aprile 2013

Titolo: "Norme a tutela del lavoro e per il superamento del precariato presso le strutture sanitarie della Regione Lazio"

Sintesi: La proposta di legge si pone innanzitutto l'obiettivo di superare le forme di precariato e di lavoro atipico determinate, negli anni, dal blocco delle assunzioni nel comparto sanitario, disponendo che il personale medico veterinario, dirigenziale, sanitario, tecnico ed amministrativo del comparto, dipendente dalle strutture pubbliche della Regione che erogano servizi sanitari, deve essere assunto, di norma, con contratto a tempo indeterminato. A tal fine sono individuate le procedure per addivenire alla stabilizzazione del personale precario delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale, compresi i policlinici universitari e gli irccs, appartenente alle tipologie previste dalla medesima proposta all'articolo 7, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente: la Regione promuove la trasformazione dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato e dei contratti di collaborazione e delle altre tipologie di contratto flessibili in contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché processi di reinternalizzazione dei servizi gestiti da terzi con conseguente assunzione del personale con contratti di lavoro subordinato.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 1 del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente

La proposta di legge consente, inoltre, l'esternalizzazione dei servizi tassativamente individuati all'articolo 2 mediante tipologie contrattuali flessibili e precisa che a quest'ultime le strutture pubbliche sanitarie non possono ricorrere per le attività che attengono a servizi assistenziali o socio assistenziali erogati direttamente alla persona o a settori amministrativi fondamentali per la missione dell'azienda o dell'ente.

Infine, per le strutture private che erogano servizi sanitari, il rispetto delle disposizioni contenute nella proposta in esame sono da considerarsi requisito essenziale per l'accreditamento da parte della Regione che vigila sulla permanenza dello stesso.

Numero PL 21

Data di presentazione 22 aprile 2013

Titolo Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani all'agricoltura e contrastare l'abbandono e il consumo di suoli agricoli

Sintesi La proposta di legge intende promuovere l'accesso dei giovani agricoltori ai terreni di proprietà pubblica e introdurre misure per favorire l'effettivo utilizzo delle aree a destinazione agricola.

Nell'ambito della prima finalità, prevede che l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (Arsial) individui entro sei mesi e, comunque, ogni anno entro il 31 dicembre, i terreni agricoli e a vocazione agricola, di proprietà della regione e degli enti controllati, idonei ad essere ceduti in locazione a giovani agricoltori e predisponga un inventario regionale delle aree agricole di proprietà pubblica, previo accordo con gli enti locali. Per la definizione di giovane agricoltore, la proposta rinvia al regolamento n. 1698/2005 dell'Unione europea - che qualifica tale quello di età inferiore a 40 anni che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda, possiede conoscenze e competenze professionali adeguate, presenta un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola. Il conferimento in locazione dei terreni idonei è disposto dalla Giunta regionale, a seguito di bandi pubblici, con la stipulazione di contratti agrari.

La proposta pone analoghi adempimenti anche in capo ai comuni, chiamati a predisporre il censimento dei terreni agricoli e a vocazione agricola appartenenti al proprio patrimonio e ad individuare annualmente, nell'ambito degli stessi, quelli suscettibili di essere dati in locazione a giovani agricoltori.

Nell'ambito delle misure per l'utilizzo e il recupero produttivo delle aree agricole, la proposta prevede che la Giunta regionale provveda alla costituzione delle commissioni provinciali previste dalla normativa statale (legge n. 440 del 1978) ed individui le zone del territorio regionale, caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono delle terre, suscettibili di utilizzazione, al fine di classificarle, definirne i criteri di utilizzazione e assegnarle ai richiedenti. Prescrive, infine, che la destinazione urbanistica dei terreni agricoli che abbiano beneficiato di "aiuti" non possa essere modificata per almeno dieci anni dall'erogazione del contributo.

Numero PL: 22

Data di presentazione: 24 giugno 2013

Titolo: "Disciplina del diritto alla continuità assistenziale".

Sintesi: La proposta di legge ha la finalità di garantire la continuità assistenziale, intesa come l'erogazione di pacchetti di prestazioni comprese in percorsi terapeutici di cura e di assistenza socio assistenziale, diretta a garantire il reinserimento dell'utente. Il paziente in regime di continuità assistenziale è seguito da un operatore responsabile della sua presa in carico, generalmente individuato in un medico di medicina generale. Ogni anno ciascuna azienda sanitaria provvede ad effettuare il monitoraggio ed il controllo in ordine alla qualità dei percorsi di continuità assistenziale, nonché sulla qualità e sull'appropriatezza delle prestazioni rese in regime di continuità assistenziale, l'utente può, altresì, segnalare eventuali disservizi all'URP.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 1 del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente

Numero PL: 23

Data di presentazione: 6 maggio 2013

Titolo: "Sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e norme di recepimento della legge 8 novembre 2000, n. 328"

Sintesi: La proposta di legge disciplina il sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi sociali per la persona.

La proposta è articolata in otto capi. Nel capo primo sono individuati gli obiettivi e i soggetti destinatari degli interventi e dei servizi del sistema integrato sociale.

Il capo secondo riguarda i soggetti che concorrono alla programmazione, organizzazione e realizzazione del sistema integrato sociale e contiene le disposizioni sulle funzioni e i compiti di tali soggetti.

Il capo terzo, tra l'altro, definisce il distretto socio sanitario la dimensione territoriale ottimale per la gestione unitaria del sistema locale e l'ambito all'interno del quale sono organizzate in maniera integrata le funzioni socio assistenziali e socio sanitarie e assicurati i servizi e gli interventi del sistema integrato sociale.

Il capo quarto prevede i criteri di accesso alle prestazioni e ai servizi sociali, il piano personalizzato di assistenza, i punti unici di accesso alle prestazioni, attivati dai comuni, in raccordo con le aziende unità sanitarie locali, la carta dei servizi sociali, requisito necessario per l'autorizzazione e per l'accreditamento dei servizi e delle strutture; disciplina, inoltre, il sistema informativo dei servizi sociali per l'organizzazione dei flussi informativi provenienti dai soggetti del sistema integrato sociali.

Il capo quinto disciplina la programmazione, prevedendo quali strumenti di programmazione il piano sociale regionale e il piano sociale di zona, sulla cui attuazione verifica annualmente la Giunta regionale. La proposta di legge affida ai comuni la vigilanza e il controllo su tutti i servizi pubblici e privati, sulle attività svolte dagli enti pubblici e privati, dalle cooperative sociali e dalle organizzazioni di volontariato.

Il capo sesto, infine, reca le disposizioni relative al tipo di interventi e servizi del sistema integrato sociale.

Numero PL: 24

Data di presentazione: 9 maggio 2013

Titolo: "Disciplina in materia di protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto e norme a tutela della salute e il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto".

Sintesi: la proposta di legge prevede, all'art. 1, l'attuazione delle disposizioni della legge n. 257 del 1992 e la Regione, nell'ambito delle sue competenze, adotta gli strumenti necessari per la tutela e il risanamento dell'ambiente, disponendo la bonifica, lo smaltimento dell'amianto e il sostegno alle persone affette da malattia riconducibile all'esposizione all'amianto. All'art. 2 si esplicitano gli obiettivi della proposta di legge e cioè tutelare la sanità pubblica, la promozione della prevenzione primaria attraverso la bonifica di edifici, siti e impianti nei quali sia stata riscontrata la presenza di amianto, l'istituzione di un registro regionale degli esposti ed ex esposti, suddiviso per aree territoriali, e il sostegno alle persone affette da malattie riconducibili all'amianto.

All'art. 3 la p.l. prevede che la Regione, con deliberazione della Giunta regionale e in raccordo con vari enti sul territorio, approvi un piano regionale "Amianto per il Lazio" (PRAL) che prevede la conoscenza del rischio attraverso il monitoraggio dei livelli di concentrazione delle fibre di amianto, la definizione delle linee di indirizzo e il coordinamento delle attività delle Asl e dell'Arpa Lazio, l'individuazione dei criteri per la valutazione dei livelli dei rischi, la sorveglianza sanitaria ed epidemiologica, le modalità per la erogazione dei contributi per la bonifica e promozione, a livello comunale, di informazioni volte alla riduzione dei rischi connessi alla presenza di amianto.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 2 del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente

L'art. 5 istituisce, presso ciascun Comune o associazione di Comuni, il "Comitato operativo amianto" con il compito di collaborare con gli enti pubblici e con il potere di accedere ad atti e documenti, verificando anche lo stato d'attuazione degli interventi.

L'art. 6 istituisce presso ogni ASL il registro pubblico degli edifici industriali o abitativi interessati dall'amianto, il registro delle imprese che effettuano l'attività di bonifica e smaltimento dell'amianto e il registro degli esposti e degli ex esposti all'amianto. L'art. 7 obbliga i proprietari di manufatti e terreni a comunicare la presenza di amianto nei luoghi, impianti ed edifici, i mezzi di trasporto e il materiale comunque contenente amianto. L'art. 8 prevede sostegni, anche con appositi contributi, alle persone affette da malattie correlabili all'amianto in relazione a prestazione sanitarie, socio-assistenziali e per la tutela legale delle persone affette da malattie relative all'amianto.

L'art. 9 prevede la concessione di contributi alle Asl e alle associazioni degli esposti all'amianto, per la prevenzione primaria, secondaria e sul trattamento delle malattie riferibili all'amianto mentre l'art. 10 istituisce programmi di prevenzione primaria destinati agli ambienti di lavoro nonché programmi di sorveglianza periodica e prevenzione secondaria. L'art. 11 prevede, infine, la norma finanziaria.

Numero PL: 25

Data di presentazione: 9 maggio 2013

Titolo: "Riconoscimento e valorizzazione delle rievocazioni storiche della Regione Lazio"

Sintesi: La proposta di legge si prefigge di promuovere le rievocazioni storiche definite come manifestazioni che hanno per fine la conservazione e la valorizzazione della storia del proprio territorio e che vengono attuate sotto forma di espressione artistica comunque ritenute tipiche della tradizione popolare locale. A tal fine, riconosce e tutela l'Associazione Rievocazioni Storiche del Lazio nonché gli organismi ad essa collegati anche attraverso misure di sostegno e di promozione. Viene inoltre istituito dalla Regione, un apposito Comitato storico, la cui carica coincide con la durata della legislatura ed il cui funzionamento viene rinviato ad apposito regolamento. E' altresì prevista dalla presente proposta di legge, l'istituzione nonché la competenza di tenuta e aggiornamento, di un Albo delle Rievocazioni storiche di tutto il territorio regionale. L'iscrizione all'albo è condizionata dalla presenza da parte degli istanti, dei tassativi requisiti nonché adempimenti indicati dalla medesima proposta di legge. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge predispone la proposta di programma pluriennale degli interventi che poi il Consiglio regionale approva con validità quinquennale ma aggiornabile annualmente. La Giunta regionale presenta inoltre annualmente alla Commissione consiliare competente, una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi raggiunti. Per la copertura degli oneri finanziari viene istituito un capito

Numero PL: 26

Data di presentazione: 28 maggio 2013

Titolo: Modifica alla legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 "Norme sugli asili nido"

Sintesi: La proposta di legge reca modifiche alla legge regionale che detta norme sugli asili nido.

La proposta interviene sui requisiti strutturali dell'asilo nido, sul rapporto numerico tra educatori e bambini, sul concorso della Regione alle spese di gestione in favore degli enti gestori che gestiscono gli asili nido convenzionati; nonché sulla programmazione di nuovi asili nido, disponendo che i comuni, nelle zone in cui rilevino la necessità di costruire nuove strutture, valutino preventivamente la possibilità di stipulare convenzioni con asili nido privati già esistenti.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. <u>1</u> del <u>08.01.2015</u>	
Il Segretario	Il Presidente

Numero PL 27

Data di presentazione 30 maggio 2013

Titolo Modifiche legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”

Sintesi: La proposta di legge intende applicare alle strutture ricettive i principi di liberalizzazione delle attività economiche introdotti dalla legislazione statale ed europea. In particolare si elimina il regime autorizzatorio per l'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, extralberghiera e all'aria aperta, sostituendolo con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare, ove costituito, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune ove è situata la struttura. E' previsto che la SCIA abiliti ad effettuare, oltre all'attività ricettiva, la somministrazione di alimenti e bevande anche per le persone non alloggiate nella struttura. Si elimina la norma che obbliga le strutture ricettive a comunicare alla provincia competente i prezzi e i periodi di apertura e quella che prevede le sanzioni relative a questo inadempimento. E' eliminata anche la sanzione per la mancata esposizione delle tariffe aggiornate.

Numero PL: 28

Data di presentazione: 30 maggio 2013

Titolo: “Disposizioni in materia di tutela della salute sessuale e della fertilità maschile”.

Sintesi: la proposta di legge prevede, all'art. 1, in attuazione degli art. 2, 3 e 32 Cost., di tutelare la salute sessuale e la fertilità maschile promuovendo interventi per la prevenzione, diagnosi e cura delle patologie andrologiche. All'art. 2 prevede che presso ogni ospedale e azienda ospedaliera della Regione sia costituita, se non già presente, una struttura con autonomia di budget, multidisciplinare integrata di andrologia urologica. L'art. 3 prevede, la promozione di un programma annuale e gratuito di *screening* e prevenzione delle patologie andrologiche per i ragazzi tra i 14 ed i 25 anni. All'art. 4 la p.l. rinvia ad un regolamento d'attuazione le modalità concrete per l'attuazione, l'individuazione delle risorse umane, tecniche, strumentali e finanziarie nonché le modalità pratiche per l'attuazione del piano di screening.

L'art. 5 prevede la norma finanziaria.

Numero PL: 29

Data di presentazione: 30 maggio 2013

Titolo: Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico

Sintesi: La proposta ha la finalità di intervenire sull'ormai diffusa dipendenza da gioco d'azzardo attraverso interventi per la prevenzione, soprattutto per i minori, il trattamento terapeutico e il recupero sociale dei soggetti nei quali si sia sviluppata una degenerazione della pratica del gioco da ritenersi patologica. Nelle politiche di prevenzione viene stabilito che l'ubicazione delle sale da gioco debba essere a distanza ritenuta di sicurezza, rispetto ad aree che per tipologia di utenza o destinazione, possano riceverne potenziale danno. Vengono previste forme di incentivazione economica per gli esercizi pubblici che rinuncino all'installazione o rimuovano le slot machine. E' vietata, inoltre, qualsiasi pubblicizzazione relativa agli esercizi delle sale da gioco. Per i gestori delle attività di gioco è disposto che venga fornito all'interno dell'esercizio materiale informativo agli utenti, anche in merito alla possibilità dell'utilizzo di dispositivi di contenimento della somma giocata e della sua durata. I Comuni e le Aziende sanitarie possono promuovere la formazione del personale operante negli esercizi dove si svolgono le attività di gioco. Gli interventi sanitari di monitoraggio, prevenzione e trattamento, sono garantiti dalle Aziende sanitarie attraverso la costituzione di nuclei operativi specializzati nel trattamento del GAP (gioco d'azzardo patologico), ma anche attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e delle associazioni, con progetti finalizzati ed eventualmente finanziati con contributi regionali, che operino in ambiti giovanili o con forte disagio sociale. Viene istituito un numero verde dedicato alla consulenza telefonica e

Parte integrante della deliberazione U. d. P.
n. 1 del 08.01.2015
Il Segretario Il Presidente

assistenza. Le violazioni delle disposizioni che prevedono limitazioni e divieti all'esercizio delle attività di gioco vengono sanzionate dai Comuni che ne incamerano i proventi.

Numero PL: 30

Data di presentazione: 30 maggio 2013

Titolo: Interventi per contrastare il soggiorno irregolare dei cittadini comunitari sul territorio regionale ed azioni per ostacolare la formazione di insediamenti abusivi e agevolare l'attuazione dei provvedimenti di allontanamento

Sintesi: La proposta di legge è diretta a promuovere e sostenere interventi finalizzati a contrastare il soggiorno irregolare dei cittadini comunitari sul territorio regionale e, a tal fine, all'articolo 2, individua gli obiettivi da realizzare, tra cui promuovere azioni volte a contenere la formazione di insediamenti abusivi, favorire la realizzazione da parte dei comuni di misure idonee a ripristinare le aree occupate dagli insediamenti abusivi, agevolare forme di cooperazione tra comuni, Regione, prefettura e forze dell'ordine per agevolare l'adozione dei provvedimenti di allontanamento dei cittadini comunitari che non sono in possesso dei requisiti per permanere sul territorio regionale.

In particolare gli articoli 3 e 4 dispongono la realizzazione da parte dei comuni di strutture di transito, destinate ad accogliere i cittadini comunitari allontanati dai siti abusivamente occupati, per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure di accertamento del possesso dei requisiti per permanere sul territorio, e comunque non oltre novanta giorni. L'articolo 6 prevede l'istituzione da parte dei comuni, per ogni struttura di transito, di un presidio di vigilanza, composto da unità della polizia locale o da soggetti appartenenti alla vigilanza privata.

L'articolo 7, al fine di salvaguardare le aree sgomberate da nuovi insediamenti abusivi, prevede la realizzazione da parte dei comuni di idonee protezioni, anche attraverso l'installazione di apposite recinzioni delle aree interessate, disponendo che la Regione può predisporre apposite risorse economiche.

E' prevista anche, all'articolo 8, l'istituzione di un nucleo nomadi regionale costituito da operatori di polizia locale.

L'articolo 9, infine, prevede un apposito piano per gli interventi di contrasto agli insediamenti abusivi, che la Giunta regionale adotta annualmente sulla base delle domande dei comuni.

Numero PL: 31

Data di presentazione: 6 giugno 2013

Titolo: Tutela, governo e gestione pubblica delle acque

Sintesi: la proposta di legge individua una serie di principi in conformità ai quali deve essere utilizzato, gestito e governato il patrimonio idrico regionale: principi "generali", quali il diritto all'acqua, la priorità dell'uso dell'acqua per l'alimentazione e l'igiene umana, la misurazione dei prelievi tramite contatore; principi relativi alla tutela e pianificazione, quali la predisposizione del bilancio idrico per ogni bacino idrografico, subordinando ad esso il rilascio e il rinnovo di concessioni di prelievo di acque; principi relativi alla gestione, in particolare la definizione del servizio idrico integrato come servizio pubblico locale di interesse generale sottratto alla concorrenza e la previsione del finanziamento della relativa gestione attraverso risorse regionali e meccanismi tariffari.

La proposta di legge prevede, altresì, che la regione individui, con legge, nuovi ambiti territoriali ottimali, denominati ambiti di bacino idrografico, e costituisca formalmente le Autorità di ciascun ambito; propone, inoltre, l'istituzione di due fondi regionali: un fondo per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato, delle cui risorse possono beneficiare le aziende speciali e i consorzi tra comuni che subentrano alle precedenti gestioni del servizio idrico da parte di società di capitali; un fondo di solidarietà internazionale, finalizzato a sostenere progetti di accesso all'acqua potabile e alimentato con un prelievo in tariffa da parte del gestore del servizio idrico. Infine, nell'ottica di assicurare un governo partecipativo del servizio idrico, prevede che gli enti locali adottino forme di democrazia partecipativa relativamente alle decisioni sui fondamentali atti di pianificazione,

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 2 del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente

programmazione e gestione, anche sulla base di una normativa regionale che individui le forme e le modalità a tal fine più idonee.

Numero PL: 33

Data di presentazione: 13 giugno 2013

Titolo: "Norme per la creazione della rete regionale contro la violenza di genere e per la promozione della cultura dell'inviolabilità, del rispetto e della libertà delle donne"

Sintesi: La proposta di legge nei principi e finalità, si richiama ai diritti fondamentali sanciti dall'ONU, dalla Convenzione sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne/CEDAW, dalle Risoluzioni dell'UE e dalla Costituzione italiana, nonché ai principi dello Statuto regionale. Riconosce e contrasta pertanto, ogni forma di violenza, anche solo in forma di minaccia, o consuetudine discriminatoria od offensiva, rivolta al genere femminile, qualsiasi sia l'ambito in cui queste si verifichino e garantisce, altresì, la piena accoglienza, tutela e solidarietà a tutte le donne e ai loro figli vittime di tali situazioni. Vengono riconosciute in capo alla Regione funzioni di promozione di azioni volte alla diffusione dei diritti di uguaglianza e pari opportunità, nonché alla valorizzazione delle differenze di genere, anche attraverso interventi di sostegno che ne favoriscano l'autonomia economica e psicologica abbinata alla riconquista della dignità. A tal fine si intende potenziare il contributo delle Associazioni, delle Case delle Donne, dei Centri Antiviolenza ma anche degli organismi del privato sociale accreditati. Con lo scopo di rendere più efficaci gli interventi e i servizi sul territorio regionale, è stato previsto che la Regione promuova e sostenga la Rete regionale contro la violenza di genere anche attraverso programmi di formazione dedicati ai soggetti facenti parte delle reti locali dei servizi dedicati. Viene istituito, inoltre, l'Osservatorio regionale sulla violenza di genere inteso come strumento di conoscenza del fenomeno della violenza e del suo andamento. Sono previsti interventi di promozione e valorizzazione in favore di azioni di solidarietà e ospitalità nei confronti delle vittime. Inoltre, al fine di ottenere una maggior capillarità degli interventi sottesi alla prevenzione, sono incentivati progetti di sensibilizzazione della popolazione, anche attraverso il coinvolgimento dei media, sia nell'ambito scolastico sia civico, che inducano alla piena e adeguata conoscenza e consapevolezza del fenomeno della violenza di genere in tutti i suoi aspetti, e in particolare di quello che si consuma in ambito familiare e nelle relazioni intime, nonché a sollecitare il cambiamento dei modelli culturali esistenti. E' disposto inoltre che la Regione, per quanto di sua competenza, collabori all'attuazione del Piano Nazionale contro la violenza di genere e lo stalking, e fissi altresì le linee di indirizzo e gli obiettivi operativi nel Piano di azione regionale, di durata triennale. Viene istituito presso l'assessorato competente per materia, il Coordinamento regionale delle reti locale, quale sede di confronto e programmazione degli interventi, verifica delle strutture antiviolenza e monitoraggio dei risultati raggiunti. E' previsto che la Regione possa sollecitare Protocolli di Reti locali dove mancanti. Le Case delle donne e i Centri Antiviolenza sono riconosciuti facenti parte delle Reti locali e come tali, sostenuti dalla Regione. Sono considerati altresì facenti parte del Sistema locale dei servizi sociali a rete dei Piani sociosanitari di zona. Viene inoltre previsto che la Regione promuova la presenza di Case rifugio quali strutture a indirizzo segreto che diano ospitalità a donne e figli. E' prevista l'istituzione di almeno una casa di accoglienza d'emergenza in ogni Rete locale. Sono istituiti corsi di formazione periodici per le operatrici delle Strutture deputate all'accoglienza, con definizione di un profilo professionale specifico. La Regione e gli Enti locali, nell'ambito del loro patrimonio, possono individuare immobili da concedere in comodato d'uso a Case e Centri Antiviolenza, e nel caso dei Comuni, disporre l'assegnazione in deroga di alloggi di edilizia residenziale pubblica a donne, sole o con figli minori, vittime di violenza. La proposta prevede che, a decorrere dal secondo anno dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, annualmente, trasmetta alla Commissione consiliare competente, una relazione valutativa sull'andamento del fenomeno, sulle attività svolte, sul funzionamento e la capacità recettiva e di gestione dei servizi offerti, nonché sulle proposte per il superamento delle criticità individuate e l'utilizzo e la

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 1 del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente

destinazione delle risorse regionali assegnate. La copertura finanziaria della proposta di legge è prevista per mezzo dei fondi annualmente stanziati.

Numero p.l. : 34

Data di presentazione: 13 giugno 2013

Titolo: "Promozione della parità tra uomini e donne nell'accesso al Consiglio regionale del Lazio, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett.c-bis) della legge 2 luglio 2004, n.165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione). Modifiche alla legge regionale 13 gennaio 2005, n.2 (Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale)"

Sintesi: la presente proposta di legge si propone di modificare la l.r. 2/2005 concernente l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, perseguendo l'obiettivo del "riequilibrio delle rappresentanze di genere". Infatti l'articolo 1 modifica le vigenti disposizioni sulla composizione delle liste elettorali, al fine di assicurare che nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore alla metà dei candidati e prevede quale sanzione per il mancato rispetto della suddetta proporzione la cancellazione dalla lista dei nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato; disciplina inoltre, in occasione delle elezioni regionali, la partecipazione ai programmi di comunicazione politica televisivi o la predisposizione di messaggi autogestiti per garantire una paritaria presenza ed evidenza dei candidati di entrambi sessi. L'articolo 2 introduce la "doppia preferenza di genere", prevedendo che ciascun elettore possa esprimere al massimo due preferenze per candidati compresi nella stessa lista, ma con riferimento a candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.

Numero PL: 35

Data di presentazione: 13 giugno 2013

Titolo: Testo unico in materia di attività sportive, motorie e ricreative

Sintesi: la proposta di legge in esame persegue la finalità di promuovere e sviluppare le politiche dello sport e delle attività motorie e ricreative, favorendone il raccordo con le politiche sanitarie, sociali, della formazione, del turismo, dell'urbanistica e dell'ambiente attraverso la programmazione regionale degli interventi, la concessione di contributi e finanziamenti per la realizzazione dei medesimi, la definizione dei profili professionali della materia, la promozione e il sostegno dell'attività di formazione e di aggiornamento degli operatori del settore.

La proposta ridefinisce le funzioni della Regione, degli enti locali e di Roma Capitale in materia di sport.

Quanto alla programmazione regionale, si prevede che essa venga attuata attraverso il piano triennale e il programma annuale. Il piano triennale è adottato, in base alle indicazioni della Conferenza Regioni-Autonomie locali, dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessorato competente, sentito il Consiglio regionale e disciplina le linee generali della programmazione degli interventi di politica sportiva nel triennio di riferimento. Individua, in particolare, le categorie di soggetti destinatari degli interventi; gli indirizzi e i criteri concernenti il raccordo con la programmazione locale, l'intervento finanziario di sostegno, la definizione del fabbisogno di spazi, impianti ed attrezzature per la pratica sportiva, motoria e ricreativa; la sostenibilità ambientale degli interventi relativi ad infrastrutture per la pratica medesima; la promozione di specifiche attività formative e di aggiornamento. L'attuazione di indirizzi e direttive del piano triennale è attuato dal programma annuale, approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di Sport.

La proposta di legge contempla, inoltre, l'utilizzo dello strumento della Convenzione sia da parte della Regione, per il coordinamento delle iniziative sul territorio intraprese dal Comitato Olimpico

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 1 del 08.02.2015

Il Segretario

Il Presidente

Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), dagli enti locali, dalle associazioni sportive ed ogni altro organismo di settore, sia da parte degli enti locali, delle Forze Armate e dell'Ordine e dell'Università, per consentire la fruizione degli impianti sportivi di proprietà, o comunque d'uso, da parte della collettività. Apposite convenzioni possono anche essere stipulate dagli enti locali con le istituzioni scolastiche per l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici ad opera della collettività e delle associazioni sportive.

Nella proposta di legge si prevede anche un'attività informativa e di monitoraggio della Giunta regionale dei dati relativi allo sport nella Regione, forniti dai soggetti pubblici e privati beneficiari dei contributi, delle cui risultanze si avvale, altresì, la Consulta regionale dello sport, ivi istituita, per lo svolgimento delle proprie attività connesse al ruolo di organo consultivo della Giunta regionale in materia. E' prevista l'indizione annuale di una pubblica conferenza sullo stato di attuazione delle iniziative della Regione in campo sportivo.

Grande rilevanza è riconosciuta allo sport di cittadinanza quale strumento per il riconoscimento del valore sociale, educativo e formativo della pratica sportiva.

Quanto ai contributi e finanziamenti diretti alla realizzazione degli interventi individuati dalla programmazione regionale, la cui concessione è subordinata all'espletamento di procedure ad evidenza pubblica, si distinguono innanzitutto quelli relativi a: a) iniziative e progetti, proposti da enti pubblici, società sportive, associazioni e federazioni sportive, ed ogni altro soggetto privato senza finalità di lucro, riguardanti la promozione delle attività sportive e motorie, anche mediante manifestazioni ed iniziative di particolare rilievo nazionale o internazionale; b) iniziative e progetti, proposti dall'Amministrazione regionale, in cui l'attività sportiva, motoria e ricreativa costituisca elemento di promozione e integrazione sociale, con particolare riferimento agli stranieri, alle persone diversamente abili, ai bambini e agli adolescenti, ai soggetti della terza età; c) convegni, conferenze, campagne di informazione, sensibilizzazione e prevenzione.

In secondo luogo, sono previsti contributi per: a) interventi di promozione, partecipazione e sviluppo della pratica sportiva in favore delle persone diversamente abili realizzati dalle società sportive dilettantistiche, associazioni ed organismi sportivi affiliati al CIP o da esso riconosciuti, nonché da tutte le associazioni ed organizzazioni riconosciute dal CONI operanti nella Regione; b) interventi in favore dell'attività sportiva scolastica attuati dalle istituzioni scolastiche operanti nella Regione; c) interventi per il sostegno al merito sportivo, riguardanti attività di squadra a cui possono accedere le società sportive partecipanti a competizioni nazionali o internazionali, attività individuali a cui possono accedere gli atleti di livello nazionale e internazionale, attività di formazione e inserimento professionale degli atleti che hanno terminato o stanno terminando la carriera sportiva; d) studi o ricerche dirette all'analisi qualitativa e quantitativa della popolazione sportiva, specie in riferimento all'integrazione professionale post carriera degli atleti.

Altri contributi sono concessi, in conto capitale e in conto interessi, per interventi di costruzione, acquisizione, completamento, ampliamento, ristrutturazione, recupero, manutenzione straordinaria, adeguamento alla normativa in tema di sicurezza, concernenti impianti sportivi e spazi destinati all'attività sportiva. Beneficiari dei suddetti contributi, erogati nelle percentuali indicate, sono gli enti locali singoli o associati e gli enti parco, gli enti di promozione sportiva, le federazioni sportive nazionali e paraolimpiche e le associazioni sportive riconosciute dal CONI e/o dal CIP, le società e le associazioni sportive dilettantistiche affiliate ad enti ed associazioni riconosciute dal CONI e/o dal CIP, le associazioni di volontariato e quelle di promozione sociale con prevalenti finalità sportive e ricreative, riconosciute dalla Regione, nonché enti morali con le predette finalità. Ai beneficiari vengono riconosciuti anche contributi per l'acquisto e l'installazione di attrezzature sportive, nonché, ai soli enti locali, singoli o associati, contributi per le spese di gestione degli impianti sportivi.

Si prevedono, ancora, agevolazioni e contributi in favore di società ed associazioni che gestiscono impianti o palestre, in possesso dei requisiti individuati dalla stessa proposta. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti sportivi e rispetto a quest'ultimi sono individuati quelli esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 1 del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente

La proposta di legge considera, inoltre, l'ipotesi dell'affidamento a terzi, tramite procedure ad evidenza pubblica, degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali, garantendone l'uso a tutti i cittadini.

Per quanto concerne il settore dell'attività formativa, vengono demandate alla Regione le funzioni inerenti la definizione dei profili professionali nell'ambito dello sport con l'individuazione dei relativi standard minimi e degli specifici percorsi formativi.

Per l'attuazione della proposta è prevista l'adozione di un apposito regolamento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. Sono previste, infine, disposizioni per l'istituzione di un fondo unico per lo sport, alimentato da risorse europee, statali e regionali, destinato al finanziamento degli interventi contemplati dalla proposta di legge, nonché abrogative della l.r. 15/2002, con effetto dall'adozione degli atti e dei provvedimenti attuativi previsti dalla proposta.

Numero PL: 36

Data di presentazione: 13 giugno 2013

Titolo: Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 26 (Discipline delle iniziative regionali di promozioni e conoscenza del patrimonio delle attività culturali del Lazio) e successive modificazioni.

Sintesi: La proposta di legge apporta modifiche alla legge regionale relativa alla disciplina delle iniziative regionali di promozione della conoscenza del patrimonio e delle attività culturali del Lazio, in particolare è stata introdotta la possibilità di promuovere i beni culturali anche attraverso iniziative di spettacolo dal vivo ed è stato, inoltre, previsto che il sistema coordinato di iniziative di promozione territoriale comprenda anche lo sviluppo delle reti dei musei, archivi storici e biblioteche degli enti locali.

E' stata inserita, una disposizione transitoria per consentire ai musei e alle biblioteche di presentare istanza di finanziamento per la realizzazione delle iniziative relative allo sviluppo della rete dei musei, archivi storici e biblioteche.

Numero PL: 37

Data di presentazione: 14 giugno 2013

Titolo: "Istituzione Agenzia Unica per la Mobilità spa"

Sintesi: la presente proposta di legge prevede l'istituzione dell'"Agenzia Unica per la mobilità spa" (AUM) finalizzata alla "piena integrazione" tra Aremol e Roma Servizi per la mobilità, con funzioni di supporto per la regione e gli enti locali partecipanti con riferimento alla pianificazione, programmazione e gestione dei servizi per la mobilità, al fine di "razionalizzare ed efficientare il settore del trasporto pubblico locale". All'AUM vengono attribuiti, tra l'altro, compiti di gestione della politica tariffaria, delle procedure concorsuali e contrattuali, nonché la predisposizione del conto regionale dei trasporti. L'Agenzia definisce, altresì, il perimetro degli Ambiti o Bacini territoriali ottimali e omogenei ai fini dell'elaborazione del Piano di riprogrammazione dei servizi del trasporto pubblico locale previsto dalla l. 228/2012. La proposta in esame stabilisce le procedure per la costituzione dell'Agenzia in forma di società per azioni, individua tra gli organi il Direttivo di cui disciplina la durata, la composizione e le competenze nonché rinvia alla normativa statale vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni; prevede altresì, entro trenta giorni dall'approvazione della legge, il distacco del personale di Aremol e Rsm presso l'AUM "in modo coerente con i compiti e le missioni dell'Agenzia", nonché il completamento, entro dodici mesi, dell'intero processo di conferimento da Aremol e Rsm "coerentemente con la l.135/2012 (cd. spending review) come attuata dalla Regione e dagli enti partecipanti".

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. <u>1</u>	del <u>08.04.2015</u>
Il Segretario	Il Presidente

Numero PL: 38

Data di presentazione: 14 giugno 2013

Titolo: "Istituzione del codice etico per gli amministratori della Regione Lazio"

Sintesi: la proposta di legge prevede l'istituzione di un codice etico destinato agli amministratori della Regione Lazio e introduce specifiche regole di condotta finalizzate a rafforzare la trasparenza e la legalità all'interno dell'istituzione. In particolare viene data una definizione del termine "amministratore" e si dispone il carattere vincolante del codice stesso; i vari obblighi previsti nell'articolato riguardano in particolare: l'impegno ad assolvere agli obblighi di trasparenza, la misura massima del valore economico di regali che l'amministratore può accettare in occasione di ricorrenze o festività; sono individuate espressamente le situazioni di conflitto di interessi; il divieto di cumulo di mandati politici; il divieto di esercitare pressioni indebite su concessionari o gestori di pubblici servizi; il divieto di ricevere finanziamenti irregolari o non dichiarati dell'attività politico-amministrativa; la rendicontazione dell'attività dell'amministratore attraverso la presentazione e la pubblicazione di un documento; i rapporti con l'amministrazione con particolare riguardo al personale; i rapporti con i mezzi di comunicazione; i rapporti con l'autorità giudiziaria.

Numero PL: 39

Data di presentazione: 17 giugno 2013

Titolo: "Istituzione degli Ecomusei"

Sintesi: La proposta di legge prevede che la Regione Lazio, di concerto con le amministrazioni, gli Enti e le Associazioni senza scopo di lucro che ne posseggano i requisiti, riconosca, promuova e disciplini gli ecomusei sul proprio territorio, con lo scopo di promuovere la conservazione e la tutela del paesaggio. L'ecomuseo viene considerato come un'interpretazione del paesaggio attraverso percorsi tematici multidisciplinari con lo scopo di conservare, comunicare e rinnovare l'identità culturale di una comunità. Vengono, pertanto, individuate le finalità prioritarie perseguite dagli ecomusei che, in un'ottica di promozione e sviluppo di visioni e pratiche museali innovative, attivando anche sinergie e collaborazioni con realtà eco museali similari in Italia e nel mondo, si riassumono: nel coinvolgimento attivo della cittadinanza alla quale viene attribuito il ruolo di custode del patrimonio materiale nonché delle tradizioni popolari comprese quelle linguistico-dialettali; nel ripristino delle condizioni ecologiche che caratterizzano anche il paesaggio; nel favorire le attività di utilizzo sostenibile delle risorse quali, ad esempio, turismo e artigianato che possano poi consentire ricadute economiche, anche attraverso la promozione delle nuove tecnologie energetiche alternative e dei nuovi media. Gli ecomusei possono essere promossi e gestiti da enti locali, in forma singola e associata e associazioni senza scopo di lucro che si prefiggano per statuto le finalità individuate nella proposta di legge. E' poi previsto che la Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvi un regolamento per la definizione dei criteri e dei requisiti minimi necessari al riconoscimento della qualifica di ecomuseo. Sempre la Giunta regionale, con cadenza annuale, determina il programma di istituzione degli ecomusei a cui viene allegato, con la medesima cadenza, l'elenco aggiornato degli ecomusei di interesse regionale. L'appartenenza al suddetto elenco, sottintende il riconoscimento della qualifica di ecomuseo che, inoltre, in quanto riconosciuto come tale, acquisisce il diritto alla denominazione esclusiva e originale e ad un proprio marchio esclusivo. Anche la Regione è previsto che possa eventualmente promuovere un marchio di connotazione regionale che raccolga l'immagine complessiva degli ecomusei del Lazio. La proposta dispone, inoltre, che la Giunta regionale, nomini un comitato di composizione mista, presieduto dall'assessore competente in materia, con compiti di verifica, relativamente all'attività svolta dagli ecomusei e al mantenimento, da parte degli stessi, dei requisiti ritenuti essenziali per la denominazione, nonché di consulenza tecnico-scientifica, ai fini della promozione e della attuazione

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 1 del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente

della legge una volta approvata. Per i soggetti che intendessero ottenere il riconoscimento di ecomuseo, la proposta prevede che possano conformarsi ai criteri e ai requisiti previsti dal regolamento entro un anno dall'approvazione dello stesso, mentre, in fase di prima applicazione saranno qualificati ecomusei le iniziative già promosse dai soggetti che operano per le finalità individuate nella legge istitutrice. Per quanto concerne la previsione della copertura finanziaria, il testo della proposta prevede un rinvio alla legge finanziaria regionale successiva all'approvazione del regolamento.

Numero PL: 40

Data di presentazione: 14 giugno 2013

Titolo: Piano regolatore del verde urbano. Disciplina delle funzioni in materia di tutela e valorizzazione del piano del verde urbano

Sintesi: La proposta intende salvaguardare e valorizzare il verde urbano riconoscendone il ruolo fondamentale per la salubrità delle città. Il verde urbano, definito come l'insieme delle componenti che concorrono a determinare l'impronta funzionale e paesaggistica del territorio, è classificato in quattro categorie: storico-artistico-ecologico, ludico ricreativo, verde strutturale, estetico funzionale e produttivo. Per la gestione del verde la proposta prevede l'adozione da parte dei comuni di due strumenti, il piano ed il regolamento del verde urbano, e l'istituzione di un fondo per la concessione di contributi ai comuni per la realizzazione di tali strumenti. La proposta, infine, individua tra i soggetti preposti alla vigilanza e al controllo delle relative disposizioni il personale della polizia provinciale e le guardie ecologiche volontarie.

Numero PL: 41

Data di presentazione: 19 giugno 2013

Titolo: "Disciplina delle unità di cure primarie".

Sintesi: la proposta di legge prevede il potenziamento dell'assistenza primaria attraverso il ruolo della medicina generale valorizzando e rendendo organiche e strutturali al sistema sanitario pubblico. L'art. 2 definisce la "unità di cure primarie" come strutture che erogano servizi di assistenza primaria tramite la libera e volontaria aggregazione di medici convenzionati, con lo scopo di promuovere l'equità di accesso ai servizi sanitari regionali, avvicinando l'assistenza sanitaria ai luoghi dove le persone vivono e lavorano, offrire una valida alternativa all'Ospedale e al Pronto Soccorso, con lo scopo di garantire le prestazioni di diagnostica di base, realizzare la continuità assistenziale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, compresi i festivi ed i pre-festivi, ampliare l'offerta di prestazioni sanitarie convenzionate.

L'art. 3 prevede che le unità di cure primarie siano dotate di tutte quelle dotazioni strutturali, strumentali e di personale – ad opera della Asl locale – ovvero in forma di finanziamento indiretto.

L'art. 4 fissa l'apertura dell'Unità di cure primarie in almeno 12 ore (dalle 8 alle 20) per ciascuno dei sette giorni della settimana, prevedendo anche l'integrazione con i medici della Guardia medica.

L'art. 5 prevede che ciascuna Asl garantisca, adeguata pubblicizzazione della attività dell'Unità di cure primarie, promuovendo la riconoscibilità e visibilità anche attraverso un logo regionale atto a facilitare l'identificazione da parte dei cittadini della struttura.

Numero PL: 42

Data di presentazione: 19 giugno 2013

Titolo: "Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile"

Sintesi: la proposta di legge ha ad oggetto la disciplina ed il riordino delle funzioni in materia di protezione civile e l'organizzazione del sistema regionale di protezione civile. In particolare, il Capo I, relativo alle disposizioni generali, prevede le tipologie di eventi calamitosi e le definizioni

Parte integrante dell' deliberazione U.d.P.

1 del 08.06.2015
Il Segretario Il Presidente

delle attività di protezione civile. Il Capo II è dedicato alla disciplina del sistema integrato regionale di protezione civile, alla definizione delle funzioni e compiti dei vari soggetti istituzionali del sistema, al volontariato di protezione civile e alla consulta regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile. Le disposizioni del Capo III disciplinano il programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi, che si attua attraverso processi organizzativi, decisionali, gestionali e finanziari volti a promuovere l'azione congiunta della Regione e di tutti i soggetti che compongono il sistema integrato regionale di protezione civile. Un'apposita sezione dello stesso Capo III è dedicata alla disciplina degli interventi volti ad affrontare lo stato di calamità e di emergenza e di quelli indifferibili ed urgenti anche in assenza dello stato di calamità o di emergenza. Per lo svolgimento delle attività e dei servizi connessi all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza della Regione in materia di protezione civile, la proposta prevede, al Capo IV, l'istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile, della quale disciplina i compiti, l'organizzazione e le risorse finanziarie. Presso la stessa Agenzia è prevista l'operatività per ventiquattro ore del Centro funzionale regionale multi rischio e l'istituzione della Sala operativa unificata permanente, con il compito di acquisire notizie e dati circa le situazioni di rischio degli eventi calamitosi attesi o in atto. Il capo V è dedicato all'istituzione e disciplina degli organismi di coordinamento e di partecipazione al sistema regionale di protezione civile: il Comitato regionale di protezione civile – COR, con il compito di garantire il coordinamento della programmazione regionale in materia di protezione civile con quella degli altri soggetti che compongono il sistema; i Centri di coordinamento degli interventi per la gestione dell'emergenza, con funzioni di coordinamento a livello intercomunale e provinciale, il Comitato operativo regionale per l'emergenza – COREM, quale presidio permanente della Regione, che assicura il coordinamento tecnico-operativo regionale delle attività necessarie a fronteggiare gli eventi calamitosi a rilevanza regionale e nazionale, la Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei rischi, da istituirsi presso l'Agenzia, quale organo consultivo, propositivo e di supporto tecnico scientifico in materia di previsione e prevenzione delle principali tipologie di rischio presenti sul territorio regionale. Il Capo VI prevede convenzioni e contributi a favore degli enti locali, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e di ogni altro soggetto che partecipi alle attività di protezione civile; prevede altresì l'istituzione presso l'Agenzia della Scuola di alta formazione di protezione civile.

Numero PL: 43

Data di presentazione: 19 giugno 2013

Titolo: "Valorizzazione della danza come espressione artistica e istituzione dell'albo delle scuole di danza"

Sintesi: La proposta di legge prevede forme di sostegno e promozione delle scuole di danza presenti sul territorio della Regione Lazio. Sono previsti, a tal fine, contributi ordinari e straordinari nonché agevolazioni dei Comuni ove si trovino ubicate le strutture. Viene istituito l'Albo regionale delle scuole di danza; l'iscrizione allo stesso, è condizione inderogabile per l'ammissione ai benefici previsti dalla proposta ed è subordinata all'istanza del rappresentante legale della scuola nonché, prioritariamente, al possesso dei requisiti previsti, di cui va depositata, in allegato alla domanda, documentazione probante. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'approvazione della proposta, viene istituito apposito fondo nel bilancio regionale. A fronte della concessione dei contributi richiesti, è previsto che i soggetti che ne abbiano usufruito siano tenuti a presentare alla Regione Lazio apposito rendiconto e relazione sulle attività svolte. Laddove vengano rilevate omissioni o discrepanze, è previsto l'obbligo della restituzione delle somme ricevute e non giustificate nonché la decadenza del contributo su cui sia sorta la contestazione.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 1 del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente

Numero PL: 44

Data di presentazione: 19 giugno 2013

Titolo: "Misure contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dell'identità di genere e per la tutela dei diritti derivanti dalle convivenze affettive"

Sintesi: La proposta di legge si prefigge di adottare misure volte a promuovere ed adottare politiche finalizzate a consentire ad ogni persona di esprimere liberamente la propria identità di genere ed il proprio orientamento sessuale, mediante il superamento di ogni discriminazione in ambito formativo, lavorativo, culturale, socio-sanitario, anche attraverso attività di informazione ed indirizzo attraverso le strutture preposte e gli organismi interessati a fornire servizi dedicati. E' stabilito inoltre che la Regioni tuteli le convivenze affettive, costituite dalla coabitazione caratterizzata da vincoli affettivi, di solidarietà e reciproca assistenza, a prescindere da ogni rapporto, vincolo o legame di parentela. Sono previsti atti e strumenti di segnalazione e verifica della effettiva applicazione delle disposizioni contenute nella presente proposta, nonché di intervento laddove vengano accertati casi di discriminazione per mezzo della Commissione per le Pari Opportunità. E' disposto, inoltre, che la Regione provveda all'istituzione del Registro regionale delle unioni civili al fine di farvi confluire i dati e le informazioni provenienti dai Registri delle Unioni Civili, laddove già istituiti, dei Comuni del territorio laziale, e in regime di raccolta sussidiaria transitoria, per i Comuni ove ancora risultino assenti. Per quanto concerne la copertura finanziaria necessaria all'attuazione della presente proposta, verranno stanziati i fondi dal bilancio regionale mediante riduzione dei costi al Programma 1 Missione 1.

Numero PL 45

Data di presentazione 16 luglio 2013

Titolo Interventi regionali per iniziative connesse al settantesimo anniversario delle battaglie di Cassino e di Montecassino

Sintesi: La proposta di legge intende promuovere la realizzazione di interventi in occasione del settantesimo anniversario della distruzione di Casino e Montecassino durante la seconda guerra mondiale, diretti a celebrare il ricordo dell'avvenimento e a diffondere la cultura della pace, ma anche a sviluppare adeguate forme di informazione e assistenza turistica e a favorire il miglioramento delle realtà turistiche, culturali e religiose del territorio di riferimento. Secondo le modalità stabilite con delibera della Giunta, sono concessi contributi al Comune di Cassino e agli altri enti locali interessati per interventi che consistono, in particolare, nella realizzazione di manifestazioni di interesse turistico, culturale e religioso, nella predisposizione di pubblicazioni che contribuiscano a una migliore conoscenza dei territori interessati dagli eventi bellici, nella realizzazione di iniziative per favorire l'interscambio tra i giovani di Cassino e degli altri comuni interessati e quelli dei paesi i cui eserciti hanno partecipato agli eventi bellici e promuovere la cultura della pace e della fratellanza tra i popoli e nella realizzazione di iniziative straordinarie nel settore dell'accoglienza e dell'informazione turistica.

Numero PL 46

Data di presentazione 23 luglio 2013

Titolo Riconoscimento, valorizzazione e riorganizzazione delle pro-loco e contestuale istituzione dell'albo regionale

Sintesi: La presente proposta di legge intende ridisciplinare le associazioni pro-loco, quali organismi privatistici, senza finalità di lucro, che svolgono una funzione di promozione turistica e di valorizzazione e salvaguardia delle tradizioni locali e del patrimonio culturale, storico e sociale del territorio laziale. E' prevista, in particolare, l'istituzione dell'albo regionale delle pro-loco e di un fondo per garantire contributi e altre forme di sostegno alle pro-loco iscritte all'albo regionale.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 01 del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente

Numero PL 47

Data di presentazione 31 luglio 2013

Titolo Disposizioni relative al turismo equestre, ai centri ippici e all'ippoterapia

Sintesi: La presente proposta di legge disciplina tre ambiti in cui i cavalli hanno un ruolo centrale: il turismo equestre, i centri ippici e l'ippoterapia.

Due sono le iniziative previste per favorire il turismo equestre: la possibilità di concedere l'uso di immobili di proprietà regionale, provinciale o comunale ai centri di turismo equestre che ne facciano richiesta per utilizzarli o adattarli a proprie spese come punti sosta nonché la realizzazione di ippovie mediante la riapertura e la manutenzione, ad opera degli enti locali e degli enti gestori delle aree naturali protette, di strade carrarecce, mulattiere, sentieri, tratturi e piste e il completamento dei relativi tragitti soprattutto nelle vicinanze di aree storico-culturali, archeologiche e panoramiche. La determinazione dei criteri per la concessione agli enti locali di contributi per la realizzazione delle ippovie e la disciplina dei requisiti e delle caratteristiche tecniche delle ippovie sono rinviate a una successiva delibera della Giunta regionale.

Le norme relative alla disciplina dei centri ippici ne subordinano l'apertura alla presentazione al comune della SCIA e rinviano a un regolamento di attuazione e integrazione la disciplina delle misure dirette a garantire sia la tutela della salute e la sicurezza dei soggetti che usufruiscono delle attività svolte nei centri ippici sia la salvaguardia e il benessere dei cavalli presenti.

Vi è, poi, la parte dedicata all'ippoterapia, intesa come insieme degli interventi terapeutici e riabilitativi, praticati con l'impiego degli equidi, diretti al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali o plurime e distinta dall'attività assistita con animali, che comprende l'insieme degli interventi di tipo ludico, ricreativo ed educativo finalizzati a migliorare la qualità della vita dei soggetti interessati attraverso l'impiego di animali. E' rinviata a un successivo regolamento di attuazione e integrazione la disciplina dei requisiti minimi per l'esercizio dell'ippoterapia e dell'attività assistita con animali, che sono praticate presso strutture autorizzate dalla Regione.

Numero PL: 48

Data di presentazione: 31 luglio 2013

Titolo: "Modifiche alla legge regionale 16/6/94 n. 18 concernente "Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del D.L. 502/92 n. 502 e successive modificazioni. Istituzione delle Aziende Sanitarie locali e delle Aziende Ospedaliere".

Sintesi: la proposta di legge, in un unico articolo, prevede la riduzione delle aziende sanitarie locali, creandone una per il Comune di Roma e l'altra per la Provincia di Roma oltre alle già esistenti Asl delle province del Lazio.

Numero PL: 49

Data di presentazione: 31 luglio 2013

Titolo: Modifiche della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) per la predisposizione di ulteriori interventi stabili rivolti al contenimento della specie cinghiale

Sintesi: La proposta introduce una serie di modifiche alla normativa regionale in materia di caccia volte a contenere la presenza di cinghiali nel territorio regionale.

In particolare, prevede la possibilità della provincia di autorizzare le organizzazioni professionali agricole, le associazioni venatorie e quelle di protezione ambientale nonché i centri di assistenza, a predisporre attrezzature per la cattura di cinghiali nel caso di modificazioni positive della loro consistenza. Introduce la previsione di un aggiornamento annuale del piano faunistico venatorio regionale al fine di valutare la sostenibilità delle popolazioni di cinghiali e di indicare delle linee guida tecniche per il relativo contenimento; l'aggiornamento deve essere recepito dalle province nel proprio piano faunistico venatorio, pena l'intervento sostitutivo della Giunta regionale. Qualora a

Parte integrante della deliberazione U. S. P.

n. 1 del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente

seguito di tale aggiornamento siano riscontrate condizioni di criticità della sostenibilità della popolazione di cinghiali, la proposta rimette alle province la possibilità di riaprire in qualunque momento la caccia al cinghiale.

Numero PL: 50

Data di presentazione: 31 luglio 2013

Titolo: “Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi”

Sintesi: la proposta di legge prevede disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi. In particolare la Regione promuove, all’art. 1, la ricerca scientifica diretta alla prevenzione, alla diagnosi precoce al fine di migliorare la tutela della salute e le condizioni di vita, individuali e sociale, delle donne affette dalla malattia, favorisce la conoscenza della malattia e dei suoi effetti dal punto di vista sanitario, sociale e lavorativo, riconoscendo l’attività sul territorio delle associazioni specifiche.

L’art. 2 della p.l. istituisce, presso la direzione regionale competente in materie di politiche sanitarie, l’Osservatorio regionale sull’endometriosi (la cui composizione, nomina e funzionamento sarà determinata dalla Direzione regionale), che avrà il compito di svolgere attività di monitoraggio, di diagnosi, di cura e di formazione promosse dal SSR, raccogliere dati, statistiche sulla fenomenologia e sulle azioni promosse in sede nazionale ed europea, promuovere azioni dirette alla diagnosi precoce e proporre alla direzione regionale modalità di coordinamento delle attività, cura e ricerca.

L’art. 3 prevede l’istituzione del Registro nazionale dell’endometriosi per la raccolta e l’analisi dei dati clinici e sociali riferiti alla malattia anche al fine di stabilire le opportune strategie di intervento mentre l’aggiornamento del registro è operato dalla direzione regionale. L’art. 4, invece, prevede l’implementazione di campagne di informazione e di sensibilizzazione sulle problematiche relative alla endometriosi e l’art. 5, per le stesse finalità, istituisce la “Giornata regionale per la lotta all’endometriosi” per il 9 marzo di ogni anno.

L’art. 6 della p.l. prevede, ancora, la formazione del personale medico, di assistenza e dei consultori familiari mentre l’art. 7 riconosce il ruolo delle associazioni e ne prevede il sostegno. L’art. 8 contiene le disposizioni finanziarie mentre l’art. 9 prevede l’entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione sul Burl.

Numero PL 51

Data di presentazione 2 agosto 2013

Titolo Disposizioni per la promozione dell’utilizzo sostenibile del patrimonio agricolo regionale

Sintesi La proposta di legge contiene disposizioni dirette a favorire il ricambio generazionale in agricoltura e il corretto e sostenibile utilizzo del patrimonio agricolo regionale. A tal fine prevede che la Regione selezioni, nell’ambito del patrimonio rurale e agricolo di sua proprietà, i beni idonei ad essere assegnati per le finalità della legge e individui i soggetti beneficiari, in entrambi i casi avvalendosi delle strutture, delle professionalità e dei dati dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (Arsial). Possono beneficiare dell’assegnazione gli imprenditori agricoli, con una priorità riconosciuta a quelli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni. La proposta rinvia ad un regolamento della Giunta regionale la definizione delle modalità di selezione dei beni da assegnare e dei soggetti beneficiari nonché l’uso dei beni stessi, la durata delle assegnazioni, comunque non superiore a cinque anni, l’eventuale revoca delle stesse.

Numero p.l.: 52

Data di presentazione: 7 agosto 2013

Titolo: “Istituzione della Consulta regionale degli Ordini, Collegi ed Associazioni professionali”

Sintesi: la presente proposta di legge, con il fine di riconoscere agli ordini professionali e alle libere associazioni di professionisti una funzione sociale nonché un ruolo basilare per lo sviluppo economico della regione, prevede l’istituzione della “Consulta regionale degli Ordini, Collegi ed

Parte integrante della deliberazione N. G. J.

n. 1 del 08.08.2015

Il Segretario

Il Presidente

Associazioni professionali ”. La Consulta, oltre all’attività di studio sui problemi legati all’esercizio delle professioni, sulle nuove realtà professionali e sulla tutela dei professionisti, può formulare proposte e pareri sugli interventi programmatici e sui progetti di legge in materia di professioni. Tra i vari compiti è prevista, altresì, la facoltà di proporre iniziative tese a “qualificare le libere professioni anche nello sviluppo del contesto europeo” nonché a favorire la concorrenza nell’ambito delle prestazioni professionali. Inoltre la consulta esprime pareri su richiesta del Consiglio o della Giunta. La proposta in esame, individuati i criteri per l’ammissione alla consulta degli ordini dei collegi e delle associazioni professionali, disciplina la costituzione, la composizione e il funzionamento del suddetto organismo. Si prevede altresì il rinvio ad uno specifico regolamento di attuazione per una puntuale definizione delle modalità di operatività della Consulta e dei suoi organi.

Numero PL: 53

Data di presentazione: 7 agosto 2013

Titolo: “Interventi regionali per il recupero, la restituzione e la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità”.

Sintesi: la proposta di legge prevede, all’art. 1, disposizioni in materia di incentivazione del riuso dei farmaci non scaduti inutilizzati mentre l’art. 2 prevede l’emanazione di un regolamento, da parte della Giunta Regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, per definire le caratteristiche dei medicinali idonei al recupero, alla restituzione e alla donazione, le condizioni e gli ambiti per il recupero, le verifiche obbligatorie sui medicinali idonei al recupero nonché le modalità per l’individuazione, da parte delle Asl, dei punti di raccolta, garantendo uniformità sul territorio. Previste campagne di informazione rivolte ai cittadini sulla raccolta dei farmaci usati, sia sotto il profilo della solidarietà sociale, sia del contenimento della spesa farmaceutica.

L’art. 3 prevede che le Asl esercitino la vigilanza sulla corretta procedura di recupero, di restituzione e di donazione delle confezioni nonché le verifiche obbligatorie sulla correttezza dell’attività di presa in carica e correttezza dell’attività di registrazione e custodia dei medicinali.

L’art. 4 disciplina l’attività di monitoraggio delle Asl che elaborano, ogni anno, una nota di farmacovigilanza e la trasmette alla Giunta regionale affinché predisponga una relazione annuale sui risultati dell’attività regionale di recupero, restituzione, donazione dei farmaci da trasmettere alla Commissione consiliare competente in materia di sanità.

L’art. 5 prevede che le campagne di informazioni siano finanziate, a partire dal 2014, con la legge finanziaria annuale nel rispetto degli equilibri di bilancio mentre gli adempimenti contenuti nella legge sono attuati in relazione alle previsioni ed alle decisioni conseguenti al piano di rientro dal deficit sanitario senza comportare ulteriori oneri aggiuntivi e senza pregiudizio delle competenze commissariali.

Numero PL: 54

Data di presentazione: 7 agosto 2013

Titolo: “Concessione di un contributo annuo della Regione Lazio alla cooperativa sociale Handy Systems onlus con vincolo di destinazione alla stampa dei periodici di informazione in braille “Braille news, Braille music e Braille sport” in particolare Braille news è il primo settimanale in braille in Italia, distribuito nelle edicole di Roma e Lazio”

Sintesi: La proposta di legge prevede l’assegnazione alla Cooperativa Sociale Handy Systems onlus di un finanziamento regionale con vincolo di destinazione -a decorrere dal 2013 e per gli esercizi successivi di euro 150.000,00 annui- al fine di garantire la stampa dei periodici “Braille news, Braille music e Braille sport” destinati ai 30.000 non vedenti residenti nella Regione Lazio.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 1 del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente

Numero PL: 55

Data di presentazione: 7 agosto 2013

Titolo: Interventi regionali per il contrasto della povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari.

Sintesi: La proposta di legge intende promuovere l'attività di solidarietà e beneficenza diretta al recupero e alla redistribuzione, a favore delle persone in stato di indigenza e grave disagio sociale, delle eccedenze alimentari, definite all'articolo 2.

A tal fine la proposta prevede, all'articolo 4, la concessione di contributi in favore delle associazioni di volontariato, individuate all'articolo 3, che devono aver svolto l'attività di recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 4 specifica che la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per la concessione dei contributi.

Numero PL: 56

Data di presentazione: 7 agosto 2013

Titolo: Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso della Regione Lazio ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale.

Sintesi: La proposta di legge intende valorizzare le società di mutuo soccorso che hanno finalità sociali, culturali, ricreative, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e di sviluppo della cultura della solidarietà tra i lavoratori, anche in considerazione del ruolo che possono svolgere nel settore dell'assistenza sanitaria. E' prevista l'istituzione di un albo regionale delle società di mutuo soccorso al quale possono essere iscritte le società, in possesso dei requisiti stabiliti dalla proposta, che hanno la propria sede sociale oppure che operano con una struttura decentrata nel territorio regionale, i cui soci siano ivi residenti. La Regione concede contributi alle società di mutuo soccorso iscritte al suddetto albo allo scopo di agevolare i progetti per la qualificazione, la formazione e l'aggiornamento dei soci, le iniziative sociali e culturali, i programmi di sanità integrativa, compresa l'attività delle convenzioni con le asl; nonché per facilitare la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria degli immobili delle stesse. Per le società costituite e operanti dal almeno venti anni dall'entrata in vigore della legge sono previsti contributi anche per l'ammodernamento degli arredi, degli impianti e dei beni strumentali connessi all'attività sociale e per interventi di conservazione e restauro del materiale storico e documentario. Con l'istituzione di un due appositi capitoli si provvede alla copertura degli oneri necessari all'applicazione della proposta.

Numero PL 57

Data di presentazione 7 agosto 2013

Titolo Disposizioni relative al turismo equestre, ai centri ippici e alla terapia con gli equidi, compresa l'ippoterapia

Sintesi: La presente proposta di legge disciplina tre ambiti in cui i cavalli hanno un ruolo centrale: il turismo equestre, i centri ippici e la terapia con gli equidi, tra cui rientra l'ippoterapia.

Due sono le iniziative previste per favorire il turismo equestre. La prima iniziativa riguarda la possibilità di concedere l'uso di immobili di proprietà di Regione, province, comuni, enti di gestione delle aree naturali protette, università agrarie, ASL o altri enti pubblici alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva del settore equestre riconosciuti dal CONI, operanti da almeno due anni o ad associazioni giovanili del territorio giovanile anche di nuova costituzione, che ne facciano richiesta per utilizzarli o adattarli a proprie spese come punti di tappa, di sosta e di ristoro. La seconda iniziativa concerne le ippovie e comprende sia la promozione della loro realizzazione mediante la riapertura e la manutenzione, ad

Parte integrante deliberazione U.d.P.

n. 1 del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente

opera degli enti locali e degli enti gestori delle aree naturali protette, di strade carrarecce, mulattiere, sentieri, tratturi e piste e il completamento dei relativi tragitti soprattutto nelle vicinanze di aree storico-culturali, archeologiche e panoramiche, sia la valorizzazione delle realtà territoriali già esistenti nel settore del turismo equestre, attraverso la concessione di contributi regionali ai soggetti già operanti nel settore. La determinazione dei criteri per la concessione agli enti locali di contributi per la realizzazione e la successiva manutenzione delle ippovie e la disciplina dei requisiti e delle caratteristiche tecniche delle ippovie sono rinviate a un successivo regolamento di attuazione e integrazione, da adottarsi dalla Giunta, sentita la competente commissione consiliare.

Le norme relative alla disciplina dei centri ippici ne subordinano l'apertura alla presentazione al comune della SCIA e rinviano a un regolamento di attuazione e integrazione, adottato dalla Giunta, sentita la competente commissione consiliare, la disciplina delle misure dirette a garantire sia la tutela della salute e la sicurezza dei soggetti che usufruiscono delle attività svolte nei centri ippici, sia la salvaguardia e il benessere dei cavalli presenti. Sono previste deroghe alla normativa urbanistica vigente per l'edificazione in zona agricola a favore dei centri ippici che dimostrino di esercitare la loro attività in modo continuativo da almeno cinque anni.

Vi è, poi, la parte dedicata alla terapia con gli equidi, intesa come insieme degli interventi terapeutici e riabilitativi, praticati con l'impiego degli equidi, diretti al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali o plurime e distinta dall'attività assistita con gli equidi, che comprende l'insieme degli interventi di tipo ludico, ricreativo ed educativo finalizzati a migliorare la qualità della vita dei soggetti interessati attraverso l'impiego di equidi. E' rinviata a un successivo regolamento di attuazione e integrazione, adottato dalla Giunta, sentita la commissione consiliare competente in materia di sanità, la disciplina dei requisiti minimi per l'esercizio della terapia con gli equidi e dell'attività assistita con gli equidi, che sono praticate presso strutture autorizzate dalla Regione.

Numero PL: 58

Data di presentazione: 9 settembre 2013

Titolo: "Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2012, n.2 (Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo)".

Sintesi: La proposta di legge prevede alcune modifiche alla legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 (Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo). In particolare l'articolo 2 introduce ulteriori definizioni all'articolo 3 della l.r. 2/2012 quali: "cineturismo", "documentario di creazione per il cinema e la televisione a basso costo", "film difficile", "sala d'essai", "film d'essai". E' prevista, inoltre, l'abrogazione dell'intero capo IV della l.r.2/2012 che istituisce e disciplina il Centro regionale per il cinema e l'audiovisivo. Viene contemplata, inoltre, la partecipazione della Regione Lazio alla fondazione Film Commission di Roma e del Lazio.

Numero PL: 59

Data di presentazione: 9 settembre 2013

Titolo: Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti"

Sintesi: La proposta prevede, attraverso una modifica alla legge regionale di disciplina della gestione dei rifiuti (l.r. 27/1998), che il progetto relativo agli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e alle discariche contenga una relazione sull'assetto societario del soggetto richiedente dalla quale risultino, in particolare, i nomi dei proprietari e degli amministratori, le eventuali quote detenute in altre società e le eventuali società collegate e che contenga, altresì, il divieto di valutare i progetti presentati da soggetti che operino per interposta persona o società fiduciarie o che si trovino nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare individuate dal codice dei contratti (d. lgs. 163/2006). Inoltre, la proposta modifica le disposizioni della l.r. 27/1998 relative all'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto o della discarica, riconducendo il relativo

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 1 del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente

procedimento nell'ambito della procedura di evidenza pubblica disciplinata dal citato codice dei contratti.

Numero PL 60

Data di presentazione 9 settembre 2013

Titolo Disciplina della partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea nonché delle attività di rilievo internazionale della Regione

Sintesi: La presente legge intende disciplinare gli aspetti procedurali relativi all'esercizio delle prerogative e all'adempimento degli obblighi di competenza regionale derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea nonché all'esercizio delle attività di rilievo internazionale della Regione.

Viene innanzitutto disciplinata la partecipazione della Regione alla c.d. fase ascendente del diritto dell'Unione europea, articolandola sostanzialmente in due fasi.

All'inizio di ogni anno, attraverso l'esame del programma di lavoro della Commissione europea, degli altri strumenti di programmazione delle istituzioni europee e della relazione di carattere programmatico, che, entro il 31 dicembre, il governo invia alle camere sugli orientamenti che intende assumere relativamente alle politiche europee, il Consiglio regionale, su impulso della seconda commissione, ha l'opportunità di effettuare una sorta di programmazione della partecipazione regionale alla formazione degli atti dell'Unione europea nell'anno in corso, effettuando una prima selezione politica degli argomenti ritenuti di prioritario interesse per la Regione.

Nel corso dell'anno, poi, si realizza la concreta partecipazione della Regione alla formazione di singoli atti dell'Unione europea attraverso la formulazione di osservazioni di merito al governo, ai sensi dell'articolo 24, comma 3 della legge 234/2012 e la verifica del rispetto del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'art. 6 del Protocollo n.2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al trattato di Lisbona.

Per quanto, in particolare, concerne la formulazione di osservazioni al governo per contribuire alla formazione della posizione italiana sui progetti di atti dell'Unione europea nella materie di competenza legislativa regionale, la proposta di legge ha scelto un modello collaborativo tra Giunta e Consiglio regionale, caratterizzato dall'iniziativa della Giunta e dall'approvazione con risoluzione della II commissione e delle commissioni competenti per materia, secondo le disposizioni del regolamento dei lavori del Consiglio, ferma restando la facoltà di sottoporre l'approvazione all'Aula in caso di questioni di particolare rilevanza. In caso di inerzia della Giunta o del Consiglio, è, poi, previsto un meccanismo che consente comunque la formulazione delle osservazioni della Regione. In assenza dell'iniziativa della Giunta, infatti, le osservazioni possono essere approvate dalla commissione o dall'Aula, su iniziativa di ciascun consigliere. In assenza della risoluzione della commissione o della deliberazione dell'Aula, le osservazioni possono essere adottate dalla Giunta con propria deliberazione.

Per quanto concerne la c.d. fase discendente o di attuazione del diritto dell'Unione europea, la proposta di legge, in conformità alla scelta preferenziale operata dallo Statuto, disciplina la legge regionale europea, da approvarsi annualmente, su iniziativa della Giunta, nell'ambito di una sessione dei lavori a ciò espressamente riservata. E' previsto che la sessione europea sia anche l'occasione per la presentazione al Consiglio da parte della Giunta di una relazione informativa annuale su tutte le competenze esercitate e che si intendono esercitare in ambito europeo.

La proposta di legge disciplina alcune specifiche competenze del Presidente della Regione in ambito europeo, quali quelle di coordinamento delle politiche e delle attività regionali relative agli aiuti di Stato.

E', poi, presente una specifica norma sulla promozione da parte della Regione della più ampia informazione sulle istituzioni, le politiche e le attività dell'Unione europea presso i cittadini e gli enti locali, anche al fine di favorirne la partecipazione ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 1 del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente

Chiudono la proposta di legge il capo sulle attività di rilievo internazionale della Regione e quello relativo alle disposizioni finali, che contiene una norma sulle modalità organizzative, improntata, come tutta la legge, al modello collaborativo dei rapporti tra Giunta e Consiglio. Essa sottolinea l'esigenza che i due organi regionali disciplinino gli aspetti organizzativi interni per lo svolgimento delle attività previste, assicurando le necessarie risorse umane in possesso di adeguate e specifiche competenze professionali e attivando procedure di raccordo e coordinamento tra tutte le strutture interessate.

Numero PL: 61

Data di presentazione: 9 settembre 2013

Titolo: "Istituzione del passaporto ematico per la tutela della salute di tutti coloro che praticano attività sportiva agonistica e non agonistica".

Sintesi: la proposta di legge prevede, all'art. 1, la promozione della tutela del diritto alla salute di quanti si dedichino all'attività sportiva agonistica, anche al fine di individuare precocemente malattie ematiche e cardiache nonché ogni altro disturbo fisico o anomalia. L'art. 2 prevede che chiunque intraprenda un'attività sportiva è tenuto a sottoporsi, preventivamente, a opportuni esami diagnostici, e a ripeterli periodicamente al fine di monitorare i valori ematici e le condizioni cardiache. L'art. 3 della p.l. prevede che la qualificazione di attività sportiva agonistica è definita da ciascuna federazione sportiva o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e vengono, altresì, definite le attività sportive non agonistiche. L'art. 4 istituisce il "passaporto ematico" quale certificato di idoneità all'attività sportiva finalizzato al controllo continuativo e mirato dei valori ematici e delle condizioni cardiologiche. L'art. 5, poi, individua i destinatari della p.l. e cioè quanti pratichino le attività sportive con particolare riguardo ai bambini dai sei anni d'età in poi ed a tal fine è fatto obbligo alle società, associazioni sportive, agli istituti scolastici ed ai centri sportivi di richiedere il passaporto ematico.

L'art. 6 della p.l. prevede che il rilascio del passaporto ematico è requisito fondamentale per il rilascio del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica e per il rilascio della certificazione per l'espletamento delle attività sportive non agonistiche, rilascio che deve essere effettuato da apposite figure professionali. L'art. 7 esenta dal pagamento fiscali quanti vi rientrano per via della situazione economica equivalente (ISEE) e per beneficiare dell'esenzione è sufficiente presentare il modello Isee direttamente alla Asl competente o presso i laboratori analisi.

Numero PL: 62

Data di presentazione: 11 settembre 2013

Titolo: "Misure a sostegno delle attività economiche, agricole, commerciali e artigianali, per la valorizzazione del patrimonio naturale, storico, culturale e per il miglioramento della qualità della vita dei residenti nei piccoli comuni"

Sintesi: la proposta di legge prevede interventi a sostegno dei piccoli comuni, al fine di: promuovere lo sviluppo delle attività economiche, la competitività delle imprese, le attività sociali e culturali; tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale, storico e culturale; valorizzare l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei piccoli comuni; garantire l'efficienza dei servizi ai cittadini. Ciascun Capo della proposta di legge è dedicato ad una tipologia di intervento. In particolare, nell'ambito dello sviluppo economico sono previsti contributi per le imprese che investono nel miglioramento della propria attività e si dispone di poter autorizzare lo svolgimento congiunto in un solo esercizio dell'attività commerciale; si prevedono altresì contributi per favorire lo sviluppo delle attività agricole ed incentivi per la formazione e l'aggiornamento professionale di giovani imprenditori agricoli. Nell'ambito del turismo la proposta dispone incentivi finanziari per favorire l'ammodernamento o l'avvio di strutture ricettive e di ristorazione; sono anche previste agevolazioni per la ristrutturazione degli edifici storici. Relativamente agli interventi per favorire i servizi alle comunità, la proposta prevede tra l'altro l'incentivazione di progetti volti a rimuovere situazioni di svantaggio per l'accesso ai servizi sanitari, socio-sanitari, farmaceutici e di emergenza

Parte integrante della deliberazione U. d. P.
n. 1 del 08.01.2015
Il Segretario Il Presidente

da parte dei residenti nei piccoli comuni. Gli incentivi in materia di attività scolastica e formativa sono finalizzati a promuovere il mantenimento in attività di istituti aventi sede nei piccoli comuni. E' prevista la riconversione e qualificazione delle ferrovie e delle case cantoniere in disuso e la destinazione delle stesse a presidi di protezione civile e di salvaguardia del territorio nonché ad attività socio assistenziali. Nell'ambito degli interventi per favorire l'insediamento, sono previsti incentivi finanziari a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza o la sede di effettivo svolgimento della propria attività economica ad un piccolo comune, nonché agevolazioni tributarie per i residenti in piccoli comuni ubicati in zone climatiche svantaggiate. La proposta prevede infine interventi per la semplificazione amministrativa e per favorire lo sviluppo delle comunicazioni per via telematica.

Numero PL: 63

Data di presentazione: 11 settembre 2013

Titolo: "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni del Lazio con popolazione inferiore a 5000 abitanti"

Sintesi: la proposta di legge prevede interventi per la promozione e il sostegno delle attività economiche, sociali, ambientali e culturali esercitate nei piccoli comuni, nonché per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, rurale, storico-culturale custodito negli stessi comuni. Individua a tal fine tipologie di comuni caratterizzati da particolari realtà sociali, da marginalità socio-economica e infrastrutturale. Tra le disposizioni generali prevede la promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali.

Ciascun Capo della proposta di legge è dedicato ad una tipologia di interventi. In particolare, nell'ambito dei servizi essenziali si prevede che i piccoli comuni, in forma associata, possano istituire centri multifunzionali dove concentrare la fornitura di una pluralità di servizi quali, tra l'altro, quelli in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e di sicurezza. Gli incentivi in materia di attività scolastica sono finalizzati a promuovere il mantenimento in attività di istituti aventi sede nei piccoli comuni. Relativamente ai trasporti pubblici la proposta prevede che le unioni di comuni e le altre forme di gestione associata delle funzioni locali predispongano servizi di trasporto per i comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti, anche di carattere integrativo rispetto ai servizi aggiuntivi previsti dagli enti locali. Ai fini del mantenimento dell'assistenza farmaceutica la proposta introduce forme aggiuntive di sostegno all'indennità di residenza. Il Capo III, relativo a misure per lo sviluppo del territorio e di contrasto ai fenomeni di spopolamento ed abbandono del territorio, detta disposizioni in materia di attività turistico-ricettive, ampliando la definizione di "albergo diffuso" contenuta nella l.r. 13/2007; prevede l'indizione, da parte della Regione, di bandi per la promozione di interventi di valorizzazione del patrimonio naturale, rurale, storico e per il sostegno delle attività sociali e culturali dei piccoli comuni; prevede agevolazioni tributarie per favorire la salvaguardia delle attività commerciali ed imprenditoriali nei piccoli comuni; nell'ambito degli interventi per favorire l'insediamento, sono previsti incentivi finanziari a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza o la sede di effettivo svolgimento della propria attività economica ad un piccolo comune, con l'impegno di non modificarla per un quinquennio. Il Capo quarto, relativo alla valorizzazione di prodotti agroalimentari tradizionali e tipici, prevede, tra l'altro, la possibilità per i comuni di stipulare, anche in forma associata, contratti di collaborazione o convenzioni con gli imprenditori agricoli; dispone la concessione da parte della Regione di contributi per l'acquisizione e il recupero di edifici, da destinare alla esposizione e vendita di prodotti locali e tipici. Il Capo V, relativo alla centrale unica di committenza e al green public procurement, introduce disposizioni finalizzate ad una maggiore tutela dell'ambiente, con particolare riguardo ai bandi di gara, ai capitolati e ai criteri di aggiudicazione. Il Capo VI detta disposizioni in materia di procedimenti amministrativi, prevedendo l'attivazione di sportelli multifunzionali al fine di accogliere in una sola unità organizzativa tutte le attività di front line; dispone che la Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della legge predisponga un

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 1 del 08. 01. 2015

Il Segretario

Il Presidente

testo unico di riordino delle disposizioni legislative regionali recanti provvidenze per i comuni con popolazione pari o inferiore a cinquemila abitanti. Prevede infine ulteriori misure a sostegno dei piccoli comuni e l'istituzione della Consulta regionale sui piccoli comuni, con il compito, tra l'altro, di promuovere l'associazionismo comunale, di favorire e qualificare le iniziative e gli interventi finalizzati alla promozione e valorizzazione del territorio e delle sue risorse rurali, naturali, paesaggistiche, architettoniche, culturali e turistiche.

Numero PL: 64

Data di presentazione: 13 settembre 2013

Titolo: "Iniziative regionali volte a prevenire e contrastare il fenomeno del sovraindebitamento e dell'usura".

Sintesi: La proposta di legge è diretta a prevenire e contrastare il fenomeno del sovra indebitamento e dell'usura e abroga la legge regionale che attualmente prevede interventi regionali per prevenire e combattere il fenomeno dell'usura. E' istituito un fondo, gestito dalla struttura regionale competente in materia di usura, destinato a finanziare, in particolare, indennizzi per le famiglie e le piccole e medie imprese, a favorire la competitività e l'inclusione e a erogare contributi agli enti impegnati nella lotta all'usura. Beneficiari degli interventi, realizzati con la collaborazione dei confidi, delle fondazioni e delle associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, degli enti antiracket ed antiusura, sono le persone, le famiglie, le piccole e medie imprese, che hanno la residenza o la sede legale nel territorio regionale ed ivi svolgano la loro attività. In particolare la Regione concede agevolazioni finanziarie alle persone e alle famiglie che si trovino in condizioni di sovraindebitamento; riconosce un indennizzo per le vittime di usura, favorisce il reinserimento nei circuiti finanziari delle piccole e medie imprese che intendono riavviare l'attività, attraverso specifiche dotazioni finanziarie ai confidi, sostiene interventi di assistenza e tutela alle vittime di usura e ai soggetti che versano in situazione di comprovata difficoltà economica e non riescono ad accedere al credito legale.

E' istituito presso la direzione regionale competente in materia di usura, il Comitato Regionale Antiusura, quale organismo di supporto della struttura regionale competente in materia di usura per la valutazione degli interventi realizzati. E' prevista l'istituzione, presso la direzione regionale competente in materia di usura, dell'elenco regionale dei confidi, delle associazioni e fondazioni che svolgono attività di prevenzione e contrasto del fenomeno dell'usura.

Presso la direzione regionale competente in materia di usura è istituito il Tavolo regionale per il sovra indebitamento e l'usura, quale sede per il confronto degli enti che operano in tema di usura e con funzioni di impulso e coordinamento per le politiche regionali in tema di lotta all'usura e al sovra indebitamento.

Numero PL 65

Data di presentazione 13 settembre 2013

Titolo Disposizioni relative al turismo equestre, ai centri ippici, all'ippoterapia e all'allevamento di equini impiegati in attività ludiche, sportive, riabilitative e terapeutiche

Sintesi: Al fine di promuovere e sostenere l'allevamento di equini e il loro impiego in attività ludiche, sportive, riabilitative e terapeutiche la proposta di legge disciplina i centri ippici, le ippovie e i punti di sosta.

Le norme relative alla disciplina dei centri ippici ne subordinano l'apertura alla presentazione al comune della SCIA e rinviano a un regolamento di attuazione e integrazione adottato dalla Giunta, la disciplina delle misure dirette a garantire sia la tutela della salute e la sicurezza dei soggetti che usufruiscono delle attività svolte nei centri ippici, sia la salvaguardia e il benessere dei cavalli presenti. Per agevolare la realizzazione di centri ippici in zona agricola, i manufatti dei centri ippici sono equiparati, ai fini edificatori, agli annessi agricoli.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 1 del 08.09.2015

Il Segretario

Il Presidente

E' prevista la promozione della realizzazione delle ippovie mediante la riapertura e la manutenzione, ad opera degli enti locali e degli enti gestori delle aree naturali protette, di strade carrarecce, mulattiere, sentieri, tratturi e piste e il completamento dei relativi tragitti soprattutto nelle vicinanze di aree storico-culturali, archeologiche e panoramiche e di antiche borgate rustiche. La determinazione dei criteri per la concessione agli enti locali di contributi per la realizzazione e la successiva manutenzione delle ippovie e la disciplina dei requisiti e delle caratteristiche tecniche delle ippovie sono rinviate a una successiva deliberazione della Giunta.

Per promuovere il turismo equestre, è prevista la possibilità di concedere l'uso di immobili di proprietà di Regione, province e comuni a centri di turismo equestre associati alla FITETREC-ANTE o FISE, operanti da almeno due anni, che ne facciano richiesta per utilizzarli o adattarli a proprie spese come punti di sosta, nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente.

La proposta di legge comprende, poi, la parte dedicata alla riabilitazione equestre, intesa come insieme degli interventi terapeutici e riabilitativi, praticati con l'impiego degli equidi, diretti al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da handicap fisici o disabilità psichiche, sensoriali o plurime, alla equitazione sportiva per disabili, intesa come insieme di attività sportive con l'impiego degli equidi rivolte a soggetti con handicap fisici o disabilità intellettive e relazionali e all'attività assistita con animali, intesa come insieme degli interventi di tipo ludico, ricreativo ed educativo finalizzati a migliorare la qualità della vita dei soggetti interessati attraverso l'impiego di animali. Sono rinviati a successivi regolamenti di attuazione e integrazione, adottati dalla Giunta, la disciplina dei requisiti minimi per l'esercizio della riabilitazione equestre, dell'equitazione sportiva per disabili e dell'attività assistita con gli animali, che sono praticate presso strutture autorizzate dalla Regione.

Numero PL: 66

Data di presentazione: 13 settembre 2013

Titolo: "Riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale".

Sintesi: la proposta di legge prevede, all'art. 1, le finalità della p.l. e cioè il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale.

Numero PL: 67

Data di presentazione: 17 settembre 2013

Titolo: "Istituzione dell'Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la violenza di genere"

Sintesi: La proposta di legge, al fine di garantire e rendere effettivo il principio delle pari opportunità, nonché di prevenire e contrastare il fenomeno della discriminazione e della violenza di genere e sui minori, istituisce "l'Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la violenza di genere". Viene disciplinata inoltre la sua costituzione, composizione, e durata, precisando che la partecipazione alle attività dello stesso è a titolo gratuito. Si prevede altresì che il supporto tecnico, amministrativo e funzionale venga garantito dalle strutture regionali individuate con deliberazione della Giunta regionale. La funzione dell'Osservatorio è previsto che si espliciti nello svolgimento di ricerche e studi sulle problematiche inerenti l'oggetto della proposta di legge, finalizzati a fornire orientamenti, proposte operative e progetti. Presso l'Osservatorio è costituito inoltre, un Registro dei centri antiviolenza operanti sul territorio regionale. E' disposto infine che venga predisposto da tale struttura, entro il mese di novembre di ogni anno, un programma di attività da svolgere nell'anno successivo con relativo preventivo finanziario e, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione dettagliata sui dati acquisti e sulle attività svolte. Non sono previsti oneri a carico della finanza regionale.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 1 del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente

Numero p.l.: 68

Data di presentazione: 17 settembre 2013

Titolo: " Disposizioni per la semplificazione normativa e procedimentale e abrogazione espressa di leggi regionali"

Sintesi: la presente proposta di legge prevede iniziative di semplificazione normativa anche in attuazione, come specificato nella relazione illustrativa, degli accordi in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione sanciti in sede di Conferenza Unificata Stato, Regioni ed Enti locali. L'articolo 1 prevede che la Giunta, secondo i principi e criteri direttivi espressamente elencati, proceda annualmente alla ricognizione delle disposizioni di leggi regionali da abrogare espressamente e, successivamente, alla presentazione di un'apposita proposta di legge con l'elenco delle disposizioni individuate. L'articolo 2 prevede che, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, secondo periodo, dello Statuto, la Giunta presenti al Consiglio uno o più proposte di testi unici per la regolamentazione di ciascun settore nel rispetto dei criteri e principi elencati nella medesima disposizione, tra cui la semplificazione del linguaggio normativo e dei procedimenti amministrativi. L'articolo 3 disciplina la semplificazione procedimentale: autorizza la Giunta ad emanare appositi regolamenti di semplificazione dei procedimenti amministrativi regionali ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lett. c) dello Statuto; la disposizione individua i principi ai quali i suddetti regolamenti devono attenersi, ivi compresi la riduzione dei passaggi e delle fasi endoprocedimentali nonché del numero di procedimenti, la semplificazione delle procedure di spesa e contabili anche tramite la previsione di termini perentori, il trasferimento ad organi monocratici o a dirigenti amministrativi di funzioni decisionali che non richiedano l'esercizio in forma collegiale, nonché la sostituzione di organi collegiali con il ricorso a conferenze di servizi o con interventi di soggetti portatori di interessi diffusi. Con l'articolo 4 si realizza un intervento di semplificazione normativa prevedendo l'abrogazione espressa delle disposizioni elencate nell'allegato A.

Numero PL: 69

Data di presentazione: 17 settembre 2013

Titolo: "Riordino dell'associazionismo comunale e soppressione delle Comunità montane"

Sintesi: la proposta di legge detta norme in materia di riordino dell'associazionismo comunale, prevedendo a tal fine: la trasformazione delle Comunità montane in Unioni di Comuni montani, la disciplina del procedimento di estinzione delle Comunità montane esistenti; la disciplina dell'Unione dei Comuni in adempimento a quanto previsto dall'articolo 14 del d.l. 78/2010; la disciplina del personale delle comunità montane e di arcipelago in via di trasformazione; la previsione della centrale unica di committenza per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti. La proposta di legge introduce inoltre, quale forma di premialità agli enti locali che aderiscono alle unioni di comuni istituite dalla stessa legge, il miglioramento dell'obiettivo programmatico di ciascuno di tali enti, mediante l'utilizzo degli strumenti dei patti di solidarietà tra enti territoriali previsti dalla legislazione statale; prevede altresì appositi contributi per favorire processi di fusione tra i comuni al di sotto dei 1500 abitanti.

Sono previste infine diverse abrogazioni e modifiche di disposizioni della legge regionale sulla montagna e delle leggi in materia di comunità montane.

Numero PL: 70

Data di presentazione: 17 settembre 2013

Titolo: "Primo intervento di riordino delle forme associative degli enti locali. Soppressione delle Comunità montane e della Comunità di arcipelago delle Isole Ponziane"

Sintesi: la proposta di legge prevede un primo intervento di riordino delle forme associative degli enti locali e la soppressione delle comunità montane e della comunità di arcipelago delle isole ponziane alla data di entrata in vigore della legge stessa. Disciplina a tal fine la procedura di ricognizione, da parte dei presidenti degli enti soppressi, delle attività, delle passività, della situazione patrimoniale e finanziaria, delle risorse umane e strumentali, delle funzioni e dei servizi

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 1 del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente

svolti, nonché dei rapporti giuridici pendenti. E' prevista la nomina, per ciascun ente soppresso, di commissari liquidatori che provvedano tra l'altro all'amministrazione ordinaria e straordinaria, all'adozione del piano di riparto pro quota ai comuni facenti parte della comunità montana e della comunità di arcipelago soppressa, all'adozione degli atti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali al comune interessato nonché del bilancio di liquidazione.

La proposta dispone inoltre, dalla data di pubblicazione dei decreti del Presidente della Regione con cui si dichiara l'estinzione degli enti soppressi, il trasferimento delle funzioni e compiti amministrativi delle comunità montane e della comunità di arcipelago ai comuni appartenenti alle comunità montane e di arcipelago estinte. Prevede altresì il trasferimento del relativo personale presso gli enti soppressi o in ogni caso il passaggio diretto alla Regione.

Si dispone infine che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge la Regione individui gli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio in forma associata delle funzioni da parte dei comuni, ai fini di quanto previsto dalla normativa statale vigente.

Numero PL: 71

Data di presentazione: 20 settembre 2013

Titolo: "Assistenza indiretta e vita indipendente"

Sintesi: La proposta in esame intende garantire alle persone con disabilità grave il diritto alla vita indipendente ed autodeterminata. A tal fine la Regione eroga ai comuni che ne fanno richiesta contributi annuali diretti a consentire la realizzazione di progetti di assistenza, presentati e gestiti dalla persona interessata. I comuni provvedono a corrispondere agli aventi diritto un finanziamento annuale comprensivo di ogni onere correlato al progetto personalizzato ammesso, commisurato al livello di bisogno assistenziale, ed hanno il compito di monitorare e verificare, in collaborazione con le aziende sanitarie locali, l'attività di assistenza personale autogestita.

La Regione, inoltre, al fine di offrire un servizio di affiancamento diretto a sostenere le persone con disabilità nella predisposizione del progetto personalizzato, nella ricerca dell'assistente personale, nella gestione degli aspetti amministrativi derivanti dall'instaurazione del rapporto di lavoro con lo stesso, individua i soggetti pubblici e del privato sociale di cui può avvalersi per tale servizio. Con l'istituzione di un apposito capitolo denominato "Interventi regionali per l'assistenza indiretta e la vita indipendente" si provvede alla copertura degli oneri necessari per l'applicazione della proposta. Quest'ultima contiene un allegato A relativo alle condizioni di non autosufficienza e un allegato B relativo ai livelli di intensità assistenziali e alla quantificazione del relativo finanziamento annuale.

Numero PL: 72

Data di presentazione: 20 settembre 2013

Titolo: "Provvedimenti a sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà"

Sintesi: L'iniziativa legislativa è volta a sostenere i genitori separati o divorziati che, a seguito dell'assegnazione della casa familiare all'altro coniuge e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, versano in condizioni di grave difficoltà economica, psicologica e sociale. E' specificato che gli interventi previsti nella proposta sono attuati nei primi quattro anni successivi alla separazione o al divorzio.

In particolare la Regione promuove e sostiene l'istituzione di centri di assistenza e mediazione familiare finalizzati ad offrire anche servizi informativi e di consulenza legale che rendano effettivo l'esercizio del ruolo genitoriale in caso di separazione e divorzio e percorsi di supporto psicologico diretti al superamento del disagio, al recupero dell'autonomia e al mantenimento del ruolo genitoriale. Tali centri possono operare presso i consultori o essere gestiti da associazioni di volontariato riconosciute dalla Regione. Per il mantenimento dei figli o per altre spese in favore del nucleo familiare, sono previsti prestiti a tasso zero o agevolato da restituire secondo piani di rimborso concordati. La Regione, inoltre, sostiene progetti di adeguamento e gestione di immobili pubblici e privati da destinare alla residenza e accoglienza temporanea dei genitori separati.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 1 del 08.04.2015

Il Segretario

Il Presidente

Per l'attuazione dei suddetti interventi la proposta prevede l'istituzione di un apposito capitolo denominato " Fondo regionale per il sostegno al reddito dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà".

Numero PL 73

Data di presentazione 20 settembre 2013

Titolo Semplificazioni in materia di prezzi delle strutture ricettive. Modifiche legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 "Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche"

Sintesi: La proposta di legge intende apportare alcune modifiche alla vigente legge regionale in materia di organizzazione del sistema turistico regionale (l.r. 13/2007) relativamente alla pubblicità dei prezzi delle strutture ricettive. Si elimina l'obbligo dei titolari o gestori delle strutture ricettive di comunicare alla provincia competente i prezzi e i periodi di apertura e la relativa sanzione per i casi di inadempimento e si prevede solo l'obbligo per gli stessi di esporre in modo visibile, nell'ingresso delle strutture e nelle camere, i prezzi e i periodi di apertura. Le relative funzioni di vigilanza e sanzionatoria sono affidate ai comuni. Vi è poi una norma che non modifica testualmente la legge vigente, ma stabilisce la revoca dei provvedimenti adottati e delle sanzioni irrogate, dal 1° ottobre 2012 alla data di entrata in vigore della legge, per la mancata comunicazione dei prezzi alla provincia, prevedendo che la province adottino i relativi atti di revoca.

Numero PL: 74

Data di presentazione: 24 settembre 2013

Titolo: "Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1996, n. 21 (Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci) e successive modifiche"

Sintesi: La proposta di legge reca modifiche alla legge regionale 14 giugno 1996, n. 21, che disciplina la professione di maestro di sci, al fine di renderla conforme alla vigente normativa statale e dell'Unione europea.

In particolare la proposta in esame modifica: l'articolo 5, prevedendo all'interno dell'Albo professionale dei maestri di sci un'apposita sezione in cui inserire i maestri di sci di altri Stati membri dell'Unione europea che intendono esercitare la professione temporaneamente, anche in forma saltuaria, nella Regione Lazio; l'articolo 7, sopprimendo la disposizione della legge regionale che prevede la cancellazione automatica dall'Albo per i maestri di sci che si siano iscritti all'Albo di altra Regione e consentendo così l'iscrizione e l'esercizio della professione in due regioni diverse; l'articolo 9, prevedendo una nuova disciplina per i maestri di sci che, provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea e da Paesi terzi, intendono esercitare la professione stabilmente e temporaneamente anche in via saltuaria nella Regione Lazio.

Numero PL 75

Data di presentazione 24 settembre 2013

Titolo Modifiche alle leggi regionali 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale), 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure) e 22 giugno 2012, n. 8 (Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (organizzazione delle funzioni a livello regionale e locali per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'applicazione nella regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge

Parte integrante deliberazione U.d.P.

n. 1 del 08.02.2015
Il Segretario Il Presidente

regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Sub delega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico))

Sintesi La proposta di legge contiene una serie di modifiche a quattro leggi regionali: l.r. 21 del 2009, c.d. piano casa regionale; l.r. 38 del 1999 (Norme sul governo del territorio), relativamente ai piani di utilizzazione aziendale (PUA), ai termini per l'adozione del piano urbanistico comunale generale (PUCG) e all'applicazione transitoria delle leggi urbanistiche regionali; l.r. 36 del 1987, limitatamente all'art. 1 bis, che disciplina i piani attuativi conformi agli strumenti urbanistici generali; l.r. 8/2012, concernente il conferimento ai comuni della delega per l'esercizio di funzioni amministrative in materia di paesaggio.

Per quanto riguarda le modifiche al piano casa, rilevano, tra le altre, le seguenti: l'inserimento della nuova costruzione tra gli interventi edilizi ai quali trova applicazione la legge regionale; l'introduzione del divieto di realizzare ampliamenti nelle zone agricole; nell'ambito della disciplina degli interventi finalizzati al reperimento di alloggi a canone calmierato attraverso il cambio di destinazione d'uso da non residenziale a residenziale: - nel caso di interventi nelle zone omogenee D inferiori a 10 ha, porta dal 31 dicembre 2005 al 30 settembre 2010 il riferimento temporale ai fini della dismissione o non utilizzazione degli immobili interessati; - introduce la limitazione al 50 per cento della quota di alloggi riservati alla locazione a canone calmierato realizzabili con la superficie minima prevista dal regolamento edilizio o comunque pari a 38 metri quadrati; - riformula la possibilità di realizzare immobili ad uso residenziale nelle aree edificabili libere, con destinazione non residenziale, comprese in piani attuativi; - riformula le condizioni per la realizzazione degli interventi, relativamente, in particolare, alle aree da cedere per gli standard urbanistici, al reperimento delle stesse e all'alternativa del pagamento di un contributo straordinario per le aree non reperite.

Ancora, relativamente agli interventi finalizzati al riutilizzo del patrimonio edilizio dismesso attraverso il cambiamento della destinazione in altro uso non residenziale, la p.l. estende la relativa disciplina alle aree libere non residenziali nell'ambito di piani e programmi attuativi di iniziativa pubblica o privata, anche decaduti, con esclusione di quelle a destinazione industriale o artigianale; inoltre, analogamente a quanto previsto sopra, porta al 30 settembre 2010 il riferimento temporale ai fini della dismissione o non utilizzazione degli edifici interessati ricadenti nelle zone omogenee D inferiori a 10 ha; nell'ambito, invece, degli interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici, la p.l. interviene sulle condizioni per la realizzazione degli stessi relativamente ad oneri di urbanizzazione, parcheggi e, in particolare, agli standard urbanistici, disciplinando i casi in cui debba procedersi alla cessione e reperimento delle relative aree o, in alternativa, al pagamento di un contributo straordinario. La p.l. interviene, infine, sul procedimento per il rilascio del permesso di costruire, già richiesto per realizzare alcuni interventi, disciplinando puntualmente modalità, tempi e condizioni dello stesso.

Nell'ambito delle modifiche alla l.r. 38/1999, la p.l. interviene, in particolare, sul PUA che può essere presentato nelle zone agricole, consentendo che, attraverso lo stesso, possa essere prevista la demolizione e ricostruzione, con sagoma diversa, degli edifici esistenti, la loro delocalizzazione all'interno della stessa azienda nonché la rifunionalizzazione per le attività agricole e per quelle compatibili; prevede, ancora, che l'approvazione del PUA avvenga con il procedimento del permesso di costruire. Inoltre, nell'ambito degli obblighi previsti dalla convenzione con cui si realizza il PUA, rende permanente il divieto di modificare la destinazione d'uso agricola delle costruzioni.

Sempre nell'ambito delle modifiche alla l.r. 38/1999, la pl introduce l'adeguamento dei piani regolatori già vigenti al piano territoriale provinciale generale (PTPG), come alternativa all'obbligo dei comuni di adottare un nuovo PUCG in conformità al PTPG; relativamente all'applicazione transitoria della l.r. 36/1987 nelle more dell'adozione del nuovo PUCG o dell'adeguamento del

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 1 del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente

piano regolatore vigente al PTPG, aggiunge il riferimento anche all'adeguamento dei vigenti strumenti urbanistici comunali al piano territoriale paesistico regionale (PTPR).

Le modifiche alla l.r. 36/1987 riguardano i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale, definendo ulteriormente la procedura di adozione e approvazione degli stessi.

Le modifiche alla l.r. 8/2012 riguardano: una, l'inserimento degli interventi di cui all'art. 3 quater del piano casa regionale tra quelli relativamente ai quali era già stato delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione paesaggistica; l'altra, la disciplina della revoca delle funzioni delegate, da attivare nel caso di ripetute e gravi violazioni nell'esercizio delle stesse o nel caso di ripetuto ricorso, da parte della regione, ai poteri sostitutivi conseguenti all'omesso esercizio delle stesse.

Numero PL: 76

Data di presentazione: 24 settembre 2013

Titolo: Modifiche alle leggi regionali 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale)

Sintesi: La proposta introduce una serie di modifiche alla l.r. n. 24 del 1998 in materia di pianificazione paesistica e alla l.r. n. 21 del 2009, c.d. piano casa, anche al fine di superare il contenzioso pendente davanti alla Corte costituzionale in merito alla legittimità di alcune modifiche apportate alle leggi citate con due successivi interventi legislativi: la l.r. n. 10 del 2011 e la l.r. n. 12 del 2012.

Relativamente alla legge regionale in materia di pianificazione paesistica, la l.r. n. 24 del 1998, la proposta stabilisce, in particolare:

- l'abrogazione della disposizione che prevede la possibilità di autorizzare, nelle montagne sopra quota di 1.200 mt slm, i programmi di intervento per lo sviluppo di bacini sciistici intercomunali, in deroga alla normativa di tutela per le aree sottoposte a vincolo paesistico;
- prevede che sul patrimonio edilizio esistente nelle zone sottoposte a vincolo paesistico sono consentiti, in conformità alle classificazioni di zona del PTP o del PTPR, interventi di ristrutturazione edilizia e, per alcune tipologie, di ampliamento non superiore al 20% e in deroga alle medesime classificazioni, interventi di ampliamento e completamento esclusivamente per gli edifici pubblici adibiti a pubbliche funzioni;
- introduce la possibilità di realizzare impianti di compostaggio, con estensione limitata, in deroga alle classificazioni di zona del PTP o del PTPR, fatte salve le aree di tutela integrale del PTP e dei sistemi naturali del PTPR;
- l'abrogazione della disposizione che consente ulteriori deroghe alla disciplina di tutela nelle zone sottoposte a vincolo paesistico, in particolare, per installazioni ed adeguamenti relativi ad infrastrutture di comunicazione elettronica;
- la riformulazione, in conformità alle disposizioni del Codice dell'ambiente, dell'articolo relativo all'errata o incerta perimetrazione dei vincoli, prevedendo che il conseguente procedimento di adeguamento del PTPR segua le stesse procedure previste per l'approvazione del PTPR, con il dimezzamento dei relativi termini.

In riferimento, invece, alla l.r. n. 21 del 2009, c.d. piano casa, la proposta:

- abroga la disposizione che consente di realizzare nelle zone a tutela non integrale delle aree naturali protette gli interventi previsti dalla stessa l.r. n. 21 del 2009, escludendo così del tutto dall'ambito di applicazione di quest'ultima gli edifici situati nelle aree naturali protette;
- elimina la possibilità di realizzare gli interventi previsti dalla stessa l.r. n. 21 del 2009 nei comuni sprovvisti degli strumenti urbanistici ed edilizi, attraverso l'abrogazione della relativa previsione contenuta in diverse disposizioni, in modo da ricondurre le medesime disposizioni al rispetto della normativa statale in materia edilizia dettata dal dpr n. 380 del 2001 - Testo unico in materia edilizia- che consente in tali comuni esclusivamente interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo;

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 1 del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente

sostituisce, in modo sostanzialmente conforme al testo originario, la disciplina relativa al “programma integrato per il ripristino ambientale” e reintroduce quella relativa al “programma integrato per il riordino urbano e delle periferie”, soppressa dall’ultimo intervento di modifica (la l.r. n. 10 del 2011), ponendo in evidenza la loro natura urbanistica e la dovuta conformità degli stessi alla pianificazione paesistica; abroga le disposizioni che favoriscono il recupero dei nuclei edilizi abusivi e quelle che prevedono una procedura semplificata per la definizione delle domande di sanatoria edilizia ancora pendenti.

Numero PL: 77

Data di presentazione: 25 settembre 2013

Titolo: “Modifiche alla legge regionale 18 settembre 2007, n. 16 (Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare). Inserimento clausola sociale”

Sintesi: La proposta di legge reca modifiche in tema di tutela dei lavoratori negli appalti di lavori, servizi e forniture della Regione, degli enti pubblici, delle società e degli altri enti privati a totale partecipazione regionale. In particolare abroga la disposizione secondo cui in caso di subentro o di aggiudicazione di nuova gara sullo stesso appalto, la nuova impresa è tenuta ad assumere tutti i lavoratori che abbiamo maturato almeno tre mesi di anzianità nell’impresa di provenienza; e introduce la disposizione secondo cui nei bandi di gara, negli avvisi e nelle condizioni di contratto per l’affidamento di servizi deve essere inserita la “clausola sociale” che prevede l’utilizzo del personale già assunto dalla precedente impresa appaltatrice, con esclusione del personale che esercita poteri direttivi. Tale previsione si applica alla Regione, agli enti, alle aziende, alle società strumentali regionali, agli enti sub regionali e agli enti locali che utilizzano i fondi regionali e comunitari o che esercitano le deleghe della Regione.

Numero PL: 78

Data di presentazione: 25 settembre 2013

Titolo: “Norme per la promozione dell’ascolto e del sostegno psicologico all’interno delle scuole e delle università”

Sintesi: La Regione, con la proposta di legge in esame, concede contributi per la creazione di Poli di Ascolto e Sostegno Psicologico (PASP) presso scuole e Università per la tutela e la promozione della salute psico-fisica dei giovani nei rispettivi ambiti studenteschi, al fine di garantire un più completo raggiungimento degli obiettivi educativi nonché una migliore integrazione tra loro stessi e il corpo docente. I PASP, promossi dalla Regione, vengono realizzati, rispetto agli ambiti studenteschi d’appartenenza, dalle Scuole - d’intesa tra l’Ordine degli Psicologi del Lazio e l’Ufficio Scolastico Regionale,- e dalle Università,- d’intesa tra il predetto Ordine ed il CRUL (Coordinamento delle Università del Lazio) e operano in accordo con i servizi e le strutture delle competenti ASL territoriali che si occupano di minori, di adolescenza e di giovani. All’inizio di ogni anno scolastico, i genitori verranno informati delle attività svolte dai PASP dagli Istituti stessi ove il proprio figlio è iscritto. Con la proposta in esame sono, inoltre, stabilite le modalità di accesso degli studenti ai Poli e quelle di svolgimento delle relative attività. Al termine del percorso di ascolto e sostegno si prevede che lo psicologo compili una relazione sullo stato psichico, sulle eventuali patologie riscontrate nel paziente e sulle possibili proposte di intervento. Ai Poli è assegnato personale di ruolo con compiti di segreteria e assistenza, e psicologi, selezionati all’interno di una graduatoria di idoneità predisposta dall’Ordine degli Psicologi del Lazio.

Iniziativa: Cons. Olimpia Tarzia (Lista Storace) ed altri

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 1 del 08.02.2015

Il Segretario

Il Presidente

Numero PL: 79

Data di presentazione: 25 settembre 2013

Titolo: Modifica alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali"

Sintesi: La proposta introduce, attraverso una modifica alla legge regionale in materia di gestione delle risorse forestali, la possibilità di bruciare sul posto paglie, sfalci e potature per impiegare il residuo vegetale ottenuto come ammendante; in questo modo, secondo quanto previsto dal legislatore statale nel codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006), il materiale bruciato, in quanto utilizzato nell'attività agricola, non sarebbe considerato "rifiuto" e pertanto escluso dalla relativa disciplina.

Numero PL 80

Data di presentazione 3 ottobre 2013

Titolo Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia)

Sintesi La proposta di legge apporta diverse modifiche alla disciplina della vigilanza sull'attività urbanistico edilizia contenuta nella l.r. 15/2008. In particolare, propone un aumento della sanzione pecuniaria applicabile nel caso di inottemperanza all'ingiunzione a demolire; introduce la possibilità di richiedere il permesso di costruire o presentare la denuncia di inizio attività anche nel caso in cui l'intervento risulti conforme alla sola disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della richiesta; modifica le caratteristiche del Fondo regionale per le spese connesse all'attività di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio, che non è più "di rotazione"; interviene sulla disposizione finanziaria, proponendo un aumento dello stanziamento per il funzionamento del Fondo.

Numero PL: 81

Data di presentazione: 3 ottobre 2013

Titolo: Norme per la disciplina delle fattorie didattiche

Sintesi: La proposta di legge istituisce e disciplina le fattorie didattiche, definite come imprese agricole che, oltre a svolgere le tradizionali attività, esercitano, attraverso percorsi didattici, attività didattico-culturali e ricreative rivolte, in particolare, alle scuole e finalizzate alla conoscenza delle produzioni tipiche e dei sistemi di produzione biologica nonché all'educazione ad un consumo alimentare consapevole. I "percorsi didattici", che devono essere conformi alle linee dell'attività produttiva aziendale e ai criteri indicati dall'assessorato regionale competente in materia di agricoltura, sono svolti da soggetti che hanno superato un corso di formazione per "operatore di fattoria didattica" istituito dalla Giunta regionale, tramite l'ARSIAL. Sono definiti con deliberazione della Giunta regionale i criteri e le modalità per l'esercizio dell'attività di fattoria didattica, i controlli ed i relativi requisiti e con regolamento regionale, gli ulteriori requisiti che tengono conto, in particolare, della normativa vigente in materia di sanità e di sicurezza, delle caratteristiche del sistema insediativo rurale e delle dimensioni dell'attività. Inoltre, è prevista una carta di impegni, denominata "Carta della qualità", che il titolare dell'azienda agricola deve sottoscrivere ai fini di ottenere il riconoscimento di fattoria didattica; l'istituzione dell'albo delle fattorie didattiche, al quale possono iscriversi le imprese agricole che sono in possesso dei requisiti indicati dalla presente p.l. e dalla Giunta regionale; l'approvazione di un logo identificativo che le fattorie sono tenute ad utilizzare, secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 1 del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente

Numero PL: 82

Data di presentazione: 14 ottobre 2013

Titolo: "Piano regionale in favore di soggetti affetti da sindromi atassiche e altre forme di atassia e atrofia"

Sintesi: La pl, all'art. 1, espone le finalità del proposto intervento legislativo e cioè la cura e l'assistenza dei malati di talune e specifiche malattie neurodegenerative mentre l'art. 2 esplicita i principi per la creazione di una rete di servizi che hanno per obiettivo la centralità del paziente, della sua famiglia e privilegiando il domicilio del paziente come luogo effettivo di cura e assistenza. L'art. 3 descrive l'articolazione della rete dei servizi, individuando nella singola ASL il punto unico d'accesso mentre l'art. 4 individua i compiti della Agenzia di Sanità pubblica (proposta, peraltro, da rivedere alla luce dell'intervenuta soppressione dell'ASP con l'art. 35 della l.r. 4/2013). L'art. 5 prevede l'integrazione del comitato scientifico (tutt'oggi inesistente, già previsto dall'art. 11 dell'abrogata l.r. 16/1999, comitato soppresso dall'art. 35, comma 13, lett. a) della l.r. 4/2013) mentre l'art. 6 individua i compiti dei centri territoriali esperti per le atassie. L'art. 7 descrive i compiti dei centri diagnostici specialisti, l'art. 8 individua le finalità dei centri diurni mentre l'art. 9 istituisce i "centri sollievo". L'art. 10 della p.l. individua i reparti di degenza sindrome atassiche extra-ospedaliere, l'art. 11 i nuclei sindromi atassiche mentre l'art. 12 istituisce il Registro regionale sindrome atassiche e altre forme di atassie e atrofie. L'art. 13 prevede il sostegno alle famiglie per l'assistenza domiciliare, l'art. 14 incentiva le attività e le iniziative delle associazioni di volontariato e lo sviluppo di progetti di ricerca mentre l'art. 15 coinvolge la Regione nella formazione continua e nell'aggiornamento degli assistenti ai malati di sindrome atassiche, anche tramite l'organizzazione di appositi corsi professionali. L'art. 16 prevede l'approvazione di un piano annuale da parte della Giunta regionale, l'art. 17 prevede l'adesione alla Giornata mondiale dell'atassia mentre l'art. 18 impone al Giunta di riferire al Consiglio regionale circa gli interventi effettuati in base alla legge approvata. L'art. 19 prevede disposizioni transitorie (che andrebbero coordinate con l'avvenuta abrogazione dell'ASP, l'art. 20 detta le disposizioni finanziarie mentre l'art. 21 prevede che la legge, ove approvata, entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURL.

Numero PL 83

Data di presentazione 14 ottobre 2013

Titolo Interventi a tutela dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale del Lazio attraverso il recupero di antiche tradizioni e nuove tecnologie necessarie al radicale aggiornamento della figura dell'artigiano.

Sintesi: La presente proposta di legge intende promuovere la conoscenza dell'artigianato artistico tradizionale, garantire, anche attraverso la formazione, la diffusione delle tecniche di lavorazione artigianali e sostenere la produzione e commercializzazione dei prodotti artigianali artistici tradizionali, anche promuovendone l'esportazione. Si prevede l'istituzione, presso l'assessorato regionale competente in materia di attività produttive, dell'albo dei maestri artigiani, che svolgono nelle botteghe scuola attività didattica avente ad oggetto l'insegnamento delle tecniche di lavorazione artigianali artistiche tradizionali locali. Al fine di promuovere l'avvio di corsi di formazione teorica e pratica per l'apprendimento delle tecniche di produzione artigianali artistiche tradizionali locali è prevista l'adozione, con decreto dell'assessore regionale competente in materia di attività produttive, di un programma di formazione, di validità biennale. E' promossa la realizzazione di strutture, denominate officine dell'innovazione, destinate a essere centri di riferimento per la formazione e la fornitura di servizi tecnologicamente avanzati per i laboratori artigiani e le botteghe scuola. E', infine, prevista la concessione di contributi regionali per le iniziative a favore dell'artigianato artistico tradizionale sulla base di un piano triennale approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di attività produttive, sentite le associazioni e le parti economiche e sociali più rappresentative a livello regionale e previo parere delle commissioni consiliari competenti.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 2 del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente

Numero PL: 84

Data di presentazione: 15 ottobre 2013

Titolo: Rilancio delle terme dei lavoratori ex INPS di Viterbo

Sintesi: La proposta prevede che il comune di Viterbo individui, attraverso procedure ad evidenza pubblica, il soggetto al quale affidare il complesso immobiliare delle Terme ex INPS di Viterbo al fine di dare attuazione al relativo "Piano di rilancio" approvato tra lo stesso comune di Viterbo e la Regione. Di conseguenza, la proposta, abroga le disposizioni contenute nell'assestamento del 2008 che promuovono la costituzione di una società a capitale interamente pubblico per rilanciare le summenzionate terme ex INPS di Viterbo (art. 1, commi da 55 a 58 della l.r. n. 14 del 2008).

Numero PL: 85

Data di presentazione: 15 ottobre 2013

Titolo: "Disposizioni urgenti in materia di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale e di normativa tecnica antincendio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private provvisoriamente accreditate".

Sintesi: la proposta di legge interviene riguardo alla conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie private provvisoriamente accreditate, tenuto conto che il decreto del Commissario ad acta n. 426 del 4 ottobre 2013 è intervenuto riguardo alla procedura di adeguamento alla normativa di sicurezza, che rimanda a quanto previsto nel comma 1 della presente proposta di legge, prevista dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi 18 - 26 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, e successive modificazioni, e all'art. 2, commi 14 - 14 ter, della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9, e successive modificazioni. Con tale decreto, infatti, si è stabilito un peculiare procedimento per il definitivo adeguamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie ai requisiti strutturali e tecnologici previsti dalla normativa in questione, fissando termini e tempi puntuali per tale adeguamento.

L'art. 2 della p.l. prevede la necessità per le strutture sanitarie e socio-sanitarie del Lazio di adeguarsi alla normativa tecnica antincendio stabilita dal d.m. di cui alla citata legislazione statale e nelle more dell'adozione del decreto si indica la possibilità di continuare ad esercitare le attività assistenziali e sanitarie nel rispetto delle disposizioni del Capo III del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Numero PL: 86

Data di presentazione: 16 ottobre 2013

Titolo: Istituzione dei distretti logistico ambientali

Sintesi: La presente proposta di legge disciplina i distretti logistico ambientali con lo scopo di prevenire e ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti. I distretti sono definiti come un'area circoscritta sulla quale insistono sistemi produttivi a vocazione industriale, agricola e commerciale che per le caratteristiche merceologiche e quantitative dei relativi rifiuti richiedono un'articolata progettazione e pianificazione e sono individuati dalla Giunta regionale nel rispetto dei criteri indicati nella proposta in esame. La Giunta, inoltre, approva ed elabora i piani di distretto sulla base delle Linee guida emanate dalla Regione. I piani di distretto, che attraverso un "Avviso pubblico per manifestazione d'interesse" recepiscono le proposte dei soggetti interessati, sono elaborati di concerto con le rappresentanze economico-sociali-amministrative del distretto e sono finalizzati, in particolare, a favorire e migliorare l'implementazione di sistemi di gestione ambientale e la relativa certificazione ("Certificazione ambientale di distretto"). In conformità al Piano di distretto la Regione finanzia, attraverso l'istituzione di un apposito Fondo, i progetti di sviluppo dei distretti elaborati dalle amministrazioni e da soggetti, pubblici e privati, interessati per, tra l'altro, innovare il processo e la tecnologia per lo sviluppo sostenibile, realizzare infrastrutture per la tutela ambientale, ridurre le emissioni inquinanti, favorire il riutilizzo dei rifiuti ed il relativo recupero per la produzione di energia nonché l'uso delle risorse rinnovabili. Con successivo regolamento la Giunta regionale stabilisce, in particolare, i requisiti dei soggetti destinatari del finanziamento, i

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 1 del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente

criteri e le modalità per la presentazione dei progetti, le spese ammissibili, le modalità per la concessione ed erogazione del finanziamento e per i relativi controlli nonché le cause e le modalità di revoca della medesimo finanziamento. Infine la Giunta regionale, per monitorare e controllare i distretti ed i piani di distretto costituisce, presso l'assessorato regionale competente in materia di ambiente, l'"Osservatorio regionale dei distretti logistico ambientali", con il compito di curare la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati connessi alla gestione dei distretti e allo stato di attuazione degli obiettivi stabiliti nei relativi piani.

Numero PL: 87

Data di presentazione: 17 ottobre 2013

Titolo: "Istituzione del Garante dei diritti dei rifugiati e delle persone bisognose di protezione internazionale o umanitaria".

Sintesi: La proposta di legge favorisce interventi per l'accoglienza, l'integrazione sociale e la tutela dei rifugiati e delle persone bisognose di protezione internazionale o umanitaria, nonché dei loro familiari. Istituisce presso la Presidenza della Giunta regionale il Garante dei diritti dei rifugiati e delle persone bisognose di protezione internazionale o umanitaria; il garante è nominato dal Presidente della Regione, viene scelto tra persone che dispongono di particolare competenza nel settore e dura in carica cinque anni. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, senza alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale. Le funzioni sono svolte a titolo gratuito con diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, entro i limiti previsti dalla normativa regionale. Per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale di personale delle strutture amministrative regionali. Il Garante, in particola, vigila sull'applicazione ed attuazione delle disposizioni normative nazionali e delle Convenzioni internazionali di tutela e sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative nazionali di competenza della Regione, degli Enti locali o di altri soggetti pubblici o privati nonché sulle attività delle strutture ricettive dedicate ai profughi e promuove la realizzazione di progetti territoriali finalizzati a garantire servizi socio-sanitari, di inserimento lavorativo, di tutela legale; esprime, altresì, su richiesta degli organi regionali, pareri su proposte di atti normativi e di indirizzo riguardanti i rifugiati e formula proposte in ordine a provvedimenti normativi o amministrativi. Il Garante presenta una relazione annuale al Presidente della Regione sulla condizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, sui servizi esistenti e sulle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche.

Numero PL: 88

Data di presentazione: 17 ottobre 2013

Titolo: "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio".

Sintesi: La presente proposta di legge, in armonia con i principi contenuti nella legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), si prefigge di proseguire e definire in modo più puntuale rispetto a quanto già avviato nella Regione Lazio dalla l.r. n. 38/96, un modello di welfare regionale più aperto alla partecipazione dei soggetti pubblici e privati operanti nel sociale, più efficiente ed efficace a livello programmatico, organizzativo e gestionale e più attento alle fasce della cittadinanza considerate deboli, nonché ai loro bisogni, laddove si presentino problematiche complesse comprendenti sia l'aspetto sanitario, sia quello sociale. La proposta di legge, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, individua responsabilità condivise tra più soggetti attuatori: soggetti pubblici, privati e sociali, istituzionali e non. La proposta di legge pone tra i vari obiettivi l'integrazione tra il sistema dei servizi sociali e sistema sanitario, potenziando il ruolo che i piani di zona rivestono nell'individuare gli obiettivi strategici dell'intero sistema locale dei servizi sociali e nel programmarne il loro conseguimento con l'utilizzo delle risorse disponibili. Viene a tal fine previsto: forme di raccordo tra i vari strumenti programmatici, la cooperazione tra uffici e l'integrazione tra procedure. In particolare viene stabilito che le ASL assicurino l'integrazione su base distrettuale tra le attività sociali a rilievo sanitario, gestite in forma associata dai comuni, e le attività sanitarie a rilievo

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 1 del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente

sociale erogate dai distretti sanitari. Viene individuato nel distretto socio sanitario l'ambito territoriale ottimale sia per la gestione associata dei servizi sociali, sia per l'integrazione sociosanitaria. Viene previsto che il piano sociale regionale sia lo strumento deputato all'individuazione, in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, degli obiettivi dell'integrazione sociosanitaria, sia a livello regionale che distrettuale, e delle modalità per il loro conseguimento, nonché della quota delle risorse complessivamente stanziata per il finanziamento dei piani di zona distrettuali destinate alle attività sociali a rilevanza sanitaria e all'attivazione e alla gestione dei punti unici di accesso (PUA) alle prestazioni. A tal fine dispone che il piano sociale regionale sia predisposto tenuto conto del previo parere della Conferenza permanente per la programmazione sociosanitaria regionale. Gli indirizzi e le risorse indicati nel piano di zona regionale dovranno coincidere con quelli del piano delle attività territoriali del corrispondente distretto sanitario. Entrambi dovranno pertanto essere adottati d'intesa tra i comuni associati e le ASL. In coerenza con la previsione di una nuova organizzazione coordinata e integrata delle prestazioni sociosanitarie, è disposto che il direttore del distretto sanitario e il responsabile dell'ufficio di piano operino d'intesa tra loro e che il conseguimento degli obiettivi di integrazione sociosanitaria costituisca elemento fondamentale della loro valutazione. Viene previsto infine che, per quanto concerne le competenze finanziarie, per la gestione e per l'erogazione coordinata ed integrata delle prestazioni sociosanitarie, l'ASL e i comuni associati concorrano ciascuno con proprie risorse finanziarie e che le spese per l'attivazione e il funzionamento dei PUA siano a carico sia dei comuni, sia delle ASL.

Numero PL: 89

Data di presentazione: 17 ottobre 2013

Titolo: "Infermiere di famiglia"

Sintesi: La pl, all'art. 1, individua le finalità della proposta di legge e cioè l'istituzione dell'infermiere di famiglia quale completamento della rete dei servizi distrettuali domiciliari dei cittadini; l'art. 2 analizza l'istituzione del servizio su base distrettuale mentre l'art. 3 prevede l'istituzione di corsi di formazione aziendale per gli infermieri di famiglia. L'art. 4 prevede l'attivazione, in sede di prima applicazione, di tre progetti-pilota, della durata di due anni, al fine di valutare ed, eventualmente, rimodulare il progetto. L'art. 5 istituisce il Servizio infermieristico regionale, dotato di un numero verde telefonico, l'art. 6 individua le funzioni primarie dell'istituto servizio infermieristico regionale mentre l'art. 7 elenca le aree di intervento mentre l'art. 8 prevede una norma finale.

Numero PL 90

Data di presentazione 18 ottobre 2013

Titolo Disposizioni in materia di riordino delle società regionali

Sintesi: La presente proposta di legge, *"al fine di ridurre e razionalizzare l'organizzazione delle partecipazioni societarie detenute, di perseguire obiettivi tesi alla funzionalità, efficienza, trasparenza ed efficacia dell'azione regionale, nonché di contenere i costi istituzionali, di gestione e di funzionamento"*, in attuazione dell'art. 22, comma 3 del d.l. 174/2012, relativo alla riduzione dei costi della politica, convertito, con modificazioni, dalla legge 213/2012, stabilisce che Sviluppo Lazio S.p.A. assuma la gestione diretta delle attività svolte da Fi.La.s. S.p.A., B.I.C. Lazio S.p.A, Unionfidi Lazio S.p.A. e Banca Impresa Lazio S.p.A. La disciplina dei vari aspetti concreti relativi al processo di razionalizzazione dell'attuale assetto delle predette società regionali è rinviata a deliberazioni della Giunta regionale. Per garantire l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo del Consiglio è previsto che la Giunta approvi e trasmetta ad esso annualmente la relazione sulle attività inviata da Sviluppo Lazio S.p.A e che con cadenza semestrale si tengano, presso la commissione competente, audizioni degli assessori di riferimento e degli amministratori di Sviluppo Lazio S.p.A. Viene istituito, in sostituzione del Fondo unico per lo sviluppo delle attività

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 1 del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente

produttive, il Fondo regionale per le piccole e medie imprese, diretto a finanziare gli interventi tesi a favorire l'accesso al credito e a promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'attività imprenditoriale del Lazio. E' espressamente disposto che Fi.La.s. S.p.A., B.I.C. Lazio S.p.A, Unionfidi Lazio S.p.A. e Banca Impresa Lazio S.p.A. cessino la propria operatività all'atto del perfezionamento del trasferimento delle attività a Sviluppo Lazio S.p.A. e che i riferimenti normativi alle suddette società per la gestione di fondi speciali affidati ad esse si intendano effettuati a Sviluppo Lazio S.p.A. Sono, infine, abrogate, a decorrere dal perfezionamento del trasferimento delle attività a Sviluppo Lazio S.p.A., le disposizioni normative su B.I.C. Lazio S.p.A, Unionfidi Lazio S.p.A e Fi.La.s. S.p.A. e dalla data di entrata in vigore della legge altre disposizioni normative incompatibili con essa, tra le quali si segnalano quelle relative al fondo rotativo per le PMI, che secondo l'assetto delineato dalla proposta di legge concorre ad alimentare il nuovo Fondo regionale per le piccole e medie imprese.

Numero PL: 91

Data di presentazione: 21 ottobre 2013

Titolo: Abrogazione della lettera a) del comma 19 dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento di bilancio 2011-2013).

Sintesi: La proposta di legge stabilisce che nelle more dell'adozione delle nuove norme in materia di asili nido, i requisiti strutturali per le superfici interne ed esterne degli asili nido siano individuati negli articoli 7 e 8 della legge regionale 5 marzo 1973, n. 5 (Norme sugli asili nido). Inoltre, la proposta di legge modifica il rapporto numerico tra personale degli asilo nido e bambini ospiti, fissando il parametro di 1 operatore ogni 6 bambini, prevede, altresì, che nel computo del personale ausiliario addetto ai servizi generali si includa anche il personale addetto alla preparazione dei pasti. Viene previsto che la Giunta regionale adotti un regolamento di attuazione e integrazione per individuare le ipotesi motivate di deroga dall'applicazione dei criteri fissati dalle leggi in materia, a partire dall'anno educativo 2014-2015.

Numero PL: 92

Data di presentazione: 24 ottobre 2013

Titolo: "Disposizione in materia di accesso, anagrafe pubblica degli eletti, portatori di interessi particolari, obblighi di pubblicazione, dati aperti e agenda digitale regionale. Livelli ulteriori di tutela in materia di trasparenza rispetto al decreto legislativo 14 marzo 2012, n. 33".

Sintesi: la proposta di legge, in attuazione della normativa statale in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, detta norme per garantire i livelli essenziali delle prestazioni nonché ulteriori di tutela in materia di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione. A tal fine gli organi di indirizzo politico amministrativo degli enti e dei soggetti privati indicati dalla proposta pubblicano sui rispettivi siti istituzionali, in un'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente" oltre ai documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa statale, quelli ulteriori previsti dalla presente proposta e adottano ed aggiornano il programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Per favorire la partecipazione dei cittadini singoli ed associati all'attività dell'amministrazione e condividere le informazioni di concreto interesse per la collettività si prevede l'istituzione della giornata della trasparenza. Al capo II e al capo III sono individuati ulteriori livelli di tutela rispettivamente in materia di diritto di accesso e di obblighi di pubblicazione. In particolare il capo III si articola in quattro sezioni relative all'istituzione dell'anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati, all'attività di rappresentanza di interessi particolari e agli obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione regionale nonché i servizi erogati e settori speciali. Il capo successivo contiene disposizioni in materia di dati aperti e agenda digitale, di partecipazione elettronica all'attività politica e legislativa regionale, al procedimento amministrativo nonché norme per la realizzazione del fascicolo informatico e del fascicolo sanitario

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 1 del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente

elettronico. Il capo V disciplina in particolare le modalità di individuazione del Responsabile della trasparenza nonché le responsabilità degli organi di indirizzo politico e dei dirigenti relativamente agli adempimenti degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa statale e regionale vigente e le relative sanzioni.

Numero PL: 93

Data di presentazione: 24 ottobre 2013

Titolo: "Norme per la prevenzione e la tutela della salute e per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento rifiuti"

Sintesi: Con l'art. 1 la pl enuncia le finalità dell'intervento legislativo che consistono, principalmente, nella tutela della salute delle persone rispetto all'inquinamento da fibre di amianto. L'art. 2 individua le politiche di sostegno per l'assistenza dei soggetti ex esposti, esposti e potenzialmente esposti, l'art. 3 prevede norme sulla bonifica di piccoli quantitativi di amianto mentre l'art. 4 prevede l'approvazione di un piano regionale Amianto Lazio, i cui contenuti sono esplicitati nell'art. 5. L'art. 6 prevede l'istituzione dei registri di vario genere per monitorare la presenza di amianto, l'art. 7 individua gli obblighi per i prioritari mentre l'art. 8 prevede requisiti per i laboratori analisi per l'amianto. L'art. 9 prevede la costituzione di organismi di controllo, l'art. 10 controlli e sanzioni mentre l'art. 11 cura la predisposizione di specifici corsi di formazione professionali e il rilascio di titoli di abilitazione. L'art. 12, infine, prevede la norma finanziaria mentre l'art. 13 prevede l'entrata in vigore della legge al giorno successivo della sua pubblicazione sul BURL.

Numero PL 94

Data di presentazione 24 ottobre 2013

Titolo Disposizioni in materia di fatturazione elettronica

Sintesi: Con la presente proposta di legge la Regione si propone di semplificare i rapporti con le imprese, aumentando la trasparenza dei processi di pagamento verso di esse e di agevolare il monitoraggio dello stato di avanzamento della spesa pubblica attraverso lo sviluppo di processi di dematerializzazione del ciclo passivo. Si prevede, pertanto, che l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con la Regione, gli enti pubblici dipendenti, compresi gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, le società a totale o prevalente partecipazione della Regione e gli altri enti privati, comunque denominati, controllati dalla Regione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica. A tal fine la Regione decide di avvalersi del Sistema di interscambio previsto dalla normativa statale (d.m. 55/2013), prima che esso diventi obbligatorio per le amministrazioni locali. E' rinviata a un regolamento di attuazione la disciplina, in conformità alla normativa statale del d.m. 55/2013, delle modalità di elaborazione, gestione e utilizzazione di un sistema informativo regionale per l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture elettroniche, dell'adeguamento delle procedure interne per la gestione della fatturazione elettronica, di eventuali misure di supporto per le piccole e medie imprese, nonché la determinazione della data a decorrere dalla quale la Regione e gli altri soggetti suindicati non possono più accettare fatture in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento sino all'invio in forma elettronica. E', infine, rinviata ai regolamenti di organizzazione della Giunta e del Consiglio regionale l'individuazione degli uffici deputati in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche, secondo quanto previsto dalla summenzionata normativa statale.

Numero PL: 95

Data di presentazione: 28 ottobre 2013

Titolo: Norme per la disciplina delle attività di guida ambientale escursionistica.

Sintesi: La proposta di legge definisce la figura professionale di "guida ambientale escursionistica" e disciplina i requisiti ed i titoli per l'esercizio di tale professione. Dopo aver previsto che le guide

Parte integrante della deliberazione U.d.R.

n. 1 del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente

possano accedere gratuitamente a strutture quali musei, gallerie, monumenti, parchi, ai sensi della normativa statale vigente in materia, la proposta elenca i requisiti necessari all'esercizio della professione. E' richiesta a tal fine un'abilitazione, che è possibile conseguire a seguito di una specifica formazione professionale e il superamento di un apposito esame. Si prevede inoltre che ai corsi di formazione professionale provveda l'Agenzia regionale per i Parchi, in collaborazione con l'Agenzia regionale del Turismo, concordandoli con le direzioni regionali. Coloro che acquisiscono l'abilitazione possono accedere ai corsi di specializzazione elencati dalla proposta e conseguire, al termine di un percorso formativo, il titolo ufficiale ed esclusivo di guida dell'area naturale protetta. Si istituisce l'elenco regionale delle guide ambientali escursionistiche, con riferimento alle diverse ed eventuali specializzazioni possedute. Alle guide abilitate viene rilasciato un tesserino personale di riconoscimento. Sono infine previsti i casi di sospensione e revoca dell'esercizio della professione e le relative sanzioni..

Numero PL: 96

Data di presentazione: 4 novembre 2013

Titolo: "Promozione e sostegno dell'attività corale e polifonica a carattere amatoriale".

Sintesi: La proposta di legge si prefigge di promuovere lo sviluppo e la tutela della musica corale e polifonica amatoriale. Vengono sostenute, attraverso l'erogazione di contributi, l'istituzione di corsi e specifiche attività didattiche di formazione, la dotazione delle attrezzature tecnico musicali, l'organizzazione di manifestazioni musicali. E' prevista presso l'assessorato competente, l'istituzione di un Albo delle associazioni corali operanti nei comuni del Lazio. E' disposto che entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio annuale di previsione, la Giunta approvi il piano annuale d'intervento, sentita la competente commissione consiliare, che contenga l'indicazione specifica delle somme stanziare ripartite per ciascun tipo di attività indicata. E' previsto che la ripartizione dei contributi sia subordinata al parere di una commissione per le attività musicali dei gruppi corali all'uopo costituita. Sono stabiliti, inoltre, i criteri di ripartizione, erogazione e utilizzazione dei contributi in argomento. Non è prevista la norma destinata alla previsione della relativa copertura finanziaria.

Numero PL 97

Data di presentazione 8 novembre 2013

Titolo Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2006, n. 19 per l'introduzione delle strutture di accoglienza denominate "ospitale".

Sintesi: La presente proposta di legge intende introdurre nella legge regionale n. 19 del 2006, concernente la valorizzazione culturale, turistica e ambientale della via Francigena e degli altri itinerari culturali regionali riconosciuti dal Consiglio d'Europa, una norma diretta a disciplinare l'attività di ospitalità dei c.d. ospitali. Si tratta di strutture di accoglienza idonee a offrire ospitalità, situate a una distanza non superiore a 500 metri da un itinerario religioso o culturale o dai centri storici da essi attraversati e gestite, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici o privati, da associazioni private, enti religiosi o cooperative, di cui vengono fissati i requisiti minimi strutturali e funzionali e le modalità di autorizzazione.

Numero PL: 98

Data di presentazione: 11 novembre 2013

Titolo: Disposizione per la promozione del riconoscimento della Lingua dei Segni italiana.

Sintesi: La proposta di legge, in attuazione degli articoli 3 e 117, comma 1 della Costituzione italiana, e in ottemperanza delle tutele e dei principi previsti dalla normativa internazionale ed europea, nonché della legislazione nazionale vigente, promuove il riconoscimento della Lingua dei Segni italiana (LIS), con la finalità di ottenere l'attuazione del diritto di tutte le persone sorde, in condizioni di parità rispetto agli altri cittadini, all'accesso alle informazioni, alle attività culturali ed

Parte integrante della deliberazione U. d. E.	
n. <u>1</u>	del <u>08.01.2015</u>
Il Segretario	Il Presidente

educativo-formative realizzate in ambito regionale e ai servizi della pubblica amministrazione. La proposta di legge favorisce, altresì, il supporto agli studenti sordi attraverso servizi specialistici di assistenza alla comunicazione e interpretariato nella lingua dei segni, nonché il ricorso alle nuove tecnologie idonee a favorire l'apprendimento e la comunicazione., anche nei percorsi formativi professionali. Sono previste intese con le emittenti pubbliche e private locali, in particolare con la RAI, sede regionale del Lazio, al fine di realizzare telegiornali regionali e programmi televisivi culturali e/o di interesse generale dotati di adeguata sottotitolazione e traduzione simultanea in LIS. Vengono favorite forme di collaborazione con associazioni, organismi ed enti che operano nel settore, anche attraverso stipula di convenzioni. La Regione dispone che le Aziende sanitarie locali provvedano all'attivazione in ciascun punto nascita regionale dello screening uditivo neonatale, autorizzando le stesse all'acquisto di apparecchiature idonee e alla promozione di appositi corsi per la formazione professionale del personale medico ed infermieristico impiegato. E' demandata ad un apposito regolamento l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, i criteri di ripartizione degli stanziamenti previsti e i metodi di verifica sull'attuazione della legge.

Numero PL: 99

Data di presentazione: 14 novembre 2013

Titolo: "Corsi formativi di primo soccorso nell'ambito del sistema educativo scolastico".

Sintesi: la proposta di legge promuove corsi formativi di primo soccorso riservati agli studenti delle scuole medie superiori, per fronteggiare situazioni di emergenza sanitaria nell'ambito dell'ambiente scolastico. I corsi sono organizzati da organismi non lucrativi, di utilità sociale, di cooperazione, da organizzazioni di volontariato nonché da associazioni ed enti di promozione sociale. A tal fine si la Regione può stipulare appositi protocolli d'intesa con enti ed organismi, nonché con società scientifiche e di formazione operanti nel settore. A favore dei suddetti soggetti sono previsti contributi, i cui criteri e modalità di erogazione, nonché di rendicontazione e verifica delle spese, sono stabiliti con delibera di Giunta regionale.

Numero PL: 100

Data di presentazione: 19 novembre 2013

Titolo: "Norme per la tutela dell'utente e del consumatore e istituzione del registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti".

Sintesi: L'art. 1 della p.l. enuncia i principi e le finalità dell'intervento legislativo, l'art. 2 istituisce una rete europea per la tutela dei consumatori e degli utenti mentre l'art. 3 prevede l'approvazione di un programma strategico triennale degli interventi regionali in materia di consumatori. L'art. 4 istituisce il registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti, l'art. 5 istituisce la consulta regionale dei consumatori e degli utenti, i cui compiti sono elencati nel successivo art. 6, mentre l'art. 7 detta disposizioni in materia di consulenze e di supporto. L'osservatorio dei prezzi e dei consumi, invece, è istituito dall'art. 8 mentre l'art. 9 prevede contributi a favore delle associazioni. L'art. 10 della p.l. detta disposizioni finanziarie, l'art. 11 prevede disposizioni transitorie e, infine, l'art. 12 stabilisce che l'entrata in vigore della legge è prevista per il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURL.

Numero PL: 101

Data di presentazione: 21 novembre 2013

Titolo: "Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche".

Sintesi: Con l'art. 1 la pl si inserisce nel corpo della lr 4/2003, una disposizione che prevede un regolamento per stabilire le modalità per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 1 del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente

attività sanitaria mentre all'art. 2 si modifica l'iter per richiedere l'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie.

Numero PL: 102

Data di presentazione: 21 novembre 2013

Titolo: "Attuazione delle iniziative di eHealth nella Regione Lazio".

Sintesi: Con l'art. 1 la p.l. prevede di istituire un sistema integrato di sanità elettronica, con l'art. 2 si istituisce il Fascicolo sanitario elettronico mentre con l'art. 3 si istituiscono e si implementano sistemi di sorveglianza e di registri di mortalità patologica e protesica. L'art. 4 prevede l'adozione della E-Prescription anche al fine di monitorare la spesa farmaceutica mentre l'art. 5 implementa il servizio di prenotazione regionale E-Cup. Con l'art. 6, invece, si istituisce il servizio di telemedicina.

Numero p.l.: 103

Data di presentazione: 26 novembre 2013

Titolo: " Modifiche alla legge regionale 13 gennaio 2005, n.2 (Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale) e successive modifiche"

Sintesi: la presente proposta di legge introduce modifiche alla l.r. 2/2005 concernente l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, perseguendo, tra l'altro, l'obiettivo dell'abolizione del cd. "listino bloccato". A tal fine la proposta prevede modifiche agli articoli 2 e 3 della legge regionale citata, prevedendo l'elezione dei 50 membri del Consiglio "sulla base di liste circoscrizionali concorrenti" laddove, secondo la normativa vigente, tale modalità opera solo per 40 componenti mentre i restanti 10 membri sono eletti con sistema maggioritario. Inoltre si propone di modificare l'articolo 3, comma 2 della l.r. 108/1968, stabilendo che, in caso di scioglimento del Consiglio regionale, le nuove elezioni devono essere svolte entro tre mesi, mentre la vigente disposizione prevede che entro il medesimo termine si proceda "all'indizione" delle stesse. La proposta in esame prevede altresì, con l'inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 2/2005, l'introduzione di una clausola di sbarramento, ammettendo al riparto dei seggi i gruppi di liste che hanno ottenuto nell'intera regione più del 3 per cento dei voti validi, nonché, nel caso in cui il candidato Presidente sia collegato a più gruppi di liste, il gruppo di liste che all'interno della coalizione abbia ottenuto la più alta percentuale di voti al di sotto della suddetta soglia. Inoltre la proposta introduce la "preferenza di genere", prevedendo che ciascun elettore possa esprimere al massimo due preferenze per candidati compresi nella stessa lista provinciale, ma con riferimento a candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza. La proposta di legge, conseguentemente alle modifiche sopra indicate, modifica, sostituendolo, l'articolo 6 della l.r. 2/2005, relativo alle operazioni dell'Ufficio centrale regionale e detta, inoltre, disposizioni di coordinamento con la normativa vigente.

Numero PL 104

Data di presentazione 26 novembre 2013

Titolo Interventi per l'efficientamento e la razionalizzazione dei costi delle agenzie regionali operanti nel settore dello sviluppo economico

Sintesi: Con la presente proposta di legge si intende proceder al riordino delle società regionali operanti nel settore dello sviluppo economico mediante l'accorpamento, previa liquidazione, di Banca Impresa Lazio, BIC Lazio S.p.A., FILAS S.p.A., Unionfidi Lazio S.p.A. in Sviluppo Lazio S.p.A.. E' prevista la nomina da parte del Presidente della Regione di un commissario straordinario per svolgere le suddette procedure di accorpamento. La disciplina dettata dalla proposta di legge sull'ente incorporante contiene, tra l'altro, norme sull'approvazione degli atti fondamentali di esso,

Parte integrante della deliberazione U. d. P.
n. 1 del 08.01.2015
Il Segretario Il Presidente

le risorse finanziarie, umane e strumentali dello stesso, nonché l'attività di indirizzo, vigilanza e controllo svolta dalla Regione.

Numero PL: 108

Data di presentazione: 5 dicembre 2013

Titolo: "Istituzione del Registro Tumori di popolazione della Regione Lazio".

Sintesi: Con l'art. 1 la p.l. prevede di istituire il registro dei tumori di popolazione della Regione Lazio, prevedendone l'organizzazione territoriale e la gestione (art. 2), le fonti dei flussi informativi sui dati degli ammalati (art. 3) e l'organizzazione delle attività e dotazioni organiche e strutturali (art. 4). Con l'art. 5 si istituisce un Comitato tecnico-scientifico del registro dei tumori nonché l'istituzione di un centro di coordinamento (art. 6) mentre l'art. 7 prevede un regime delle spese per mezzi strumentali e dotazioni organiche. Con l'art. 8 si individuano i rapporti di cooperazione del registro dei Tumori della regione Lazio con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta mentre con l'art. 9 si individuano i rapporti di cooperazione del registro tumori della regione Lazio con il centro di prevenzione oncologica. L'art. 10 prevede un monitoraggio delle attività del Registro tumori della regione e l'art. 11 contiene elementi per la richiesta di elaborazione ed estrazione di dati statistici dal Registro tumori regionale mentre l'art. 12 regola i rapporti di cooperazione del registro con le Associazioni di Volontariato. L'art. 13 prevede l'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili e l'obbligatorietà della trasmissione informatica mentre l'art. 14 stabilisce che devono essere inviati i dati in possesso a partire dal 2002. L'art. 15 prevede una norma transitoria e finale e l'art. 16 prevede la dichiarazione d'urgenza.

Numero PL: 109

Data di presentazione: 5 dicembre 2013

Titolo: "Promozione e sostegno dell'Arte Performativa Educativa e Sociale".

Sintesi: La proposta di legge promuove l'arte performativa educativa e sociale ovvero quelle forme di arte, quali teatro, danza, musica, che si sviluppano e si realizzano in ambiti di criticità sociale, ovvero in comunità terapeutiche per disabili mentali, ospedali, carceri, centri anziani, centri antiviolenza, centri accoglienza richiedenti asilo. A tal fine, la Regione, su proposta dell'assessore competente in materia di politiche sociali, adotta un piano regionale triennale delle attività e un programma annuale degli interventi e concede contributi agli organismi culturali che svolgono in forma continuativa le attività d'arte performativa di utilità sociale senza finalità di lucro. La concessione dei contributi è subordinata all'iscrizione all'Albo regionale, istituito con la presente proposta, e all'espletamento di procedure ad evidenza pubblica.

Numero PL: 110

Data di presentazione: 10 dicembre 2013

Titolo: "Promozione del servizio di affidamento dell'anziano".

Sintesi: la proposta di legge riconosce il diritto dell'anziano con ridotta autonomia psico fisica di rimanere nel proprio ambiente familiare e sociale o in un altro ambiente affettivamente idoneo, attraverso la promozione e il sostegno del servizio di affidamento dell'anziano, diretto a garantire una forma di assistenza in contesto relazionale. Il servizio di affidamento, anche temporaneamente, viene prestato da famiglie o singoli riconosciuti idonei alle esigenze dei soggetti affidati, al fine di evitare il ricovero in strutture residenziali e per cause che possono determinare un isolamento sociale. L'affidamento, caratterizzato da un rapporto fiduciario tra affidatario e anziano, viene disposto con il consenso dell'anziano stesso e non esclude altri tipi di intervento di competenza dei servizi sociali. Si prevedono due tipologie di affidamento. La prima è di supporto all'anziano che pur potendo vivere da solo ha difficoltà di gestirsi e necessita di assistenza per le azioni di vita quotidiana. La seconda è un affidamento in convivenza che si attua con l'accoglienza dell'anziano al domicilio dell'affidatario o nel trasferimento dell'affidatario presso il domicilio dell'anziano. La Regione intende favorire tale

Parte integrante della deliberazione U. G. P.

n. 1 del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente

servizio attraverso iniziative dirette a promuovere la sensibilità e la cultura sui problemi dell'anziano, realizzando percorsi di formazione e aggiornamento per coloro che intendono divenire affidatari, erogare contributi in favore dei comuni che intendano realizzare l'affido. La gestione del servizio è affidata a comuni, singoli o associati che attraverso i servizi sociali valutano e selezionano lo stato di bisogno e i soggetti affidatari, predispongono accordi tra i soggetti, definiscono un piano di intervento personalizzato. I comuni prevedono in favore dell'affidatario un contributo. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai comuni, nonché i requisiti dell'anziano e degli affidatari.

Numero PL: 111

Data di presentazione: 10 dicembre 2013

Titolo: Costituzione di una Commissione di inchiesta sulla attività e la gestione dell'Azienda Strade Lazio – Astral S.p.A.

Sintesi: La proposta di legge istituisce e disciplina ai sensi dell'art. 35 dello Statuto della Regione Lazio una commissione di inchiesta sull'attività e la gestione amministrativa dell'Azienda Strade Lazio – Astral S.p.A. Sono definiti i compiti della commissione avendo riguardo a quelli volti ad acquisire dati e informazioni su tutta l'attività gestionale dell'Astral sino al novembre 2013, in particolare alla tipologia e ai costi per consulenze, progettazione e appalti relativi alla rete stradale regionali, costi del personale e degli acquisti di beni e servizi. I componenti della commissione vengono stabiliti nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui all'art. 35 dello Statuto della Regione Lazio ed i poteri ispettivi sono definiti nei confronti dell'amministrazione regionale e dell'Astral come stabilito dal comma 6 dell'art. 107 del Regolamento del Consiglio Regionale del Lazio. Inoltre, viene previsto per tutti gli amministratori presenti e passati dell'Astral, ai dirigenti e dipendenti della regione e dell'Astral l'obbligo di rispondere alle richieste della commissione e di esibire documentazione anche in esenzione dal segreto d'ufficio. Viene fissata in sei mesi la durata dei lavori della commissione dal suo insediamento e viene posto il limite di prorogabilità per una sola volta per non più di sei mesi, oltre che, il termine entro cui presentare la relazione conclusiva sulle indagini svolte. Infine, viene demandato all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale il compito di assicurare strutture, personale e mezzi necessari al funzionamento della commissione.

Numero PL 112

Data di presentazione 12 dicembre 2013

Titolo Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio) e successive modifiche

Sintesi: La presente proposta di legge intende modificare la vigente legge regionale sul commercio (l.r. 33/1999) per quanto concerne la disciplina delle vendite di fine stagione. Prevede, infatti, che la relativa data di inizio sia stabilita annualmente con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, e che, in caso di mancata adozione della stessa, valgano le date stabilite per l'anno precedente. La proposta di legge contiene anche una disciplina transitoria, secondo la quale per l'anno 2014 le vendite di fine stagione sono effettuate dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania, per il periodo invernale, e dal primo sabato di luglio, per il periodo estivo.

Numero PL 113

Data di presentazione 13 dicembre 2013

Titolo Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modifiche. Disposizioni transitorie.

Sintesi La proposta di legge contiene numerosi interventi di modifica alla legge regionale n. 53 del 1998, relativa all'organizzazione regionale della difesa del suolo. Si tratta di modifiche finalizzate a valorizzare il ruolo dei consorzi di bonifica, ai quali la p.l. attribuisce nuove funzioni, e a consentire

Parte integrante della deliberazione U. A. P.

n. 1 del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente

alla Regione di intervenire sul territorio direttamente attraverso gli stessi, evitando l'attuale passaggio amministrativo con le province. Tra le altre, la p.l. propone che i consorzi di bonifica partecipino all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo e che contribuiscano all'azione pubblica per la tutela delle acque destinate all'irrigazione e di quelle defluenti nella rete di bonifica, che agli stessi possa essere affidata la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione di interventi di bonifica previsti nei piani di bacino e nei programmi di intervento di cui al Codice dell'ambiente e che, nell'ambito del sistema regionale di protezione civile, possano effettuare interventi urgenti e indifferibili diretti al contenimento del rischio idrogeologico e idraulico.

Numero PL 114

Data di presentazione 17 dicembre 2013

Titolo Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Lazio"

Sintesi: La presente proposta di legge, per valorizzare i prodotti e i servizi con un elevato standard qualitativo controllato, autorizza la Giunta regionale a proporre domanda per la registrazione di un marchio collettivo di qualità con indicazione di origine, denominato "Qualità Lazio", nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato e sull'etichettatura e pubblicità dei prodotti. E' previsto un programma aperto di controllo della qualità dei prodotti e dei servizi e della responsabilità sociale delle imprese, eseguito da un organismo di controllo indipendente individuato dalla Giunta regionale, volto a verificare nei soggetti utilizzatori del marchio la sussistenza e la permanenza dei requisiti per l'uso del medesimo nonché il rispetto dei disciplinari previsti per le varie categorie di prodotti e servizi. Questi disciplinari, indispensabili per ottenere l'autorizzazione all'uso del marchio, sono elaborati da commissioni tecniche e approvati dal Comitato per la qualità, tutti organismi nominati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. E' stabilito che sia la Giunta ad approvare la procedura per l'utilizzo del marchio e a disciplinarne le modalità di concessione in uso, anche elaborando uno schema tipo di convenzione che regola i rapporti tra la Regione e i soggetti a cui è concesso in uso il marchio. E', infine, previsto che, previa intesa tra la Giunta e Unioncamere del Lazio, siano tenuti presso Unioncamere l'elenco dei soggetti che possono utilizzare il marchio, il registro dei disciplinari di produzione e la raccolta dei regolamenti d'uso del marchio.

Numero p.l.: 115

Data di presentazione: 17 dicembre 2013

Titolo: "Istituzione della Commissione Speciale sugli errori in campo sanitario e sulle cause di inefficienza del Servizio Sanitario Regionale"

Sintesi: la presente proposta di legge prevede l'istituzione di una commissione d'inchiesta con il compito di indagare sulle cause e sulle responsabilità degli errori sanitari nelle strutture pubbliche e private e sulle cause di carattere normativo, amministrativo, organizzativo o relative ai sistemi di controllo che hanno contribuito alla formazione di disavanzi sanitari, al fine di accertare le correlative responsabilità. La proposta in esame disciplina la composizione, i poteri e l'attività della commissione, assegnandole diversi compiti come, ad esempio, le indagini sulla quantità e gravità degli errori sanitari, sulla cattiva o inefficiente gestione delle risorse e dei fondi sanitari, sulle modalità di selezione dei concorsi per il reclutamento di dirigenti e direttori; alla commissione spetta altresì acquisire tutta la documentazione relativa al periodo 2000-2013 per valutare le condizioni che hanno contribuito alla formazione dei disavanzi sanitari e verificare, tra l'altro, l'esistenza di sprechi e inefficienze, la trasparenza delle procedure di affidamento delle forniture di beni e servizi e l'economicità delle scelte nonché la trasparenza e l'efficienza del sistema regionale di finanziamento delle strutture erogatrici di servizi sanitari. Inoltre è compito della commissione accertare le responsabilità degli amministratori operanti nella gestione del servizio sanitario nonché

Parte integrante della deliberazione U.R. n. 1 del 08.01.2015
Il Segretario

valutare la congruità della normativa vigente, potendo proporre soluzioni normative ed amministrative per rafforzare i controlli e agevolare il coordinamento delle attività di monitoraggio della spesa e dei consumi. La proposta in esame stabilisce che le sedute siano pubbliche e trasmesse via webcam, rinviando ad un apposito regolamento per l'organizzazione dei lavori della commissione, e prevede la conclusione delle attività entro dodici mesi dalla costituzione e la trasmissione di una relazione al presidente del Consiglio regionale il quale, entro due mesi, convoca una seduta straordinaria del consiglio al fine di discutere l'adozione di eventuali provvedimenti.

Numero PL: 116

Data di presentazione: 19 dicembre 2013

Titolo: Interventi regionali per la conservazione e gestione della fauna selvatica e per la pianificazione e regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria. Centro regionale per la fauna selvatica.

Sintesi: La presente proposta di legge disciplina un sistema di interventi volti a promuovere la conservazione degli uccelli e dei loro habitat, la gestione e tutela di tutte le specie di fauna selvatica presenti sul territorio, nonché una corretta pianificazione e regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria. In particolare, la Regione promuove lo studio della biologia, dei comportamenti e delle abitudini alimentari della fauna selvatica; la ricerca, il monitoraggio e il controllo sullo stato di conservazione delle specie di fauna selvatica, con particolare riferimento agli habitat e alla fauna di importanza comunitaria; interventi per la predisposizione di piani di azione per la conservazione e la gestione delle specie di fauna selvatica; la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica, in particolare, alle attività agricole e zootecniche; la verifica e la valutazione delle cause che ammettono l'esercizio del prelievo in deroga delle specie di fauna selvatica; il rilevamento, l'analisi e l'elaborazione dei dati relativi all'attività riproduttiva e alla consistenza della fauna selvatica stanziale, alle fluttuazioni, sotto il profilo numerico e temporale, delle popolazioni di avifauna migratoria, e ai prelievi stagionali di specie cacciabile; lo svolgimento di corsi di formazione e di aggiornamento professionale per operatori faunistici impiegati, in particolare, nella cattura temporanea e nell'inanellamento della fauna selvatica. All'attuazione ed al coordinamento degli interventi previsti è preposta, all'interno della Direzione regionale competente in materia di agricoltura, un'apposita struttura denominata, Centro regionale per la fauna selvatica, dotata di autonomia gestionale nello svolgimento delle attività amministrativo-gestionali di carattere specialistico e professionale. È, altresì, istituito presso l'assessorato competente in materia di agricoltura il Comitato tecnico-scientifico che, nell'ambito delle attività del Centro, provvede a formulare proposte, esprimere pareri e svolgere attività di assistenza, consulenza tecnico-scientifica, formazione e aggiornamento professionale. Inoltre, è prevista una prestazione, denominata "Contributo a sostegno degli interventi del Centro regionale per la fauna selvatica", a carico dei cacciatori che effettuano con metodi selettivi, abbattimenti di fauna selvatica finalizzati alla ricomposizione degli squilibri ecologici nelle aree naturali protette regionali, alla tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e alla protezione dei fondi e degli allevamenti; con successivo regolamento sono definite le modalità per la determinazione e la riscossione della prestazione. Infine, con deliberazione della Giunta regionale si provvede a trasferire al Centro regionale per la fauna selvatica i compiti dell'Osservatorio faunistico regionale che viene, pertanto, soppresso.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.
n. 1 del 08.01.2015
Il Segretario Il Presidente

Sezione Iter degli atti del sito web del Consiglio regionale

Scheda: Consiglio Regionale del Lazio - Atti consiliari

Attuale Pagina web	
<p><i>(le modifiche e le integrazioni apportate sono evidenziate in grassetto)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Proposte di legge ▪ Proposte di deliberazione consiliare ▪ Mozioni ▪ Risoluzioni ▪ Ordini del giorno ▪ Ordini del giorno di istruzione alla Giunta regionale ▪ Ordini del giorno di non passaggio all'esame ▪ Interrogazioni a risposta orale ▪ Interrogazioni a risposta scritta ▪ Interrogazioni a risposta immediata ▪ Interpellanze ▪ Schemi di decreto del Presidente della Regione ▪ Schemi di delibera di Giunta regionale ▪ Nomine e designazioni ▪ TUTTI 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proposte di legge ▪ Proposte di deliberazione consiliare ▪ Mozioni ▪ Risoluzioni ▪ Ordini del giorno ▪ Interrogazioni a risposta scritta ▪ Interrogazioni a risposta immediata ▪ Interpellanze ▪ Schemi di decreto del Presidente della Regione ▪ Schemi di delibera ▪ Nomine e designazioni ▪ TUTTI

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 1 del 08.01.2015

Il Segretario Il Presidente

Scheda: Proposte di legge

Pagina web fino al 20/12/2013

Numero _____
 Data (gg/mm/aaaa) _____
 Testo libero _____
 Proponente _____
 Commissioni _____
 Numero di Legge o deliberazione _____

Cerca

N Data presentazione Oggetto Data approvazione

Dettagli

Attuale Pagina web

(le modifiche e le integrazioni apportate sono evidenziate in grassetto)

Numero Atto _____
 Data dal _____ al _____
 Oggetto _____
 Proponente _____
 Commissioni _____
 Numero di Legge regionale _____
 Stato

Cerca

N Data Oggetto Stato/Esito¹

Dettagli

Parte integrante della deliberazione U. d. P.
 n. 1 del 08.01.2015
 Il Segretario Il Presidente

¹ In corso: Approvata/Respinta/Assorbita/Decaduta/Ritirata/Non passaggio all'esame.

Scheda: Proposte di legge - Dettaglio

Pagina web fino al 20/12/2013

Attuale Pagina web

(le modifiche e le integrazioni apportate sono evidenziate in grassetto)

N	Data presentazione	N	Data	Consiglieri: / Altri soggetti: /	Giunta Regionale: deliberazione N. del ⁴	Assegnazione Commissione/i e altro/i Organo/i consultivo/i	Data	Commissione e altro Organo consultivo	P/S ⁵	Data parere	Testo parere Visualizza
	Oggetto										
	Proponente				Numero /						
	Commissione										
	Data assegnazione										
	Data approvazione Consiglio										
	Data promulgazione										
	N. Legge										
	Pubblicazione sul BURL										
	Note										
	Testo proposto										
	Testo emendato in commissione										
	Testo approvato										
	Esame abbinato										
	Proposte di legge abbinata										
	Esito esame Aula										
	Ordine del giorno di non passaggio all'esame										
	N										
	Atti Collegati - Ordini del giorno di istruzione alla Giunta regionale										
	N										
	Legge regionale										
	Pubblicazione BUR										
	Note										
	Testo proposto										
	Testo approvato										

² Primaria/Secondaria.

³ Favorevole/Contrario.

⁴ In corso/Approvata/Respinta/Assorbita/Decaduta

⁵ Primaria/Secondaria.

⁶ Approvata/Respinta/Assorbita/Non passaggio all'esame.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.
n. 1 del 08.01.2015
Il Segretario Il Presidente

Scheda: Proposte di deliberazione consiliare

Pagina web fino al 20/12/2013

Attuale Pagina web

(le modifiche e le integrazioni apportate sono evidenziate in grassetto)

Numero	_____	Numero Atro	_____
Data (gg/mm/aaaa)	_____	Data	dal _____ al _____
Testo libero	_____	Oggetto	_____
Proponente	_____	Proponente	_____
Commissioni	_____	Commissioni	_____
Numero di Legge o deliberazione	_____	Numero di Deliberazione consiliare	_____
		Stato	Tutti <input type="text"/>
			In corso <input type="text"/>
			Esame abbinato <input type="text"/>
			Concluso --> Esito: Ritirata <input type="text"/>
			Concluso --> Esito: Decaduta <input type="text"/>
			Concluso --> Esito: Approvata <input type="text"/>
			Concluso -> Esito: Respinta <input type="text"/>
			Concluso -> Esito: Non passaggio all'esame <input type="text"/>
			Concluso -> Esito: Assorbita <input type="text"/>
N	Data presentazione	Oggetto	Stato/Esito ⁷
			Dettagli

Numero	_____	Numero Atro	_____
Data (gg/mm/aaaa)	_____	Data	dal _____ al _____
Testo libero	_____	Oggetto	_____
Proponente	_____	Proponente	_____
Commissioni	_____	Commissioni	_____
Numero di Legge o deliberazione	_____	Numero di Deliberazione consiliare	_____
		Stato	Tutti <input type="text"/>
			In corso <input type="text"/>
			Esame abbinato <input type="text"/>
			Concluso --> Esito: Ritirata <input type="text"/>
			Concluso --> Esito: Decaduta <input type="text"/>
			Concluso --> Esito: Approvata <input type="text"/>
			Concluso -> Esito: Respinta <input type="text"/>
			Concluso -> Esito: Non passaggio all'esame <input type="text"/>
			Concluso -> Esito: Assorbita <input type="text"/>
N	Data	Oggetto	Stato/Esito ⁷
			Dettagli

Cerca

Cerca

Parte integrante della deliberazione U. d. P.
 n. _____ del **08.01.2015**
 Il Segretario _____ Il Presidente _____

⁷ In corso/Approvata/Respinta/Assorbita/Decaduta/Ritirata/Non passaggio all'esame.

Scheda: Proposte di deliberazione consiliare - Dettaglio Attuale Pagina web	
(le modifiche e le integrazioni apportate sono evidenziate in grassetto)	
N	N
Data presentazione	Data
Oggetto	Oggetto
PropONENTE	Proponente/i
Consiglieri: /	Consiglieri: /
Giunta Regionale: deliberazione	Altri soggetti: /
Data	Giunta Regionale: deliberazione N. del
Enti locali e/o Elettori	10
Commissione	Stato
Data assegnazione	Assegnazione Commissione/i e altro/i Organo/i consultivo/i
P/S ⁸	Data parere P/S ¹¹
Commissione/i	Commissione e altro Organo consultivo
Esito ⁹	Data parere
Data approvazione Consiglio	Visualizza
Data promulgazione	Esame abbinato
N. Legge	Proposte di deliberazione
Pubblicazione sul BURL	base delibrazione
Note	SI/NO
Testo proposto	12 il seduta del C.R. N
Visualizza l'allegato	Ordine del giorno di non passaggio all'esame
Visualizza l'allegato	N Data
Visualizza l'allegato	Arti Collegati - Ordini del giorno di istruzione alla Giunta regionale
	N Data
	Deliberazione consiliare Data - N
	Pubblicazione BUR Data - N - SO
	Note
	Testo proposto Vedi l'allegato
	Testo approvato Vedi l'allegato

⁸ Primaria/Secondaria.

⁹ Favorevole/Contrario.

¹⁰ In corso/Approvata/Respinta/Assorbita/Decaduta

¹¹ Primaria-Secondaria.

¹² Approvata/Respinta/Assorbita/Non passaggio all'esame.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.
 n. del 08.01.2013
 Il Segretario Il Presidente

(Data)/Non passaggio all'esame.

(Data)/Ritirata il

il

Scheda: Mozioni	
<p style="text-align: center;"><i>Pagina web fino al 20/12/2013</i></p> <p>Numero _____</p> <p>Data (gg/mm/aaaa) _____</p> <p>Testo libero _____</p> <p>Proponente _____</p> <p style="text-align: right;">Cerca</p>	<p style="text-align: center;"><i>Attuale Pagina web</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(le modifiche e le integrazioni apportate sono evidenziate in grassetto)</i></p> <p>Numero Alto _____</p> <p>Data dal _____ al _____</p> <p>Oggetto _____</p> <p>Proponente _____</p> <p>Stato</p> <p>Tutti <input type="button" value="v"/></p> <p>In corso <input type="button" value="v"/></p> <p>Concluso --> Esito: Approvata <input type="button" value="v"/></p> <p>Concluso --> Esito: Ritirata <input type="button" value="v"/></p> <p>Concluso --> Esito: Respinta <input type="button" value="v"/></p> <p>Concluso --> Esito: Decaduta <input type="button" value="v"/></p> <p>Concluso --> Esito: Assorbita <input type="button" value="v"/></p> <p>Cerca</p>
N	Data
Oggetto	Oggetto
Proponente	Proponente/i
Stato	Stato/Esito ¹³
Dettagli	

Scheda: Mozioni - Dettaglio	
<i>Pagina web fino al 20/12/2013</i>	
<p>N</p> <p>Data</p> <p>Oggetto</p> <p>Proponente/i</p> <p>Stato</p> <p>Note</p> <p>Allegati</p>	<p style="text-align: center;"><i>Attuale Pagina web</i></p> <p>.....¹⁵ il seduta del C.R. N</p> <p>Testo proposto: Vedi l'allegato</p> <p>Testo approvato: Vedi l'allegato</p>
N	Data
Oggetto	Oggetto
Proponente/i	Proponente/i
Stato	Stato/Esito ¹³
Note	Note
Allegati	Allegati
Dettagli	

¹³ In corso/Approvata/Respinta/Assorbita/Decaduta/Ritirata.
¹⁴ Approvata/Respinta/Decaduta/Ritirata.
¹⁵ In corso/Approvata/Respinta/Assorbita/Decaduta/Ritirata.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.
n. 2 del 08.01.2015
Il Segretario Il Presidente

Scheda: Risoluzioni

Pagina web fino al 20/12/2013		Attuale Pagina web (le modifiche e le integrazioni apportate sono evidenziate in grassetto)	
Numero		Numero Atto	
Data (gg/mm/aaaa)		Data	dal _____ al _____
Testo libero		Oggetto	
Proponente		Proponente	
		Stato	Tutti
			In corso
			Concluso --> Esito: Approvata
			Concluso --> Esito: Ritirata
			Concluso --> Esito: Respinta
			Concluso --> Esito: Decaduta
			Concluso --> Esito: Assorbita
		Cerca	
N	Data	Oggetto	Proponente/i
			Stato/Esito ¹⁶
			Dettagli

Scheda: Risoluzioni - Dettaglio

Pagina web fino al 20/12/2013		Attuale Pagina web	
N	Data	Oggetto	Proponente/i
			Stato
			Note
			Allegati
Data presentazione			
Oggetto			
Proponente			
Esito ¹⁷ ¹⁸ il	seduta del C.R. N
Allegato	Testo proposto: Visualizza l'allegato	Testo proposto: Vedi l'allegato	
	Testo approvato: Visualizza l'allegato	Testo approvato: Vedi l'allegato	

¹⁶ In corso/Approvata/Respinta/Assorbita/Decaduta/Ritirata.

¹⁷ Approvata/Respinta/Decaduta/Ritirata.

¹⁸ In corso/Approvata/Respinta/Assorbita/Decaduta/Ritirata.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 1 del 08.01.2015

Il Segretario Il Presidente

Scheda: Ordini del giorno

<p>Pagina web fino al 20/12/2013</p> <p>Numero</p> <p>Data (gg/mm/aaaa)</p> <p>Testo libero</p> <p>Proponente</p>		<p>Attuale Pagina web</p> <p>(le modifiche e le integrazioni apportate sono evidenziate in grassetto)</p> <p>Numero Atto</p> <p>Data</p> <p>Oggetto</p> <p>Proponente</p> <p>Stato</p> <p>Tutti</p> <p>In corso</p> <p>Concluso --> Esito: Approvato</p> <p>Concluso --> Esito: Ritirato</p> <p>Concluso --> Esito: Respinto</p> <p>Concluso --> Esito: Decaduto</p> <p>Concluso --> Esito: Assorbito</p> <p>Cerca</p>	
<p>N</p> <p>Data</p> <p>Oggetto</p> <p>Proponente</p> <p>Dettagli</p>		<p>N</p> <p>Data</p> <p>Oggetto</p> <p>Proponente/i</p> <p>Stato/Esito¹⁹</p> <p>Dettagli</p>	

Scheda: Ordini del giorno - Dettaglio

<p>Pagina web fino al 20/12/2013</p> <p>N</p> <p>Data presentazione</p> <p>Oggetto</p> <p>Proponente</p> <p>Esito</p> <p>Allegato</p>		<p>Attuale Pagina web</p> <p>N</p> <p>Data</p> <p>Oggetto</p> <p>Proponente/i</p> <p>Stato</p> <p>Note</p> <p>Allegati</p>	
<p>.....²⁰</p> <p>Testo proposto: Visualizza l'allegato</p> <p>Testo approvato: Visualizza l'allegato</p>		<p>.....²¹ il seduta del C.R. N</p> <p>Testo proposto: Vedi l'allegato</p> <p>Testo approvato: Vedi l'allegato</p>	

¹⁹ In corso/Approvato/Respinto/Assorbito/Decaduto/Ritirato.
²⁰ Approvato/Respinto/Decaduto/Ritirato.
²¹ In corso/Approvato/Respinto/Assorbito/Decaduto/Ritirato.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.
 n. 1 del 08.01.2015
 Il Segretario

Scheda: Ordini del giorno di istruzione alla Giunta regionale

Pagina web non esistente fino al 20/12/2013

Pagina web

Numero Atto			
Data	dal _____ al _____		
Oggetto			
Proponente			
Stato	Tutti <input type="text"/> <input type="text"/>		
	In corso <input type="text"/> <input type="text"/>		
	Concluso --> Esito: Approvato <input type="text"/>		
	Concluso --> Esito: Ritrato <input type="text"/>		
	Concluso --> Esito: Respinto <input type="text"/>		
Cerca	<input type="text"/>		
N	Data	Oggetto	Proponente/i
Stato/Esito ²²			

Dettagli

Scheda: Ordini del giorno di istruzione alla Giunta regionale - Dettaglio

Pagina web non esistente fino al 20/12/2013

Pagina web

N	Data	Oggetto	Proponente/i
Stato			
Note			
Allegati			
Oggetto	alla ²³ N. del		
Collegato ²⁴ il	seduta del C.R. N	
Proponente/i			
Stato			
Nota			
Testo proposto: Vedi l'allegato			
Testo approvato: Vedi l'allegato			

²² In corso/Approvato/Respinto/Ritrato.

²³ Proposta di legge o di deliberazione consiliare.

²⁴ In corso/Approvato/Respinto/Ritrato.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 1 del 28.01.2015

Il Segretario

Il Presidente

Scheda: Ordini del giorno di non passaggio all'esame

Pagina web non esistente fino al 20/12/2013

Pagina web

Numero Atto					
Data	dal		al		
Oggetto					
Proponente					
Stato	Tutti				
	In corso				
	Concluso --> Esito: Approvato				
	Concluso --> Esito: Ritirato				
	Concluso --> Esito: Respinto				
	Cerca				
N	Data	Oggetto	Proponente/i	Stato/Esito ²⁵	Dettagli

Scheda: Ordini del giorno di non passaggio all'esame - Dettaglio

Pagina web non esistente fino al 20/12/2013

Pagina web

N	Data	Oggetto	Proponente/i	Stato/Esito ²⁵	Dettagli
		alla ²⁶ N. del			
	 ²⁷ il	seduta del C.R. N		
		Testo proposto: Vedi l'allegato			
		Testo approvato: Vedi l'allegato			

²⁵ In corso/Approvato/Respinto/Ritirato.
²⁶ Proposta di legge o di deliberazione consiliare.
²⁷ In corso/Approvato/Respinto/Ritirato.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.
 n. 1 del 08.01.2015
 Il Segretario Il Presidente

Scheda: Interrogazioni a risposta orale

Pagina web non esistente fino al 20/12/2013

Pagina web

Numero Atto	
Data	dal <input type="text"/> al <input type="text"/>
Oggetto	<input type="text"/>
Interrogante	<input type="text"/>
Stato	Tutti <input type="text"/>
	In corso <input type="text"/>
	Concluso --> Esito: Risposta <input type="text"/>
	Concluso --> Esito: Ritirata <input type="text"/>
	Concluso --> Esito: Decaduta <input type="text"/>
Cerca	<input type="text"/>

N Data Oggetto Interrogante Stato/Esito²⁸ Dettagli

Scheda: Interrogazioni a risposta orale - Dettaglio

Pagina web non esistente fino al 20/12/2013

Pagina web

N	Data	Oggetto	Interrogante/i	Stato	Assessorati	Assessorato	Data	Seduta C.R.
				²⁹				
Note								
Allegati								
Testo Interrogazione: Vedi l'allegato								
Testo Risposta: Vedi l'allegato								

²⁸ In corso/Risposta/Ritirata/Decaduta.

²⁹ In corso/Risposta/Ritirata il (Data)/Decaduta il (Data).

Parte integrante della deliberazione U. d. P. n. 1 del 08.01.2015
Il Segretario Il Presidente

Scheda: Interrogazioni a risposta scritta

Pagina web fino al 20/12/2013		Attuale Pagina web <i>(le modifiche e le integrazioni apportate sono evidenziate in grassetto)</i>	
<p>Numero _____</p> <p>Data (gg/mm/aaaa) _____</p> <p>Testo libero _____</p> <p>Interrogante _____</p> <p>Assessorato _____</p>	<p>Numero Atto _____</p> <p>Data dal _____ al _____</p> <p>Oggetto _____</p> <p>Interrogante _____</p> <p>Stato Tutti <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/> Concluso --> Esito: Risposta <input type="checkbox"/> Concluso --> Esito: Ritirata <input type="checkbox"/> Concluso --> Esito: Decaduta <input type="checkbox"/> Cerca <input type="text"/></p>		
N	Data	Oggetto	Interrogante
Cerca <input type="text"/>		Stato/Esito ³⁰	
Interrogante/i		Dettagli	

Scheda: Interrogazioni a risposta scritta - Dettaglio

Pagina web fino al 20/12/2013		Attuale Pagina web	
<p>N</p> <p>Data presentazione _____</p> <p>Oggetto _____</p> <p>Interrogante/i _____</p> <p>Assessorato _____</p> <p>Risposta _____</p> <p>Ritirata _____</p> <p>Decaduta _____</p> <p>Allegato _____</p>	<p>N</p> <p>Data _____</p> <p>Oggetto _____</p> <p>Interrogante/i _____</p> <p>Stato³¹</p> <p>Assessorati _____</p> <p>Note _____</p> <p>Allegati _____</p> <p>Assessorato _____</p> <p>Data _____</p> <p>Testo Interrogazione: Vedi l'allegato</p> <p>Testo Risposta: Vedi l'allegato</p>		
N	Data	Oggetto	Data
Interrogante/i	Assessorati	Assessorato	Data
Allegato	Visualizza l'allegato		

³⁰ In corso/Risposta/Ritirata/Decaduta.

³¹ In corso/Risposta/Ritirata il (Data)/Decaduta il (Data).

Parte integrante della deliberazione U. d. P. n. 1 del 08.01.2015
Il Segretario Il Presidente

Scheda: Interrogazioni a risposta immediata

Attuale Pagina web
 (le modifiche e le integrazioni apportate sono evidenziate in grassetto)

Pagina web fino al 20/12/2013

Numero	Numero Atto	
Data (gg/mm/aaaa)	dal <input type="text"/> al <input type="text"/>	
Testo libero	<input type="text"/>	
Interrogante	<input type="text"/>	
Assessorato	<input type="text"/>	
N	Data	Interrogante/i
Cerca <input type="text"/>		Dettagli
Tutti <input type="text"/> In corso <input type="text"/> Concluso --> Esito: Risposta <input type="text"/> Concluso --> Esito: Ritirata <input type="text"/> Concluso --> Esito: Decaduta <input type="text"/>		
N	Data	Interrogante
Cerca <input type="text"/>		Stato/Esito ³²
Oggetto		Dettagli

Scheda: Interrogazioni a risposta immediata - Dettaglio

Attuale Pagina web

Pagina web fino al 20/12/2013

N	Data	Interrogante/i	Assessorati	Assessorato	Data	Seduta C.R.
Data presentazione		Assessorati		Assessorato	Seduta C.R.	
Oggetto		Assessorati		Assessorato	Seduta C.R.	
Interrogante/i		Assessorati		Assessorato	Seduta C.R.	
Assessorato		Assessorati		Assessorato	Seduta C.R.	
Risposta		Assessorati		Assessorato	Seduta C.R.	
Ritirata		Assessorati		Assessorato	Seduta C.R.	
Decaduta		Assessorati		Assessorato	Seduta C.R.	
Allegato		Assessorati		Assessorato	Seduta C.R.	
Visualizza l'allegato		Assessorati		Assessorato	Seduta C.R.	
Note		Assessorati		Assessorato	Seduta C.R.	
Allegati		Assessorati		Assessorato	Seduta C.R.	
Testo Interrogazione: Vedi l'allegato		Assessorati		Assessorato	Seduta C.R.	
Testo Risposta: Vedi l'allegato		Assessorati		Assessorato	Seduta C.R.	

³² In corso/Risposta/Ritirata/Decaduta.

³³ In corso/Risposta/Ritirata il (Data)/Decaduta il (Data).

Parte integrante della deliberazione U. d. P.
 n. del 08.01.2015
 Il Segretario

Scheda: Interpellanza

Pagina web fino al 20/12/2013

Attuale Pagina web

(le modifiche e le integrazioni apportate sono evidenziate in grassetto)

Numero	Numero Atto
Data (gg/mm/aaaa)	Data dal _____ al _____
Testo libero	Oggetto _____
Interpellante	Interpellante _____
Assessorato	Stato <input type="button" value="Tutti"/> <input type="button" value="In corso"/> <input type="button" value="Concluso --> Esito: Risposta"/> <input type="button" value="Concluso --> Esito: Ritirata"/> <input type="button" value="Concluso --> Esito: Decaduta"/>
N	Objetto
Data	Interpellante
Objetto	Stato/Esito ³⁴
Interpellante/i	Dettagli
<input type="button" value="Cerca"/>	

Scheda: Interpellanza - Dettaglio

Pagina web fino al 20/12/2013

Attuale Pagina web

N	Objetto	Assessorato	Data	Seduta C.R.
Data presentazione	Objetto	Assessorato	Assessorato	Assessorato
Objetto	Interpellante/i	Assessorato	Mozione connessa	Data
Interpellante/i	Stato	Assessorato	Note	N.
Assessorato	Assessorati	Assessorato	Allegati	Testo Interpellanza: Vedi l'allegato
Risposta	Risposta	Assessorato	Allegati	Tcsto Risposta: Vedi l'allegato
Ritirata	Ritirata	Assessorato	Allegati	Tcsto Risposta: Vedi l'allegato
Decaduta	Decaduta	Assessorato	Allegati	Tcsto Risposta: Vedi l'allegato
Mozione connessa	Mozione connessa	Assessorato	Allegati	Tcsto Risposta: Vedi l'allegato
Allegato	Allegato	Assessorato	Allegati	Tcsto Risposta: Vedi l'allegato
Visualizza l'allegato	Visualizza l'allegato	Assessorato	Allegati	Tcsto Risposta: Vedi l'allegato

Parte integrante della deliberazione U. d. P.
n. 2 del 08.01.2015
Il Segretario Il Presidente

³⁴ In corso/Risposta/Ritirata/Decaduta.

³⁵ In corso/Risposta/Ritirata il (Data)/Decaduta il (Data).

Scheda: Schemi di decreto del Presidente della Regione

Pagina web fino al 20/12/2013

Numero		Dettagli
Data (gg/mm/aaaa)		
Testo libero		
Assessorato		
Commissione		
N	Data presentazione	Oggetto
	Cerca	

Attuale Pagina web
(le modifiche e le integrazioni apportate sono evidenziate in grassetto)

Numero Atto		Dettagli
Data	dal _____ al _____	
Oggetto		
Commissioni		
Stato	Tutti <input type="button" value="v"/>	
	In corso <input type="button" value="v"/>	
	Concluso --> Esito: Esaminato <input type="button" value="v"/>	
	Concluso --> Esito: Ritirato <input type="button" value="v"/>	
	Cerca	
N	Data	Oggetto
		Stato/Esito ³⁶

Scheda: Schemi di decreto del Presidente della Regione - Dettaglio

Pagina web fino al 20/12/2013

N	Data presentazione		
	Oggetto		
	Assessorato		
	Data Assegnazione	Data	
	Commissione	Commissione/A.....	Data Parere
	Note	Visualizza l'allegato	
	Allegato		

Attuale Pagina web

N	Data	Oggetto	Assessorati	Stato	Assessorato	Commissioni	Data	Commissione	Data parere	Data	Testo
				 ³⁷						Visualizza
											Vedi l'allegato

³⁶ In corso/Esaminato/Ritirato.

³⁷ In corso/Esaminato/Ritirato il (Data).

Scheda: Schemi di delibera di Giunta regionale

<p>Pagina web fino al 20/12/2013</p>		<p>Attuale Pagina web <i>(le modifiche e le integrazioni apportate sono evidenziate in grassetto)</i></p>	
Numero	_____	Numero Alto	_____
Data (gg/mm/aaaa)	_____	Data	_____ dal _____ al _____
Testo libero	_____	Oggetto	_____
Assessorato	_____	Commissioni	_____
Commissione	_____	Stato	Tutti <input type="button" value="v"/> In corso <input type="button" value="v"/> Concluso --> Esito: Esaminato <input type="button" value="v"/> Concluso --> Esito: Ritirato <input type="button" value="v"/>
N	Cerca _____	N	Cerca _____
Data presentazione	Oggetto	Data	Oggetto
			Stato/Esito ³⁸
			Dettagli

<p>Scheda: Scheda: Schemi di delibera di Giunta regionale - Dettaglio</p>		<p>Attuale Pagina web</p>	
N	N	N	N
Data presentazione	Data	Data	Data
Oggetto	Oggetto	Oggetto	Oggetto
Assessorato	Assessorati	Assessorato	Assessorato
Data Assegnazione	Data	Assessorato	Assessorato
Commissione	Commissione/i.....	Commissioni	Commissione
Note	Commissione/i.....Data Parere	Data	Data parere
Allegato	Visualizza l'allegato	Note	Testo
		Testo	Visualizza
			Vedi l'allegato

³⁸ In corso/Esaminato/Ritirato.

³⁹ In corso/Esaminato/ Ritirato il (Data).

Parte integrante della deliberazione U. d. P.
 n. 2 del 08.01.2015
 Il Segretario Il Presidente

Scheda: Nomine e designazioni

Pagina web

Pagina web non esistente fino al 20/12/2013

Ente, Società/organo

Dettagli

Scheda: Nomine e designazioni - Dettaglio

Pagina web

Pagina web non esistente fino al 20/12/2013

Ente, Società/Organo

Componenti organo

Competenza Consiglio regionale

Durata Organo

Data scadenza

Normativa

Avviso acquisizione candidature - Pubblicazione B.U.R.

Data

Numero

Istruttoria Commissione Consiliare

Data

Commissione

Data Parere

Atto di designazione
Pubblicazione B.U.R.

Data

Numero

S.O.

Atto di nomina/Costituzione organo

Pubblicazione B.U.R.

Data

N.

SO

N. Data

Designati/nominati

Designato/nominato

Carica

Stato

Sostituzioni

Soggetto Sostituito

Designato/nominato

Stato

Atto designazione

Pubblicazione B.U.R. Atto Nomina

Pubblicazione B.U.R.

Nota

Parte integrante deliberazione U.d.P.

n. *1* del *08.01.2015*
Il Segretario Il Presidente

Scheda: TUTTI

Pagina web fino al 20/12/2013

Ricerca nell'intero archivio degli Atti Consiliari

Data (gg/mm/aaaa)

Oggetto

Proponente

Cerca

Attuale Pagina web
(le modifiche e le integrazioni apportate sono evidenziate in grassetto)

Ricerca nell'intero archivio degli Atti Consiliari

Data

Oggetto

Proponente

Cerca

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 1 del 08.01.2015

Il Segretario Il Presidente

Servizio
Tecnico strumentale,
Sicurezza sui luoghi di lavoro

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. *1* del *08.01.2015*

Il Segretario

Il Presidente

Relazione attività svolta dal Servizio nel quarto trimestre 2013

Il “Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro”, ha svolto nel quarto trimestre 2013 le seguenti attività suddivise per competenze di area:

Nel trimestre ottobre – dicembre ‘13 l'Area Informatica ha svolto un

totale di **492** interventi così suddivisi:

TIPO INTERVENTO	INTERVENTI IN VIA DELLA PISANA		INTERVENTI PRESSO SEDI ESTERNE	
	N. INTERVENTI	TEMPO MEDIO PER OGNI SINGOLO INTERVENTO DALLA RICHIESTA	N. INTERVENTI	TEMPO MEDIO PER OGNI SINGOLO INTERVENTO DALLA RICHIESTA
Installazione PC con salvataggio dati	79	2 h	4	5 gg.
Installazione Stampanti	33	2 h	4	5 gg.
Installazione software	17	2 h	2	5 gg.
Installazione Scanner	18	2 h	1	5 gg.
Malfunzionamento Email	27	2 h	4	5 gg.
Malfunzionamento Stampanti	64	1 h	6	5 gg.
Malfunzionamento Scanner	11	2 h	0	5 gg.
Malfunzionamento PC	114	2 h	6	5 gg.
Condivisione PC	5	2 h	1	5 gg.
Condivisione Stampanti	25	2 h	8	5 gg.

Altro	51	2 h	0	5 gg.
Problematiche di vario genere risolte dall'Help Desk	100	1 h	50	1 h
Disabilitazione Account	0	-	0	-
Modifiche pagine SOS	20	2 h	0	-

Area Programmazione e Manutenzione Immobili del Consiglio

*Area Verde – Parco della Pace
Soc. FLOROVIVAISTICA*

- n. 3 determinazioni (esecutive):

- MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PARCO DELLA PACE Modifica tubazione per approvvigionamento acqua bagni- Fornitura materiali occorrenti
 - Impegno di spesa
 - Affidamento alla Società Florovivaistica del Lazio
 - Liquidazione fattura

- MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PARCO DELLA PACE Fornitura Radiocomando per centraline irrigazione
 - Impegno di spesa
 - Affidamento alla Società Florovivaistica del Lazio
 - Liquidazione fattura

- MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PARCO DELLA PACE
Abbattimento Palme delle Canarie.

Via della Pisana.1301 00163 Roma – Tel. 06.65932948/2949 – Fax 06.65932890



Servizio Tecnico Strumentale
Economico e di Lavoro

Mezzo meccanico – attrezzatura necessaria – taglio stipite a misura di 20cm – trasporto a discarica – reimpianto n. 6 trachycarpus fortunei – preparazione buche - tutoraggio.

- A.T.I. Florovivaistica del Lazio s.c.r.l./Idea Giardino
- s.r.l. IMPEGNO DI SPESA
- Liquidazione fattura

Area Verde – Uffici Sede
Soc. FLOROVIVAISTICA

- n. 3 determinazioni (esecutive):

- MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI – Fornitura e sistemazione materiali di irrigazione – Riparazioni infiltrazioni Pal. M – Verifica e riparazione impianto irrigazione vano ascensore Pal. B – Rimozione rami pericolanti
 - A.T.I. Florovivaistica del Lazio s.c.r.l./Idea Giardino srl
 - Impegno di spesa
 - Liquidazione fatture

- MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI – Potatura di n. 5 Lecci prospicienti la Pal. B lato Presidenza - - Pulizia generale dell'area interessata - Intervento propedeutico per la sistemazione a verde presso la sede del Consiglio Regionale del Lazio, Via della Pisana, 1301
 - A.T.I. Florovivaistica del Lazio s.c.r.l./Idea Giardino srl
 - Impegno di spesa
 - Liquidazione fattura

- MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI - Fornitura di due alberi di Natale, da collocare :
 - n. 1 “Nuova Palazzina”
 - n. 1 Ingresso principale del Consiglio Regionale del Lazio, Via della Pisana, 1301

Via della Pisana,1301 00163 Roma – Tel. 06.65932948/2949 – Fax 06.65932890

Parte integrante deliberazione U.d.P.
n. 1 del 08.01.2015
Il Segretario Il Presidente

- Approvazione preventivo
- Affidamento alla Società Florovivaistica del Lazio.
- Impegno di spesa

- n. 1 determinazione (itinere):

- **MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E DELLE PIANTE
NEGLI UFFICI DELLA SEDE DELL'AMMINISTRAZIONE –**

- Realizzazione di staccionata a croce di S. Andrea – abbattimento
- n. 3 alberi – Reimpianto n. 2 Albizie e n. 1 Cespuglio area prospiciente
uff. postale a ridosso Pal. D
- A.T.I. Florovivaistica del Lazio s.c.r.l./Idea Giardino srl
Impegno di spesa

**Totale pagamenti n. 9 per prestazioni e forniture varie:
Florovivaistica del Lazio:**

<i>fattura</i>	<i>data</i>	
464	13.11.2013	60% Canone manut. ordinaria Novembre 2013
463	13.11.2013	60% Canone manut. ordinaria Novembre 2013 – Parco Pace
435	14.10.2013	60% Canone manut. ordinaria ottobre 2013 – Parco Pace
436	14.10.2013	60% Canone manut. ordinaria ottobre 2013
385	12.09.2013	60% Canone manut. ordinaria settembre 2013 – Parco Pace
386	12.09.2013	60% Canone manut. ordinaria settembre 2013
417	30.09.2013	Manutenzione sala idrica settembre 2013
252	13.06.2013	60% Canone manut. ordinaria giugno 2013
450	05.11.2013	Manutenzione sala idrica ottobre 2013

Via della Pisana, 1301 00163 Roma – Tel. 06.65932948/2949 – Fax 06.65932890



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Servizio Tecnico Strutturale,
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

**Totale pagamenti n. 8 per prestazioni e forniture varie:
Idea Giardino s.r.l.**

<i>fattura</i>	<i>data</i>	
FV/13-182	31.07.2013	40% canone Manutenzione ordinaria luglio 2013
FV/13-205	31.08.2013	40% canone Manutenzione ordinaria agosto 2013
FV/13-241	30/08/2013	40% canone Manutenzione ordinaria settembre 2013
FV/13-266	31/10/2013	40% canone Manutenzione ordinaria ottobre 2013
FV/13-181	31.07.2013	Parco della pace - 40% canone Manutenzione ordinaria luglio 2013
FV/13-204	31/08/2013	Parco della pace - 40% canone Manutenzione ordinaria agosto 2013
FV/13-240	30/09/2013	Parco della pace - 40% canone Manutenzione ordinaria settembre 2013
FV/13-265	31/10/2013	Parco della pace - 40% canone Manutenzione ordinaria ottobre 2013

Totale ordini n. 8 per:

1. Potatura tigli Tensostruttura
2. Riparazione gruppo pressurizzazione Pompa n. 3 "Parco della Pace"
3. fornitura n. 2 piante Cons. fardelli

Via della Pisana,1301 00163 Roma - Tel. 06.65932948/2949 - Fax 06.65932890

Parte integrante dell' deliberazione U.C.P.
n. 1 del 08.01.2015
Il Segretario Il Presidente



Service Tecnico Strutturale
Sicurezza sui Luoghi di Lavoro

4. fornitura mazzo fiori premiazione "Ragazze Ponte Mammolo"
5. fornitura piante per allestimento Natale
6. fornitura corbeille di fiori per celebrazione messa Natale
7. Verifica impianto irrigazione
8. verifica dell'impianto di irrigazione uffici della pal. M quota – 3,50

Totale verifiche lavorazioni n.14 per:

1. pulizia tetti in data 04.10.2013 ;
2. pulizia tetti in data 11.10.2013 ;
3. pulizia tetti in data 18.10.2013 ;
4. pulizia tetti in data 25.10.2013 ;

5. pulizia tetti in data 01.11.2013 ;
6. pulizia tetti in data 08.11.2013 ;
7. pulizia tetti in data 15.11.2013 ;
8. pulizia tetti in data 22.11.2013 ;
9. pulizia tetti in data 29.11.2013 ;

10. pulizia tetti in data 03.12.2013 ;
11. pulizia tetti in data 10.12.2013 ;
12. pulizia tetti in data 17.12.2013 ;
13. pulizia tetti in data 24.12.2013 ;
14. pulizia tetti in data 31.12.2013 ;

In riferimento alla manutenzione degli Impianti del Consiglio

Si elencano di seguito le attività svolte dal responsabile di Alta Professionalità "Impianti del Consiglio Regionale":

- svolgimento dell'incarico di Direttore dei Lavori per l'esecuzione dei lavori di manutenzione edile triennale all'interno della sede del Consiglio Regionale;
- Svolgimento dell'incarico di D.L. per la manutenzione straordinaria per messa a norma, verifica impianti meccanici, affidati alla Baglioni s.r.l.;



Servizio Tecnico Strumentale

Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

- Svolgimento dell'incarico di D.L. per i lavori vari presso gli uffici delle palazzine "B", "C", "F", "G", "H" e "P" per l'insediamento della X Legislatura del Consiglio Regionale del Lazio;
- Svolgimento dell'incarico di D.L. per i lavori di ristrutturazione presso la pal. "E" piani +3.50 e +7.00, per la redistribuzione di Uffici da destinare a Servizi amministrativi del Consiglio Regionale del Lazio;
- Svolgimento dell'incarico di D.L. per i lavori di illuminazione funzionale esterna per efficientamento energetico presso le aree di ingresso della nuova Palazzina Presidenziale e ingresso principale del Consiglio Regionale del Lazio;
- Svolgimento dell'incarico di D.L. per i lavori di realizzazione di nuovi impianti elettrici ed adeguamento degli impianti elettrici esistenti per le nuove tensioni in fornitura dell'ACEA presso le palazzine "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H" e "P", del Consiglio Regionale del Lazio;
- svolgimento della manutenzione ordinaria per gli ascensori presenti nel Consiglio regionale del Lazio;
- predisposizione ed approvazione di determinazione relativa ai lavori di fornitura e posa in opera di archivio compatto in uso alla funzione direzionale di staff bilancio e ragioneria, presso la palazzina d piano -3,50, ed in uso al servizio tecnico strumentale, presso la palazzina H piano -3,50, della sede del Consiglio Regionale del Lazio, Via della Pisana, 1301, Roma - liquidazione dei lavori - E.E.M. Archivi di Volta Piergiuseppe;
- predisposizione ed approvazione di determinazione relativa ai lavori di ristrutturazione presso la pal. "E" piani +3.50 e +7.00, per la redistribuzione di Uffici da destinare a Servizi amministrativi del Consiglio Regionale del Lazio - Via della Pisana, 1301 – Roma - Liquidazione 1° SAL;
- predisposizione ed approvazione di determinazione relativa ai lavori di fornitura e posa in opera di dissuasori meccanici ed elettronici, previa pulizia delle superfici, per l'allontanamento incruento dei volatili dalla



Servizio Tecnico Strutturale
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

- palazzina Presidenziale della sede Istituzionale del Consiglio Regionale del Lazio - approvazione progetto definitivo;
- predisposizione ed approvazione di determinazione relativa ai lavori di manutenzione edile triennale ordinaria - presso la sede del Consiglio Regionale del Lazio, Via della Pisana, 1301, affidati alla ATI CONSCOOP-PICALARGA - Approvazione della contabilità di manutenzione ordinaria e liquidazione 1° SAL proroga contrattuale;
 - predisposizione ed approvazione di determinazione relativa ai lavori di ristrutturazione presso la pal. "E" piani +3.50 e +7.00, per la redistribuzione di Uffici da destinare a Servizi amministrativi del Consiglio Regionale del Lazio - Via della Pisana, 1301 – Roma - autorizzazione al subappalto;
 - predisposizione ed approvazione di determinazione relativa ai lavori di realizzazione di nuovi impianti elettrici ed adeguamento degli impianti elettrici esistenti per le nuove tensioni in fornitura dell'ACEA presso le palazzine "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H" e "P", del Consiglio Regionale del Lazio - Via della Pisana, 1301 – Roma - Liquidazione 1° SAL;
 - predisposizione ed approvazione di determinazione relativa ai lavori di ottimizzazione degli impianti di climatizzazione e completamento impianto anello termo-frigorifero con allaccio delle pal. "E", "F" e "G", per l'efficientamento energetico del Consiglio Regionale del Lazio - Via della Pisana, 1301 – Roma - Liquidazione 1° SAL;
 - predisposizione ed approvazione di determinazione relativa ai lavori di realizzazione di nuovi impianti elettrici ed adeguamento degli impianti elettrici esistenti per le nuove tensioni in fornitura dell'ACEA presso le palazzine "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H" e "P", del Consiglio Regionale del Lazio - Via della Pisana, 1301 – Roma - Impegno residuo;
 - predisposizione ed approvazione di determinazione relativa all'atto aggiuntivo ai lavori di realizzazione del solaio nell'ambito della

Via della Pisana, 1301 00163 Roma – Tel. 06 65932948/2949 – Fax 06.65932890

Parte integrante deliberazione U.d.P.
n. 1 del 08.01.2015
Il Segretario Il Presidente



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Centro Tecnico Strenuista

Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

- ristrutturazione degli spazi della ex centrale termica sita nella palazzina “C” presso la sede del Consiglio Regionale del Lazio - Via della Pisana n. 1301 – Roma - affidamento, impegno di spesa e liquidazione;
- predisposizione ed approvazione di determinazione relativa ai lavori di ristrutturazione presso la pal. “E” piani +3.50 e +7.00, per la redistribuzione di Uffici da destinare a Servizi amministrativi del Consiglio Regionale del Lazio - Via della Pisana, 1301 – Roma - Liquidazione 2° SAL;
- predisposizione ed approvazione di determinazione relativa ai lavori di fornitura e posa in opera di dissuasori meccanici ed elettronici, previa pulizia delle superfici, per l’allontanamento incruento dei volatili dalla palazzina Presidenziale della sede Istituzionale del Consiglio Regionale del Lazio - Approvazione verbale di gara e aggiudicazione;
- predisposizione ed approvazione di determinazione relativa ai lavori di ristrutturazione presso la pal. “E” piani +3.50 e +7.00, per la redistribuzione di Uffici da destinare a Servizi amministrativi del Consiglio Regionale del Lazio - Via della Pisana, 1301 – Roma - Liquidazione 3° SAL;
- predisposizione ed approvazione di determinazione relativa ai lavori di illuminazione funzionale esterna per efficientamento energetico presso le aree di ingresso della nuova Palazzina Presidenziale e ingresso principale del Consiglio Regionale del Lazio - Via della Pisana, 1301 – Roma - Liquidazione 1° SAL;
- predisposizione ed approvazione di determinazione relativa ai lavori di realizzazione di nuovi impianti elettrici ed adeguamento degli impianti elettrici esistenti per le nuove tensioni in fornitura dell’ACEA presso le palazzine “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H” e “P”, del Consiglio Regionale del Lazio - Via della Pisana, 1301 – Roma - Liquidazione stato finale;
- predisposizione ed approvazione di determinazione relativa ai lavori di ottimizzazione degli impianti di climatizzazione e completamento impianto anello termo-frigorifero con allaccio delle pal. “E”, “F” e “G”, per

Via della Pisana, 1301 00163 Roma – Tel. 06.65932948/2949 – Fax 06.65932890

Parte integrante deliberazione U.d.P.
n. 1 del 08.01.2015
Il Segretario Il Presidente



Servizio Tecnico Strumentale
Sicurezza sui Luoghi di Lavoro

- l'efficientamento energetico del Consiglio Regionale del Lazio - Via della Pisana, 1301 – Roma - Liquidazione 2° SAL;
- predisposizione ed approvazione di determinazione relativa ai lavori di manutenzione edile triennale ordinaria - presso la sede del Consiglio Regionale del Lazio, Via della Pisana, 1301, affidati alla ATI CONSCOOP-PICALARGA - approvazione della contabilità di manutenzione ordinaria e liquidazione 2° SAL proroga contrattuale;
 - predisposizione ed approvazione di determinazione relativa ai Lavori di illuminazione funzionale esterna per efficientamento energetico presso le aree di ingresso della nuova Palazzina Presidenziale e ingresso principale del Consiglio Regionale del Lazio - Via della Pisana, 1301 – Roma - Liquidazione Stato Finale;
 - predisposizione ed approvazione di determinazione relativa ai lavori di fornitura e posa in opera di dissuasori meccanici ed elettronici, previa pulizia delle superfici, per l'allontanamento incruento dei volatili dalla palazzina Presidenziale della sede Istituzionale del Consiglio Regionale del Lazio - Liquidazione 1° ed unico SAL;
 - Coordinamento di tutte le attività riconducibili all'Area Programmazione e Manutenzione Immobili del Consiglio.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Ufficio Tecnico-Sinacciale

Sicurezza sui Luoghi di Lavoro

Funzione direzionale di staff:

“Coordinamento delle attività e degli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro”

Collaborazione con il Medico Competente relativamente all'organizzazione delle visite mediche:
Visite protocollo B – Videoterminalisti – n° 37 dipendenti;
Visite protocollo F – Autisti – n° 1 dipendente;
Visite protocollo D – Addetti all'emergenza – n° 1 dipendente;
Visite specialistiche (oculistiche) – n° 4 dipendenti;

Predisposizione degli atti per il pagamento delle fatture relative alla Sorveglianza Sanitaria, all'ambulatorio cardiologico del Consiglio regionale ed al Medico Competente;

Aggiornamento del database contenente i dati anagrafici di tutti i dipendenti sottoposti e da sottoporre a visita medica con l'utilizzo del software della Soc. Infotel;

Conclusione lavoro stress lavoro correlato con presentazione dei risultati;

Predisposizione nuova determinazione con impegno di spesa per attività aggiuntive della ASL RMD relativamente all'ambulatorio;

Verbalizzante durante le riunioni: art. 17 e art. 35 del D.Lgs.81/08;

Predisposizione dei turni trimestrali di reperibilità per tutto il personale del Servizio e comunicazione mensile all'ufficio competente;

Quotidiano aggiornamento e inserimento della documentazione e della corrispondenza (entrata/uscita) nel protocollo/archivio (informatico e cartaceo) dell'Ufficio;

Registrazione e archiviazione della documentazione e delle certificazioni relativamente a n. 2 infortuni occorsi a dipendenti regionali ancora in corso, la registrazione è stata effettuata sul registro infortuni cartaceo e informatico;

Aggiornamento dello schema concernente i contratti del personale assegnato ai gruppi consiliari (nominativi – mansione – tipologia e durata del contratto – retribuzione mensile);

Verifica mensile in collaborazione con i rappresentanti della Soc. Segnalet che cura il servizio di manutenzione delle cassette di pronto soccorso, installate presso la sede del Consiglio regionale del Lazio e delle sedi esterne.

AGGIORNAMENTO “PERSONALE”

Al fine di aggiornare il programma appositamente predisposto dall'ufficio informatica, relativamente allo spostamento del personale da un ufficio all'altro all'interno dell'amministrazione e l'ubicazione dello stesso, l'ufficio del personale tramite e-mail ci aggiorna dei dipendenti trasferiti dimissionari e/o neoassunti.

Via della Pisana, 1301 00163 Roma -- Tel. 06.65932948/2949 -- Fax 06.65932890

Parte integrante deliberazione U.d.P.

n. 1 del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente



Servizio Tecnico Strutturale
Sicurezza sui Luoghi di Lavoro

ANTINCENDIO

E' stato predisposto il capitolato speciale di appalto per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria dei presidi antincendio, lo stesso è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 707 del 24 ottobre 2013;

Aggiornamento dell'elenco delle imprese di lavori o servizi e dei lavoratori autonomi che operano all'interno del Consiglio regionale;

Acquisizione dei piani operativi per la sicurezza, inviati dalle imprese aggiudicatrici dei lavori o di servizi.

PROBLEMATICHE PORTATORI HANDICAP

Rapporti giornalieri con il personale regionale diversamente abile e risoluzioni delle problematiche.

SICUREZZA

Coordinamento e supporto al personale dell'istituto di vigilanza al fine di garantire la sicurezza delle persone, degli immobili e dei beni in essi conservati al Consiglio regionale e alle sedi periferiche;

Coordinamento e assistenza all'istituto di vigilanza e alle forze dell'ordine durante lo svolgimento delle sedute consiliari (n. 5 nel mese di ottobre, n. 6 nel mese di novembre e n. 13 nel mese di dicembre), per le convocazioni delle commissioni (n. 43 nel mese di ottobre, n. 33 nel mese di novembre e n. 36 nel mese di dicembre), per quanto riguarda le manifestazioni esterne di cui n. 3 nel mese di ottobre, n. 2 nel mese di novembre e per quanto riguarda l'apertura e la chiusura del Parco della Pace con relativi controlli interni alternati di 1 ora nonché la presenza fissa nei casi di eventi all'interno del Parco stesso;

L'Ufficio ha gestito, avvalendosi del Servizio di vigilanza, i relativi accessi e flussi di personale esterno al Consiglio regionale (utenti e visitatori), monitorando le affluenze. Per il mese di ottobre l'affluenza dei visitatori e di personale esterno al Consiglio regionale è stata di n. 5.431 unità, per il mese di novembre n. 5.892, per il mese di dicembre l'afflusso è stato di 4.989 unità;

Si è provveduto, inoltre, a garantire la sicurezza e l'assistenza durante le visite di delegazioni estere guidate all'interno della sede del Consiglio regionale nel mese di luglio e settembre;

Attuazione delle procedure per le autorizzazioni nonché le verifiche per gli accessi del personale delle ditte appaltatrici al Consiglio regionale, e dei dipendenti, nei giorni festivi.



Servizio Tecnico Strumentale
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

Area Autoparco

- Assegnazione, gestione e monitoraggio delle autovetture di servizio in dotazione all'autoparco regionale, approvvigionamento carburanti, permessi in ZTL, Telepass, autolavaggi);
- Assegnazione, gestione e monitoraggio del personale autista (Presenza, situazione contrattuale turni, buoni pasto ed ogni altra evenienza connessa);
- Regolamento diretto, attraverso la cassa economale, di piccole spese riguardanti le incombenze legate al movimento macchine sul territorio, valutazione e gestione delle sanzioni amministrative e pecuniarie nonché ogni altra problematica derivante dagli aspetti legali/amministrativi connessi;
- Nell'ambito delle attività necessarie all'adeguamento alle disposizioni legislative in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (legge n.136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie"): acquisizione dei CIG presso l'AVCP, richiesta ai fornitori di conti correnti dedicati e nominativi dei gestori degli stessi, comunicazioni ufficiali del CIG e rapporti periodici con l'AVCP;
- Ulteriore bando per l'alienazione, nello stato di fatto, di una autovettura di proprietà ormai dismessa; esecuzione e gestione del bando medesimo; verbale di gara, aggiudicazione ed adempimenti successivi;
- Ricognizione dei crediti vantati dai fornitori per gli anni 2012 e precedenti; aggiornamento della situazione contabile;
- Prosieguo delle procedure per l'acquisizione degli automezzi necessari al completamento del parco auto: bandi Consip ancora aperti; interpretazione autentica delle disposizioni circa il risparmio della spesa; contatti con il Dipartimento della Funzione Pubblica
- Disposizioni di pagamento (di seguito elencate) per le fatture emesse da fornitori abituali di beni e servizi all'Autoparco e per le quali ne è stata riconosciuta la regolarità amministrativa e contabile:



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Servizio Tecnico Giuridico

Giustizia nei Luoghi di Lavoro

Struttura direzionale di staff “Coordinamento delle attività in materia di trattamento dei dati personali”

La Struttura direzionale di staff “Coordinamento delle attività in materia di trattamento dei dati personali”, nel corso del IV trimestre dell’esercizio finanziario 2013, ha posto in essere gli adempimenti amministrativi finalizzati all’approvazione, da parte dell’Ufficio di presidenza, del *Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Consiglio regionale del Lazio*. Si tratta dell’aggiornamento del Regolamento vigente, approvato con deliberazione consiliare 17.05.2006, n. 22 a seguito della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 20.01.2006, n. 1. La doppia approvazione, sia da parte dell’Ufficio di Presidenza che da parte del Consiglio, è dovuta al fatto che l’art. 20, comma 2, del “Codice in materia di protezione dei dati personali” dispone che il trattamento degli stessi avvenga con atto di natura regolamentare, e pertanto di competenza dell’Assemblea legislativa, mentre l’art. 423 del “Regolamento di Organizzazione del Consiglio regionale del Lazio” stabilisce che spetta all’Ufficio di Presidenza identificare e aggiornare i tipi di dati sensibili e giudiziari. Pertanto, il nuovo testo del Regolamento, che aggiorna il Regolamento vigente in base alle novità normative nel frattempo intervenute, è stato elaborato sulla base di uno schema tipo predisposto da un gruppo di lavoro costituito presso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, di cui ha fatto parte anche la struttura competente in materia di privacy del Consiglio regionale del Lazio. Tale schema, secondo la procedura stabilita dal d. lgs. 196/2003, ha ricevuto il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali (previo recepimento di alcune osservazioni contenute nel parere stesso) ed è stato successivamente inviato dalla Conferenza dei Presidenti ai vari Consigli regionali e delle Province autonome per essere integrato con i riferimenti normativi di ciascuna regione o provincia autonoma e adattato alle varie realtà istituzionali. La struttura competente in materia di privacy del Consiglio regionale, dopo aver effettuato le menzionate integrazioni, ha predisposto la deliberazione dell’Ufficio di presidenza con cui si propone l’approvazione di una proposta di deliberazione consiliare da sottoporre a sua volta all’approvazione del Consiglio e avente ad oggetto l’adozione del testo del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Consiglio regionale scaturente dallo schema tipo elaborato dal gruppo di lavoro costituito presso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative integrato dai riferimenti normativi regionali. L’Ufficio di Presidenza, con deliberazione 5 novembre 2013, n. 76, ha approvato il testo, che è stato trasmesso all’Aula per l’esame e l’adozione finale. In occasione della seduta dell’Ufficio di presidenza in cui è stato discusso ed approvato il provvedimento, la struttura competente in materia di privacy ha predisposto un dossier illustrativo del provvedimento stesso e della sua genesi ed ha provveduto altresì ad illustrarne oralmente il contenuto ai componenti dell’Ufficio di presidenza.

La struttura “Coordinamento delle attività in materia di trattamento dei dati personali” ha avviato inoltre le attività propedeutiche al censimento delle banche dati 2013, in adempimento alle disposizioni del “Codice in materia di trattamento dei dati personali”, disposizioni che prevedono l’aggiornamento periodico con cadenza annuale. In particolare, a seguito del cambio di legislatura e dei mutamenti organizzativi intervenuti nel corso del 2013, è



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Servizio Tecnico Strutturale
Attività sui Luoghi di Lavoro

stata svolta una verifica delle nuove strutture di diretta collaborazione e amministrative cui inviare le schede per il censimento, censimento che, come di consueto, sarà avviato nel mese di gennaio.

E' proseguita infine l'attività di implementazione della cartella informatica, condivisa fra il personale in servizio presso la struttura, contenente gli atti posti in essere dalla struttura stessa e gli atti normativi di interesse. E' stato altresì effettuato un costante monitoraggio del sito del Garante per la protezione dei dati personali, al fine di individuare i provvedimenti ritenuti di maggior interesse per l'applicazione della normativa in materia di privacy nell'ambito del Consiglio regionale; tali provvedimenti sono inseriti di volta in volta nella raccolta informatizzata della struttura.

Il Direttore

Ing. Virgilio Malongo



Consiglio Regionale del Lazio
Area Autonoma del Difensore Civico
Il Dirigente

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA
DALLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO
AL DIFENSORE CIVICO NELL'ANNO 2013

L'ufficio del Difensore Civico nell'anno 2013, ha svolto i propri compiti istituzionali, relativi all'attività propriamente detta di difesa civica, dei ricorsi in materia di accesso agli atti art. 25 c. 4 della L. 241/90 e succ. mod. e poteri sostitutivi.

In particolare, sono state trattate complessivamente n. 392 pratiche, come evidenziato nella tabella allegata (allegato n.1), che ne specifica la quantità per settori di intervento. Si allegano anche le tabelle (allegati nn. 2, 3, 4 e 5) relative all'attività svolta dalla Struttura in ciascun trimestre dell'anno preso in considerazione.

E' opportuno ricordare che il Difensore civico è titolare di funzioni connesse alla tutela della legalità e della regolarità dell'azione amministrativa (Cfr. *ex multis*: Corte Costituzionale, Sentenze n. 173 e n. 112 del 2004; n. 167 del 2005).

I funzionari dell'Ufficio che hanno trattato gli esposti, si sono attenuti alle consuete fasi procedurali, attraverso le quali si esplicano gli interventi di difesa civica: la fase dell'iniziativa, la fase dell'istruttoria e la fase conclusiva.

La fase dell'iniziativa si esplica attraverso:

- 1) la richiesta di privati cittadini tramite esposti o ricorsi ai sensi dell'art. 25 comma 4 L. 241/90 e succ. mod.;
- 2) la richiesta di associazioni o formazioni sociali in relazione ai diritti o interessi collettivi, diffusi o generali;
- 3) d'ufficio, in tutti i casi comunque venuti a conoscenza del Difensore Civico di generale interesse o che destino particolare allarme e preoccupazione nella cittadinanza;



Consiglio Regionale del Lazio
Area Autonoma del Difensore Civico
Il Dirigente

4) attraverso contatti telefonici da parte dei cittadini che chiedono informazioni, al fine di comprendere se il loro caso può essere trattato dal Difensore Civico.

Le richieste possono essere presentate in vari modi: contatto personale, lettera, fax e messaggio di posta elettronica.

In molti casi l'intervento della struttura di supporto al Difensore Civico si esaurisce con il contatto telefonico, ciò avviene allorchè il cittadino richieda soltanto dei chiarimenti tecnico-giuridici necessari per la migliore comprensione di un problema che ha incontrato, in esito ai quali si convince che l'attività amministrativa si è dispiegata correttamente, oppure intende percorrere altra via risultata più confacente alla soluzione del problema o infine, più semplicemente, ottiene le indicazioni richieste per rapportarsi in modo efficace con i pubblici uffici.

Non sempre il primo colloquio è sufficiente, a volte sono necessari approfondimenti che, in relazione alla complessità del caso, non possono essere svolti nell'immediato.

Separata considerazione merita il tema degli interventi che non rientrano nella stretta competenza istituzionale del Difensore Civico.

Vi rientrano, in primo luogo, i casi in cui il cittadino si rivolge all'ufficio per esporre un problema che ha incontrato nei rapporti con un'Amministrazione diversa da quelle formalmente assoggettate alla sua competenza. Laddove non sia possibile inoltrare la pratica al Difensore Civico competente, è buona consuetudine, in assenza di una copertura generalizzata del servizio sul territorio nazionale, assicurare un sostegno al cittadino cercando di comunicare con gli enti interessati per facilitare la soluzione della questione prospettata.

Diverso trattamento va riservato alle questioni che investono esclusivamente rapporti tra i privati, riguardo ai quali l'intervento dell'ufficio non trova giustificazione oggettiva e risponde soltanto all'opportunità di non tradire le aspettative del cittadino che ha chiesto ascolto e supporto: in questo caso non possono essere fornite che indicazioni di massima, indirizzando l'utente verso gli organismi cui rivolgersi. Da qui l'importanza di promuovere un'adeguata conoscenza dell'Istituto e del suo raggio di azione.



Consiglio Regionale del Lazio
Area Autonoma del Difensore Civico
Il Dirigente

Le richieste sono in ogni caso annotate con l'attribuzione di un numero progressivo corrispondente all'ordine di accesso del soggetto che le ha presentate.

Quando l'intervento non può esaurirsi nella prima fase, come avviene nella maggior parte dei casi, viene avviata l'istruttoria, che può essere condotta avvalendosi, a seconda delle peculiarità del caso, dei mezzi previsti dalla normativa (richiesta, verbale o scritta, di notizie; consultazione ed estrazione di copia di atti e documenti; acquisizione di informazioni; convocazione del responsabile del procedimento) – diretta a verificare la sussistenza delle omissioni, dei ritardi, delle irregolarità, procedurali o provvedimentali, oppure delle disfunzioni oggetto di reclamo.

Parallelamente viene aperto un fascicolo formale, numerato progressivamente.

Normalmente la fase istruttoria prende avvio con la richiesta di documentati chiarimenti all'Amministrazione interessata e si conclude quando vengono fornite risposte esaurienti alle questioni esposte.

Al termine della fase istruttoria, nel caso il reclamo sia ritenuto fondato e non sia stato possibile mediare tra le diverse posizioni, vengono formulate osservazioni all'Amministrazione, che possono essere disattese con rappresentazione scritta delle motivazioni del dissenso. Dell'esito dell'intervento e dei provvedimenti assunti dall'Amministrazione, viene informato il richiedente tramite una nota.

Un'informativa scritta viene resa anche a fronte di istanze che risultano manifestamente irricevibili, nel caso in cui il richiedente sia identificabile.

Ogni fase procedimentale richiede tempi di lavorazione più o meno lunghi. Per quanto riguarda la fase dell'iniziativa, non sempre la richiesta di intervento da parte del singolo o di associazioni e formazioni sociali, viene ritenuta esaustiva dai funzionari responsabili dell'istruttoria; in questo caso l'istante viene invitato ad inviare successivamente ulteriore documentazione che completi l'istanza stessa. Al momento della ricezione di quest'ultima, l'impiegato preposto appone un timbro di protocollo ed apre il relativo fascicolo che viene assegnato ad un funzionario per la trattazione del caso. Tempi medi previsti sei giorni.

La fase dell'istruttoria prevede inizialmente una serie di contatti, sia telefonici che epistolari con l'istante, al fine di chiarire il problema esposto ed eventualmente



Consiglio Regionale del Lazio
Area Autonoma del Difensore Civico
Il Dirigente

acquisire maggiore documentazione che faciliti la comprensione e la disamina degli atti. Sovente i funzionari contattano le Amministrazioni interessate nel tentativo di risolvere tempestivamente il caso.

Successivamente, il funzionario al quale è stata assegnata la pratica, si rivolge per iscritto all'Amministrazione interessata trasmettendo l'esposto pervenuto, invitando l'ufficio responsabile a fornire una sollecita ed esauriente risposta al cittadino. L'Amministrazione interpellata dall'Ufficio del Difensore Civico, ha, ai sensi della L. 241/90 e succ. mod., trenta giorni di tempo per rispondere.

Qualora l'Ente interessato ritardi nel fornire una risposta, si procede dopo trenta giorni al primo sollecito, consentendo all'Ente ulteriori trenta giorni per rispondere.

Nel caso di prolungato silenzio, si procede ad un secondo, più incisivo sollecito, concedendo anche in questo caso il medesimo lasso di tempo per fornire un'adeguata risposta. Nonostante le varie possibilità accordate, in caso di reiterato silenzio, si procede a contattare l'Ente per le vie brevi ed eventualmente ad inviare gli atti alla Procura della Repubblica, ove si ravvisi ipotesi di reato.

Al termine dell'iter, quando l'Amministrazione trasmette la propria risposta definitiva o le proprie osservazioni in merito all'esposto trattato, il funzionario responsabile invia la relativa comunicazione all'istante.

A questo punto la pratica viene considerata conclusa, quindi registrata nella banca dati ed archiviata.

Nel caso in cui l'utente non si ritenga soddisfatto dalla risposta ottenuta e formuli nuove osservazioni, il fascicolo viene riaperto e si procede ad un'ulteriore disamina ed eventualmente a nuovi contatti scritti e verbali sia con l'istante che con l'Ente interessato. I tempi di lavorazione della pratica non sono facilmente quantificabili; infatti molte variabili intervengono sull'esito finale: sovente si tratta semplicemente di un ritardo nel formulare una risposta da parte delle Amministrazioni, in alcuni casi i tempi si prolungano a causa di un contraddittorio duraturo, motivato da un giudizio critico riguardo a risposte ritenute infondate o insoddisfacenti. Nel migliore dei casi, i tempi medi previsti possono variare da quarantacinque a sessanta giorni circa. Nel caso in cui intervengano le sopraddette



Consiglio Regionale del Lazio
Area Autonoma del Difensore Civico
Il Dirigente

problematiche, i tempi si dilatano notevolmente e si giunge ad archiviare la pratica dopo molti mesi.

Il procedimento relativo al ricorso da parte dei cittadini ai sensi dell'art. 25 c. 4 L. 241/90 si esplica attraverso più fasi. Nel caso in cui l'istante che abbia presentato una richiesta di accesso agli atti ad una Amministrazione regionale, nel caso in cui non sia presente il Difensore Civico competente territorialmente e trascorsi trenta giorni abbia ricevuto un diniego, espresso o tacito o un differimento dello stesso, ai sensi dell'art. 24, comma 4, può rivolgersi al Difensore Civico con un ricorso corredato dalla richiesta di accesso.

L'Ufficio del Difensore Civico, dopo aver esaminato la richiesta e ritenuto idoneo il ricorso, lo invia all'Amministrazione interessata, invitandola a trasmetterlo ai controinteressati entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso, rendendo noto che possono far pervenire le loro controdeduzioni entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, nel contempo invita l'Amministrazione stessa a rispondere, sul punto la giurisprudenza amministrativa ha precisato: "Ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. c), legge n. 241/1990 e succ. modif. per <<controinteressati>> in materia di accesso devono intendersi tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza". (Cfr. ex multis: TAR Campania Na, sez. V, sentenza 4/01/2007 n° 39; TAR Lazio Rm, Sez. III, sentenza 08/07/2008 n° 6450; Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 3190 del 27/05/2011). Tempo complessivo previsto trenta giorni.

Qualora l'Ente interessato non risponda, si provvede ad inviare un sollecito per raccomandata A.R., concedendo altri trenta giorni. Esaminata la risposta, nel caso in cui l'accesso sia stato concesso, si archivia la pratica, in caso contrario, si provvede ad emettere una decisione.

Da rilevare, inoltre, la funzione di garanzia affidata al Difensore civico dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195 "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale", affinché le informazioni di carattere ambientale, siano sistematicamente e progressivamente messe a disposizione del pubblico e diffuse, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente



Consiglio Regionale del Lazio
Area Autonoma del Difensore Civico
Il Dirigente

consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Corre l'obbligo di evidenziare che l'articolo 3 comma 1 del D.Lgs. 195/2005, secondo cui "le autorità pubbliche sono tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse", sancisce un diritto di accesso in materia ambientale di particolare ampiezza e non comprimibile. (Cfr. *ex multis*: Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 agosto 2011, n. 4727; Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 giugno 2012, n. 3329; Consiglio di Stato, Sez. V, 20 agosto 2013 n. 4181).

Molteplici sono le ulteriori attività svolte dalla struttura amministrativa di supporto al Difensore Civico:

- a) L'ufficio, in base a direttive interne, intrattiene rapporti sia telefonici che epistolari con le varie strutture del Consiglio Regionale; i dipendenti, sono impegnati in tale attività almeno tre giorni al mese.
- b) E' prevista la figura del funzionario delegato, addetto alla gestione del fondo economale assegnato al Difensore Civico, relativo alla gestione delle varie spese necessarie al funzionamento dell'ufficio stesso. Ogni anno, in base all'esaurimento del fondo economale attribuito alla struttura, è previsto almeno un rendiconto contabile da inviare al Comitato Regionale di Controllo Contabile del Consiglio Regionale. Tempi medi previsti circa tre giorni al mese.
- c) Gestione del personale. Nell'ufficio è presente la figura del validatore (e in caso di sua assenza del vice-validatore), che avvalendosi del programma time-web, convalida le assenze giustificate del personale in servizio e comunica telefonicamente o tramite e-mail con l'ufficio gestione presenze del personale del Consiglio Regionale. Tempi medi previsti un'ora al giorno.
- d) Particolare importanza è da attribuire al ricevimento dei cittadini da parte dei funzionari, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 ed il martedì e giovedì dalle ore 14,00 alle ore 15,00. Tempi medi due ore al giorno.



Consiglio Regionale del Lazio
Area Autonoma del Difensore Civico
Il Dirigente

- e) I cittadini, tramite il numero verde, si rivolgono al Difensore Civico per ottenere informazioni, delucidazioni e consigli da parte dei funzionari. Tempi medi due ore al giorno.
- f) Predisposizione degli obiettivi annuali relativi alle attività straordinarie che l'ufficio svolge.

In considerazione dell'esiguo numero di personale presente presso questa struttura, l'obiettivo che è stato assegnato per l'anno 2013, ha riguardato la riorganizzazione del data base di registrazione degli esposti. In particolare:

- la catalogazione delle materie oggetto degli esposti in nuove e più opportune classi e sottoclassi;
- l'incremento del numero delle informazioni da inserire nella maschera di registrazione delle pratiche;
- la predisposizione di una maschera di registrazione degli accessi telefonici e dei ricevimenti in ufficio da parte dei funzionari;
- la predisposizione di nuovi report di stampa dei dati inseriti.

L'obiettivo pienamente raggiunto, ha consentito di migliorare la qualità e la quantità dei dati relativi al lavoro svolto dall'Ufficio del Difensore Civico. L'incremento delle notizie inserite e la registrazione di ulteriori accessi con l'utenza, da un lato ha consentito di analizzare e monitorare più efficacemente e tempestivamente il lavoro svolto nell'ambito dell'Ufficio, dall'altro favorirà la stesura della Relazione Annuale da presentare al Presidente del Consiglio Regionale e della Giunta Regionale, articolata ed arricchita di grafici esplicativi dei dati presentati.

La riclassificazione delle materie ha permesso di catalogare gli esposti lavorati - chiusi e in attesa di definizione - nel corso dell'anno 2013 in significative categorie d'intervento (vedi allegati nn. 6, 7 e 8), alcune delle quali sono state ulteriormente suddivise in sottogruppi più esplicativi (vedi allegati nn. 9 e 9a).

Dei 392 esposti trattati complessivamente dall'Ufficio, le pratiche ricevute, aperte ed istruite dai funzionari nel corso dell'anno sono state 294, ed è interessante evidenziare che il 76% di queste hanno trovato conclusione entro il 31 dicembre.



Consiglio Regionale del Lazio
Area Autonoma del Difensore Civico
Il Dirigente

Gli allegati nn. 10 e 11 mostrano i dati concernenti le modalità di presentazione delle pratiche da parte dei cittadini e la ripartizione dei casi trattati per Ente coinvolto.

E' importante infine sottolineare, che nel corso dell'anno 2013 sono stati registrati ben 2338 movimenti epistolari in entrata e uscita delle istanze lavorate.

Con riferimento alle criticità, si deve segnalare la carenza numerica del personale assegnato, anche in considerazione del fatto che su sette unità disponibili una presta servizio in regime di part-time, ed una è titolare di incarico pubblico.

Su quest'ultimo punto, si ribadisce quanto già richiesto al Segretario Generale con nota prot. n. 568 del 23 maggio 2011, in merito all'incompatibilità del personale titolare di carica pubblica con il servizio prestato in questa Struttura. Infatti, il personale assegnato a questa Area autonoma deve svolgere un'attività istruttoria, ausiliaria e comunque funzionale ai compiti istituzionali del Difensore Civico, il che comporta la conoscenza di fatti e circostanze inerenti il merito delle questioni trattate. Da ciò discende la necessità che per detto personale non debbano sussistere cause che, nei fatti, possano configurare un conflitto d'interessi, in conseguenza degli eventuali incarichi pubblici ricoperti. Quindi, si ritiene per analogia, che per il personale titolare d'incarico pubblico, in servizio presso questa Struttura, sussistano le medesime cause di incompatibilità, di cui all'art. 8 della L.R. 28 febbraio 1980, n. 17, previste per la carica di Difensore Civico.

Giova ricordare che la legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2 comma 186, ha soppresso la figura del Difensore Civico comunale (a partire dal 2010 con l'elezione dei nuovi consigli comunali) con la previsione che il Difensore Civico Provinciale possa svolgere, previa convenzione, anche l'attività concernente i Comuni compresi nel territorio provinciale, assumendo la denominazione di "Difensore civico territoriale" (Cfr. Corte Costituzionale, 17 novembre 2010, n. 326). Il decreto-legge recante interventi urgenti concernenti gli enti locali (d.l. 25 gennaio 2010 n. 2 convertito nella legge 26 marzo 2010 n. 42) ha fatto slittare tale termine all'1 gennaio 2011. Sul punto, corre l'obbligo di precisare che nella Regione Lazio ad oggi, soltanto la Provincia di Roma ha istituito il Difensore Civico Provinciale.



Consiglio Regionale del Lazio
Area Autonoma del Difensore Civico
Il Dirigente

Dunque, il cittadino per tutelare le proprie ragioni nei confronti dell'Amministrazione comunale o provinciale sprovvista di tale figura di garanzia, nonché nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza (art. 16, legge n. 127/1997), può chiedere un intervento sostitutivo del Difensore Civico regionale. Infatti, la legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17 Istituzione del Difensore Civico (fin dalla sua stesura originale), al fine di garantire in ogni caso l'attivazione dello strumento della difesa civica, ha disposto la competenza del Difensore Civico regionale sull'attività delle strutture degli Enti locali destinatari di deleghe o sub-deleghe da parte della Regione, presso i quali non siano istituiti dai rispettivi statuti o non siano ancora operanti i difensori civici.

Infine, si deve segnalare l'insufficienza delle stanze di cui la struttura dispone, dovendo di fatto ospitare anche due funzionari in un unico locale, il che va a discapito della funzionalità dell'ufficio, frequentato da cittadini ai quali deve essere garantita la privacy in ordine alle questioni prospettate. Una ulteriore criticità è determinata dal fatto che questa è una delle poche strutture del Consiglio regionale a non disporre di incarichi di alta professionalità e/o di posizioni organizzative di prima fascia, nonostante all'interno della stessa si svolga in via principale un'attività che comporta specifiche ed elevate conoscenze giuridiche, con inevitabili ricadute negative in ordine alla motivazione del personale. E' da tenere presente, inoltre che in questo Ufficio, il funzionario delegato, a differenza dei colleghi che svolgono analoghe mansioni in altre strutture del Consiglio Regionale, è a tutt'oggi, nonostante le ripetute richieste, sprovvisto di tale riconoscimento.

Alla luce delle difficoltà sopra prospettate, si ritiene considerevole l'attività posta in essere dai dipendenti assegnati nel corso dell'anno 2013, il cui impegno ha garantito un'ottima qualità del servizio prestato ed il completo raggiungimento dell'obiettivo assegnato alla Struttura e di questo si dovrà tenere conto nelle successive valutazioni.

Dott. Massimo Catenacci

All.to n. 1 NUMERO ESPOSTI LAVORATI NEL 2013					
			definiti	non definiti	tot.
1		PENSIONI E PREVIDENZA	17	9	26
2		RICORSO ACCESSO AGLI ATTI Art. 25 CO.4 L. 241/90	36	6	42
3		TRASPARENZA, EFFICIENZA P.A. - L.241/90	41	6	47
4		GOVERNO DEL TERRITORIO :	54	20	74
	4.1	EDILIZIA RES.LE PUBBLICA	11	0	11
	4.2	TUTELA AMBIENTE	9	2	11
	4.3	URBANISTICA	16	5	21
	4.4	VIABILITA'	10	5	15
	4.5	DIRITTO DI PROPRIETA' / EDILIZIA	8	8	16
5		ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI	11	0	11
	5.1	ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI	11	0	11
	5.2	ART.36 L.104/92 (COSTITUZIONE PARTE CIVILE)	0	0	0
6		PUBBLICI SERVIZI E UTENZE	27	19	46
	6.1	SERVIZIO IDRICO	8	4	12
	6.2	TELEFONIA	3	1	4
	6.3	ENERGIA ELETTRICA	2	6	8
	6.4	TRASPORTI	9	1	10
	6.5	SERVIZIO POSTALE	1	0	1
	6.6	GAS	3	5	8
	6.7	RIFIUTI	1	2	3
7		OCCUPAZIONE E PUBBLICO IMPIEGO	20	2	22
	7.1	OCCUPAZIONE E PUBBLICO IMPIEGO	10	2	12
	7.2	PROCEDURE CONCORSUALI	10	0	10
8		SERVIZIO SANITARIO	21	5	26
	8.1	AUSL	7	1	8
	8.2	PRESIDI OSPEDALIERI E CASE DI CURA	5	3	8
	8.3	PERSONALE SERVIZI SANITARIO	5	1	6
	8.4	ALTRO	4	0	4
9		TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	24	9	33
	9.1	CONTRAVVENZIONI E CARTELLE ESATTORIALI	12	3	15
	9.2	TASSE AUTOMOBILISTICHE	2	2	4
	9.3	TRIBUTI	10	4	14
10		CULTURA, SPORT, SPETTACOLO, TURISMO	1	0	1
11		ISTRUZIONE	2	1	3
12		POTERI SOSTITUTIVI	3	3	6
13		ATTIVITA' PRODUTTIVE	3	2	5
	13.1	INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO	3	0	3
	13.2	FORMAZIONE PROF.LE	0	2	2
14		FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI E PAGAMENTI	3	2	5
15		IMMIGRAZIONE, CITTADINANZA, ANAGRAFE	5	1	6
16		TUTELA DELLA SALUTE	1	1	2
17		VARIE	20	2	22
18		INCOMPETENZE	15	0	15
			304	88	392

Parte integrante deliberazione U.d.P.

del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente

All.to: n. 2

ATTI LAVORATI NEL 1° TRIMESTRE 2013			
MATERIE	ESITO		TOTALE
	definite	in attesa di definizione	
A.T.E.R.	1	6	7
AGRICOLTURA	0	1	1
ART 25 L 241/90 (ricorso accesso atti)	7	5	12
L 104/92	0	0	0
CASA	0	0	0
EDILIZIA	0	1	1
FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI	0	1	1
IMPOSTE E TRIBUTI	4	6	10
INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO E FORMAZIONE PROF.LE	1	0	1
ISTRUZIONE	0	1	1
LAVORI PUBBLICI	0	1	1
OCCUPAZIONE	0	5	5
PENSIONI	3	10	13
PERSONALE SERVIZIO SANITARIO	2	1	3
RAPPORTI DI PUBBLICO IMPIEGO	1	3	4
SERVIZIO SANITARIO	2	5	7
SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI	4	5	9
TRASPARENZA	5	8	13
TRASPORTI E VIABILITA'	2	4	6
TUTELA AMBIENTE E IGIENE	3	4	7
URBANISTICA	2	9	11
UTENZE PUBBLICI SERVIZI	4	11	15
VARIE	12	8	20
TOTALE	53	95	148

Parte integrante deliberazione U.d.P.
 n. 1 del 08.01.2015
 Il Segretario Il Presidente

All.to n. 3

NUMERO ESPOSTI LAVORATI NEL 2° TRIMESTRE 2013

		definiti	non definiti	tot.
1	PENSIONI E PREVIDENZA	4	8	12
2	RICORSO ACCESSO AGLI ATTI Art. 25 CO.4 L. 241/90	10	6	16
3	TRASPARENZA, EFFICIENZA P.A. - L.241/90	7	13	20
4	GOVERNO DEL TERRITORIO :	13	22	35
	4.1 EDILIZIA RES.LE PUBBLICA	1	7	8
	4.2 TUTELA AMBIENTE	3	1	4
	4.3 URBANISTICA	4	3	7
	4.4 VIABILITA'	3	5	8
	4.5 DIRITTO DI PROPRIETA' / EDILIZIA	2	6	8
5	ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI	1	2	3
	5.1 ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI	1	2	3
	5.2 ART.36 L.104/92 (COSTITUZIONE PARTE CIVILE)	0	0	0
6	PUBBLICI SERVIZI E UTENZE	7	9	16
	6.1 SERVIZIO IDRICO	2	3	5
	6.2 TELEFONIA	1	0	1
	6.3 ENERGIA ELETTRICA	0	2	2
	6.4 TRASPORTI	3	3	6
	6.5 SERVIZIO POSTALE	0	0	0
	6.6 GAS	1	0	1
	6.7 RIFIUTI	0	1	1
7	OCCUPAZIONE E PUBBLICO IMPIEGO	4	6	10
	7.1 OCCUPAZIONE E PUBBLICO IMPIEGO	0	3	3
	7.2 PROCEDURE CONCORSUALI	4	3	7
8	SERVIZIO SANITARIO	1	8	9
	8.1 AUSL	0	6	6
	8.2 PRESID OSPEDALIERI E CASE DI CURA	0	0	0
	8.3 PERSONALE SERVIZI SANITARIO	1	0	1
	8.4 ALTRO	0	2	2
9	TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	5	10	15
	9.1 CONTRAVVENZIONI E CARTELLE ESATTORIALI	5	4	9
	9.2 TASSE AUTOMOBILISTICHE	0	0	0
	9.3 TRIBUTI	0	6	6
10	CULTURA, SPORT, SPETTACOLO, TURISMO	0	0	0
11	ISTRUZIONE	1	0	1
12	POTERI SOSTITUTIVI	2	4	6
13	ATTIVITA' PRODUTTIVE	0	3	3
	13.1 INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO	0	2	2
	13.2 FORMAZIONE PROF.LE	0	1	1
14	FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI E PAGAMENTI	0	0	0
15	IMMIGRAZIONE	1	1	2
16	VARIE	2	3	5
17	INCOMPETENZE	6	0	6
		64	95	159

Parte integrante deliberazione U.d.P.

del 08.09.2015

Il Segretario

Il Presidente

All. to 4 NUMERO ESPOSTI LAVORATI NEL 3° TRIMESTRE 2013

		definiti	non definiti	tot.
1	PENSIONI E PREVIDENZA	4	9	13
2	RICORSO ACCESSO AGLI ATTI Art. 25 CO.4 L. 241/90	11	3	14
3	TRASPARENZA, EFFICIENZA P.A. - L.241/90	16	6	22
4	GOVERNO DEL TERRITORIO :	15	17	32
4.1	EDILIZIA RES.LE PUBBLICA	3	2	5
4.2	TUTELA AMBIENTE	0	0	0
4.3	URBANISTICA	3	4	7
4.4	VIABILITA'	5	3	8
4.5	DIRITTO DI PROPRIETA' / EDILIZIA	4	8	12
5	ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI	4	2	6
5.1	ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI	4	2	6
5.2	ART.36 L. 104/92 (COSTITUZIONE PARTE CIVILE)	0	0	0
6	PUBBLICI SERVIZI E UTENZE	6	9	15
6.1	SERVIZIO IDRICO	3	2	5
6.2	TELEFONIA	0	1	1
6.3	ENERGIA ELETTRICA	0	3	3
6.4	TRASPORTI	2	3	5
6.5	SERVIZIO POSTALE	0	0	0
6.6	GAS	0	0	0
6.7	RIFIUTI	1	0	1
7	OCCUPAZIONE E PUBBLICO IMPIEGO	4	3	7
7.1	OCCUPAZIONE E PUBBLICO IMPIEGO	2	3	5
7.2	PROCEDURE CONCORSUALI	2	0	2
8	SERVIZIO SANITARIO	5	6	11
8.1	AUSL	2	1	3
8.2	PRESIDI OSPEDALIERI E CASE DI CURA	1	1	2
8.3	PERSONALE SERVIZI SANITARIO		2	2
8.4	ALTRO	2	2	4
9	TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	6	6	12
9.1	CONTRAVVENZIONI E CARTELLE ESATTORIALI	1	2	3
9.2	TASSE AUTOMOBILISTICHE	0	0	0
9.3	TRIBUTI	5	4	9
10	CULTURA, SPORT, SPETTACOLO, TURISMO	0	1	1
11	ISTRUZIONE	0	1	1
12	POTERI SOSTITUTIVI	1	1	2
13	ATTIVITA' PRODUTTIVE	3	1	4
13.1	INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO	2	1	3
13.2	FORMAZIONE PROF.LE	1	0	1
14	FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI E PAGAMENTI	0	2	2
15	IMMIGRAZIONE, CITTADINANZA, ANAGRAFE	2	1	3
16	TUTELA DELLA SALUTE	0	2	2
17	VARIE	2	3	5
18	INCOMPETENZE	4	0	4
		83	73	156

All.to n. 5 NUMERO ESPOSTI LAVORATI NEL 4° TRIMESTRE 2013


		definiti	non definiti	tot.
1	PENSIONI E PREVIDENZA	6	7	13
2	RICORSO ACCESSO AGLI ATTI Art. 25 CO.4 L. 241/90	11	6	17
3	TRASPARENZA, EFFICIENZA P.A. - L.241/90	10	4	14
4	GOVERNO DEL TERRITORIO :	16	14	30
4.1	EDILIZIA RES. LE PUBBLICA	3	0	3
4.2	TUTELA AMBIENTE	1	1	2
4.3	URBANISTICA	7	4	11
4.4	VIABILITA'	2	4	6
4.5	DIRITTO DI PROPRIETA' / EDILIZIA	3	5	8
5	ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI	2	0	2
5.1	ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI	2	0	2
5.2	ART.36 L.104/92 (COSTITUZIONE PARTE CIVILE)	0	0	0
6	PUBBLICI SERVIZI E UTENZE	11	16	27
6.1	SERVIZIO IDRICO	3	4	7
6.2	TELEFONIA	1	1	2
6.3	ENERGIA ELETTRICA	1	4	5
6.4	TRASPORTI	6	1	7
6.5	SERVIZIO POSTALE	0	0	0
6.6	GAS	0	4	4
6.7	RIFIUTI	0	2	2
7	OCCUPAZIONE E PUBBLICO IMPIEGO	5	2	7
7.1	OCCUPAZIONE E PUBBLICO IMPIEGO	3	2	5
7.2	PROCEDURE CONCORSUALI	2	0	2
8	SERVIZIO SANITARIO	8	3	11
8.1	AUSL	2	0	2
8.2	PRESIDI OSPEDALIERI E CASE DI CURA	3	2	5
8.3	PERSONALE SERVIZI SANITARIO	1	1	2
8.4	ALTRO	2	0	2
9	TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	7	9	16
9.1	CONTRAVVENZIONI E CARTELLE ESATTORIALI	3	3	6
9.2	TASSE AUTOMOBILISTICHE	0	2	2
9.3	TRIBUTI	4	4	8
10	CULTURA, SPORT, SPETTACOLO, TURISMO	1	0	1
11	ISTRUZIONE	1	1	2
12	POTERI SOSTITUTIVI	1	3	4
13	ATTIVITA' PRODUTTIVE	0	2	2
13.1	INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO	0	0	0
13.2	FORMAZIONE PROF.LE	0	2	2
14	FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI E PAGAMENTI	1	1	2
15	IMMIGRAZIONE, CITTADINANZA, ANAGRAFE	0	1	1
16	TUTELA DELLA SALUTE	1	1	2
17	VARIE	2	2	4
18	INCOMPETENZE	5	0	5
		88	72	160

Punte Integrativa deliberazione U.d.R.
 del 08.01.2015
 Il Segretario Il Presidente

All.to n. 6

NUMERO ESPOSTI LAVORATI NEL 2013 SUDDIVISI PER MATERIA

CLASSIFICAZIONE	ESPOSTI LAVORATI NEL 2013
PENSIONI E PREVIDENZA	26
RICORSO ACCESSO ATTI ART. 25 CO.4	42
TRASPARENZA, EFFICIENZA P.A. L. 241/90	47
GOVERNO DEL TERRITORIO	74
ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI	11
PUBBLICI SERVIZI E UTENZE	46
OCCUPAZIONE E PUBBLICO IMPIEGO	22
SERVIZIO SANITARIO	26
TRIBUTI E SANZIONI AMM.VE	33
CULTURA, SPORT, SPETTACOLO, TURISMO	1
ISTRUZIONE	3
POTERI SOSTITUTIVI	6
ATTIVITA' PROD.VE	5
FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI, PAG.TI	5
IMMIGRAZIONE, ANAGRAFE, CITTADINANZA	9
TUTELA DELLA SALUTE	2
VARIE	22
INCOMPETENZE	15
TOTALE	392



Parte integrante deliberazione U.d.P.

del 08.01.2015


Il Segretario

Il Presidente

All.to n. 7

CLASSIFICAZIONE	ESPOSTI CHIUSI NEL 2013
PENSIONI E PREVIDENZA	17
RICORSO ACCESSO ATTI ART. 25 CO.4	36
TRASPARENZA, EFFICIENZA P.A L.241/90	41
GOVERNO DEL TERRITORIO	54
ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI	11
PUBBLICI SERVIZI E UTENZE	27
OCCUPAZIONE E PUBBLICO IMPIEGO	20
SERVIZIO SANITARIO	21
TRIBUTI E SANZIONI AMM.VE	24
CULTURA, SPORT, SPETTACOLO, TURISMO	1
ISTRUZIONE	2
POTERI SOSTITUTIVI	3
ATTIVITA' PROD.VE	3
FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI, PAGAMENTI	3
IMMIGRAZIONE, ANAGRAFE, CITTADINANZA	5
TUTELA DELLA SALUTE	1
VARIE	20
INCOMPETENZE	15
TOTALE	304

NUMERO ESPOSTI CHIUSI NEL 2013 SUDDIVISI PER MATERIA



All.to n. 8


NUMERO ESPOSTI NON DEFINITI NEL 2013 SUDDIVISI PER MATERIA

CLASSIFICAZIONE	ESPOSTI NON DEFINITI NEL 2013
PENSIONI E PREVIDENZA	9
RICORSO ACCESSO ATTI ART. 25 CO.4	6
TRASPARENZA, EFFICIENZA P.A. L.241/90	6
GOVERNO DEL TERRITORIO	20
ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI	0
PUBBLICI SERVIZI E UTENZE	19
OCCUPAZIONE E PUBBLICO IMPIEGO	2
SERVIZIO SANITARIO	5
TRIBUTI E SANZIONI AMM.VE	9
CULTURA, SPORT, SPETTACOLO, TURISMO	0
ISTRUZIONE	1
POTERI SOSTITUTIVI	3
ATTIVITA' PROD.VE	2
FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI, PAGAMENTI	2
IMMIGRAZIONE, ANAGRAFE, CITTADINANZA	1
TUTELA DELLA SALUTE	1
VARIE	2
INCOMPETENZE	0
TOTALE	88

PENSIONI E PREVIDENZA
 RICORSO ACCESSO ATTI ART. 25 CO.4
 TRASPARENZA, EFFICIENZA P.A. L.241/90
 GOVERNO DEL TERRITORIO
 ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI
 PUBBLICI SERVIZI E UTENZE
 OCCUPAZIONE E PUBBLICO IMPIEGO
 SERVIZIO SANITARIO
 TRIBUTI E SANZIONI AMM.VE
 CULTURA, SPORT, SPETTACOLO, TURISMO
 ISTRUZIONE
 POTERI SOSTITUTIVI
 ATTIVITA' PROD.VE
 FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI, PAGAMENTI
 IMMIGRAZIONE, ANAGRAFE, CITTADINANZA
 TUTELA DELLA SALUTE
 VARIE
 INCOMPETENZE

ALL. n. 9 CLASSIFICAZIONE ESPOSTI LAVORATI NEL 2013

- PENSIONI E PREVIDENZA
- RICORSO ACCESSO AGLI ATTI ART. 25 CO.4
- TRASPARENZA, EFFICIENZA P.A. L.241/90
- GOVERNO DEL TERRITORIO
- ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI
- PUBBLICI SERVIZI E UTENZE
- OCCUPAZIONE E PUBBLICO IMPIEGO
- SERVIZIO SANITARIO
- TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE
- CULTURA, SPORT, SPETTACOLO, TURISMO
- ISTRUZIONE
- POTERI SOSTITUTIVI
- ATTIVITA' PRODUTTIVE
- FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI E PAGAMENTI
- IMMIGRAZIONE, ANAGRAFE, CITTADINANZA
- TUTELA DELLA SALUTE
- VARIE
- INCOMPETENZE




N.B. USUARI. PERCENTUALI ARROTONDATE. PER IL TOTALE.
(Excel 2007)

ALLO N. 9a - SOTTOCLASSIFICAZIONI

GOVERNO DEL TERRITORIO	atti lavorati 2013
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	11
TUTELA AMBIENTE	11
URBANISTICA	21
VIABILITA'	15
DIRITTO DI PROPRIETA' / EDILIZIA	16

GOVERNO DEL TERRITORIO




SERVIZIO SANITARIO




SERVIZIO SANITARIO	atti lavorati 2013
AUSL	8
presidi ospedalieri e case di cura	8
personale s. sanitario	6
altro	4

PUBBLICI SERVIZI E UTENZE



PUBBLICI SERVIZI E UTENZE	atti lavorati 2013
SERVIZIO IDRICO	12
TELEFONIA	4
ENERGIA ELETTRICA	8
TRASPORTI	10
SERVIZIO POSTALE	1
GAS	8
RIFIUTI	3


TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE



TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	atti lavorati 2013
contravvenzioni e cartelle esattoriali	15
tasse automobilistiche	4
tributi	14

ALL.TO N. 10

MODALITA' DI ACCESSO - ESPOSTI APERTI NEL 2013			
MODALITA' DI ACCESSO		N.ESPOSTI	%
1	E-MAIL	159	54,08%
2	POSTA	56	19,05%
3	FAX	45	15,31%
4	DI PERSONA IN UFFICIO	34	11,56%
		294	100,00%




Parte integrante deliberazione U.d.P.
 n. 1 del 08.01.2015
 Il Segretario Il Presidente

ALL. TO N. 11

ENTI INTERESSATI - ESPOSTI APERTI NEL 2013			
ENTI INTERESSATI		N. ESPOSTI	%
1	ENTI LOCALI	118	38,9%
2	REGIONE LAZIO E UFFICI REGIONALI	44	14,5%
3	AMMINISTRAZIONI STATALI	34	11,2%
4	ATER	16	5,0%
5	AUSL	14	4,6%
6	OSPEDALI E CASE DI CURA	12	4,0%
7	INPS / ENTI PREVIDENZIALI	11	3,6%
8	ALTRO (gestori di pubblici servizi, ecc...)	55	18,2%
TOT		303	100%

NB: UN SINGOLO ESPOSTO PUO'INTERESSARE DUE DIVERSE TIPOLOGIE DI ENTI



Parte integrante della deliberazione U. G. P.
 del 08.01.2015
 Il Segretario Il Presidente

Oggetto: Relazione sulle attività svolte dal Dott. Fabrizio Cecere, dirigente dell'Area revisione contabile nell'ambito della Struttura amministrativa di supporto al Comitato Regionale di Controllo Contabile, nell'anno 2013

Egregi Componenti del Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico,

nell'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2013, il sottoscritto ha svolto molteplici attività, di seguito sintetizzate:

Primo trimestre:

- 1) Assistenza al Presidente e ai Componenti del Comitato regionale di controllo contabile e redazione di studi ed approfondimenti sulle novità legislative aventi un impatto sulle regioni;
- 2) Intensa collaborazione con la Segreteria Generale per la gestione degli adempimenti previsti dal D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 relativamente alla materia della rendicontazione delle spese sostenute dai gruppi consiliari. Predisposizione di una circolare, a firma del Presidente del Consiglio regionale, diretta ai Presidenti dei gruppi consiliari.
- 3) DPCM 21 dicembre 2012 "*Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213*": Esame e diffusione ai gruppi consiliari.
- 4) Partecipazione a svariate riunioni presso la Conferenza delle regioni e delle province autonome e ai tavoli di lavoro aventi ad oggetto il predetto decreto; Particolare attenzione è stata rivolta ai temi della rendicontazione delle spese dei gruppi consiliari e del rafforzamento dei controlli della Corte dei Conti sulle regioni. Di estrema importanza sono stati gli incontri intercorsi con la Sezione autonomie della Corte dei Conti, che hanno consentito di rappresentare al meglio alla Corte la peculiarità delle realtà regionali e la necessità di individuare, in un contesto condiviso, le procedure di prima applicazione del DL 174/2012 convertito in L. 213/2012.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 2 del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente

- 5) D.L. 83/2012 - *indicazioni agli uffici del Consiglio per l'applicazione dell'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134*: Partecipazione ai tavoli di lavoro finalizzati ad individuare gli atti che determinano l'obbligo di pubblicazione ed il momento in cui deve avvenire la pubblicazione. In via generale si è ritenuto che l'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 18, comma 5 del d.l. 83/2012 sorga nel momento dell'adozione del titolo legittimante la concessione o l'attribuzione del vantaggio economico, posto che a partire da quel momento il procedimento consente di individuare le informazioni e gli atti che il comma 2 dello stesso articolo indica come soggetti alla pubblicazione e cioè: il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario e i suoi dati fiscali; la norma o il titolo a base dell'attribuzione; l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; le modalità seguite per l'individuazione del beneficiario; il progetto selezionato, il curriculum del soggetto incaricato, nonché il contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio (da pubblicare tramite link). Gli atti per i quali sorge l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 del d. l. 83/2012 sono quelli che implicano nell'anno solare una spesa di importo superiore a mille euro e che siano riconducibili alle tre seguenti categorie: concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari alle imprese; attribuzione di corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati; attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge n. 241 del 1990 ad enti pubblici e privati.
- 6) Assistenza alla Segreteria Generale nella predisposizione delle risposte ai quesiti formulati dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo, finalizzati, tra l'altro, all'acquisizione di dati propedeutici alla redazione del referto sulla gestione finanziaria della regione Lazio relativa all'esercizio finanziario 2011.
- 7) Assistenza ai gruppi consiliari nella predisposizione delle rendicontazioni relative all'esercizio finanziario 2012 ed acquisizione e conservazione della documentazione a supporto. Gestione degli adempimenti conseguenti.
- 8) Collaborazione con il servizio bilancio e ragioneria del Consiglio regionale finalizzata ad assicurare la puntuale applicazione del D.Lgs. 118/2011 (armonizzazione dei bilanci). Partecipazione ad incontri con gli addetti all'implementazione del nuovo software di gestione della contabilità del Consiglio regionale e con la Direzione bilancio della Giunta regionale.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.
n. 1 del 08.01.2015
Il Segretario Il Presidente

- 9) Esame referti Corte dei Conti.
- 10)Esame relazione MEF.
- 11)Collaborazione con la Struttura direzionale di Staff bilancio e ragioneria al fine di effettuare i consueti controlli e le analisi sul conto consuntivo del Consiglio Regionale per l'esercizio finanziario 2012, sul quale è chiamato ad esprimersi il Comitato regionale di controllo contabile, con l'obiettivo di verificare che il documento sia stato elaborato secondo i principi fondamentali del bilancio e che lo stesso trovi corrispondenza con le risultanze della gestione.
- 12)Verifiche ed approfondimenti a campione sugli atti emessi dalle Strutture consiliari, con particolare riguardo a:
- Controllo di regolarità su delibere e determinazioni dirigenziali;
 - Esame di eventuali problematiche di ordine fiscale;
 - Verifica della corrispondenza tra previsioni di Bilancio, stanziamenti definitivi, impegni e pagamenti riportati nel conto consuntivo;
 - Verifica della regolarità dei mandati e dei giustificativi di spesa allegati, nonché delle relative autorizzazioni alla spesa ed alla liquidazione (D.U.P. , Determinazioni Dirigenziali e Ordinanze);
 - Verifica dati derivanti dalla contabilità finanziaria come la corrispondenza e corretta rappresentazione nel Conto del Bilancio dei risultati di Cassa e di Competenza con i relativi dati trasmessi dal Tesoriere;
 - Controllo a campione delle operazioni contabili, verificando la regolarità delle registrazioni nei mastri, nonché la loro corrispondenza con i mandati e le reversali emesse;
 - La regolarità dei titoli di entrata e di spesa emessi in forza di provvedimenti esecutivi;
 - Il rispetto del principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
 - L'avvenuto aggiornamento degli inventari con la presa in carico dei beni mobili acquistati nell'esercizio.
- 13)Esame delle Deliberazioni della Giunta Regionale trasmesse al Co.re.co.co. e rendicontazione al Presidente del Comitato.
- 14)Elaborazione delle schede di valutazione del personale assegnato alla Struttura Amministrativa di supporto al Comitato.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.
n. 3 del 08.01.2015
Il Segretario Il Presidente

15)Attività di studio e di aggiornamento su tematiche di carattere fiscale e di contabilità pubblica.

Secondo trimestre:

1. Insediamento del Comitato regionale di controllo contabile della X Legislatura: svariate riunioni con la Presidente del Comitato nelle quali il sottoscritto ha fornito un quadro completo dei compiti che lo Statuto e la l.r. 25/2001 assegnano all'organo di controllo consiliare e delle attività che il Comitato è chiamato a svolgere durante l'esercizio finanziario. Il sottoscritto ha, tra l'altro, trasmesso alla Presidente le ultime relazioni della Corte dei Conti e del MEF oltre a numerosi studi aventi ad oggetto le recenti normative statali aventi impatto sulla regione.
2. Analisi sui bilanci di previsione di 17 Enti dipendenti regionali ai fini dell'espressione del parere ex comma 2, art. 57, l.r. 25/2001, il quale prevede che " *I bilanci annuali delle agenzie e degli enti, corredati dal parere dei rispettivi collegi dei revisori, devono pervenire alle direzioni regionali competenti per materia, nonché alla Direzione bilancio e tributi, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui i bilanci stessi si riferiscono. La direzione competente per materia esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla ricezione e lo trasmette alla Direzione bilancio e tributi ai fini dell'inserimento nel bilancio annuale della Regione e dell'approvazione con apposito articolo della legge di bilancio di cui costituiscono allegato, acquisito il parere del Comitato regionale di controllo contabile*".

Le agenzie e gli enti esaminati dal sottoscritto sono stati i seguenti:

- Ente Parco Naturale Regionale Bracciano – Martignano;
- Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse;
- Ente Regionale Parco Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi;
- Ente Regionale Parco di Veio;
- Ente Parco Regionale dell'Appia Antica
- Ente Parco Naturale dei Monti Lucretili
- Ente Parco Naturale dei Monti Aurunci
- Ente Regionale Monti Cimini - Riserva Naturale Lago di Vico
- Ente Riserva Naturale Regionale Nazzano, Tevere Farfa
- Ente Regionale Riserva Naturale dei Monti Navegna e Cervia
- Ente Parco Regionale dei Castelli Romani

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 1 del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente

- Ente Regionale Roma Natura
- Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini
- Agenzia regionale per la mobilità – AREMOL
- Agenzia regionale del Lazio per i trapianti e le patologie connesse
- ARPA LAZIO – Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio
- LAZIODISU.

3. Stesura della relazione amministrativa sui bilanci delle agenzie e degli enti di cui al punto precedente. Di seguito un estratto delle considerazioni emerse relativamente agli Enti parco:

La Regione Lazio, nell'ambito del trasferimento delle funzioni amministrative nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione (precedente alla riforma del Titolo V), ancora esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato, è stata tra le prime regioni, con la Lombardia e il Piemonte, a dotarsi di una legge organica in materia di aree naturali protette. In particolare la legge regionale n. 46/1977 dal titolo "Costituzione di un sistema di parchi regionali e delle riserve naturali" poneva l'accento sulla individuazione di un sistema di aree protette regionali che, affiancate a quelle nazionali esistenti (Circeo e Abruzzo) costituisse un sistema unitario per l'insieme del territorio con particolare riferimento all'appennino. Con legge 29/1997 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" la Regione Lazio ha inteso recepire i contenuti della legge 6 dicembre 1991, n.394 "Legge Quadro sulle aree protette" (con riferimento alla costituzione di enti strumentali della Regione – Titolo III) e un sistema di governo che tenesse conto della rappresentanza delle comunità locali, sia con la presenza di propri designati nei consigli direttivi che con l'istituzione, mutuata dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 394/1991, della Comunità del Parco con funzioni di controllo e propositive. Oggi il Lazio è interessato da 6 aree protette nazionali e da 69 aree protette regionali istituite a seguito di diversi provvedimenti legislativi e/o amministrativi regionali, suddivise per tipologia in 23 monumenti naturali e 46 tra parchi regionali e riserve naturali, per un totale di superficie protetta pari a circa ha 226.305 (13,12 % del territorio regionale), che si aggiungono ai Parchi nazionali del Circeo, d'Abruzzo e del Gran Sasso-Monti della Laga. Un sistema complesso che necessita, a fronte di una riduzione costante dei trasferimenti, di una visione che sia maggiormente rispondente all'attuale situazione di crisi finanziaria e che dia prospettive immediate del rilancio degli stessi, secondo le finalità e i principi della legge

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. <u>1</u>	del <u>08.01.2015</u>
Il Segretario	Il Presidente

regionale, promuovendo e valorizzando non solo il territorio ma anche nuove e diverse forme di occupazione. Nell'esercizio oggetto dell'esame si evidenzia come siano diminuiti i trasferimenti sia in parte corrente che in parte investimenti. Va rilevato, inoltre, che il contributo ordinario della Regione, a valere sui fondi definiti annualmente dalla legge finanziaria, si rivela appena sufficiente a coprire le spese gestionali, le altre spese incompressibili e le attività istituzionali degli enti. Pertanto, le risorse economiche da destinare agli investimenti per la tutela e valorizzazione delle aree dei parchi dovrebbero essere reperite dagli stessi enti mediante richieste di accesso a programmi regionali, nazionali e comunitari che finanziano specifici progetti in materia ambientale. Risulta altresì evidente che gli apporti finanziari degli Enti territoriali e le entrate proprie di ogni ente, rapportati al quadro complessivo delle entrate, sono stati di dimensioni per lo più simboliche, (in alcuni casi al di sotto del 10%, in altri inconsistenti), tranne alcuni casi sporadici e particolari come il caso del Parco Regionale dei Monti Aurunci (gestione vivaio ecc.) e del parco dei Monti Ausoni-Lago di Fondi i cui introiti sono determinati da affitti di strutture. Questa situazione di fatto rischia di penalizzare non solo le attività gestionali ma soprattutto le attività di tutela, promozione e valorizzazione del territorio di cui gli enti locali sono i diretti beneficiari. Appare evidente che, in questo caso, essi non possono più avere un ruolo marginale ma devono contribuire necessariamente alle politiche di tutela attraverso accordi di programma che abbiano una ricaduta immediata sul territorio tanto più che la legge regionale, all'articolo 31, mutuando l'articolo 7 della legge 394/1991, prevede forme di incentivazione nei confronti di quei comuni, province ecc. i cui territori ricadono nel perimetro dell'area protetta. Si evidenzia, altresì, che il sistema di finanziamento autonomo sconta un ritardo (proprio anche dei parchi nazionali) che limita fortemente la capacità dell'Ente di contribuire alle modalità di autofinanziamento, unica eccezione il parco dei Monti Ausoni che attraverso la gestione del vivaio e la produzione di prodotti alimentari raggiunge una quota di poco inferiore al 30%. Altra considerazione riguarda la necessità di un censimento del patrimonio immobiliare di proprietà e/o in gestione alle aree protette. Per quanto concerne la gestione finanziaria, gli enti parco regionali sono soggetti, per espressa previsione dell'articolo 18 della legge regionale 29/1997, al controllo della Giunta regionale in attuazione di quanto previsto dall'articolo 54 del vecchio Statuto della Regione (ora articolo 55) ed in particolare dal comma 8. Il sistema dei controlli (in attuazione dell'articolo 56 dello Statuto vigente, in particolare il comma 8) è stato definito, altresì, dalla legge regionale L.R. 20 Novembre 2001, n. 25 Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione, che al TITOLO

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 1 del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente

VII specifica le modalità di esercizio del controllo da parte del Consiglio Regionale. In particolare l'articolo 54 definisce le modalità di esercizio dello stesso e, per quanto concerne gli enti strumentali, l'articolo 57 indica le forme di controllo da parte del Consiglio Regionale. Il controllo di regolarità contabile è svolto dal collegio dei revisori dei conti, organo dell'ente ai sensi dell'articolo 13 comma 1 lett.c), di cui all'articolo 15. E' da evidenziare che questo Comitato, nelle precedenti relazioni, aveva rilevato la mancata costituzione dei collegi dei revisori dei conti, attualmente nominati e dei quali, però, non risultano acquisiti i pareri al bilancio di previsione oggetto dell'esame. Per quanto riguarda la vigilanza e i controlli interni, la legge regionale attribuisce alla Giunta Regionale una generale attività di controllo e di vigilanza. Tale attività è rivolta, altresì, anche nei confronti degli organi. L'esame dei bilanci di previsione, che non può sottrarsi ad una valutazione complessiva, mostra forti criticità nel sistema dei parchi e la necessità, urgente, di un intervento generale su un sistema che rischia "di franare" a fronte di trasferimenti che coprono esclusivamente le spese istituzionali e di funzionamento ed anche in considerazione della spesa del personale in carico alla Regione. Il Comitato Regionale di Controllo Contabile richiama la necessità, per il futuro, che al bilancio di previsione sia allegato il parere del Collegio dei Revisori dei Conti e una relazione illustrativa delle attività dell'ente, anche ai fini di una verifica del rapporto tra la gestione finanziaria e il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi indicati dalle leggi regionali istitutive. Per quanto attiene alle risorse degli Enti, tranne che per qualche caso positivamente segnalato, le entrate correnti sono rappresentate per oltre il 90% dai trasferimenti della Regione, mentre l'apporto degli enti territoriali è praticamente nullo. Complessivamente si osserva che il volume delle entrate derivanti dai trasferimenti non è bilanciato da una quota adeguata di entrate proprie. C'è l'esigenza che gli Enti perseguano le finalità istituzionali realizzando prodotti e servizi capaci di ingenerare introiti e razionalizzando la spesa; Tale esigenza appare indifferibile anche in considerazione della necessità di procedere ad una riorganizzazione dei sistemi gestionali. Realizzare un sistema efficiente, anche con una attenta revisione della legge regionale che definisca meglio i compiti degli enti territoriali, che porti gli enti parco a raggiungere le finalità e gli obiettivi per i quali sono stati istituiti non solo in termini di tutela ma anche di promozione, valorizzazione e sviluppo ecocompatibile dei territori interessati.

4. Appunto per la Presidente del Comitato avente ad oggetto le Aree naturali protette regionali.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. <u>1</u>	del <u>08.01.2015</u>
Il Segretario	Il Presidente

5. Analisi sulla deliberazione della Corte dei Conti del 14/12/2011 relativamente ai paragrafi dedicati alla legislazione, ai sistemi di gestione e contabili nonché all'assetto organizzativo degli Enti parco e stesura della relativa relazione.
6. Assistenza al Co.re.co.co. nelle sedute del 18 e del 22 aprile 2013, nelle quali è stato reso il parere di cui al punto 2. Revisione dei verbali delle sedute.
7. Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie – Adunanza del 20/03/2013 - avente ad oggetto "*prime linee di orientamento per le relazioni semestrali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali (comma 2, art. 1, D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012 n. 213)*": Analisi e relazione alla Presidente del Comitato. In sintesi il predetto documento mira a salvaguardare l'equilibrio dei bilanci regionali rafforzando il principio dell'autosufficienza delle leggi di spesa attraverso una esplicita indicazione della relativa copertura finanziaria.
8. Analisi sulla disciplina e sul funzionamento del Comitato regionale di controllo contabile in attuazione dell'articolo 70 dello Statuto e alla luce dell'introduzione del collegio dei revisori dei conti.
9. Relazione in materia di agenzie, enti e partecipazioni societarie dirette ed indirette regionali.
10. Partecipazione a riunioni del Tavolo dei Segretari generali istituito presso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. Le tematiche trattate hanno riguardato sostanzialmente:
 - I controlli della corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari e le procedure sanzionatorie;
 - Le nuove discipline relative agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni (d.lgs 14 marzo 2013, n. 33) e in materia di inconfiribilità e incompatibilità (d. lgs 8 aprile 2013, n. 39), in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190.
11. Partecipazione al convegno: "*Le società a partecipazione pubblica tra interventi abrogativi della Corte Costituzionale e legge di revisione della spesa pubblica (L.135/2012)*".
12. Analisi ed approfondimenti su determinazioni dirigenziali e delibere a beneficio del Co.re.co.co.
13. *Nell'iter di approvazione delle seguenti leggi regionali:*

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. <u> 1 </u>	del <u> 08.01.2015 </u>
Il Segretario	Il Presidente

- L.R. 29 aprile 2013, n. 2 recante la "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013";
- L.R. 29 Aprile 2013, n. 3 recante il "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2013 e Bilancio pluriennale 2013-2015";
- L.R. 28 Giugno 2013, n. 4 recante "Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione": il sottoscritto ha prestato assistenza al Core.co.co. al fine di formulare proposte in materia di nuovi compiti dell'Organo di controllo statutario in virtù dell'introduzione del Collegio dei revisori dei conti.

Il sottoscritto ha assicurato al Comitato la presenza in Commissione bilancio e durante i lavori dell'Aula fornendo alla Presidente studi ed analisi.

14. Costante attività di aggiornamento sulle tematiche di competenza del Co.re.co.co.
15. Preparazione di un ciclo di audizioni con gli Enti dipendenti regionali tenute nel corso del terzo e quarto trimestre.

Terzo trimestre:

1. Approfondimenti sul patrimonio immobiliare di proprietà della Regione Lazio;
2. Acquisizione dei rendiconti dei gruppi consiliari relativi al periodo 01/01/2013 – fine IX legislatura;
3. Analisi sui prodotti finanziari detenuti dalla Regione Lazio;
4. Preparazione di un ciclo di audizioni con i seguenti Enti dipendenti regionali:
 - Ente Parco Naturale Regionale Bracciano – Martignano;
 - Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse;
 - Ente Regionale Parco Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi;
 - Ente Regionale Parco di Veio;
 - Ente Parco Regionale dell'Appia Antica;
 - Ente Parco Naturale dei Monti Lucretili;
 - Ente Parco Naturale dei Monti Aurunci;
 - Ente Regionale Monti Cimini - Riserva Naturale Lago di Vico;

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 1 del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente

- Ente Riserva Naturale Regionale Nazzano, Tevere Farfa;
- Ente Regionale Riserva Naturale dei Monti Navegna e Cervia;
- Ente Parco Regionale dei Castelli Romani;
- Ente Regionale Roma Natura;
- Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini;
- Agenzia regionale per la mobilita' – AREMOL;
- Agenzia regionale del Lazio per i trapianti e le patologie connesse;
- ARPA Lazio – Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio;
- LAZIODISU.

Le audizioni presso il Co.re.co.co., riprese in diretta streaming, si sono tenute nelle giornate dell' 8, del 12 e del 15 luglio 2013; Nel corso delle stesse, i Commissari straordinari e i Direttori hanno relazionato in merito alla situazione economico finanziaria e patrimoniale dei vari Enti rappresentando, tra l'altro, le problematiche specifiche di ciascuna realtà. Sono seguite alle predette audizioni delle visite in loco, peraltro già avviate nel corso del terzo trimestre del 2013 (punto 6 della presente relazione).

5. Approfondimenti sulla delibera 20/2013 della Corte dei Conti avente ad oggetto la gestione finanziaria delle regioni periodo 2011 - 2012;

Di seguito una sintesi:

La relazione annuale al Parlamento sulla finanza regionale predisposta dalla Sezione delle Autonomie, oltre ad assolvere una essenziale esigenza conoscitiva sulla correttezza e trasparenza dei conti pubblici, rappresenta il momento di chiusura delle attività di monitoraggio e controllo affidate alle Sezioni regionali della Corte dei conti, i cui esiti devono essere partecipati al Parlamento nazionale al fine di assicurare il necessario coordinamento della finanza pubblica ed il rispetto degli equilibri economico-finanziari. Scopo della relazione è fornire dati di sintesi della finanza regionale, quale risulta dall'esame dei rendiconti e dallo specifico controllo eseguito sul territorio, seguendo una classificazione omogenea che renda confrontabili i risultati raggiunti da ciascun Ente. Nelle more del processo di armonizzazione dei sistemi contabili avviato con il d.lgs. n. 118/2011, le informazioni contabili riportate nella relazione sono il frutto di una puntuale attività istruttoria che ha coinvolto tutte le Regioni e le Province autonome, nei diversi settori di indagine. I dati pervenuti, elaborati dalla Sezione, sono stati confrontati con i rendiconti

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. <u>1</u>	del <u>08.01.2015</u>
Il Segretario	Il Presidente

approvati (ove disponibili), con le informazioni di altre banche dati (SIOPE, SICO) e, se del caso, con le specifiche osservazioni contenute nei referti delle Sezioni regionali.

I saldi del conto consolidato di cassa delle Regioni e delle due Province Autonome presentano, nell'ultimo triennio, un netto peggioramento. Tale risultato è conseguente alla riduzione dei trasferimenti statali, il cui volume si è ridimensionato, nel corso del quadriennio 2009-2012, di 21.894 milioni di euro, passando da 108.466 milioni nel 2009 a 86.572 milioni nel 2012 (-20,2%). La riduzione degli incassi relativi ai trasferimenti risulta, tuttavia, parzialmente bilanciata dall'incremento degli incassi tributari, che, per le imposte dirette, crescono a ritmi ampiamente superiori al 10% annuo. A copertura delle ulteriori esigenze di cassa le Regioni hanno fatto largo impiego delle anticipazioni di tesoreria. Sostanzialmente stabili le risorse trasferite dalle Regioni al settore sanità, i cui pagamenti complessivi risultano, nel 2012, di 116.925 milioni di euro, con un disavanzo in crescita pari a 1.517 milioni di euro. Quanto alle spese in conto capitale, la riduzione degli investimenti ha toccato il 6,1% nel 2011 ed il 7,9% nel 2012. Sul piano del ricorso all'indebitamento, la consistenza complessiva del debito, al termine del 2012, rimane sostanzialmente stabile rispetto al biennio precedente, con una incidenza sul PIL pari al 2,6%. La dinamica del PIL relativo al 2012 (in flessione su base nazionale del 2,4%) segna, a livello regionale, un peggioramento dell'attività economica più accentuato al Sud, con una riduzione del 2,1% nel Nord-ovest, del 2,3% al Centro, del 2,4% nel Nord-est e del 2,8% nel Mezzogiorno. Sul piano dei saldi finanziari, deve rilevarsi come il contestuale ricorso ad aggravii di imposte sia a livello centrale che locale abbia contraddetto il principio ispiratore del federalismo fiscale, che richiede l'invarianza della pressione fiscale complessiva sul cittadino, nelle diverse composizioni possibili tra livelli di imposizione centrale e territoriali.

Sul versante della spesa, l'analisi sconta la disomogeneità dei sistemi contabili presenti a livello regionale, favorita dalla normativa costituzionale che considerava l'armonizzazione dei bilanci pubblici come materia oggetto di legislazione concorrente (art. 117, co. 2, cost. anteriormente alla novella recata dall'art. 3, l. cost. n. 1/2012). Ciò ha richiesto un'attività di riclassificazione di alcuni dati, secondo le istruzioni impartite con la citata delibera n. 6/SEZAUT/2013/INPR (cfr. prospetti "spesa" ed "equilibri di bilancio" allegati alle Linee guida per le relazioni dei Collegi dei revisori delle Regioni sul rendiconto 2012), anche allo scopo di individuare le partite di spesa corrente impropriamente allocate in contabilità speciale. L'esposizione muove dall'analisi della gestione del bilancio e della spesa nell'esercizio 2012 per Regioni a statuto ordinario e speciale (di seguito RSO e RSS),

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 1 del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente

tenendo conto di tutte le fasi che attraversano il ciclo di bilancio, a partire dagli stanziamenti iniziali, per arrivare alla gestione della spesa (stanziamenti definitivi, impegni, pagamenti in conto competenza, gestione dei residui, di competenza e provenienti da esercizi precedenti, se non eliminati a qualsiasi titolo). La comparazione degli stanziamenti iniziali con i definitivi conferma la tendenza delle Regioni a sottostimare le proprie esigenze di spesa. Sfuggono a tale andamento alcuni Enti che vedono avvicinarsi i valori dei due importi, denotando una più efficace capacità di programmazione. Si evince come lo scostamento tra le risorse previste e quelle effettivamente stanziato a seguito delle fasi dell'assestamento sia più marcato per la spesa in conto capitale, in relazione al minor grado di rigidità della stessa, benché la differenza, in valori assoluti, sia maggiormente apprezzabile con riferimento alla spesa corrente; si conferma la ridotta variazione della spesa per il rimborso dei prestiti per la quale, fisiologicamente, la programmazione è più agevole.

Infine, per quanto concerne la spesa sanitaria, gli impegni per spesa corrente sanitaria dell'intero comparto Regioni/Province autonome ammontano nel 2012 a 126,16 miliardi di euro, di cui 108,98 ascrivibili alle Regioni a statuto ordinario e 17,18 alle Regioni a statuto speciale e Province Autonome. Il peso della spesa sanitaria su quella corrente complessiva è pari nel 2012 al 76,87 per cento, contro il 77,30 per cento del 2011 e il 76,80 per cento del 2010. Nell'ultimo anno si registra, quindi, una lieve flessione dello 0,43 per cento sul 2011.

6. Visite ai seguenti Enti parco unitamente alla Presidente del Co.re.co.co. Cons. Valentina Corrado:
 - Parco dei Castelli Romani, Rocca di Papa (RM) in data 9 agosto 2013;
 - Parco di Bracciano – Martignano, Bracciano (RM) in data 16 settembre 2013;
 - Parco di Veio, Sacrofano (RM) in data 16 settembre 2013;
7. Analisi ed approfondimenti su determinazioni dirigenziali e delibere dell'UdP;
8. Costante attività di aggiornamento sulle tematiche di competenza del Co.re.co.co.;
9. Supporto alle Strutture amministrative del Consiglio e ai gruppi consiliari nelle materie di competenza dell'area revisione contabile;
10. Presenza costante alle sedute della Commissione IV - Bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione economico-finanziaria.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. <u>1</u>	del <u>08.01.2015</u>
Il Segretario	Il Presidente

Quarto trimestre:

1. Consulenza prestata a beneficio dei gruppi consiliari per assicurare gli adempimenti previsti dalla L.R. 4/2013;
2. In qualità di Componente della Commissione per la formazione e tenuta dell'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Lazio (determinazione n. 584 del Segretario Generale vicario del Consiglio regionale), il sottoscritto ha partecipato attivamente ai lavori della predetta Commissione, la quale ha fornito al Segretario Generale, dopo svariate sedute, il predetto elenco. Si puntualizza che, al termine dei lavori della Commissione, sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande e che il sottoscritto, unitamente agli altri due componenti della Commissione, verrà chiamato ad occuparsi dell'esame delle ulteriori domande pervenute entro il 18 dicembre 2013;
3. Visite ai seguenti Enti parco unitamente alla Presidente del Co.re.co.co. Cons. Valentina Corrado:
 - Parco dei Monti Lucretili – Palombara Sabina (RM) in data 7 novembre 2013;
 - Parco di Nazzano, Tevere Farfa – Nazzano (RM) in data 7 novembre 2013.
4. Redazione di un documento avente ad oggetto le criticità riscontrate nel sistema delle aree regionali protette;
5. L.R. 10/2013 recante "*Disposizioni in materia di riordino delle società regionali operanti nel settore dello sviluppo economico e imprenditoriale*": partecipazione alle sedute della Commissione bilancio e alle sedute dell'aula, studio del documento redatto dalla società KPMG in materia di "assessment e linee guida evolutive delle forme di affidamento e gestione dei fondi regionali di supporto all'accesso al credito", assistenza prestata a beneficio del Co.re.co.co.;
6. Partecipazione al giudizio di parificazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio: Studio accurato delle relazioni di accompagnamento e della memoria del Procuratore regionale del Lazio.
Di seguito una sintesi tratta dalla relazione elaborata dal sottoscritto a beneficio del Co.re.co.co.:

In data 29 novembre 2013 si è svolta l'udienza pubblica per la parifica del rendiconto 2012 della Regione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante "*Disposizioni urgenti in*

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. <u>1</u>	del <u>08.01.2015</u>
Il Segretario	Il Presidente

materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012". Il rendiconto della Regione Lazio è stato parificato dalla Corte dei Conti, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio, con l'eccezione:

a) Del quadro riassuntivo del disavanzo finanziario che accertava un disavanzo finanziario pari ad € - 4.190.692.939,66 senza tenere conto:

- dei residui attivi inesistenti per un importo di € 41.795.541,51 (*Entrate derivanti da dismissioni patrimoniali per nuovi investimenti*). Secondo la Corte dei Conti l'iscrizione di queste somme è avvenuta in assenza dei requisiti minimi dell'accertamento contabile difettando i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito predetto e, conseguentemente, il titolo giustificativo dei relativi accertamenti;
- dei residui attivi inesigibili per un importo di € 74.490.026,73 (*Recuperi vari da assegnazioni statali e comunitarie*);
- del residuo attivo inesistente per un importo di € 53.511,36 (*Partite varie e giri contabili*);
- degli impegni non registrati per un importo di € 277.527,28 (*Partite varie e giri contabili – Altre uscite per partite di giro non altrimenti classificate*).

Il disavanzo finanziario dell'esercizio 2012 risulta, pertanto, non essere inferiore ad € 4.307.309.546,54.

b) Del conto del patrimonio, oggetto di modifiche, in coerenza con la rideterminazione del risultato finanziario, come segue:

- Totale Attività da € 14.305.468.286,28 a € 14.189.129.206,68;
- Totale Passività da € 35.825.468.365,14 a € 35.825.745.892,42.

Il Comitato regionale di controllo contabile ha rilevato che la Giunta regionale del Lazio ha puntualmente rettificato le scritture contabili in virtù dell'impegno formalmente assunto con la Corte dei Conti e dell'esito del giudizio di parifica.

7. Il sottoscritto ha prestato assistenza al personale della Guardia di Finanza durante gli accessi presso la sede del Consiglio regionale del Lazio;

8. Analisi approfondita sulla gestione del patrimonio immobiliare regionale;

9. Esame dei contenuti della sentenza della Corte di Cassazione n. 26283/2013 sulla competenza della Corte dei Conti per i danni degli amministratori delle società in house e relazione alla Presidente del Co.re.co.co.;

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 1 del 09.01.2015

Il Segretario

Il Presidente

10. Redazione della relazione del Co.re.co.co. in materia di rendiconto generale della regione Lazio per l'esercizio finanziario 2012. Tale documento ha enucleato, altresì, le relazioni del Co.re.co.co. sul conto consuntivo 2012 del Consiglio regionale del Lazio e sui rendiconti dei seguenti Enti ed Agenzie dipendenti regionali:

- AGENZIA REGIONALE DEL LAZIO PER I TRAPIANTI E LE PATOLOGIE CONNESSE
- ENTE REGIONALE ROMA NATURA
- PARCO NATURALE REGIONALE BRACCIANO MARTIGNANO
- ENTE REGIONALE PARCO DI VEIO
- PARCO REGIONALE DELL'APPIA ANTICA
- PARCO DEI CASTELLI ROMANI
- PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI
- PARCO NATURALE MONTI AUSONI E LAGO DI FONDI
- PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI SIMBRUINI
- RISERVA NATURALE REGIONALE NAZZANO TEVERE FARFA
- ENTE REGIONALE PARCO DEI MONTI AURUNCI
- ENTE REGIONALE MONTI CIMINI - RISERVA NATURALE LAGO DI VICO
- ENTE REGIONALE RIVIERA DI ULISSE
- RISERVA NATURALE REGIONALE MONTI NAVEGNA E CERVIA
- AGENZIA REGIONALE PER LA MOBILITA' NEL LAZIO
- LAZIODISU
- ARPA LAZIO
- ARSIAL
- AGENZIA DI SANITA' PUBBLICA: LAZIOSANITA'

La relazione, di oltre 120 pagine, è stata sottoposta all'esame del Co.re.co.co. il quale si è espresso favorevolmente all'approvazione del predetto documento nella seduta del 20 dicembre 2013. Si precisa che la corposa documentazione relativa al rendiconto generale regionale e ai rendiconti degli Enti e delle Agenzie dipendenti è stata trasmessa alla Struttura amm.va di supporto all'Organo di controllo soltanto in data 3 dicembre 2013 e che, con straordinario impegno, pubblicamente riconosciuto dalla Presidente, il sottoscritto è riuscito a fornire al Co.re.co.co. le analisi necessarie per l'espressione dei pareri previsti dalla L.R. 25/2001.

La relazione redatta dal sottoscritto ed integrata con le riflessioni della Presidente del Co.re.co.co. ha affrontato e sviluppato dettagliatamente le seguenti tematiche:

- Il giudizio di parifica della corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio
- Conto finanziario
- Gli indicatori finanziari

Parte integrante della deliberazione U. d. P.
n. 1 del 08.01.2015
Il Segretario Il Presidente

- Il conto generale del patrimonio
- Titoli di credito, beni immobili
- L'indebitamento della regione lazio
- I derivati
- Le risultanze del Consiglio regionale
- Agenzie ed enti dipendenti

11. Redazione della relazione del Co.re.co.co. in materia di bilanci relativi all'e.f. 2014 dei seguenti Enti ed Agenzie dipendenti regionali:

- ENTE REGIONALE PARCO DEI MONTI AURUNCI
- PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI
- PARCO REGIONALE DELL'APPIA ANTICA
- ENTE REGIONALE RIVIERA DI ULISSE
- ENTE REGIONALE PARCO DI VEIO
- PARCO NATURALE MONTI AUSONI E LAGO DI FONDI
- RISERVA NATURALE REGIONALE MONTI NAVEGNA E CERVIA
- ENTE REGIONALE ROMA NATURA
- RISERVA NATURALE REGIONALE NAZZANO TEVERE FARFA
- PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI SIMBRUINI
- ENTE REGIONALE MONTI CIMINI - RISERVA NATURALE LAGO DI VICO
- PARCO NATURALE REGIONALE BRACCIANO MARTIGNANO
- PARCO DEI CASTELLI ROMANI
- ARSIAL
- AGENZIA REGIONALE PER LA MOBILITA' NEL LAZIO
- ISTITUTO PER LE VILLE TUSCOLANE
- AGENZIA REGIONALE DEL LAZIO PER I TRAPIANTI E LE PATOLOGIE CONNESSE
- ARPA LAZIO
- LAZIODISU

Si precisa che, come avvenuto per il parere sul rendiconto generale, la corposa documentazione relativa ai predetti Enti è stata trasmessa al sottoscritto soltanto in data 3 dicembre 2013 e che, con straordinario impegno, il sottoscritto è riuscito a fornire al Co.re.co.co. gli elementi e le analisi necessarie per l'espressione del parere previsto dall'art. 57, c. 2, della L.R. 25/2001.

La relazione è stata sottoposta all'esame del Co.re.co.co. il quale si è espresso favorevolmente all'approvazione del predetto documento nella seduta del 20 dicembre 2013.

12. Il sottoscritto, come di consueto, ha garantito la propria assistenza al Co.re.co.co. per la sessione di bilancio del mese di dicembre 2013, sia durante i lavori dell'aula che della commissione bilancio.

13. Studio ed approfondimento della materia dell'anticorruzione, trasparenza e diritto di accesso alla luce delle recenti riforme;

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. <u>1</u>	del <u>08.01.2015</u>
Il Segretario	Il Presidente

In merito ai tre obiettivi per l'attribuzione dell'indennità di risultato per l'esercizio finanziario 2013, che di seguito si enucleano, si evidenzia che gli stessi sono stati conseguiti nel corso dell'anno, come si può dedurre dalla lettura della presente relazione e dall'esame di quanto di seguito riportato:

1) ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CO.RE.CO.CO. NELLA COLLABORAZIONE E NEL RACCORDO CON IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI:

Il sottoscritto ha prestato assistenza al Core.co.co. al fine di formulare proposte in materia di nuovi compiti dell'Organo di controllo statutario in virtù dell'introduzione del Collegio dei revisori dei conti. In particolare si è fornito un contributo costante alla Presidente del Co.re.co.co. nell'ambito dei lavori propedeutici all'approvazione della L.R. 28 Giugno 2013, n. 4 recante *"Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione"*, con particolare riguardo alla materia dei controlli e al raccordo tra il Co.re.co.co. ed il collegio dei revisori dei conti.

Nello specifico, l'art. 28, comma 3, della L.R. 4/2013 ha previsto che il Collegio presenti annualmente alla Giunta regionale, al Consiglio regionale e al Comitato regionale di controllo contabile una relazione sull'attività svolta. Tale documento riveste una importanza notevole in quanto consente al Co.re.co.co. di riferire all'Aula e alle commissioni competenti sulle tematiche fatte oggetto di rilievi e completa il quadro informativo propedeutico all'espressione dei pareri di competenza dello stesso organo di controllo statutario.

Tra l'altro la Struttura amministrativa di supporto al Co.re.co.co. sarà certamente chiamata ad interfacciarsi con il collegio dei revisori dei conti, appena verrà costituito, al fine di fornire ai Consiglieri regionali componenti dell'Organo di controllo ulteriori elementi per sviluppare le riflessioni e le proposte sulle molteplici tematiche di propria competenza.

Il sottoscritto, nell'ottica di fornire al Co.re.co.co. uno strumento utile a gestire le fasi della collaborazione e del raccordo con il collegio dei revisori dei conti, ha inoltre

consegnato alla Presidente del Co.re.co.co. uno studio comparativo avente ad oggetto le esperienze delle altre regioni in materia di controlli (interni ed esterni).

Il confronto con i modelli adottati dalle altre regioni ha consentito di perimetrare chiaramente gli ambiti di intervento di competenza del Co.re.co.co. nella piena collaborazione e nel raccordo con il Collegio dei revisori dei conti.

Infine in qualità di componente della Commissione per la formazione e tenuta dell'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Lazio (determinazione n. 584 del Segretario Generale vicario del Consiglio regionale), il sottoscritto ha partecipato attivamente ai lavori della predetta Commissione, la quale ha fornito al Segretario Generale, dopo svariate sedute, il predetto elenco.

Si puntualizza che, al termine dei lavori della Commissione, sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande e che il sottoscritto, unitamente agli altri due componenti della Commissione, verrà chiamato ad occuparsi dell'esame delle ulteriori domande pervenute entro il 18 dicembre 2013.

2) ANALISI ED APPROFONDIMENTI SUI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALLA GIUNTA REGIONALE NELLE MATERIE DI COMPETENZA DEL CO.RE.CO.CO., SUI DOCUMENTI CONTABILI DEL CONSIGLIO E MONITORAGGIO SUGLI ENTI E LE SOCIETA' DI CUI AGLI ARTT. 55 E 56 DELLO STATUTO:

Come si evince dalla presente relazione, il sottoscritto ha esaminato le determinazioni dirigenziali e le deliberazioni di Giunta, come pervenute settimanalmente alla Struttura amm.va di supporto all'Organo di controllo, relazionandone i contenuti alla Presidente del Co.re.co.co. e fornendo gli approfondimenti nelle materie di competenza.

Le analisi sono state estese ai documenti contabili e alle deliberazioni dell'UdP del Consiglio regionale oltre che ai documenti pervenuti dagli Enti e dalle Agenzie dipendenti e dalle società partecipate, come si evince, tra l'altro, dalle relazioni redatte dal sottoscritto e propedeutiche all'espressione dei pareri del Co.re.co.co. previsti ai sensi della L.R. 25/2001 e rilasciati nel corso dell'esercizio finanziario 2013.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. <u>1</u>	del <u>28.01.2015</u>
Il Segretario	Il Presidente

3) VIGILANZA SUL RISPETTO DEGLI STANDARDS QUANTITATIVI E QUALITATIVI FISSATI DALL'AMMINISTRAZIONE E MONITORAGGIO SULL'ADOZIONE DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI:

L'obiettivo ha avuto ad oggetto il monitoraggio continuo dell'azione di governo attraverso la verifica del rispetto del bilancio di previsione e l'esame dettagliato delle variazioni al predetto documento; Il sottoscritto ha pertanto posto in essere un'attività di reporting alla Presidente del Co.re.co.co. sulle relative attività e sui provvedimenti amministrativi adottati dalle Strutture della Giunta e del Consiglio.

Il sottoscritto ha inoltre prodotto svariate analisi sulle proposte di legge all'esame della commissione bilancio, successivamente approvate nel corso dell'e.f. 2013, al fine di fornire al Co.re.co.co. gli elementi utili all'attività di vigilanza sopra richiamata.

Nel restare a completa disposizione per qualsiasi approfondimento, si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Roma, li 15 gennaio 2014

• Dott. Fabrizio Cecere


Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. <u>1</u>	del <u>08.01.2015</u>
Il Segretario	Il Presidente

Al nucleo di valutazione
c/o Consiglio regionale del Lazio
Sede

**RELAZIONE ATTIVITA' UFFICIO DEL GARANTE DEI
DIRITTI DEI DETENUTI-CONSIGLIO REGIONALE
DEL LAZIO**

Gennaio-Ottobre 2013

Si segnalano le attività di monitoraggio, assistenza e Progettazione che questo Ufficio ha svolto nei 10 mesi 2013 presso gli istituti di pena della Regione Lazio. In merito al coordinamento dell'operato istituzionale del Garante dei diritti dei detenuti nelle diverse strutture Penitenziarie del Lazio si elencano le attività svolte nelle carceri dove sono presenti i suoi operatori e collaboratori.



eufr. 3.2.2

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. <u>1</u>	del <u>08.01.2015</u>
Il Segretario	Il Presidente

Nella casa circondariale di **"Regina Coeli"**, lo storico e centrale carcere giudiziario di Roma, si registra un numero di detenuti di circa 1050 unità, su una capacità regolamentare di circa 600 posti.

La situazione nel corso dei 10 mesi dell'anno 2013, a parere dello stesso Garante, non è per nulla migliorata, causa assenza di spazi vitali e comuni di socialità, la sezione di primo ingresso è sempre sovraffollata, i detenuti in situazioni di emergenza sono costretti a dormire in terra, in attesa che si liberino dei posti, mancano spazi per il trattamento, la struttura è vecchia e obsoleta, scuole e sale per la socialità sono da mesi diventate camere definitive. Nonostante la difficile situazione sopra rappresentata, l'Ufficio del Garante è presente nell'istituto penitenziario romano, con 5 operatori e due volontari.

Il Garante sostiene la mediazione culturale (vista l'altissima percentuale di popolazione straniera presente), il corso di musicoterapia per la sezione tossicodipendenti e le attività di volontariato della dott.ssa Freda, dell'Associazione VO.RE.CO. che ogni anno organizza corsi e laboratori per detenuti.

Con l'ASL RMA (competente di Regina Coeli), il Garante ha contribuito alla stesura di una Carta dei Servizi sanitari per i detenuti, simile a quella elaborata per il Polo Penitenziario di Civitavecchia.

Continua il progetto "Parlare con Lui" della Coop. BE FREE basata su terapia di gruppo sugli uomini autori di violenze in famiglia. Tale progetto è sostenuto dall'Ufficio del Garante e si tiene nella sezione precauzionale.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. <u>1</u>	del <u>08.01.2015</u>
Il Segretario	Il Presidente

Ottimi risultati hanno ottenuto gli studenti universitari iscritti all'Università di Roma TRE collocati nella sezione precauzionale, seguiti dall'Ufficio del Garante.

Visto l'impegno e l'efficienza dell'Università di Roma TRE anche in altre strutture della Regione Lazio (in totale sono più di 30 detenuti iscritti a Roma TRE) è stato firmato nel mese di giugno 2013 il nuovo Protocollo d'Intesa tra il Garante, l'Università coinvolgendo anche il P. R. A. P. del Lazio, rendendo parte attiva l'Amministrazione Penitenziaria della Regione.

In base al Protocollo d'intesa tra il Garante, Direzione Regina Coeli e Municipio Roma Centro Storico sottoscritto nel giugno del 2011 le pratiche anagrafiche dei detenuti sono ottemperate dai funzionari del Municipio con estrema puntualità. Nel primo semestre del 2013 sono state verificate ben 19 residenze e rilasciate due carte d'identità.

Nel Centro di Identificazione ed Espulsione di Ponte Galeria (C.I.E.)

Il Garante, in base al Protocollo d'Intesa firmato con la Regione Lazio e la Prefettura di Roma, assicura la presenza settimanale con 5 operatori, svolgendo soprattutto attività di mediazione con le istituzioni quali direzioni penitenziarie su tutto il territorio nazionale, Ufficio Immigrazione - Questura di Roma e Prefettura di Roma, Coop.Auxilium e altre Associazioni operanti nella struttura di Ponte Galeria, nonché i Consolati di appartenenza degli ospiti.

Nei primi 10 mesi del 2013 nel centro sono stati presenti mediamente 150-200 ospiti stranieri, in maggioranza uomini e il limite massimo di 360 persone tuttavia non è mai stato raggiunto, sia per motivi strutturali che di sicurezza.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 1 del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente

Nella **Casa Circondariale di Rebibbia N.C.** la situazione non è assolutamente cambiata rispetto ai dati del 2012 : nel mese di giugno 2013 si è raggiunto il numero di circa 1780 detenuti presenti (la capienza regolamentare è di circa 1200 posti), l'Ufficio del Garante, con 11 operatori più 3 volontari presenti nei diversi reparti, ha continuato con ottimi risultati a promuovere la collaborazione con l'Università Tor Vergata, riguardanti le facoltà di Economia, Lettere e Filosofia e Giurisprudenza per il Progetto " Teledidattica" che la Regione Lazio ha deciso di finanziare anche per l'anno accademico 2012-2013. Attualmente sono iscritti al Progetto Universitario ben 34 detenuti, di cui 25 appartenenti al circuito Alta Sicurezza, 7 tra i detenuti comuni e 2 detenuti sottoposti a regime speciale previsto dal 41 bis O.P. Oltre agli iscritti all'Università Tor Vergata, vi sono circa 20 studenti iscritti all'Università La Sapienza nella facoltà di Giurisprudenza e 6 detenuti iscritti all'Università Roma TRE, che svolgono regolarmente le prove nelle sessioni d'esame. Con l'università Tor Vergata il Garante ha istituito un master universitario di secondo livello per la formazione di " intermediari del disagio penitenziario". Il bando d'iscrizione sarà aperto dal 15 Settembre 2013 al 15 Ottobre 2013, con una previsione di inizio lezioni a Novembre 2013. Il master, istituito presso il dipartimento di Scienze storiche, filosofico sociali, dei Beni Culturali e del territorio dell'università di Tor Vergata, destinato a quanti siano in possesso della laurea magistrale, in giurisprudenza, psicologia, lettere e filosofia, economia, sociologia, scienze politiche, lingue e letterature straniere, si articolerà in 155 ore di lezioni d'aula e un tirocinio formativo di 245 ore nelle carceri del Lazio.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. <u>1</u>	del <u>08.01.2015</u>
Il Segretario	Il Presidente

Le lezioni saranno tenute da docenti dell'Università di Tor Vergata, da personale dell'Ufficio del Garante e da personalità istituzionali.

Nei reparti G 12 AS, G8 e G9 precauzionale si sostiene l'Associazione " La Ribalta" percorsi di laboratorio teatrale che si concludono con rappresentazioni teatrali molto apprezzate sia dal personale interno che esterno dal carcere.

Nella **Casa Circondariale di Rebibbia Femminile** dove il numero di detenute si avvicina alle 400 unità, il Garante è presente 2 volte la settimana con 2 collaboratrici del Garante, che sostengono anche i percorsi universitari di 5 detenute iscritte all'Università La Sapienza e di detenute iscritte all'Università Roma TRE.

Proprio per garantire i diritti delle donne detenute, il Garante ha sottoscritto all'inizio dell'anno un Protocollo d'Intesa con il DAP e il Dipartimento delle Pari Opportunità.

Sempre all'inizio del 2013 il Garante ha sottoscritto un Protocollo con La Direzione e la Coop. Sociale Alternative per la creazione di un Call Center all'interno del carcere, attualmente funzionante. Inoltre il Garante ha sostenuto il progetto " Donne dentro e fuori" che prevede l'attivazione di un laboratorio creativo, realizzato dall'Istituto Statale D'Arte "Enzo Rossi", al fine di permettere loro di acquisire abilità specifiche nella creazione di foulard.

In attuazione del Protocollo d'Intesa firmato in data 18/12/12 con la Cooperativa Agricoltura Nuova, questo reparto partecipa alla realizzazione del progetto di sviluppo agricolo nelle carceri, ed attualmente nel reparto vi è già la produzione di beni sia agricoli che zootecnici.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 1 del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente

Nella **Casa di Reclusione Rebibbia**, dove sono presenti circa 400 detenuti il Garante è presente nella struttura con 3 operatori, anche per questo primo semestre 2013 si è continuato a sostenere le attività teatrali e sportive organizzate dal circolo L'Albatros ARCI – UISP . IL Garante sostiene il gruppo universitario collegato all'Università La Sapienza e il percorso di uno studente universitario proveniente dal carcere di Viterbo, ci sono 5 studenti di cui 4 appena iscritti all'Università Roma TRE. Per la sezione di minorati psichici, unico reparto presente in Italia, il Garante sostiene il laboratorio teatrale dell'Associazione Capsa che realizzerà una presentazione nel mese di Luglio.

Nella **Casa Circondariale di Velletri** , dove sono presenti circa 600 detenuti, il Garante è presente con 3 operatori.

Sempre presso la Casa Circondariale di Velletri, il Garante sostiene il percorso universitario di 3 studenti iscritti all'Università Roma TRE, si segnalano inoltre gli ottimi rapporti che gli operatori del Garante hanno con il Padronato locale e ciò facilita la fruizione da parte dei detenuti di tutti quei servizi sociali che il Padronato eroga. L'Istituto di Velletri è risultato adeguato per l'avvio del progetto di sviluppo agricolo nelle carceri con la COOP. Agricoltura Nuova.

Il Garante ha promosso il progetto del corso didattico di alcuni detenuti interessati, con l'Istituto Agrario di Velletri.

Nella **Casa Circondariale di Viterbo** il Garante è presente con 4 Operatori, di cui una presente settimanalmente presso la Struttura Protetta “ Belcolle”.

Parte integrante della deliberazione U.d.P.	
n. <u>1</u>	del <u>08.01.2015</u>
Il Segretario	Il Presidente

Anche qui il tasso di sovraffollamento è assai elevato con circa 700 detenuti su una capienza regolamentare di 400.

Presso la Casa Circondariale di Viterbo, il Garante sostiene il percorso universitario di quattro studenti detenuti iscritti all'Università Roma TRE, nell'ambito della Convenzione con il Rettore di Roma TRE e il PRAP.

La **Casa Circondariale di Frosinone** ha ospitato mediamente nei primi 10 mesi del 2013 circa 550 detenuti raggruppati in quattro reparti. L'ufficio del Garante è presente settimanalmente nella struttura con due operatori.

Viene sostenuto il percorso universitario di uno studente iscritto a Roma TRE.

Nella **Casa Circondariale di Cassino**, il Garante è presente settimanalmente con due Operatori. Anche qui, il Garante come a Frosinone, ha denunciato la difficile situazione sanitaria la struttura penitenziaria ospita mediamente 300 detenuti (172 i posti disponibili), in gran parte tossicodipendenti e affetti da problemi odontoiatrici.

Vi sono pur se in misura minore rispetto a Frosinone diversi cardiopatici e diabetici, molti sono invece affetti da epatite ed hanno problemi ortopedici. A Cassino ci sono le stesse carenze nel personale infermieristico riscontrate a Frosinone.

Altro problema comune è l'impossibilità di svolgere fisioterapia. I tempi di attesa per una visita esterna sono lunghi e vi sono gli stessi problemi evidenziati per Frosinone sul prontuario farmaceutico.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 1 del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente

Concludendo, il Garante lavora al meglio per omogeneizzare, quanto più possibile, gli interventi presso tutte le strutture penitenziarie della nostra Regione, attraverso riunioni mensili tra i suoi operatori, i quali evidenziando problematiche generali e particolari e confrontandosi sull'azione da svolgere, operano in sinergia per renderla il più possibile univoca e coerente con la funzione istituzionale dell'Ufficio.

La nostra Struttura, coadiuvando il Garante nel suo operato ha continuato nel periodo indicato:

- A promuovere, con Protocolli d'intesa, convenzioni e sostegno a progetti, le iniziative utili al reinserimento socio-lavorativo dei detenuti della Regione Lazio in collaborazione con il PRAP del Lazio, l'UEPE, l'assessorato al Lavoro e formazione della Regione Lazio;
- A incoraggiare l'istruzione universitaria nelle carceri del Lazio con le Università della Regione;
- A promuovere gli interventi della ASL presenti presso le carceri, per favorire, insieme all'Osservatorio Regionale per la sanità penitenziaria, il passaggio delle competenze sanitarie nelle carceri dal Ministero di Giustizia al servizio sanitario regionale

Il Dirigente

Dott. Claudio Felici

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. <u>1</u>	del <u>08.01.2015</u>
Il Segretario	Il Presidente



Consiglio Regionale del Lazio
Struttura Amministrativa del Garante
dell'infanzia e dell'adolescenza
Il Dirigente



Roma, 20 Gennaio 2014

Al Nucleo Interno di Valutazione

Al Direttore ad interim
del Servizio Coordinamento Amministrativo
delle Strutture di Supporto degli Organismi Autonomi
Dott. Antonio Calicchia

Oggetto: Attività della struttura amministrativa di supporto al Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza - anno 2013.

Attività relativa agli obiettivi assegnati:

- 1) *Collaborazione ed organizzazione dei corsi di formazione e preparazione professionale per "tutore civico" – protocollo congiunto tra Garante Infanzia, Comune di Roma, Tribunale Minorenni e Giudice Tutelare di Roma:*

In relazione al protocollo congiunto tra Garante Infanzia, Comune di Roma, Tribunale Minorenni e Giudice Tutelare di Roma, la struttura amministrativa ha svolto attività di programmazione ed organizzazione dei corsi di formazione per "tutori civici" mediante la predisposizione di atti di organizzazione, impegni di spesa, atti di liquidazione, nomina dei tutor e dei docenti, nomina commissione per la selezione delle domande di partecipazione pervenute (circa 110 aspiranti) per i tre corsi in programma.

E' importante sottolineare che la spesa complessiva di euro 60.000,00 per la realizzazione dei predetti corsi, è stata per euro 20.000,00 sostenuta dal Garante e per euro 40.000,00 sostenuta mediante un contributo di euro 40.000,00 da parte di Roma Capitale.

Altresì, in una nota diffusa dal Dipartimento della Giustizia minorile – Direzione Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari del Ministero della Giustizia, nell'ambito di promozione e diffusione di buone prassi, viene riportato anche il protocollo d'intesa tra il Garante Infanzia, Comune di Roma, Tribunale Minorenni e Giudice Tutelare di Roma. Si tratta di un importante riconoscimento dell'impegno svolto e del ruolo del Garante regionale.

- 2) *Progetto per approfondimento contenzioso giudiziario di famiglie con minori "Prevenire e curare la rottura delle relazioni genitoriali".*

La ricerca riferita alla città di Roma, commissionata dal Garante alla cattedra di Psicologia dell'Università La Sapienza, ha fornito elementi importanti sui livelli di conflittualità genitoriale. L'indagine ha preso in considerazione 106 situazioni individuate attraverso l'esame dei fascicoli dei Municipi e del Tribunale per i Minorenni, dai quali si rilevano problematiche di "rifiuto" di un figlio nei confronti di un genitore, per la gran parte la figura paterna, per una incidenza pari al 85% di minori collocati presso la sola madre, con enormi problemi di attuazione della legge sull'affido condiviso.

A fronte di questi dati si registrano comportamenti di conflittualità che si prolungano per diversi anni e che appaiono per molti aspetti insanabili e con esiti, purtroppo, di allontanamento del figlio o dei figli minori presso strutture di accoglienza.

Tel. 0665937309 - Via della Pisana, 1361 - 00163 Roma

Parte integrante deliberazione U.d.P.

del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente

CRL - REGISTRO INTERNO - UUUU243 - R. 27-01-2014 - A. 12:11

Per molti versi i servizi sembrano offrire i vantaggi non sempre scontati di varie forme di mediazione familiare. E' indubbiamente un terreno, questo, in cui sia le istituzioni territoriali che gli enti specialistici o la stessa magistratura minorile mostrano un impegno costante nell'arginare un fenomeno i cui esiti negativi ricadono generalmente sui soggetti minori.

3) *Attuazione progetto in relazione alla convenzione tra Garante Infanzia Lazio, Pubblico Tutore regione Veneto, Garante Infanzia Emilia Romagna e Università di Padova.*

I Garanti del Lazio, dell'Emilia Romagna, del Veneto e della Toscana, con il coordinamento dell'Università di Padova, hanno portato avanti una ricerca sui criteri di affidamento dei casi ai servizi sociali da parte dei vari Tribunali per i Minorenni. La ricerca, in fase di stesura finale, dalle prime osservazioni evidenzia una notevole disparità di procedure, tempi e applicazioni di detto provvedimento.

Le conclusioni della ricerca verranno rese note mediante la pubblicazione di un testo e verranno presentate al Convegno Nazionale dei Garanti (in fase di organizzazione) che si terrà a Roma nel mese di aprile p.v.

4) *Celebrazione giornata internazionale diritti dell'infanzia.*

In occasione delle celebrazioni della giornata internazionale dell'infanzia il Garante e l'Assessore alle politiche socio sanitarie del Comune di Rieti, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato ad attivare percorsi di formazione di famiglie professionali nell'ambito del progetto sperimentale "Professione famiglia". L'impegno è quello di sviluppare un sistema integrato di protezione e tutela delle persone di età minore prive di un valido sostegno familiare e di favorire nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali l'individuazione di cittadini disponibili a partecipare al progetto. Il progetto "Professione famiglia" mira a offrire un intervento di protezione nei confronti del minore allontanato temporaneamente dalla famiglia d'origine o al minore straniero non accompagnato alternativo rispetto alle modalità tradizionali dell'adozione e dell'affido familiare.

Il collocamento, in particolare, verrà effettuato presso famiglie selezionate attraverso un avviso pubblico e appositamente formate allo scopo di poter offrire al minore mantenimento, educazione, istruzione e relazioni affettive.

Inoltre, il Garante ha partecipato alla importante iniziativa del Consiglio Regionale oltre alle numerose iniziative nell'ambito del territorio regionale in collaborazione con l'Unicef, tutte dedicate alla giornata internazionale sui diritti dell'infanzia.

Oltre alle attività relative al raggiungimento degli obiettivi, la struttura amministrativa ha curato l'organizzazione di altre importanti iniziative tra le quali:

La sottoscrizione di un protocollo d'intesa con l'Assessore alle Politiche Sociali della Provincia di Latina, per avviare un progetto che prevede uno sportello d'ascolto per minori e famiglie del territorio.

L'avvio di una collaborazione tra il Garante e l'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Aprilia, al fine di rivedere tutte le politiche di intervento a favore dell'infanzia attraverso esperienze di formazione mirata e di rivisitazione dei servizi esistenti.

La sottoscrizione di un protocollo d'intesa con il Comune di Sperlonga;

La sottoscrizione di un protocollo d'intesa con la ASL Latina e il Comune di Fondi.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 1 del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente

La sottoscritta ha inoltre curato la gestione del fondo economale, l'organizzazione del personale, la predisposizione di tutti gli atti amministrativi (determine, ordini di pagamento, etc.) oltre a tutte le attività necessarie a garantire un adeguato supporto al Garante ed il buon andamento della struttura amministrativa.

Con l'occasione si inviano cordiali saluti

Rosina Sartori

class. 3.2.2

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 1 del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente



Consiglio Regionale dell'Economia
e del Lavoro

Presidente Nucleo
di Valutazione e Controllo
Strategico
Prof. Edi Mario Bianchi
SEDE

Oggetto: report attività Struttura di supporto al Crel anno 2013

Nel corso dell' anno 2013 si è provveduto a portare a termine tutte le attività che erano state decise dall'Ufficio di presidenza del Crel precedentemente.

Per quanto riguarda gli ordini di pagamento sono stati effettuati otto ordini di pagamenti a favore di:

- Edizioni Scientifiche Italiane - E.S.I., per la stampa della pubblicazione "L'internazionalizzazione delle P.M.I. laziali nei mercati asiatici";
- Prof. Eugenio Pinto, economista dell'Università "LUISS", per attività di consulenza prestata nel 2012 per la redazione dei pareri del CREL;
- Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, per una borsa di studio relativa a: "Le reti d'impresa nella società dell'informazione della Regione Lazio";
- Prof. Francesco Saverio Marini, Università di "Tor Vergata", per la redazione dei pareri del CREL, anni 2011 e 2012;
- Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, per due borse di studio nell'ambito di due ricerche riguardanti rispettivamente la caccia e la pesca;
- Università "LUISS", per una borsa di studio riguardante "Lo sviluppo imprenditoriale a sostegno di nuove forme di occupazione nella regione Lazio. Il fenomeno dello start-up." (ricerca pubblicata sul link del Crel).

Sono state poi adottate quattro determinazioni:

- approvazione del rendiconto del fondo economico CREL, anno 2012;
- nomina del funzionario delegato e costituzione del fondo economico CREL, anno 2013;
- attribuzione della posizione organizzativa di prima fascia alla dipendente di categoria D;
- assegnazione obiettivo alla dipendente di cui sopra.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 1 del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente

La scrivente struttura ha poi supportato l'Ufficio di Presidenza per l'espressione dei pareri obbligatori in merito alle proposte di legge indicate di seguito:

- P.L. n.8 del 16\04\2013 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013";
- P.L. n.10 del 16\04\2013 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015";
- P.L. n. 105 del 3\12\2013 "Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2012";
- P.L. n. 106 del 4\12\2013 "Legge di stabilità regionale 2014";
- P.L. n.107 del 4\12\2013 "Bilancio di previsione finanziaria della Regione Lazio 2014-2016".

Inoltre è stato supportato l'Ufficio di Presidenza per il parere sul Documento di programmazione economica finanziaria regionale, deliberazione consiliare n. 22 del 4\12\2013 "Approvazione del documento di economia e finanza regionale 2014-2016".

In relazione poi all'obiettivo assegnatole, la sottoscritta ha elaborato una bozza di proposta di modifica della legge regionale istitutiva del CREL, sulla base delle indicazioni fornite dall'Ufficio di Presidenza e dell'esperienza fino ad oggi maturata quale dirigente del CREL, volta a semplificare le procedure interne ed a snellire la composizione dell'organismo. La relativa relazione è riportata nell'allegato al presente documento.

La struttura ha infine curato ogni adempimento necessario per l'ordinaria attività del CreL.

Nel corso dell'anno il numero dei dipendenti in servizio presso la scrivente struttura, già di per sé limitato, è divenuto esiguo, in quanto sono stati trasferiti ad altri uffici (Giunta regionale e Istituto di Studi Carlo Jemolo) sia il dipendente di categoria D con funzioni di segretario del CREL, sia l'unico dipendente di cat. C.

Dott.ssa Rita Spierito

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. <u>1</u>	del <u>08.01.2015</u>
Il Segretario	Il Presidente

RELAZIONE

Il presente schema di proposta di legge regionale concernente “Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2006, n. 13 <<Istituzione e disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro. Abrogazione dell'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche>>”, nasce dall'avvertita esigenza di razionalizzare, snellire e semplificare il testo vigente, e di conseguire risparmi da parte dell'Amministrazione regionale accompagnati da un maggior grado di efficienza.

L'esperienza maturata in questi anni di attività del CREL, organo cui lo Statuto regionale attribuisce funzioni propositive e consultive, suggerisce innanzitutto di procedere ad un ridimensionamento del numero dei componenti il CREL – da 60 a 27 - analogamente a quanto avvenuto nei confronti del suo omologo a livello nazionale, il CNEL. Ciò a vantaggio dell'organizzazione delle attività e della maggiore celerità delle procedure.

Le altre modifiche di maggior rilievo contenute nella proposta sono rappresentate da:

- la previsione, contenuta nell'articolo 3, della decadenza ope legis dei componenti il CREL contestualmente al decreto di scioglimento del Consiglio regionale. Tale previsione si basa sul presupposto che l'attività propositiva e consultiva del CREL cessi inevitabilmente nel periodo che intercorre dallo scioglimento del Consiglio fino al suo rinnovo a seguito delle elezioni, in concomitanza quindi con l'affievolimento dei poteri del Consiglio e della Giunta regionali;
- la previsione di un termine più congruo (da venti a trenta giorni) assegnato al CREL per il rilascio dei pareri, in modo da consentire il necessario approfondimento delle tematiche oggetto del provvedimento sottoposto alla valutazione del CREL: In ogni caso, qualora ricorrano “ motivate esigenze di urgenza ” manifestate dalla Giunta o dal Consiglio, in base alle rispettive competenze, il termine ordinario può essere ridotto fino a quindici giorni;
- la precisazione, contenuta in più articoli della presente proposta, che ai fini della validità delle sedute (art. 5, comma 4) nonché del quorum necessario per l'elezione dei due vicepresidenti (art. 6, comma 2) o per l'approvazione del regolamento interno (art. 7, comma 1), occorra la presenza, ovvero il voto, della maggioranza dei componenti in carica – cioè di quelli effettivi- e non anche della maggioranza dei componenti “ teorici ”, cioè quelli che in base alla legge fanno parte del CREL. Ciò in quanto il testo vigente della l.r. 13/2006 – art. 3, comma 3 - già dispone che il CreL è validamente costituito con la nomina della metà più uno dei membri che devono essere designati dai vari organismi ed associazioni rappresentate nel CREL.

Oltre alle modifiche fin qui esposte, il testo della proposta di modifica ne introduce delle altre, di minore impatto, volte a semplificare l'iter amministrativo o a rendere più chiara l'applicazione delle norme, come ad esempio quella che disciplina l'elezione dei due vicepresidenti (art. 6, comma 2).

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. <u>1</u>	del <u>08.01.2015</u>
Il Segretario	Il Presidente

Consiglio Regionale
dell' Economia e del Lavoro
Il Dirigente della
Struttura di supporto
Dra. Rita Colantuono

Prot. n. S315/13

Roma, 28 ottobre 2013

Egr. Prof. Edi Mario Bianchi
Presidente Nucleo di valutazione
e controllo strategico
Consiglio Regionale del Lazio
SEDE

Oggetto: Relazione sull'attività del Corecom Lazio – Anno 2013 (gennaio-ottobre).

Egregio Presidente,

In considerazione della scadenza del mio incarico di Responsabile della Struttura amministrativa di supporto al Corecom, Le trasmetto la relazione sull'attività del Corecom Lazio per l'anno 2013, riferita al periodo gennaio-ottobre.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. <u>1</u>	del <u>08.01.2015</u>
Il Segretario	Il Presidente

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DEL CORECOM LAZIO – ANNO 2013

Premessa.

L'anno 2013 segna la fine del mandato del Comitato e la contemporanea scadenza dell'incarico affidato al sottoscritto. Il bilancio di questi 4 anni di lavoro è davvero soddisfacente: gli assetti organizzativi e le attività finalizzate all'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità sono stati completamente ridisegnati, efficientizzati e messi a regime; i tempi d'attesa per i cittadini si sono ridotti drasticamente; il tasso di successo dei procedimenti è cresciuto esponenzialmente.

Il profondo lavoro di riorganizzazione svolto consegna ai cittadini del Lazio un Corecom competamente trasformato, con nuove competenze che spaziano dai tentativi di conciliazione e definizione delle controversie alla vigilanza sull'emittenza radiotelevisiva locale (programmazione, affollamenti pubblicitari, pluralismo e dignità della persona), alla definizione delle graduatorie per la concessione dei contributi statali alle emittenti locali, sino alla gestione del Registro unico degli operatori di comunicazione di tutto il territorio regionale.

L'apprezzamento degli utenti per la qualità dei servizi erogati è stato fotografato con un apposito progetto di misurazione della *customer satisfaction* e ci rende orgogliosi di aver offerto ai cittadini e alle imprese, servizi gratuiti efficienti e, soprattutto, utili, nonché di averli assistiti con cordialità e professionalità grazie a un *team* motivato e professionalmente preparato. Fra i tanti riscontri oggettivi, ci piace ricordare come, grazie al servizio di conciliazione offerto per la risoluzione delle controversie con gli operatori della telefonia e dei servizi di comunicazione elettronica, in questo quadriennio il Corecom sia stato capace di rimettere nelle tasche dei cittadini del Lazio circa 10 milioni di euro.

Il Corecom Lazio è dunque oggi in grado di rispondere con competenza e attenzione a tutti i servizi di propria attribuzione (anche quelli conferiti di recente) ed ha raggiunto un rilievo istituzionale paragonabile a poche altre realtà dell'amministrazione regionale. In questo senso registriamo i riconoscimenti del Comitato e dello stesso Nucleo da Lei egregiamente presieduto, nonché gli apprezzamenti dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e del Ministero dello Sviluppo Economico. Su tutti, merita ricordare ancora l'essere stati indicati dal Dipartimento per la Funzione pubblica come "caso di eccellenza nazionale" nel panorama delle pubbliche amministrazioni che erogano servizi ai cittadini.

Rinvio dunque l'esame dei risultati e delle specifiche problematiche qui di seguito illustrati, registrati nel corso del 2013, auspicando che si faccia ogni sforzo per garantire la necessaria continuità a questa esperienza di successo e buona amministrazione resa a servizio dei cittadini del Lazio.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 1 del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente

1) Procedura definitiva di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti (artt. 14 e ss. del Regolamento approvato con delibera 173/07/CONS)

Come è noto, la *Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'Accordo Quadro 2008*, sottoscritta dall'AgCom e dal Corecom Lazio il 16 dicembre 2009 ha delegato all'organismo regionale la funzione di definizione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti ai sensi dell'art.14 e segg. del Regolamento di cui alla delibera Agcom n.173/07/CONS.

Il 2013 è stato il quarto anno di esercizio da parte del Corecom della delega, anno che ha visto confermato il consueto impegno in termini di organizzazione, di studio e approfondimento della normativa e della giurisprudenza, anche in ragione dell'entrata in vigore del Nuovo Regolamento novellato dalla Delibera n.597/11/CONS pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20/12/2011.

- a) Quanto all'aspetto organizzativo del personale e delle attività, nel 2013, sono stati confermati gli incarichi conferiti ai quattro legali esterni del Corecom (numero già ridotto per effetto dei tagli alle collaborazioni esterne apportati nel 2012) e dei quali l'Ufficio Definizioni si avvale per la stesura dei provvedimenti decisori e per la celebrazione delle udienze. Mentre due dei quattro collaboratori sono dedicati esclusivamente alla predisposizione delle decisioni, gli altri due, sono stati incaricati della celebrazione delle udienze di discussione, per parte del loro tempo, e condivisi con l'Ufficio Conciliazioni che li ha utilizzati regolarmente per l'esperimento dei tentativi di conciliazione. 3

È opportuno segnalare, tuttavia, come il decremento degli avvocati ha imposto l'assegnazione, in capo alla Struttura, del compito di celebrare le udienze e redigere autonomamente i provvedimenti decisori al fine di scongiurare, per quanto possibile, il rallentamento delle attività di alto profilo connesse al settore delle definizioni.

Il personale interno (1 funzionario, 1 unità di personale regionale – area C – e due unità Lazio Service) ha subito anch'esso la sostituzione di una unità Lazio Service per dimissioni. È proseguita, pertanto, l'attività demandata a detto personale, ormai pienamente standardizzata e ottimizzata, per quanto con ritmi molto serrati, di gestione dei flussi documentali inerenti il procedimento: protocollo, classificazione, ricezione e spedizione atti; compilazione del calendario delle udienze; composizione ed aggiornamento dei fascicoli; controllo e gestione di tutti i canali di interlocuzione con l'utenza (posta ordinaria, fax, posta elettronica, ricevimento del pubblico in sede negli orari di apertura); supporto logistico alle udienze; archiviazione fisica e telematica dei procedimenti; compilazione materiale di tutte le rilevazioni statistiche inerenti tipologia e stato di avanzamento delle pratiche, rilevazioni utilizzate sia per fini interni inerenti la pianificazione delle attività, sia per le previste funzioni di monitoraggio e controllo in capo all'Agcom ed al Consiglio Regionale.

Preme osservare come la stabilizzazione di suddette attività, l'incrementata sicurezza e specializzazione del personale addetto ai processi, ha liberato tempi ed energie per la crescita professionale delle persone impegnate su tale fronte, le quali hanno espresso il desiderio di impegnarsi anche nell' "istruzione di merito" delle controversie, per la quale è cominciato un parallelo lavoro di formazione sul campo, compatibilmente con il quotidiano carico di lavoro di tipo "operativo".

b) Quanto al **lavoro di natura sostanziale e di merito**, nell'ambito dei procedimenti di definizione, si conferma, in parte, l'organizzazione dei compiti e delle attività secondo la configurazione dell'anno precedente, con l'aggiunta di nuove funzioni e attività:

b.1 **Istruttoria delle controversie**: è l'ordinaria attività di studio di tutte le controversie instaurate dinanzi al Corecom (istanze GU14) con predisposizione, in esito all'esame condotto, degli atti dovuti (avvio del procedimento con le necessarie richieste istruttorie alle parti, o provvedimento di inammissibilità dell'istanza) da imputare alla firma, rispettivamente, dei legali istruttori e del responsabile del procedimento. Si tratta, nella stragrande maggioranza dei casi, di istruttorie di tipo complesso che necessitano ordinariamente di approfondimenti normativi e giurisprudenziali a causa della naturale convergenza, sul caso materiale, di disposizioni diverse per campo applicativo e rango: civile e amministrativo generale, processuale e sostanziale, tecnico di settore (telecomunicazioni), contrattuale, regolamentare (Agcom) e giurisprudenziale.

4

b.2 **Revisione formale e sostanziale degli schemi di decisione**: è la sistematica verifica, revisione e correzione delle proposte di decisione redatte dai legali. La revisione si concretizza in un secondo, complessivo esame del fascicolo, comprensivo di tutti gli atti difensivi e istruttori depositati, mirato a verificare la "tenuta" del provvedimento sotto i diversi profili di legittimità e di merito: correttezza della ricostruzione processuale in base agli atti, fondatezza degli argomenti utilizzati ed esaustività della motivazione, coerenza logica, rispondenza alla normativa di riferimento ed omogeneità del dispositivo con la giurisprudenza interna.

b.3 **Consulenza al Comitato per il settore contenzioso**: è il regolare contributo offerto a supporto della struttura per la risoluzione di questioni amministrative di carattere generale, nonché la messa a disposizione del *know how* acquisito nel settore definizioni, per le attività dei conciliatori e del personale addetto al caricamento delle istanze, calendarizzazione e verifiche di ammissibilità.

b.4 **Predisposizione provvedimenti decisori**: si è provveduto all'incremento dell'attività di predisposizione delle decisioni, ad integrazione dell'attività dei legali istruttori incaricati, al fine di migliorare i livelli di output dell'anno precedente.

b.5 **Richiesta atti di indirizzo ad Agcom**: nel corso dell'istruzione di casi materiali si sono rilevati gli effetti distorsivi in termini di equità di un articolato normativo di comune applicazione per tutti i Corecom dotati di delega per la definizione delle controversie,

nonché per l'AgCom stessa. Si è pertanto provveduto a predisporre un quesito di natura interpretativa all'AgCom sul combinato disposto in questione, richiedendo un atto di indirizzo ai sensi dell'art.22, comma 4bis del Regolamento. L'AgCom ha ritenuto valido il rilievo, demandando la soluzione ad una modifica della normativa in questione.

- b.6 **Difesa su impugnative avverso i provvedimenti decisorii:** si tratta di attività eccezionale, in ragione della sostanziale assenza di impugnazioni sulle decisioni notificate; nel corso del 2013 sono stati tuttavia notificati al Corecom due ricorsi al TAR Lazio le cui sono state predisposte le relazioni difensive.

La peculiarità del Corecom Lazio quale collettore privilegiato di un quantitativo di istanze contenziose senza confronti rispetto ai suoi omologhi sul territorio nazionale, si conferma largamente anche per il 2013.


Considerato il notevole incremento delle istanze, si evidenzia al riguardo una parziale ma non trascurabile sovrapposibilità del trend 2013 con quello del 2010, (l'anno dello start up, seppure per motivazioni diverse), per numero di controversie instaurate¹, come pure si conferma la percentuale del 10% circa, del trattenuto in decisione sulla totalità delle controversie²; tale dato percentuale va tuttavia considerato al netto delle controversie contro Sky – ed altri operatori minori- sulle quali nel corso dell'anno il gestore ha progressivamente ridotto la propria disponibilità ad intervenire nel procedimento a fini conciliativi, fino ad eliminarla completamente e delle quali, al momento, non è possibile stimare l'incidenza sul “deciso” complessivamente gravante sul Comitato per il 2013. Sembra tuttavia potersi confermare la proporzione già assestata negli anni precedenti tra “deciso” e “conciliato”: il numero di controversie trattenute in decisione a conclusione dell'iter istruttorio risulta sempre un evento residuale ed un' *extrema ratio* (per quanto apprezzabile in termini numerici assoluti) rispetto alla transazione endoprocedimentale che continua a rappresentare l'elemento di maggior soddisfazione per l'utenza ed è frutto dell'incrementata efficacia delle tecniche istruttorie e delle dinamiche relazionali in udienza. La chiusura della controversia con transazione in udienza rappresenta peraltro un tratto di efficienza anche per l'Ufficio che, avendo contratto al massimo i tempi di convocazione in 60/90 gg dall'avvio (al netto dei tempi di istruttoria e di preavviso minimo per la fissazione dell'udienza) consente di rispettare il tempo regolamentare di conclusione del procedimento (180 gg) per almeno l'80%-90% delle controversie pendenti.

Resta tuttavia la criticità rappresentata dall'eccessivo dato numerico in termini assoluti delle istanze di definizione annualmente pervenute, rispetto alle capacità di assorbimento della struttura; dato assoluto che sostanzia la citata percentuale del 10% del trattenuto in decisione, in un numero ancora eccessivo di provvedimenti decisorii da predisporre (un centinaio all'anno) rispetto ai tempi di conclusione del procedimento fissati dal Regolamento.

¹ Stima presunta sulla base del dato disponibile ad ottobre 2013, data di stesura del presente report

² *Idem*

Ciò ha fatto sì che il 2013 sia stato impiegato per buona parte a smaltire le decisioni residue del 2012, anno che ha pesantemente accusato, a sua volta, l'arretrato dell'anno precedente ed il già spiegato aumento delle controversie non conciliabili *in itinere*. Al riguardo lo sforzo profuso è stato massimo ed ha portato ad incrementare notevolmente la mole delle decisioni assunte in meno nell'arco dei primi 10 mesi del 2013.




2) Attività stragiudiziali di conciliazione tra operatori ed utenti di servizi TLC

Anche quest'anno il Corecom ha osservato un nuovo aumento nel numero di istanze presentate cui la Struttura ha saputo far fronte grazie all'ottimizzazione dei processi ed allo sviluppo della *customer satisfaction*.

Il costante adattamento della programmazione delle udienze di conciliazione all'andamento dei flussi dei ricorsi diversificati per singolo gestore ha consentito una migliore e più equa ripartizione dei tempi di gestione delle istanze e, al tempo stesso, ha costituito uno stimolo, per gli operatori, all'adozione di modalità organizzative capaci di rispondere con maggiore tempestività alle istanze dei clienti.

Nel primi 10 mesi del 2013, le istanze presentate da singoli utenti, privati cittadini ('residenziali', come sono identificati dai gestori), e di utilizzatori professionali o aziendali ('business') per celebrare presso il Corecom il tentativo obbligatorio di conciliazione, sono state complessivamente circa 6500. Mentre le istanze volte all'adozione di provvedimenti di urgenza nei casi di abuso in ordine alla fornitura di telecomunicazione, sono state quasi 1000, con un dato approssimativo del 40% di provvedimenti adottati (quasi 400) e il 50% di segnalazioni (poco più di 200) all'Agcom per inottemperanza dei gestori relativamente ai provvedimenti medesimi.

Tendenza rapporto istanze presentate / udienze celebrate




7

**) stime da proiezioni*

Come negli anni scorsi le udienze di conciliazione svolte (circa 7000) hanno superato il numero delle istanze presentate a fronte di quelle depositate nell'ultimo mese dell'anno precedente dell'aumento delle frequenze per ridurre efficacemente i tempi di giacenza.

Infatti, la durata media del procedimento di conciliazione, tra la presentazione dell'istanza e la redazione del verbale di accordo (o di mancato accordo) tra le parti, è allo stato di 40 giorni circa: una decina in meno di quanto risultasse a inizio anno – e ciò, ribadendo il buon trend delle stagioni recenti, grazie alla profonda reingegnerizzazione delle procedure generali e all'impegno di tutte le risorse umane coinvolte nei processi a qualunque titolo e in ogni qualifica inquadrata.

Il tasso positivo di conciliazione (o di archiviazione per cessata materia del contendere dopo il primo intervento Corecom sulla controversia) su tutte le istanze qui presentate si attesta stabilmente oltre l'80%



Particolarmente soddisfacente, infine, l'andamento è riscontrabile sul fronte dei provvedimenti urgenti ex art. 5 del Regolamento - quelli diretti a garantire l'erogazione del servizio telefonico o far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte degli operatori - che hanno raggiunto livelli di performance che, spesso, vanno anche al di là delle aspettative dei cittadini: avvio delle istruttorie e richieste di osservazioni entro 1-2 gg.; emissione dei provvedimenti temporanei entro 10 gg.; trasmissione della proposta di sanzione all'Autorità, in caso di inottemperanza, entro 20/30 gg. dalla presentazione dell'istanza.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.
n. 1 del 08.01.2015
Il Segretario Il Presidente

L'opinione degli utenti dei servizi di conciliazione

Anche quest'anno è proseguita la somministrazione del questionario di *customer satisfaction* dedicato alle conciliazioni. L'attività è tesa a valutare la soddisfazione degli utenti che si rivolgono a noi per un primo tentativo di conciliazione, esaminando diversi aspetti: dalla capacità di fornire informazioni chiare al servizio e all'assistenza offerti in sede.

Il questionario, che è stato elaborato dallo stesso personale del Corecom Lazio, viene consegnato *brevi manu* agli utenti e compilato in sede. Allo stesso tempo, il nostro personale pubblica, periodicamente, il link alla pagina di compilazione via web del questionario sul profilo ufficiale Facebook del Corecom Lazio. In entrambe le modalità, la compilazione avviene in forma anonima.

Nonostante i nostri operatori stiano continuando, anche in questa fase, a somministrare il questionario, è possibile esaminare i risultati registrati dalla struttura nel corso dei 3 anni di valutazione.

Come si evince dai grafici sottostanti, la maggior parte degli utenti (l'86%) si ritiene soddisfatta o molto soddisfatta per ciò che concerne la facilità della procedura di presentazione dell'istanza di Conciliazione (fig.1). Altrettanto emerge per quanto riguarda la valutazione degli utenti in merito al rispetto dei principi di garanzia e imparzialità (fig.2), mentre risultano ancor più alti i valori di giudizio in merito all'operato del Corecom con riferimento alla riduzione dei tempi per la risoluzione delle controversie (fig. 3) e all'assistenza offerti dall'Ufficio Conciliazioni (fig.4).

9

Figura 1

SERVIZIO CONCILIAZIONI - Come valuta la facilità della procedura di presentazione dell'istanza di Conciliazione (richiesta di informazioni, compilazione formulario UG, assistenza del personale)?





Figura 2

Come valuta l'operato dei Corecom, rispetto ai principi di garanzia e imparzialità?



Parte integrante della deliberazione U. d. P.
n. 1 del 03.01.2015
Il Segretario Il Presidente

Figura 3

Ritiene che il servizio di Conciliazione sia uno strumento idoneo a ricorrere i tempi di risoluzione delle controversie?




Figura 4

Complessivamente, è soddisfatto del servizio e dell'assistenza offerti dall'Ufficio Conciliazioni del Corecom Lazio?



Analogamente, la quasi totalità degli utenti (il 97%) si ritiene soddisfatta o molto soddisfatta riguardo la cortesia e la disponibilità del personale del Corecom Lazio, nonché in merito alla sua competenza e professionalità (91% - fig.5).

Figura 5

IL PERSONALE DEL CORECOM - Qual è il suo giudizio in merito alla cortesia e alla disponibilità del personale del Corecom Lazio?



Qual è il suo giudizio in merito alla competenza e capacità del personale del Corecom Lazio?



Parte integrante della deliberazione U. d. P.
 n. *1* del *08.01.2015*
 Il Segretario Il Presidente

3) Attività di vigilanza e monitoraggio delle trasmissioni televisive

A seguito della Convenzione stipulata il 16 dicembre 2009 con AgCom, nel corso del 2013 il Corecom ha proseguito le attività di vigilanza e monitoraggio delle trasmissioni televisive delle emittenti locali che operano nella Regione Lazio, su delega dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito, AgCom).

Nell'ambito di tale attività, è obiettivo del Corecom verificare, attraverso l'acquisizione delle registrazioni e successiva analisi delle stesse, la conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione televisiva e, più in particolare, in materia di:

- Pluralismo politico e sociale;
- Garanzie dell'utenza e tutela dei minori;
- Obblighi di programmazione;
- Pubblicità.

In attesa di avviare il ciclo relativo all'anno in corso, nei primi mesi del 2013 il Corecom si è occupato di concludere i procedimenti sanzionatori a carico delle emittenti. In alcuni casi, le istruttorie hanno infatti evidenziato particolarità, alla luce delle quali si è reso necessario avviare approfondimenti presso altre pubbliche amministrazioni e, nello specifico, il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, nonché la stessa Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

11

Il Corecom è inoltre in grado di intervenire su istanza di parte, con particolare riferimento alle norme in materia di tutela dei minori, per la verifica di eventuali violazioni segnalate dai consumatori/spettatori. In questa fase, non si è tuttavia reso necessario l'intervento del Corecom per tali fattispecie.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. <u>1</u>	del <u>08.01.2015</u>
Il Segretario	Il Presidente

4) Contributi alle emittenti televisive locali

Ogni anno il Corecom predispone, per conto del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni (di seguito, Ministero), una graduatoria delle emittenti televisive locali ai fini dell’ottenimento dei contributi previsti dalla Legge del 23 dicembre 1988, n. 488 recante “*Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo*”.

Obiettivo della legge che disciplina l’assegnazione dei contributi è favorire l’adeguamento degli impianti di trasmissione in base al Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive approvato dall’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni; i finanziamenti alle emittenti sono erogati dal Ministero sulla base della graduatoria predisposta dal Corecom.

Il procedimento di assegnazione dei contributi è regolato dal Decreto Ministeriale del 5 novembre 2004, n. 292 avente ad oggetto il “*Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall’articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni*” e dal bando di concorso pubblicato annualmente dal Ministero.

Nel mese di gennaio il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 15 ottobre 2012, di competenza dell’anno precedente. Il Corecom è stato impegnato nella fase finale dell’istruttoria relativa alla graduatoria di competenza dell’anno 2011, relativa al concorso bandito con decreto ministeriale 15 ottobre 2012. La relativa graduatoria è stata infatti approvata in via definitiva il 5 agosto 2013.

12

Successivamente il Ministero dello Sviluppo economico ha emanato il bando per l’accesso ai contributi per le emittenti locali di competenza dell’anno 2012, dandone pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 199 del 26 agosto 2013.

Il Corecom è stato pertanto impegnato nell’espletamento dell’istruttoria relativa alla formazione della graduatoria e, nello specifico, ha avviato:

- controlli di natura documentale (verifica sull’adesione, da parte delle emittenti, ai codici di autoregolamentazione in materia di televendite, a quello sulla tutela dei minori in TV ed a quello relativo alle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi; verifica del possesso dei titoli concessori/autorizzatori, etc.);
- controlli sul personale dipendente applicato allo svolgimento dell’attività televisiva, con riferimento all’attività svolta nell’anno precedente a quello in cui è erogato il contributo, suddiviso secondo le tipologie di contratto di lavoro a tempo indeterminato, determinato, di formazione lavoro, di apprendistato, a tempo parziale. Per quanto riguarda i giornalisti la distinzione è relativa ai professionisti iscritti all’Albo, ai pubblicisti iscritti nell’Albo professionale o praticanti giornalisti professionisti iscritti nel relativo registro). Tali

controlli, effettuati mediante riscontri sul Libro Unico del Lavoro, comprendono anche verifiche sulle regolarità contributive dell'impresa;

- controlli di natura contabile (verifica della media dei fatturati, realizzati nel triennio precedente a quello di presentazione della domanda, dichiarati dalle società esercenti le emittenti televisive, dove per fatturato s'intendono i ricavi riferiti all'esercizio esclusivo dell'attività televisiva, di cui alla voce "ricavi delle vendite e delle prestazioni" risultante dal conto economico del bilancio d'esercizio.

A conclusione della fase istruttoria, il Comitato delibererà l'approvazione della graduatoria ed, entro trenta giorni dalla data di tale approvazione, provvederà alla pubblicazione della stessa, nonché ad inoltrarla al Ministero per l'erogazione dei contributi.

Nel mese di giugno 2013 è inoltre pervenuta una richiesta di collaborazione da parte della Guardia di Finanza - Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie, a seguito della quale il Corecom Lazio è stato impegnato nella collazione di dati e informazioni utili allo svolgimento dell'indagine in corso.

5) Accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali

Come previsto della Legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*", comunemente nota come "par condicio", nel corso del primo semestre 2013 il Corecom ha svolto attività di coordinamento, vigilanza e controllo delle trasmissioni di informazione politica nel settore radiotelevisivo locale nel corso delle campagne elettorali per le seguenti tornate elettorali:

- elezioni politiche del 24-25 febbraio 2013;
- elezioni regionali del 24-25 febbraio 2013;
- elezioni amministrative del 26-27 maggio 2013 e relativi turni di ballottaggio del 9-10 giugno 2013.

In occasione di ciascuna chiamata alle urne, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha pubblicato i Regolamenti attuativi e, nello specifico:

- delibera n. 666/12/CONS, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*";
- delibera n. 13/13/CONS, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle*

- campagne per le elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale delle Regioni Lazio, Lombardia e Molise indette per i giorni 24 e 25 febbraio 2013”;*
- delibera n. 258/13/CONS, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate nei mesi di maggio e giugno 2013”.*

Nel periodo elettorale, sono stati avviati procedimenti istruttori a seguito di segnalazioni da parte dei controinteressati e, in particolare in occasione delle elezioni amministrative, sono pervenute una segnalazione da parte di Ignazio Marino riguardante un apparente squilibrio all’interno della programmazione del TGR Lazio; una segnalazione del Movimento 5 Stelle riguardante un articolo apparso su “Il Caffè”; una segnalazione dell’associazione politica “Un’altra Città” e “Rete dei Valori” entrambe partecipanti alle elezioni comunali del Comune di Formia.

Nello svolgimento di tale funzione, oltre ad attivarsi sollecitamente su istanza di parte, il Corecom è stato attivo nel monitoraggio della programmazione durante tutta la campagna elettorale e nella segnalazione di eventuali violazioni.

In occasione delle elezioni amministrative, è stata pertanto avviata una sessione di monitoraggio d’ufficio, in collaborazione con il Centro d’Ascolto, che ha interessato i programmi di informazione andati in onda nel periodo intercorrente tra il 27 aprile 2013 e il 19 maggio 2013 sulle seguenti emittenti: Extra TV, Teleuniverso, Lazio TV, Super3, Roma Uno e TGR Lazio.

14

A seguito dell’analisi dei dati forniti dal “Centro d’Ascolto dell’informazione radiotelevisiva” il Corecom ha rilevato, una sottoesposizione di talune forze politiche con particolare riferimento ai c.d. “tempo parola”, “tempo notizia” e “tempo d’antenna”. Il Corecom, nell’informare le emittenti sugli squilibri rilevati, ha ricordato alle stesse, così come previsto dai Regolamenti Agcom, circa la possibilità di procedere ad un adeguamento spontaneo al fine di riequilibrare i “tempo parola”, “tempo notizia” e “tempo d’antenna” a favore di quei soggetti politici sottoesposti. In tutti e quattro i casi in cui si è reso necessario l’intervento del Corecom, le emittenti hanno provveduto ad un adeguamento spontaneo.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. <u>1</u>	del <u>08.01.2015</u>
Il Segretario	Il Presidente

6) Messaggi autogestiti Gratuiti (MAG)

I Messaggi Autogestiti Gratuiti (di seguito, 'MAG') sono spazi messi a disposizione dei soggetti politici interessati dalle campagne elettorali su emittenti radiotelevisive locali. Il Corecom svolge compiti istruttori che comprendono, tra l'altro:

- la **ricezione delle domande dei soggetti politici e delle offerte delle emittenti disponibili** alla trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti;
- la **ripartizione dei fondi e la determinazione del numero dei messaggi politici autogestiti gratuiti** da trasmettere;
- il **sorteggio**, fra i soggetti politici, per stabilire l'ordine in cui collocare all'interno degli appositi contenitori, nelle diverse fasce di programmazione, i messaggi politici autogestiti;
- il **calcolo delle somme** da rimborsare alle emittenti.

In quanto il Ministero dello Sviluppo Economico, responsabile per l'emanazione del decreto con cui si stabilisce il valore del rimborso per ciascun messaggio trasmesso e con cui si individuano le risorse a disposizione per ciascuna Regione, non aveva inizialmente provveduto ad emanare il predetto decreto, e in considerazione dell'esigenza del Comitato di ottemperare agli adempimenti di competenza, il Comitato ha deliberato la ripartizione, in termini percentuali, del totale delle risorse si da procedere all'autorizzazione alla messa in onda. In particolare, il Comitato ha scelto di ripartire le risorse adottando un criterio che garantisca il rispetto e la valorizzazione del pluralismo socio-politico, con particolare riguardo alle forze politiche candidate per le elezioni degli Enti locali che, di prassi, in concomitanza con le elezioni politiche, ricevono un livello di visibilità da parte dell'emittenza nazionale significativamente inferiore rispetto alle forze politiche candidate per il governo centrale.

15

Tale criterio è stato così individuato: il 20% delle risorse complessive per l'anno 2013 da destinarsi ai MAG per le elezioni politiche e il restante 80%, ugualmente ripartito, per le elezioni regionali e comunali.

Con riferimento alle campagne elettorali relative al 2013, il Corecom Lazio ha ricevuto:

- per le elezioni politiche:
 - 23 offerte da parte di emittenti televisive disponibili alla messa in onda dei MAG;
 - 13 offerte da parte di emittenti radiofoniche;
- per le elezioni regionali:
 - 52 offerte da parte di emittenti televisive;
 - 16 offerte da parte di emittenti radiofoniche;
- per le elezioni amministrative:
 - 29 offerte da parte di emittenti televisive;
 - 13 offerte da parte di emittenti radiofoniche.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. <u>1</u> del <u>08.01.2015</u>	
Il Segretario	Il Presidente

A seguito della conclusione delle campagne elettorali/referendarie, il Corecom si è occupato di raccogliere le attestazioni congiunte prodotte dalle emittenti radiofoniche e televisive che hanno trasmesso i MAG e controfirmate dai soggetti politici che hanno usufruito di tali spazi. Nelle suddette attestazioni congiunte viene data evidenza del numero di MAG trasmessi, il periodo nel quale sono stati trasmessi e il relativo rimborso spettante alle emittenti.

Successivamente, in data 5 agosto 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha provveduto ad emanare il decreto con cui si stabilisce il valore del rimborso per ciascun messaggio trasmesso e con cui si individuano le risorse a disposizione per ciascuna Regione.

Nei mesi di agosto e settembre il Corecom ha pertanto provveduto a raccogliere le note di debito e le attestazioni congiunte prodotte dalle emittenti radiofoniche e televisive che hanno trasmesso i MAG e controfirmate dai soggetti politici che hanno usufruito di tali spazi. Nelle suddette attestazioni congiunte viene data evidenza del numero di MAG trasmessi, il periodo nel quale sono stati trasmessi e il relativo rimborso spettante alle emittenti.

Il Corecom Lazio ha poi provveduto a determinare il rimborso spettante ad ogni singola emittente, nonché alla trasmissione della documentazione alla Giunta Regionale del Lazio per il seguito di competenza richiedendo uno stanziamento complessivo pari a € 167.327,11 di cui € 146.733,12 per le emittenti televisive ed € 20.593,99 per le emittenti radiofoniche.

16

7) Programmi di comunicazione politica

Ai sensi del codice di autoregolamentazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali di cui al Decreto del Ministero delle Comunicazioni 8 Aprile 2004 ed ai sensi dell'art. 6. co. 4 della delibera AgCom pubblicata in occasione di ogni campagna elettorale, la Struttura riceve da parte delle emittenti radiotelevisive locali i calendari delle trasmissioni di comunicazione politica, che vengono successivamente inviati all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Il programma di comunicazione politica, come definiti all'art. 2, lettera c, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministero delle comunicazioni 8 Aprile 2004, è definito quale *"ogni programma in cui assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni"*.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n. 1 del 08.01.2015

Il Segretario

Il Presidente

Nell'ambito delle campagne elettorali politiche e amministrative svolte nel primo semestre del 2013, si riporta di seguito l'elenco delle emittenti radiotelevisive locali che hanno comunicato i calendari delle trasmissioni di comunicazione politica:

- Teleroma 56;
- T9-Teleregione;
- 7 Gold;
- Teleuniverso;
- Teleradio Stereo Due;
- IES Tv;
- TV 7;
- Lazio Tv;
- Gold Tv;
- Lazio Tv Frosinone;
- Lazio Tv Latina;
- Roma Uno;
- One Television.

8) Divieto di comunicazione istituzionale in periodo elettorale

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della legge 28/2000 – rubricato “*Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione*” – dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto “*è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.*”.

Nell'ambito di suddetta attività, il Corecom Lazio si è attivato in una campagna di comunicazione e sensibilizzazione nei riguardi delle amministrazioni interessate dalle campagne elettorali, trasmettendo una nota informativa riguardante il divieto di comunicazione istituzionale. Sul punto, nel corso del 2013 non sono pervenute segnalazioni.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.
n. 1 del 08.01.2015
Il Segretario Il Presidente

9) Esercizio del diritto di rettifica – Vigilanza sui sondaggi

Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 10, commi 3 e 4 della legge 223/1990, in materia di esercizio di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locale e per i compiti di vigilanza nel rispetto dei criteri fissati dal nuovo Regolamento dell'Autorità (emanato con delibera n. 256/10/CSP) relativo alla **pubblicazione e diffusione dei sondaggi** sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale, il Comitato si è attivato per poter garantire l'espletamento delle procedure necessarie.

La delega sulla vigilanza sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi stabilisce che la competenza del Corecom è delimitata alle emittenti radiotelevisive locali del territorio di competenza, ai quotidiani e ai periodici locali che rispondono ai criteri individuati dall'Autorità, mentre per i sondaggi diffusi su Internet, la vigilanza resta di competenza esclusiva dell'Autorità.

Compito del Corecom è quello di accertare che le diverse tipologie di sondaggi (sondaggio d'opinione, sondaggio politico-elettorale in periodo elettorale e non elettorale, o per quelli che non possono essere definiti "sondaggi", ma semplici manifestazione di opinioni) rispettino le norme previste dal nuovo regolamento, compresa la verifica che ogni singolo sondaggio sia accompagnato da idonea a nota informativa.

Per le deleghe in questione, nel corso del 2013, non sono pervenute presso la Struttura segnalazioni che presupponessero un intervento del Corecom.

18

Per quanto concerne, invece, il ruolo di garanzia nell'esercizio del **diritto di rettifica**, il Corecom si è attivato a seguito di un'istanza da parte del sig. Stefano D'Orazio, il quale lamentava la divulgazione di informazioni riguardanti la sua attività professionale di cantante non corrispondenti al vero e che, pertanto, necessitavano la rettifica da parte dell'emittente radiofonica che ne aveva veicolato la diffusione. Effettuata l'istruttoria prescritta dalla norma, il Corecom ha concluso il procedimento emanando un ordine di rettifica nei confronti della suddetta emittente radiofonica e, verificata l'avvenuta rettifica, ha archiviato il procedimento.

10) Vigilanza emissioni elettromagnetiche

Ai sensi dell'art. 11 in materia di "Funzioni proprie e delegate" della legge istitutiva, il Corecom vigila, **in collaborazione con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.)** istituita ai sensi della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 e successive modifiche, ed altre strutture eventualmente idonee, sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenze fissati dalla normativa vigente come compatibili con la salute umana.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. <u>1</u>	del <u>08.01.2015</u>
Il Segretario	Il Presidente

Collabora, inoltre, alla verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati e propone, altresì, alla Giunta regionale l'adozione dei provvedimenti previsti dalla relativa normativa.

Nel corso del 2013 il Corecom, ha collaborato con l'Arpa Lazio e con le altre strutture regionali per la verifica del rispetto delle norme sull'inquinamento elettromagnetico in merito a casi specifici segnalati da utenti e altre Pubbliche Amministrazioni.

11) Registro degli Operatori di Comunicazione

Come noto, a decorrere dal 1° gennaio 2010, il Corecom è responsabile della tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione (di seguito, ROC). Secondo quanto disposto dal Regolamento attualmente in vigore, approvato con delibera AgCom n. 666/08/CONS e successivamente modificata e integrata con delibere n. 608/10/CON, n. 283/11/CONS, n. 44/12/CONS, n. 393/12/CONS e n. 556/12/CONS. Tale registro è istituito dall'AgCom al fine di garantire:

- la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari;
- l'applicazione delle norme concernenti la disciplina anti-concentrazione
- la tutela del pluralismo informativo;
- il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere.

19

L'iscrizione al ROC è condizione per l'inizio delle attività di un numero di categorie di soggetti che operano nel settore delle comunicazioni, ovvero:

- gli operatori di rete;
- i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici (già fornitori di contenuti);
- i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;
- i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione;
- le imprese concessionarie di pubblicità;
- le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi;
- le agenzie di stampa a carattere nazionale;
- gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste;
- i soggetti esercenti l'editoria elettronica;
- le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica.

Nel periodo gennaio-ottobre 2013, il Corecom ha gestito le procedure di iscrizione, cancellazione, variazione e comunicazione annuale per gli **oltre 2.600 operatori** con sede legale nella Regione Lazio (+25% rispetto al 2010).

In particolare, nel periodo in esame, sono pervenute presso il Corecom oltre 744 comunicazioni annuali e 159 domande di iscrizione – i cui termini di istruttoria sono mediamente inferiori a 2


giorni - 11 richieste di certificazione, 21 richieste di cancellazione, nonché 138 variazioni. Per un totale di 1041 procedimenti istruiti e conclusi.

Ciononostante, in merito ai risultati di efficienza, si evidenzia che, a fronte dei 30 giorni previsti dal regolamento per le iscrizioni al registro, per tutto il 2012 il Corecom Lazio ha continuato a garantire la chiusura del procedimento in 1-2 giorni.

Gestione delle posizioni degli operatori nell'ambito del Registro degli operatori di comunicazione (ROC)

Nuove iscrizioni	159
Richieste di cancellazione	44
Richieste di variazione	138
Comunicazioni annuali pervenute	744
Rilascio di certificazioni attestanti la regolare iscrizione	26

Figura - Articolazione delle nuove iscrizioni per attività (gennaio-ottobre 2013)



In merito ai risultati di efficienza, nonostante gli elevati carichi di lavoro, si evidenzia che, a fronte dei 30 giorni previsti dal regolamento per le iscrizioni al registro, il Corecom Lazio ha continuato a garantire la conclusione del procedimento in 1-2 giorni.

In sede di iscrizione degli operatori nel Registro, abbiamo inoltre continuato a comunicare via email il numero di iscrizione sì da permettere alle imprese di cominciare ad operare in tempo reale, senza dover attendere giorni (talvolta anche 15) la ricezione del provvedimento ufficiale. Siamo inoltre stati al fianco degli operatori offrendo costante assistenza telefonica nell'espletamento delle procedure online, certi di offrire un servizio utile e sperando di contribuire a riavvicinare gli utenti e le imprese alla Pubblica Amministrazione.



L'opinione degli utenti dei servizi ROC

Nel corso del 2013, il personale in servizio presso il Corecom Lazio ha proseguito la somministrazione del questionario di *customer satisfaction* elaborato nel 2011 per la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti in merito all'operato dell'ufficio ROC.

Il questionario viene inviato via email a tutti i nuovi utenti a completamento della procedura di iscrizione, mentre la compilazione dello stesso avviene online in forma del tutto anonima. Il questionario per la *customer satisfaction*, tuttora in corso di somministrazione, ha rilevato alcuni importanti dati, di seguito riportati.




Figura 6





Figura 7




Figura 6



Parte integrante della deliberazione U. d. P.
 _____ del 08.01.2015
 Il Segretario Il Presidente

Figura 7



12) Attività di ricerca

La legge regionale istitutiva del Corecom, attribuisce al Comitato il compito di effettuare ogni anno ricerche e rilevazioni sulle materie di competenza.

Nel 2012, il Comitato ha inteso dedicare particolare attenzione allo studio ed approfondimento dei seguenti temi:

- L'analisi del pluralismo politico/istituzionale e sociale nelle edizioni del TGR e nelle più importanti emittenti del Lazio: 1) i soggetti politici e istituzionali che hanno spazio nell'informazione regionale quotidiana; 2) i temi che vengono proposti all'opinione pubblica; mentre con il monitoraggio del pluralismo sociale sarà possibile rilevare: a) i soggetti sociali che hanno spazio nell'informazione regionale quotidiana, b) i temi e le istanze di cui sono portatori. (rilevazioni a campione affidati al Centro d'ascolto di Radio Radicale su impulso della Commissione di vigilanza sul pluralismo dell'informazione);

- La televisione del futuro (vedi next-tv.it nel paragrafo che segue).

Parte integrante della deliberazione U. d. P.
 n. 1 del 08.01.2015
 Il Segretario Il Presidente

13) Informazione e comunicazione

Già dal 2010 il Corecom Lazio si è posto l'obiettivo di affrontare il tema del futuro dell'emittenza televisiva attraverso un Osservatorio capace di analizzare le dinamiche di questo comparto alla luce dei trend del settore ICT. L'Osservatorio – che ha preso il nome di Next TV - guarda alle tecnologie di ultima generazione, per capire dove e come cambiano gli economics nella filiera dell'audiovisivo, per decodificare il nuovo ecosistema dei media, la frammentazione degli ascolti e la natura stessa della fruizione dei contenuti.

L'Osservatorio trova la sua espressione nel sito internet consultabile su www.next-tv.it e quotidianamente aggiornato con notizie, filmati, dati statistici, risultati di ricerche, etc.

Nel corso dell'anno 2013, il Corecom ha continuato a curare i contenuti del sito grazie alla collaborazione delle risorse interne all'Ufficio Radio-TV.

Lo studio e l'analisi del futuro di questo settore rappresentano strumenti indispensabili per comunicare agli addetti ai lavori (attuali e potenziali) gli strumenti necessari per adeguarsi ad un settore produttivo che ha fortemente risentito della crisi economico-finanziaria e del passaggio al digitale terrestre e, al contempo, è luogo di riflessione per il Corecom, al fine di ripensare il proprio ruolo di *authority* regionale in materia di telecomunicazioni e audiovisivi.

Purtroppo, a causa della carenza di risorse umane e finanziarie che si è verificato negli ultimi tempi, l'aggiornamento del website è stato sospeso dall'aprile scorso. Confidiamo che tale patrimonio scientifico ed informativo non vada disperso e possa ritrovare a breve nuove modalità di implementazione.

24

14) Schema di sintesi delle attività amministrative svolte nel corso del 2013

- Analisi della normativa e delle competenze della struttura autonoma a supporto dell'attività del CORECOM.
- Esame delle problematiche e proposte operative per la risoluzione delle criticità inerenti le attività delegate dall'AGCOM.
- Ottimizzazione delle attività e delle procedure connesse con le nuove deleghe.
- Gestione delle problematiche tecnico pratico e della logistica.
- Sviluppo dei sistemi informatizzati di comunicazione e di supporto all'attività relative alle funzioni delegate - sinergia con i gestori del sistema informatico SILME.
- Attivazione della posta elettronica certificata.
- Esame e studio delle attività demandate al CORECOM in materia di contributi alle emittenti televisive, adozione degli atti istruttori, rapporti con le emittenti e predisposizione della graduatoria approvata dal Comitato.

- Esame e studio delle attività demandate al CORECOM in materia di Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e realizzazione delle procedure di competenza.
- Studio della normativa e esame dei contributi per i messaggi autogestiti e le problematiche insorte in materia di par condicio relativa alle elezioni amministrative e ai referendum.
- Adozione degli atti di gestione inerenti gli impegni di spesa per le attività istituzionali e delegate relativi al piano annuale 2013.
- Adozione degli atti necessari per i pagamenti dei fornitori delle attività di consulenza e di ricerca. Analisi delle tematiche inerenti gli affari generali quali la logistica, le attrezzature e la gestione del personale assegnato.
- Supervisione della gestione archivi delle attività conciliative.
- Gestione dei rapporti con il Consiglio Regionale per le richieste di interventi tecnico-strumentali sulle dotazioni della struttura.
- Gestione dei rapporti con la Direzione Servizio Amministrazione-Bilancio, Affari Generali del Consiglio Regionale per le quanto di competenza in merito alle risorse umane e strumentali assegnate alla Struttura.
- Rapporti di coordinamento con la Lazio Service a seguito del rinnovo del contratto di servizio per il supporto alle attività del Corecom.
- Collaborazione con il Presidente e il Comitato per l'adozione del piano di attività 2013, 25
presentazione del fabbisogno economico 2013.
- Supervisione dei progetti formativi e di orientamento attivati con il mondo universitario.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.
in _____ del 08. 01. 2015
Il Segretario Il Presidente

15) Elementi di criticita' rilevati rispetto allo svolgimento delle attivita'

L'esperienza del Corecom Lazio può rappresentare un valido esempio da replicare anche in altre pubbliche amministrazioni. L'efficacia del servizio prestato e la rapidità dello stesso, sono riconosciuti diffusamente dall'utenza (privati cittadini, associazioni di consumatori, legali e procuratori, società di fatto o di diritto), così come dai comparti a ciò dedicati dalle compagnie di telecomunicazione, che grazie alla intermediazione operosa di questa Struttura riescono a sanare situazioni di disagio e, non secondariamente, a ristabilire un dialogo con le proprie clientele. Ma non solo. Da alcuni anni il Corecom del Lazio è oggetto di studio da parte di amministrazioni interessate ad implementare nuove soluzioni ADR: Agcom, che indica il caso del Lazio come punta di diamante del sistema dei Corecom e rappresentanti di altre amministrazioni, anche a livello internazionale (solo quest'anno abbiamo ricevuto visite di studio da parte di amministratori della Regione Campania ed esponenti delle funzioni pubbliche di Thailandia e Giordania).

Un patrimonio da difendere ed incrementare, dunque, che tuttavia, rischia di essere messo in crisi da un volume di lavoro in costante aumento: la struttura, infatti, ha raggiunto il livello massimo di produttività e richiede di essere potenziata con urgenza. Anche nel 2013, infatti, è stato registrato un numero crescente di richieste d'intervento da parte dell'utenza, tale da rendere i ritmi di lavoro particolarmente serrati, nell'intento di assicurare il rispetto dei termini procedurali, senza tuttavia rinunciare ai dovuti standards di accuratezza sia in fase istruttoria che decisionale.

26

L'inevitabile conseguenza per la Struttura amministrativa è un carico straordinario di lavoro, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, che, sin dal 2009, i nostri uffici stanno fronteggiando facendo ricorso al contributo di professionisti esterni (soprattutto avvocati). Il Corecom, infatti, all'esito dei diversi tentativi infruttuosi di ricerca di professionalità all'interno dell'amministrazione regionale, non è in condizione di assolvere compiutamente ai compiti istituzionali e alle deleghe conferite dall'AGCOM con l'attuale organico messo a disposizione dal Consiglio. Come già evidenziato in passato, tuttavia, tale soluzione non può che considerarsi temporanea e, pertanto, si ritiene necessario che il Consiglio provveda a mettere a disposizione del Corecom professionalità adeguate. In particolare, come previsto negli accordi intercorsi con l'Autorità nel processo di conferimento delle nuove deleghe, si ribadisce la necessità di assegnazione di specifiche figure professionali esperte nel campo della comunicazione radiotelevisiva, con competenze nel settore sociologico e della comunicazione di massa e dell'informazione; pedagoghi con esperienza nel settore dei minori; avvocati.

Siamo fiduciosi che il Consiglio saprà dare risposte adeguate a tali urgenti necessità, si da salvaguardare la tenuta e lo sviluppo di questa importante risorsa pubblica al servizio dei cittadini del Lazio.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
del	08.01.2015
Il Segretario	Il Presidente